

XVI legislatura

La nuova politica di coesione dell'Unione europea

n. 76/DN
15 novembre 2011



servizio affari
internazionali
del Senato

ufficio dei rapporti
con le istituzioni
dell'Unione europea



**Unione
Europea**

Senato della Repubblica
Servizio affari internazionali
Ufficio per i rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

XVI legislatura

La nuova politica di coesione dell'Unione europea

Dossier n. 76/DN
15 novembre 2011

a cura di
Luca Briasco

XVI Legislatura
Dossier

Servizio affari internazionali

Direttore

...

*Consigliere parlamentare
Rappresentante permanente del Senato
presso l'Unione Europea*
Beatrice Gianani _0032 2 284 2297

*Segretario parlamentare
Documentarista*
Federico Pommier Vincelli

_3542

Segreteria

Grazia Fagiolini
Simona Petrucci

Fax 06 6706_4336

_2989

_3666

Ufficio dei Rapporti con gli Organismi Internazionali

(Assemblee Nato e Ueo) fax 06 6706_4807

Consigliere parlamentare capo ufficio
Alessandra Lai

_2969

Segretario parlamentare Documentarista
Elena Di Pancrazio

_3882

Coadiutori parlamentari
Nadia Quadrelli
Laura E. Tabladini
Monica Delli Priscoli

_2653

_3428

_4707

Ufficio per le Relazioni Interparlamentari

(Assemblee Consiglio d'Europa, Osce, Ince)
fax 06 6865635

Consigliere parlamentare capo ufficio
Stefano Filippone Thaulero

_3652

Segretario parlamentare Documentarista
Giuseppe Trezza

_3478

Coadiutori parlamentari
Daniela Farneti
Antonella Usiello

_2884

_4611

Ufficio dei Rapporti con le Istituzioni dell'Unione Europea

Segreteria

_2891

fax 06 6706_3677

Consigliere parlamentare capo ufficio
Roberta d'Addio

_2027

Consigliere
Davide A. Capuano
Raissa Teodori

_3477

_2405

Segretari parlamentari Documentaristi

Patrizia Borgna

_2359

Luca Briasco

_3581

Antonella Colmignoli

_4986

Viviana Di Felice

_3761

Laura Lo Prato

_3992

Coadiutori parlamentari

Antonina Celi

_4695

Silvia Perrella

_2873

Antonia Salera

_3414

Unità Operativa Attività di traduzione e interpretariato

fax. 06 6706 4336

*Segretario parlamentare
Interprete Coordinatore*

Paola Talevi

_2482

Coadiutore parlamentare

Adele Scarpelli

_4529

Segretari parlamentari Interpreti

Patrizia Mauracher

_3397

Claudio Olmeda

_3416

Cristina Sabatini

_2571

Angela Scaramuzzi

_3417

INDICE

Nota introduttiva	Pag.	i
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (COM (2011) 615 def., del 6 ottobre 2011)	“	1
Documento di lavoro dei servizi della Commissione: sintesi della valutazione d’impatto che accompagna il documento Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 (SEC (2011) 1142 def., del 6 ottobre 2011)	“	195
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 (COM (2011) 607 def., del 6 ottobre 2011)	“	205
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020 (COM (2011) 608 def., del 6 ottobre 2011)	“	229
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale (COM (2011) 609 def., del 6 ottobre 2011)	“	273

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi (COM (2011) 610 def., del 6 ottobre 2011)	Pag.	343
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611 def., del 6 ottobre 2011)	“	367
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio (COM (2011) 612 def., del 6 ottobre 2011)	“	407
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM (2011) 613 def., del 6 ottobre 2011)	“	419
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 (COM (2011) 614 def., del 6 ottobre 2011)	“	443

NOTA INTRODUTTIVA

Lo scorso 29 giugno, la Commissione europea ha presentato la comunicazione “A Budget for Europe 2020”, nella quale vengono enunciate le linee direttive delle prospettive finanziarie per il periodo 2014-2020. La comunicazione è accompagnata da cinque proposte legislative, relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale e al sistema delle risorse proprie.

La Commissione propone un QFP da 1.025 miliardi di euro, con impegni pari all’1,05% del RNL, che si traducano in pagamenti pari all’1% provenienti dal bilancio UE, cui andranno aggiunti uno 0,02% di spese potenziali non incluse nel QFP e uno 0,04% di spese non comprese nel bilancio UE, per un totale dell’1,1% del RNL rispetto a poco più dell’1% del QFP 2007-2013.

La politica di coesione e la PAC rimangono i settori sui quali si concentrano i maggiori finanziamenti UE, seppur in un contesto caratterizzato, in linea con le priorità della strategia Europa 2020, da uno spostamento significativo dei fondi verso la ricerca, l’occupazione, il sostegno alle imprese medie e piccole.

1. La nuova politica di coesione

Il pacchetto relativo alla politica di coesione, presentato il 6 ottobre, riprende e sviluppa gli orientamenti già formulati nella comunicazione “A Budget for Europe 2020”, precisando, tra l’altro, la natura dei nuovi contratti di partenariato e le condizioni ex ante ed ex post per accedere e per usufruire in pieno dei fondi strutturali.

Il pacchetto consta di otto proposte di regolamento e di una comunicazione, e segnatamente:

- **Proposta di regolamento relativo al Fondo sociale europeo (COM (2011) 607);**
- **Proposta di regolamento sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020 (COM (2011) 608);**
- **Proposta di regolamento relativo a un programma dell’Unione europea per il cambiamento e l’innovazione sociale (COM (2011) 609);**
- **Proposta di regolamento relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) (COM (2011) 610);**
- **Proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (COM (2011) 611);**
- **Proposta di regolamento relativo al Fondo di coesione (COM (2011) 612);**

- **Comunicazione sul futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM (2011) 613);**
- **Proposta di regolamento relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (COM (2011) 614);**
- **Proposta di regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione (COM (2011) 615).**

L'esame del pacchetto sulla coesione e delle principali novità che esso introduce deve necessariamente prendere le mosse dal Regolamento recante disposizioni generali sui Fondi in varia misura riconducibili nell'ambito della politica di coesione, poiché in esso vengono dettate la filosofia, le linee generali e le novità regolamentari di maggior rilievo e a validità trasversale (che, per quanto attiene agli obiettivi strategici della programmazione, coinvolgono anche il Fondo agricolo di sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo per la pesca e l'acquacoltura (FEAMP), incardinati finanziariamente all'interno della PAC). Seguirà una breve disamina delle disposizioni specifiche contenute nelle altre sette proposte, nonché nella comunicazione.

Va in primo luogo rilevato come, all'interno del QFP proposto dalla Commissione, la dotazione per la coesione economica, sociale e territoriale viene fissata a 376 miliardi di euro, in sostanziale continuità con i finanziamenti del precedente ciclo di programmazione. Si tratta di un risultato importante e non scontato, se si considera che, specie a seguito della crisi finanziaria mondiale, diversi Stati membri avevano chiesto una riduzione significativa degli stanziamenti per la coesione economica, sociale e territoriale, quando non un loro azzeramento.

Dei 376 miliardi, 162,6 saranno destinati alle regioni meno sviluppate (PIL inferiore al 75% della media UE); 38,9 alle regioni in transizione (PIL tra il 75% e il 90% della media UE); 11,7 alla cooperazione territoriale; 68,7 al Fondo di coesione, mentre 0.0926 miliardi sono riservati alle regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione e 40 al meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, l'energia e le TIC (le cosiddette grandi reti, cui sono riservati anche 10 miliardi all'interno del Fondo di coesione). Rimangono invece "fuori bilancio" il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e il Fondo di solidarietà, per i quali, tenendo conto della loro connessione diretta a situazioni di crisi non preventivabili, la Commissione suggerisce una dotazione autonoma e

parzialmente rimodulabile in base alle esigenze che dovessero prospettarsi di anno in anno.

Le cosiddette “regioni in transizione” rappresentano una nuova categoria, introdotta per sostituire l’attuale sistema di phasing-out e phasing-in.

Visti i problemi connessi alla disoccupazione e ai tassi di povertà costantemente elevati a livello UE, la Commissione propone di conferire un ruolo rafforzato al Fondo sociale europeo (FSE), stabilendo quote minime da destinare a tale Fondo per ciascuna categoria di regioni (25% per le regioni dell’obiettivo convergenza, con PIL inferiore al 75% della media UE; 40% per le regioni in transizione e 52% per le regioni dell’obiettivo competitività, con PIL superiore al 90% della media UE).

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27, riceveranno due terzi della dotazione loro assegnata per il periodo 2007-2013.

L’introduzione della categoria delle regioni in transizione rappresenta uno dei primi punti sui quali il governo italiano ha manifestato forti perplessità. In tale categoria, che otterrebbe finanziamenti pari al 12% dell’intero pacchetto, rientrano in tutto 51 regioni, per un totale di 72 milioni di abitanti. Per l’Italia, le regioni rientranti in questa nuova categoria sarebbero Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna, per un totale di quattro milioni di abitanti circa, contro i 17 milioni della Francia, i 15 della Germania, i 14 della Spagna e i 9 del Regno Unito. Il vantaggio potenzialmente arrecato alle quattro regioni citate rischia pertanto di essere vanificato dall’onere complessivo che l’Italia, nella sua qualità di contributore netto, si troverebbe a sostenere, a beneficio di altri grandi paesi.

Più in generale, diverse perplessità suscita la nuova ripartizione dei fondi, che registra un calo comparativo della quota destinata alle regioni dell’obiettivo convergenza a vantaggio soprattutto delle regioni in transizione.

Il governo ha altresì espresso perplessità sulla collocazione di taluni fondi (come Il Fondo di adeguamento alla globalizzazione) all’interno di apposite gestioni fuori bilancio, dichiarandosi favorevole a un inserimento di tutte le spese all’interno del QFP, in modo da avere un quadro trasparente, un bilancio costruito su base annua e, soprattutto, per conoscere da subito il peso del contributo che ogni Stato membro sarà chiamato a versare.

Per quanto concerne l’approccio strategico della nuova politica di coesione, la Commissione propone di rafforzare il processo di programmazione attraverso la definizione di un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020, e segnatamente:

- Rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione;
- Miglioramento dell'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'impiego e della qualità delle medesime;
- Promozione della competitività delle piccole e medie imprese, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- Sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- Promozione dell'adattamento al cambiamento climatico, della prevenzione e della gestione dei rischi;
- Tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse;
- Promozione di sistemi di trasporto sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà;
- Investimenti nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
- Rafforzamento della capacità istituzionale e promozione di un'amministrazione pubblica efficiente.

La stretta connessione tra la politica di coesione e gli obiettivi di Europa 2020 è stata fortemente sostenuta, nelle fasi di consultazione e di riflessione sul futuro della coesione economica, sociale e territoriale, dal Governo italiano, che la considera un passaggio obbligato oltre che un'occasione per evitare gli effetti dispersivi e a pioggia che, almeno in parte, hanno caratterizzato il precedente ciclo di programmazione.

Per migliorare l'efficacia della spesa dell'UE, la Commissione propone di istituire un quadro strategico comune per tutti i fondi strutturali e, in termini operativi, un contratto di partenariato con ogni Stato membro, nel quale vengano definiti gli impegni dei partner a livello nazionale e regionale a utilizzare i fondi stanziati per dare attuazione alla strategia Europa 2020, e un quadro di riferimento dei risultati in base al quale valutare i progressi in relazione agli impegni assunti. Tale contratto dovrà essere studiato e predisposto in modo da garantire uno stretto collegamento con i programmi nazionali di riforma (PNR) e i programmi nazionali di stabilità, nonché con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese adottate dal Consiglio europeo a conclusione del semestre europeo. Ciascun contratto di partenariato dovrà altresì fissare una serie di condizionalità (sia ex ante che ex post, relative pertanto al conseguimento dei risultati) e prevedrà l'impegno a rendere conto annualmente dei progressi compiuti.

Più nel dettaglio, le condizionalità possono riguardare tanto le modalità con cui si conta di dare attuazione alle politiche strutturali (per esempio la

presenza di una legislazione settoriale che ne garantisca la piena efficacia), quanto le condizioni macro-economiche (in caso di difficoltà per uno Stato membro, la Commissione può proporre una revisione delle strategie e dei programmi inclusi nel contratto di partenariato, che può spingersi, nei casi più gravi, fino alla sospensione dei Fondi e dell'erogazione dei finanziamenti).

Al fine di concentrare l'attenzione sui risultati e sul raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, il 5% del bilancio destinato alla coesione sarà accantonato e assegnato, durante una valutazione intermedia, a quegli Stati membri e regioni che si saranno dimostrati più efficienti e virtuosi.

Per far fronte alle difficoltà mostrate da alcuni Stati membri nell'assorbire i fondi UE, la Commissione suggerisce di fissare al 2,5% del RNL il tasso massimo di finanziamenti relativi alla coesione; di limitare i tassi di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario nell'ambito dei programmi operativi all'85% nelle regioni meno sviluppate (o in alcuni casi all'80% e al 75%) e ultraperiferiche, al 60% nelle regioni in transizione e al 50% nelle regioni più sviluppate; di consentire tuttavia un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento da 5 a 10 punti percentuali, riducendo la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali nei periodi di risanamento di bilancio; di inserire nei contratti di partenariato determinate condizioni relative al miglioramento della capacità amministrativa.

Molti sono gli elementi connessi ai contratti di partenariato che destano perplessità nel governo italiano. Tra questi meritano una riflessione specifica e approfondita:

- **L'introduzione di una riserva di premialità a livello europeo (accantonamento del 5% dei fondi), che rischia di determinare scelte arbitrarie, in considerazione delle difficoltà a individuare criteri e indicatori di riferimento validi in modo uguale per tutti gli Stati membri;**
- **La previsione di condizionalità di tipo strutturale: un sistema che unisce condizionalità *ex ante* (strettamente legate all'efficacia degli investimenti), di cui l'Italia è convinta sostenitrice, e condizionalità *ex post*, di tipo macroeconomico e legate al rispetto degli impegni assunti con il Patto di stabilità e al rafforzamento del coordinamento della governance economica: criteri di sicura importanza, ma che non hanno nessun rapporto con la politica di coesione e rischiano anzi di risultare controproducenti, nella misura in cui le azioni finanziate attraverso i fondi strutturali hanno tra le loro finalità proprio quella di rilanciare l'economia e gli investimenti, e una riduzione o sospensione dei finanziamenti potrebbe innescare un'ulteriore spirale depressiva.**

- **Ulteriori perplessità emergono per quanto attiene alla gestione finanziaria dei Fondi, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 120 della proposta di regolamento, laddove si prevede che la Commissione rimborsi, a titolo di pagamento intermedio, il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, riservandosi margini di disimpegno per il rimanente 10% (una modalità che appare inutilmente sanzionatoria *a priori*). Analogamente, dubbi vengono espressi dal Governo sull'efficacia di una liquidazione dei conti su base annuale, destinata a comportare un inevitabile aumento dei costi di gestione da parte dei soggetti demandati all'attuazione dei progetti cofinanziati.**

Per quanto concerne gli altri otto documenti inclusi nel pacchetto:

- a) La proposta relativa al **Fondo sociale europeo** individua quattro obiettivi tematici (promozione dell'occupazione e della mobilità professionale; investimenti nell'insegnamento, nelle competenze e nella formazione permanente; promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà; rafforzamento della capacità istituzionale e di un'efficiente amministrazione pubblica), ciascuno dei quali si traduce in categorie d'intervento e priorità di investimento. Al fine di perseguire una concentrazione dei finanziamenti che consenta di ottenere un impatto sufficiente e tangibile, la Commissione propone di limitare il sostegno alla capacità amministrativa ai soli Stati con regioni in ritardo di sviluppo o ammissibili ai contributi del Fondo di coesione; di dedicare almeno il 20% degli stanziamenti alla promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà; a concentrare il finanziamento nel quadro di programmi operativi su un numero limitato di "priorità di investimento". La Commissione propone altresì un rafforzamento dell'impegno UE al fine di eliminare le disuguaglianze tra le donne e gli uomini e prevenire le discriminazioni, nonché un rafforzamento dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale mediante un tasso di cofinanziamento più alto per gli assi prioritari concernenti tali settori. Infine, la proposta di regolamento reca talune norme specifiche di ammissibilità volte ad agevolare l'accesso ai finanziamenti del FSE per le operazioni e i beneficiari più piccoli, tenendo conto della diversa natura delle operazioni FSE e dei vari tipi di beneficiari FSE rispetto a quanto previsto dagli altri fondi.
- b) La proposta relativa al **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014-2020** prevede un'estensione degli interventi ammissibili al finanziamento. Se il regolamento originario (n. 1927/2006)

prevedeva una concentrazione degli aiuti verso i lavoratori che avessero perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambiamenti nella struttura del commercio mondiale seguiti alla crisi finanziaria, ora il campo d'azione del Fondo si estenderà ai casi di crisi imprevedute che comportino un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale (provocate, a titolo esemplificativo, da una grave recessione in importanti partner commerciali, da un crollo del sistema finanziario nazionale paragonabile a quello del 2008, da un grave problema di approvvigionamento di energia o di materie prime essenziali, da un disastro naturale). Il FEG potrà inoltre sostenere gli agricoltori al fine di consentire il loro adattamento a una nuova situazione di mercato derivante da un accordo commerciale, come ad esempio un accordo sui prodotti agricoli concluso dall'Unione. Le domande di contributo possono essere presentate quando il numero di esuberi raggiunga una soglia minima, quantificabile in cinquecento unità, o un tetto di esuberi anche minore, nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali. Come già ricordato, il FEG è stato collocato al di fuori del QFP a causa del carattere non prevedibile e urgente delle circostanze che giustificano la sua mobilitazione. Per quanto attiene al tasso di cofinanziamento, esso si attesterà sul 50%, con la possibilità di passare al 65% nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul cui territorio almeno una regione di livello NUTS II sia ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Infine, per le spese collegate al FEG, il QFP fissa come obiettivo che almeno il 50% dei lavoratori che ricevono un aiuto trovino un impiego stabile dopo 12 mesi.

- c) La Proposta relativa a un **programma dell'UE per il cambiamento e l'innovazione sociale** unisce, facendone assi complementari di un unico disegno complessivo, tre strumenti già esistenti: il programma **Progress** (cooperazione tra Stati membri nel settore dell'occupazione e degli affari sociali), **EURES**, programma teso a migliorare la trasparenza del mercato del lavoro a livello nazionale come transfrontaliero, e lo **Strumento europeo Progress di microfinanza**. Il nuovo programma si propone in particolare di rafforzare negli attori politici a livello UE e a livello nazionale la consapevolezza della centralità degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro; di favorire lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e di mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e di facilitare le riforme; di modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente; di promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le opportunità di occupazione sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti; di promuovere l'occupazione e

l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili e le microimprese e facilitando l'accesso al credito per le imprese sociali. La dotazione finanziaria del programma sarà di poco inferiore al miliardo di euro.

- d) La proposta relativa ai **Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT)** intende modificare la normativa vigente in materia (e disciplinata dal regolamento n. 1082/2006) nel senso della continuità, della chiarezza e della flessibilità. Per effetto di tali linee guida, la proposta mantiene inalterata la natura fondamentale di un GECT e non obbliga i GECT esistenti a modificare il proprio statuto o le loro modalità di funzionamento. Il regolamento viene pertanto modificato al solo scopo di tener conto delle novità introdotte dal Trattato di Lisbona, di semplificare e chiarire alcuni aspetti che hanno creato confusione e di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT. Per quanto attiene alla flessibilità, infine, i GECT sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale (senza più limitarsi dunque "essenzialmente" alla gestione dei progetti e dei programmi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale); vengono inoltre gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri di un GECT delle autorità e delle regioni di paesi terzi.
- e) La proposta relativa al **sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea** interviene in un settore rilevante della politica di coesione, che include tutti i progetti volti a realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, con lo scopo di affrontare con la massima efficacia problematiche di dimensione transfrontaliera, favorire la condivisione di buone prassi, rafforzare le relazioni di vicinato e intervenire in contesti, come i bacini marittimi e le regioni costiere, nei quali la cooperazione e gli interventi transnazionali sono indispensabili per sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione ecosistemica. La scelta di presentare un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea (CTE) è volta a consentire una più chiara presentazione delle specificità della CTE al fine di una più agevole attuazione, potendo adeguare direttamente la terminologia al contesto plurinazionale dei programmi di cooperazione. La proposta fa pertanto riferimento alla partecipazione di paesi terzi e contiene riferimenti più sistematici al ruolo che può essere svolto dai GECT in un contesto di cooperazione. Un nuovo elemento è rappresentato dalle disposizioni sulla concentrazione tematica e sulle priorità di investimento, accompagnate da una più rigorosa definizione dei

criteri di selezione, tale da garantire che i finanziamenti vadano a favore di iniziative realmente congiunte. La proposta prevede infine che la cooperazione transnazionale possa sostenere anche lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali (come quelle per la regione del Mar Baltico e del Danubio), nonché i programmi concernenti i bacini marittimi (compresi quelli stabiliti alle frontiere esterne dell'UE).

- f) La proposta relativa al **Fondo di coesione** è finalizzata ad aiutare gli Stati membri con un RNL per abitante inferiore al 90% della media UE-27 a effettuare investimenti nelle reti di trasporti TEN-T e nell'ambiente. Una parte della dotazione del Fondo (10 miliardi, come già sottolineato) sarà riservata al finanziamento delle principali reti di trasporti tramite il fondo "Connecting Europe". Il Fondo di coesione può anche sostenere progetti in materia di energia, se presentano un chiaro beneficio per l'ambiente, ad esempio promuovendo l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili. Oltre ai settori e agli obiettivi già elencati, il Fondo finanzia, in campo ambientale, investimenti per l'adeguamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi, progetti nei settori dell'acqua e dei rifiuti e dell'ambiente urbano, mentre per quanto concerne i trasporti, saranno ammessi contributi agli investimenti nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano.
- g) La comunicazione relativa al **futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea** prende le mosse da una riflessione sui risultati ottenuti attraverso l'applicazione del Fondo, istituito con regolamento n. 2012/2002 allo scopo di dotare l'UE di uno strumento idoneo a reagire efficacemente nell'eventualità in cui gravi catastrofi naturali colpiscano gli Stati membri o i Paesi con i quali sono in corso negoziati di adesione. Nel periodo 2002-2010 sono state accolte 42 domande di sostegno, con un'erogazione totale di aiuti finanziari superiore ai 2,4 miliardi di euro. Sebbene il Fondo abbia garantito una performance in generale positiva, non sono mancate le problematiche, legate al fatto che quasi tutte le domande esulassero dal principale ambito di intervento del Fondo (vale a dire, le "gravi catastrofi naturali") e rientrassero nell'ambito delle "eccezioni" previste dal regolamento ("catastrofi regionali straordinarie" e "catastrofi che abbiano colpito un paese limitrofo"), oltre che a una mancanza di trasparenza e alla lentezza della capacità di risposta. A tal fine, la Commissione aveva già presentato nel 2005 una proposta di modifica volta ad ampliare l'ambito di intervento del Fondo, che è stata tuttavia bocciata dalla maggioranza degli Stati membri in sede di Consiglio, quindi ritirata, nonostante il sostegno del Parlamento europeo. La comunicazione intende dunque riaprire il dibattito sul Fondo a partire

da proposte di modifica meno ambiziose ma volte comunque, tra l'altro, a chiarire l'ambito d'intervento, a definire in modo più semplice le "catastrofi regionali", ad accelerare le erogazioni e a introdurre un sistema di anticipi.

- h)** La proposta recante **disposizioni specifiche concernenti il FESR e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"**, infine, definisce il campo d'intervento del FESR, contiene un elenco negativo di attività che non possono beneficiare di un sostegno e stabilisce le priorità d'investimento per ogni obiettivo tematico. Le regioni in transizione e le regioni più sviluppate dovranno destinare la maggior parte della loro dotazione (eccetto per il FSE) all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla competitività delle PMI e all'innovazione. Le regioni meno sviluppate potranno utilizzare la loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che riflettano la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo. Il meccanismo proposto prevede che all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI sia destinato almeno l'80% delle risorse (di cui il 20% per efficienza energetica e rinnovabili) nelle regioni più sviluppate e in transizione (ammontare ridotto al 60% per le regioni gradualmente escluse dall'obiettivo convergenza), e il 50% delle risorse (di cui il 6% per efficienza energetica e rinnovabili) nelle regioni meno sviluppate. La proposta prevede poi che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile, cui dovrà essere destinato almeno il 5% delle risorse del FESR, con creazione di una piattaforma per lo sviluppo urbano per promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze, e predisposizione di un elenco di città in cui saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile. La proposta menziona infine la necessità di prestare nei programmi operativi un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche delle regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali, e contiene disposizioni specifiche sull'uso della dotazione aggiuntiva specifica per le regioni ultraperiferiche.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 615 definitivo

2011/0276 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

{SEC(2011)1141 final}

{SEC(2011)1142 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per la strategia Europa 2020¹. Le principali caratteristiche della nuova serie di programmi sono la semplificazione dell'esecuzione, l'attenzione ai risultati e un maggiore ricorso alla condizionalità.

La semplificazione è considerata un obiettivo fondamentale nella comunicazione sulla revisione del bilancio², nel programma per una normativa intelligente³ e nella predetta comunicazione sul prossimo quadro finanziario pluriennale. L'esperienza rivela che nell'attuale periodo di programmazione la diversità e la frammentazione delle norme che disciplinano i programmi di spesa sono spesso percepite come inutilmente complicate e difficili da applicare e controllare. Ciò impone pesanti oneri amministrativi ai beneficiari e anche alla Commissione e agli Stati membri, il che può avere l'effetto indesiderato di scoraggiare la partecipazione, aumentare il tasso di errore e ritardare l'esecuzione. Ciò significa che i benefici potenziali dei programmi dell'UE non sono pienamente realizzati.

Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione (FC), il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il futuro Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (di seguito "Fondi del QSC") perseguono obiettivi strategici complementari e prevedono una gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione. È quindi importante aumentare al massimo l'efficacia di tutti gli strumenti strutturali in termini di realizzazione degli obiettivi generali e specifici fissati nei programmi e ottimizzare le sinergie e l'efficienza dei diversi strumenti. Ciò sarà conseguito mediante un solido quadro strategico, normativo e istituzionale per i fondi, una maggiore attenzione ai risultati e la verifica dei progressi verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nei programmi, nonché attraverso l'armonizzazione, per quanto possibile, delle disposizioni di esecuzione e degli obblighi in materia di controllo.

In questo contesto, il presente regolamento, che si articola in due parti, pone una serie comune di norme di base.

La parte I stabilisce una serie di disposizioni comuni che si applicano a tutti gli strumenti strutturali compresi nel quadro strategico comune. Tali disposizioni riguardano i principi generali del sostegno, quali il partenariato, la governance a più livelli, la parità tra uomini e donne, la sostenibilità e la conformità al diritto applicabile dell'Unione e nazionale. La proposta contiene inoltre gli elementi comuni di pianificazione e programmazione strategica, tra cui un elenco di obiettivi tematici comuni basato sulla strategia Europa 2020 e disposizioni sul quadro strategico comune a livello di Unione e sui contratti di partenariato da concludere con ciascuno Stato membro. Definisce un approccio comune finalizzato a rafforzare l'orientamento ai risultati della politica di coesione, della politica di sviluppo rurale e della politica marittima e della pesca, e

¹ COM(2011)500 definitivo.

² COM(2010)700 definitivo.

³ COM(2010)543 definitivo.

contiene quindi disposizioni sulla condizionalità e sulla verifica dei risultati, ma anche sulle modalità di sorveglianza, rendicontazione e valutazione. Sono altresì stabilite disposizioni comuni concernenti l'esecuzione dei Fondi del QSC per quanto riguarda le norme di ammissibilità e disposizioni specifiche relative agli strumenti finanziari e allo sviluppo locale di tipo partecipativo. Sono infine previste alcune disposizioni comuni a tutti i Fondi del QSC in materia di gestione e di controllo.

La parte II contiene disposizioni specifiche relative al FESR, al FSE e al FC. Tra queste figurano le disposizioni concernenti la missione e gli obiettivi della politica di coesione, il quadro finanziario, le modalità specifiche di programmazione e rendicontazione, i grandi progetti e i piani d'azione comuni. La parte II stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione e di controllo nell'ambito della politica di coesione ed elabora le modalità specifiche di controllo e di gestione finanziaria.

Contemporaneamente, la Commissione garantirà il mantenimento delle sinergie già ottenute con la semplificazione e l'armonizzazione del primo pilastro (FEAGA - Fondo europeo agricolo di garanzia) e del secondo pilastro (FEASR) della politica agricola comune. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR sarà dunque preservato e le strutture già in essere negli Stati membri saranno sostenute.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

2.1. Consultazioni e pareri di esperti

Il regolamento si fonda su ampie consultazioni con le parti interessate, tra cui gli Stati membri, le regioni, le parti sociali ed economiche, esperti accademici e istituzioni internazionali, nel contesto della preparazione della proposta relativa a ciascun fondo strutturale per il quadro finanziario 2014-2020. Si è inoltre fatto ricorso ai risultati delle valutazioni ex post dei programmi realizzati nel periodo 2000-2006 e a un'ampia serie di studi e pareri di esperti.

Per il prossimo inquadramento della politica di coesione, i pareri degli esperti sono stati forniti dal gruppo di alto livello incaricato di riflettere sul futuro della politica di coesione, che si è riunito dieci volte fra il 2009 e il 2011 e costituisce una piattaforma informale istituita per sostenere il lavoro della Commissione inteso a delineare il futuro indirizzo della politica di coesione, nonché da una task force sulla condizionalità, che si è riunita tre volte all'inizio del 2011. Fra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 si è tenuta una consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione – consultazione nell'ambito della quale sono pervenuti in tutto 444 contributi. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011⁴.

Fra il 23 novembre 2010 e il 25 gennaio 2011 si è tenuta una consultazione pubblica sul futuro dello sviluppo rurale e il 12 gennaio 2011⁵ è stato organizzato un comitato consultivo con i soggetti interessati. Nell'insieme la Commissione ha ricevuto 517

⁴ Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2011) 590 definitivo del 13.5.2011.

⁵ http://ec.europa.eu/agriculture/events/cap-towards-2020_en.htm.

contributi. Il 44% dei contributi delle organizzazioni è stato fornito dal settore agricolo e della trasformazione e il 40% da autorità nazionali, regionali e locali, organizzazioni ambientali, gruppi di riflessione e istituti di ricerca, organizzazioni attive nel campo dello sviluppo, dal settore del commercio e da organizzazioni dei consumatori. Tra le altre organizzazioni (12%) che hanno partecipato alla consultazione figurano le organizzazioni che si occupano di tutela della salute, gli organismi di gestione delle risorse idriche e le rappresentanze della società civile.

Nell'aprile 2009 è stato adottato un libro verde sulla riforma della politica comune della pesca⁶, al quale ha fatto seguito una consultazione pubblica. Oltre alla consultazione pubblica, sono state organizzate circa 200 riunioni con gli Stati membri, il comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e i consigli consultivi regionali (CCR), l'industria della pesca, il settore della trasformazione e della commercializzazione, i sindacati, le ONG e la comunità scientifica. In particolare, sono stati organizzati: i) due riunioni con gli Stati membri, durante le quali sono stati esaminati i finanziamenti futuri (Gand, 12-14 settembre 2010, e Noordwijk, 9-11 marzo 2011); ii) un seminario dedicato al futuro Fondo europeo per la pesca, al quale hanno partecipato i soggetti interessati del settore, dei sindacati e degli Stati membri (Bruxelles, 13 aprile 2010); iii) una conferenza sul futuro dello sviluppo locale nelle zone di pesca (Bruxelles, 12-13 aprile 2011).

Dai risultati delle diverse consultazioni pubbliche si possono trarre alcune conclusioni, cioè:

- la maggior parte dei soggetti interessati ha chiesto che si continui a fornire sostegno finanziario a favore di queste politiche;
- il sostegno dell'UE dovrebbe concentrarsi su alcune priorità e le diverse politiche dovrebbero essere allineate alla strategia Europa 2020;
- per la politica di coesione, in particolare, i soggetti interessati hanno chiesto un approccio più orientato verso i risultati ed è stato espresso un forte sostegno per una serie di procedure di gestione finanziaria semplificate e più trasparenti.

La maggior parte dei soggetti interessati ha chiesto un approccio più integrato o strategie coordinate con altre politiche e altri strumenti finanziari dell'UE.

2.2. Valutazione d'impatto

La presente proposta si basa su tre valutazioni d'impatto: la prima relativa al FESR, al FC e al FSE, la seconda relativa al FEASR e la terza relativa al FEAMP. Queste valutazioni d'impatto hanno analizzato aspetti riguardanti il valore aggiunto europeo, l'efficacia e l'efficienza delle politiche e la loro attuazione, la semplificazione e l'armonizzazione delle norme. Nell'ambito della valutazione d'impatto sono state esaminate le seguenti opzioni: i) il miglioramento della capacità delle politiche di fornire valore aggiunto europeo, ii) il rafforzamento dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche e iii) la semplificazione – ridurre i costi amministrativi e ridurre al minimo il rischio di errori.

⁶ COM(2009)163 definitivo.

2.2.1. Fornire valore aggiunto europeo

Per poter fornire un maggiore valore aggiunto europeo, i programmi strutturali devono: a) concentrare il sostegno sulle priorità dell'UE e b) essere coordinati con altre politiche e altri strumenti finanziari dell'UE. La strategia Europa 2020 prevede una serie di obiettivi comuni ben definiti, tra cui obiettivi principali e iniziative faro, che forniscono un quadro preciso per individuare le priorità di finanziamento. Esiste ampio consenso fra i soggetti interessati sul ruolo che le diverse politiche (politica di coesione, politica di sviluppo rurale e politica marittima e della pesca) devono svolgere per contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020⁷.

Per quanto riguarda la concentrazione sulle priorità dell'UE, le alternative valutate comprendevano: un approccio flessibile alla concentrazione mediante disposizioni sulla destinazione degli stanziamenti, un coordinamento completo e più visibile con gli obiettivi principali della strategia Europa 2020 e gli orientamenti integrati così da raggiungere una massa critica per il FSE, e infine la concentrazione sulle priorità dell'UE unicamente negli Stati membri meno sviluppati. L'alternativa preferita è stabilire uno stretto coordinamento con gli obiettivi di Europa 2020 che contribuisca il più possibile a conseguire gli obiettivi principali.

Per quanto riguarda il coordinamento con altre politiche e altri strumenti finanziari dell'UE, le alternative esaminate comprendevano: un allineamento generico basato su orientamenti strategici comunitari non vincolanti; un allineamento più integrato con gli obiettivi della strategia Europa 2020 tramite il quadro strategico comune e il contratto di partenariato; nessun allineamento con altre politiche e altri strumenti finanziari dell'UE al di là della conformità formale. Le modalità di pianificazione strategica comprendenti il quadro strategico comune a livello dell'Unione e contratti di partenariato a livello nazionale sono considerate atte a garantire il coordinamento efficace tra le politiche e gli strumenti dell'Unione.

2.2.2. Rafforzare l'efficacia e l'efficienza della politica

L'efficacia dei diversi strumenti strutturali dipende da solidi quadri strategici, normativi e istituzionali. Per affrontare in modo efficace le strozzature che ostacolano la crescita, in molti settori è necessaria una combinazione di condizioni strategiche e normative e di investimenti pubblici. Le alternative esaminate in questo contesto riguardavano: a) lo status quo (condizionalità macrofinanziaria nell'ambito del Fondo di coesione, rispetto delle procedure, della legislazione settoriale dell'UE e dei quadri strategici pur applicati in modo non sistematico, nessuna disposizione in materia di risultati); b) condizionalità ex ante da soddisfare prima dell'adozione dei programmi; c) condizionalità ex post, compresi il quadro di riferimento dei risultati e la riserva di efficacia ed efficienza; d) condizionalità macrofinanziaria rafforzata; e) opzione combinata. L'alternativa preferita è l'opzione combinata, in quanto permette di stabilire i requisiti essenziali per un impiego efficace dei Fondi del QSC e crea incentivi per conseguire gli obiettivi generali e specifici prestabiliti e allineare l'esecuzione dei programmi alla governance economica dell'Unione.

⁷ Conclusioni del Consiglio sulla Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, 3068ª sessione del Consiglio "Affari generali", Bruxelles, 21 febbraio 2011.

2.2.3. Semplificazione – ridurre i costi amministrativi e ridurre al minimo il rischio di errori

Una gestione sana, efficace ed efficiente degli strumenti strutturali richiede sistemi appropriati, efficaci e trasparenti in tutte le diverse amministrazioni interessate. Per poter realizzare gli obiettivi della politica, tali sistemi devono garantire la scelta di interventi di alta qualità e la loro esecuzione efficace. I sistemi di gestione e di controllo devono inoltre garantire la prevenzione e l'individuazione delle irregolarità, comprese le frodi, e quindi fornire ragionevoli garanzie sulla regolarità della spesa. Al tempo stesso il sistema di esecuzione deve essere il più semplice e razionale possibile, al fine di garantire un'esecuzione efficace e la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Le alternative esaminate per la politica di coesione comprendevano diverse opzioni di rimborso (basate sull'opzione dei costi reali e dei costi semplificati), la e-governance e l'affidabilità. Le principali differenze tra loro riguardano il livello di partecipazione della Commissione alla valutazione dei sistemi di gestione e di controllo, la disponibilità di opzioni di rimborso legate ai risultati e i meccanismi per promuovere la e-governance nella gestione quotidiana dei fondi UE. L'alternativa preferita è un approccio proporzionale, che prevede modalità di controllo basate sul rischio, la disponibilità di un'ampia serie di opzioni di rimborso e una e-governance avanzata a livello degli Stati membri e delle regioni, in quanto può determinare una riduzione potenziale significativa dei costi dei controlli e una diminuzione del carico di lavoro, nonché un più congruo rispetto del principio di sussidiarietà.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'intervento dell'UE è giustificato in ragione degli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del principio di sussidiarietà. Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali, in combinato disposto con l'articolo 177, che definisce il ruolo del FC. Le finalità del FSE, del FESR e del FC sono definite rispettivamente agli articoli 162, 176 e 177 del TFUE. Gli interventi nel settore dell'agricoltura e della pesca sono giustificati dagli articoli 38 e 39 del TFUE.

Ai sensi dell'articolo 174 del TFUE, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, aggravata da talune caratteristiche specifiche che recano grave danno al loro sviluppo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il quadro finanziario pluriennale proposto dalla Commissione prevede una dotazione di 376 miliardi di euro per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

Dotazione di bilancio proposta per il periodo 2014-2020	Miliardi di EUR
Regioni meno sviluppate	162,6
Regioni in transizione	38,9
Regioni più sviluppate	53,1
Cooperazione territoriale	11,7
Fondo di coesione	68,7
Dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione	0,926
Meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, l'energia e le TIC	40 (con altri 10 miliardi di EUR riservati all'interno del Fondo di coesione)

** Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011.*

Al fine di rafforzare il contributo dei Fondi del QSC al conseguimento degli obiettivi principali della strategia Europa 2020, la proposta della Commissione stabilisce altresì quote minime per il FSE per ciascuna categoria di regioni. Dall'applicazione di tali quote risulta una quota minima complessiva a favore del FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione, ossia 84 miliardi di EUR. È tuttavia importante tenere conto del fatto che la dotazione minima indicata per il FSE comprende la dotazione relativa a una proposta imminente della Commissione riguardante gli aiuti alimentari per gli indigenti.

La proposta della Commissione per il finanziamento del FEASR e del FEAMP sarà inclusa nei regolamenti specifici relativi ai singoli fondi.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

5.1. Disposizioni comuni che disciplinano tutti i Fondi del QSC

5.1.1. Principi generali

I principi generali che disciplinano il sostegno di tutti i Fondi del QSC comprendono il partenariato e la governance a più livelli, la conformità al diritto nazionale e dell'UE applicabile, la promozione della parità tra uomini e donne e lo sviluppo sostenibile.

In questo quadro, la Commissione continuerà a essere assistita, per quanto riguarda il FSE, dal comitato previsto all'articolo 163 del trattato, composto di un rappresentante governativo, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro di ciascuno degli Stati membri.

5.1.2. Approccio strategico

Per valorizzare al massimo l'impatto della politica ai fini della realizzazione delle priorità europee, la Commissione propone di rafforzare il processo di programmazione strategica. Ciò comporta la definizione, nel regolamento, di un elenco di obiettivi tematici in linea con la strategia Europa 2020:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;

- 2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
- 10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

Il quadro strategico comune tradurrà gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP, che garantiranno l'impiego integrato dei Fondi del QSC per conseguire obiettivi comuni.

I contratti di partenariato tra la Commissione e ciascuno Stato membro definiranno gli impegni tra i partner a livello nazionale e regionale e la Commissione. Essi saranno collegati agli obiettivi della strategia Europa 2020 e ai programmi nazionali di riforma. Definiranno un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto da tutti i Fondi del QSC e comprenderanno obiettivi basati su indicatori concordati, investimenti strategici e una serie di condizionalità. Tali contratti conterranno impegni a riferire annualmente i progressi conseguiti nelle relazioni annuali sulla politica di coesione, sulla politica di sviluppo rurale e in altre relazioni pubbliche.

5.1.3. Condizionalità e risultati

Per migliorare i risultati, vengono introdotte nuove disposizioni relative alla condizionalità per garantire che i finanziamenti dell'UE creino forti incentivi affinché gli Stati membri conseguano gli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020. La condizionalità assumerà la forma di condizionalità *ex ante*, che devono essere presenti prima dell'erogazione dei fondi, e di condizionalità *ex post*, che vincoleranno l'erogazione di ulteriori finanziamenti ai risultati ottenuti.

Il rafforzamento della condizionalità *ex ante* per questi fondi è motivato dall'esigenza di garantire che siano presenti le condizioni necessarie perché assicurino un sostegno efficace. L'esperienza acquisita induce a ritenere che l'efficacia degli investimenti

finanziati dai fondi in alcuni casi sia compromessa da strozzature presenti nei quadri strategici, normativi e istituzionali. Il concetto di condizionalità non è nuovo nell'ambito della politica di coesione. Nel corso dei successivi periodi di programmazione sono stati introdotti diversi meccanismi per aumentare al massimo l'efficacia degli interventi. Alcuni sono legati alla disciplina di gestione e di controllo, altri ai quadri strategici e normativi e alla capacità amministrativa. L'esperienza acquisita nell'applicazione della condizionalità rivela tuttavia variazioni tra i diversi programmi. È pertanto giustificata un'applicazione più trasparente e sistematica.

La condizionalità ex post rafforzerà l'accento posto sui risultati e sulla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020. Si baserà sul conseguimento di tappe fondamentali relative al raggiungimento degli obiettivi dei programmi inclusi nel contratto di partenariato connessi agli obiettivi di Europa 2020. Il 5% del bilancio destinato ai fondi in questione sarà accantonato e assegnato, durante una verifica intermedia, agli Stati membri i cui programmi hanno conseguito le tappe fondamentali. Al di là della riserva di efficacia ed efficienza, il mancato conseguimento delle tappe fondamentali può determinare la sospensione dei finanziamenti e una grave insufficienza nella realizzazione degli obiettivi di un programma può dare luogo alla soppressione dei finanziamenti.

Per garantire che l'efficacia dei finanziamenti non sia compromessa da politiche macrofinanziarie inadeguate, la Commissione propone di rafforzare le norme in materia di condizionalità macrofinanziaria che disciplinano i fondi e allinearle alle nuove misure di applicazione del Patto di stabilità e crescita da adottare nell'ambito del sesto pacchetto sulla governance economica.

Nel contempo, quando uno Stato membro beneficia di sostegno finanziario ai sensi dell'articolo 136 e 143 del TFUE, può essere applicato un tasso di cofinanziamento maggiorato (di dieci punti percentuali) riducendo così la partecipazione richiesta ai bilanci nazionali in un periodo di risanamento di bilancio, pur mantenendo lo stesso livello complessivo di finanziamenti dell'UE.

5.1.4. Modalità di gestione comuni

La proposta prevede un sistema di gestione e di controllo pressoché identico per tutti gli strumenti a gestione concorrente, basato su principi comuni. Viene introdotto un sistema di accreditamento nazionale per rafforzare l'impegno degli Stati membri a garantire una sana gestione finanziaria. Per rafforzare l'affidabilità sono state armonizzate le disposizioni volte a garantire alla Commissione la regolarità della spesa e sono stati introdotti nuovi elementi comuni, quali la dichiarazione di affidabilità di gestione e una procedura annuale di liquidazione dei conti.

5.1.5. Sviluppo locale di tipo partecipativo

Gli Stati membri avranno la possibilità di utilizzare processi comuni di preparazione, negoziazione, gestione e attuazione, e saranno incoraggiati a farlo soprattutto laddove è maggiore la necessità di un miglior coordinamento degli investimenti in infrastrutture e del capitale umano.

I Fondi del QSC devono rispondere a una pluralità di esigenze di sviluppo a livello subregionale e locale. Per facilitare la realizzazione di interventi multidimensionali e trasversali, la Commissione propone di rafforzare le iniziative di tipo partecipativo,

agevolare l'attuazione di strategie integrate di sviluppo locale e la formazione di gruppi di azione locale, sulla base dell'esperienza dell'approccio LEADER.

5.1.6. Strumenti finanziari

Oltre alla concessione di finanziamenti, per le imprese e i progetti da cui ci si attende un notevole rendimento finanziario si propone di erogare il sostegno principalmente tramite strumenti finanziari innovativi.

Anche se gli strumenti finanziari resteranno simili a quelli utilizzati nel periodo 2007-2013, vanno tuttavia evidenziati alcuni elementi di semplificazione. In primo luogo, la Commissione offrirà soluzioni pronte all'uso tramite l'accesso a strumenti finanziari istituiti a livello UE e modelli per i fondi nazionali e regionali basati su condizioni e termini uniformi stabiliti dalla Commissione stessa. In secondo luogo, la proposta presenta un quadro ben definito per l'attuazione di tali strumenti e affronta le ambiguità emerse nell'ambito del quadro legislativo per il periodo 2007-2013, rafforzando la certezza del diritto per tutte le parti interessate. In terzo luogo, gli strumenti finanziari in futuro potranno essere usati per tutti i tipi di investimenti e di beneficiari, ampliando così in modo significativo le possibilità di fare ricorso a tali strumenti innovativi.

5.1.7. Sorveglianza e valutazione

Le disposizioni in materia di sorveglianza e valutazione comuni a tutti i Fondi del QSC comprendono il ruolo e la composizione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali di esecuzione, le riunioni annuali di riesame, le relazioni sullo stato di attuazione del contratto di partenariato, le valutazioni ex ante ed ex post.

5.1.8. Norme di ammissibilità semplificate e razionalizzate

Nel periodo attuale molti beneficiari che fruiscono di fondi provenienti da diversi strumenti di finanziamento dell'Unione devono far fronte a norme differenti in materia di ammissibilità che rendono la gestione più complessa e di conseguenza aumentano il rischio di errori. È stato quindi posto l'accento su misure volte a garantire che i costi amministrativi siano proporzionati e che gli oneri amministrativi associati alla gestione dei fondi dell'UE da parte dei beneficiari siano ridotti. L'intento è quello di armonizzare, per quanto possibile, tali norme di base per gli strumenti attuati nell'ambito della gestione concorrente, al fine di ridurre la molteplicità di norme applicate nella pratica. Le opzioni di costo semplificate, quali i tassi e gli importi forfettari, offrono agli Stati membri la possibilità di introdurre una gestione orientata ai risultati a livello dei singoli interventi.

Le disposizioni comuni relative all'esecuzione comprendono norme comuni sulle spese ammissibili, le diverse forme di sostegno finanziario, i costi semplificati e la stabilità degli interventi. La proposta prevede inoltre principi comuni per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo.

Nel quadro della PAC, le attuali regole in materia di costi amministrativi e i sistemi di controllo saranno mantenuti e sostenuti.

5.2. Disposizioni generali applicabili al FESR, al FSE e al FC

La parte III del regolamento definisce la missione e gli obiettivi della politica di coesione, la copertura geografica del sostegno, le risorse finanziarie e i principi di

intervento, la programmazione, i grandi progetti, i piani d'azione comuni, lo sviluppo territoriale, la sorveglianza e la valutazione, l'informazione e la comunicazione, l'ammissibilità delle spese e i sistemi di gestione e di controllo.

5.2.1. Copertura geografica del sostegno

È prevista una distinzione fra regioni meno sviluppate, regioni in transizione e regioni più sviluppate.

Regioni meno sviluppate: conformemente al TFUE, il sostegno alle regioni meno sviluppate rimarrà un'importante priorità per la politica di coesione. Il processo di recupero da parte delle regioni in ritardo economico e sociale richiederà sforzi sostenuti a lungo termine in un contesto globale di crescente incertezza. Questa categoria riguarda le regioni il cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'UE-27.

Regioni in transizione: sarà introdotta una nuova categoria di regioni, "le regioni in transizione", che sostituirà l'attuale sistema di *phasing-out* e *phasing-in*. Questa categoria comprenderà tutte le regioni con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 90% della media dell'UE-27.

Regioni più sviluppate: gli interventi nelle regioni meno sviluppate rimarranno una priorità per la politica di coesione, ma tutti gli Stati membri devono rispondere a sfide importanti, quali la concorrenza globale nell'economia della conoscenza, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e la polarizzazione sociale esacerbata dal clima economico attuale. Questa categoria riguarda le regioni con un PIL pro capite superiore al 90% della media dell'UE-27.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 riceveranno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

Saranno stabilite quote minime per il FSE per ogni categoria di regioni (25% per le regioni dell'obiettivo "convergenza", 40% per le regioni in transizione e 52% per le regioni dell'obiettivo "competitività").

Il FC sosterrà gli Stati membri il cui RNL pro capite è inferiore al 90% della media dell'UE-27 nella realizzazione degli investimenti nelle reti di trasporto TEN-T e nell'ambiente. Parte della dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di EUR) sarà accantonata per finanziare un nucleo di reti di trasporto nell'ambito del "meccanismo per collegare l'Europa" ("Connecting Europe facility").

L'esperienza acquisita con l'attuale quadro finanziario indica che molti Stati membri hanno difficoltà ad assorbire finanziamenti europei di notevole entità nell'arco di un periodo di tempo limitato. La situazione di bilancio in alcuni Stati membri ha reso inoltre più difficile mobilitare i fondi necessari per il cofinanziamento nazionale. Per rispondere al problema di assorbimento dei fondi, la Commissione propone una serie di misure:

- fissare al 2,5% del PIL il tasso massimo di stanziamenti per la coesione;
- limitare i tassi di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario nell'ambito dei programmi operativi all'85% nelle regioni meno sviluppate (o in alcuni casi all'80% e al 75%) e ultraperiferiche, al 60% nelle regioni in transizione e al 50% nelle regioni più sviluppate;

- inserire nei contratti di partenariato determinate condizioni relative al miglioramento della capacità amministrativa.

5.2.2. *Programmazione strategica rafforzata orientata ai risultati*

La Commissione propone un processo di programmazione più orientato ai risultati per garantire che i programmi nell'ambito della politica di coesione si basino su una logica di intervento ben definita, siano orientati ai risultati e comprendano disposizioni adeguate per un approccio integrato allo sviluppo e l'attuazione efficace dei fondi. In particolare, la Commissione propone di introdurre i piani d'azione comuni, cioè interventi che comprendono un gruppo di progetti nell'ambito di un programma operativo, con obiettivi specifici, indicatori di risultato e realizzazioni concordate fra gli Stati membri e la Commissione. Tali piani offrono un sistema di gestione e di controllo semplificato e orientato ai risultati.

5.2.3. *Razionalizzazione della gestione finanziaria e del controllo*

I sistemi di gestione e di controllo devono trovare un equilibrio fra i costi di gestione e di controllo e i rischi potenziali.

Il ruolo della Commissione nella valutazione ex ante dei sistemi nazionali di gestione e di controllo sarà proporzionato, in quanto l'esame obbligatorio da parte della Commissione è sostituito da un approccio basato sul rischio. I programmi di modesta entità non saranno soggetti alla valutazione della Commissione. L'approccio basato sul rischio riduce i costi amministrativi associati ai programmi di modesta entità e alle amministrazioni affidabili. Rafforza anche l'affidabilità, in quanto le risorse della Commissione possono essere impiegate in modo più efficiente e indirizzate verso settori a più alto rischio.

La gestione elettronica dei dati può essere un'importante fonte di riduzione degli oneri amministrativi e al tempo stesso aumenta la controllabilità dei progetti e della spesa. Si propone quindi di imporre a tutti gli Stati membri di istituire, entro la fine del 2014, sistemi che permettano ai beneficiari di presentare tutte le informazioni mediante scambio elettronico dei dati.

Una delle complessità associate al sistema di gestione finanziaria nel periodo di programmazione 2007-2013 è la disposizione generale che impone di conservare tutti i documenti giustificativi relativi ai singoli interventi per i tre anni successivi alla chiusura del programma. La proposta prevede pertanto l'obbligo di chiusura annuale delle spese o degli interventi completati nell'ambito della procedura annuale di liquidazione dei conti. Si riducono così gli oneri a carico dei singoli beneficiari derivanti da un lungo periodo di conservazione dei documenti e i rischi associati alla perdita della pista di controllo.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,
visto il parere del Comitato delle regioni⁹,
visto il parere della Corte dei conti¹⁰,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato prevede che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. L'articolo 175 del trattato prevede che l'Unione appoggi la realizzazione di tali obiettivi con l'azione che essa svolge attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "orientamento", il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo di sviluppo regionale, la Banca europea per gli investimenti e altri strumenti.
- (2) Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con le quali è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per

⁸ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁹ GU C [...] del [...], pag. [...].

¹⁰ GU C [...] del [...], pag. [...].

conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo nel contempo lo sviluppo armonioso dell'Unione e riducendo le disparità regionali.

- (3) Al fine di migliorare il coordinamento e armonizzare l'attuazione dei Fondi che forniscono sostegno nell'ambito della politica di coesione, cioè il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione (FC), con i Fondi per lo sviluppo rurale, cioè il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e per il settore marittimo e della pesca, cioè il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), si dovrebbero stabilire disposizioni comuni per tutti questi Fondi ("Fondi del QSC"). Inoltre, il presente regolamento reca disposizioni comuni al FESR, al FSE e al FC, che non si applicano però al FEASR e al FEAMP. Date le particolarità di ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche applicabili a ciascun Fondo del QSC e all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" nel quadro del FESR dovrebbero essere specificate in regolamenti distinti.
- (4) Per quanto concerne la politica agricola comune (PAC), si sono già ottenute importanti sinergie grazie a regole di gestione e controllo uniformi e armonizzate per il primo pilastro (FEAGA – Fondo europeo agricolo di garanzia) e il secondo pilastro (FEASR) della PAC. Lo stretto legame tra FEAGA e FEASR va dunque preservato e le strutture già in essere negli Stati membri vanno sostenute.
- (5) Le regioni ultraperiferiche dovrebbero beneficiare di misure specifiche e di finanziamenti supplementari volti a compensare gli svantaggi derivanti dai fattori di cui all'articolo 349 del trattato.
- (6) Per garantire l'interpretazione corretta e coerente delle disposizioni e contribuire alla certezza del diritto per gli Stati membri e i beneficiari, è necessario definire alcuni termini utilizzati nel regolamento.
- (7) Il presente regolamento è strutturato in tre parti: la prima reca i considerando e le definizioni, la seconda reca le regole applicabili a tutti i fondi del QSC e la terza reca disposizioni applicabili esclusivamente al FESR, al FSE e al FC ("i Fondi").
- (8) Ai sensi dell'articolo 317 del trattato e nell'ambito della gestione concorrente occorre specificare le condizioni in base alle quali la Commissione esercita le proprie responsabilità per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea e precisare le responsabilità di cooperazione degli Stati membri. L'applicazione di tali condizioni dovrebbe consentire alla Commissione di ottenere l'assicurazione che gli Stati membri utilizzano i Fondi del QSC legittimamente, regolarmente e conformemente al principio di sana gestione finanziaria di cui al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹¹. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tal fine sono responsabili dell'attuazione dei programmi al livello territoriale appropriato, secondo il quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro. Queste disposizioni garantiscono altresì che si presti attenzione alla necessità di assicurare la complementarità e la coerenza dell'intervento dell'Unione, la

¹¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

proporzionalità delle disposizioni amministrative e una riduzione del carico amministrativo gravante sui beneficiari dei fondi del QSC.

- (9) Gli Stati membri organizzano, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma operativo, un partenariato con le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, le parti economiche e sociali e gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione. L'obiettivo di tale partenariato è rispettare il principio della governance a più livelli, garantire la titolarità degli interventi programmati in capo alle parti interessate e sfruttare l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti. È opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati recanti un codice di condotta per garantire il coinvolgimento costante dei partner nella stesura, nell'attuazione, nel controllo e nella valutazione dei contratti di partenariato e dei programmi.
- (10) Le attività dei Fondi del QSC e gli interventi da essi finanziati dovrebbero essere conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione e nazionale direttamente o indirettamente collegato all'esecuzione dell'intervento.
- (11) Nel quadro dell'impegno inteso a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale, l'Unione dovrebbe mirare, in tutte le fasi di attuazione dei Fondi del QSC, a eliminare le ineguaglianze e promuovere la parità tra uomini e donne, nonché a combattere le discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.
- (12) Gli obiettivi dei Fondi del QSC dovrebbero essere perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga". Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico conformemente all'impegno ambizioso di destinare almeno il 20% del bilancio dell'Unione a tale finalità, sulla base di una metodologia adottata dalla Commissione mediante un atto di esecuzione.
- (13) Al fine di conseguire gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi del QSC dovrebbero concentrare il sostegno su un numero limitato di obiettivi tematici. L'ambito preciso di ciascuno dei fondi del QSC è descritto nelle regole specifiche di ciascun fondo e può essere circoscritto ad alcuni soltanto degli obiettivi tematici definiti nel presente regolamento.
- (14) La Commissione dovrebbe adottare con atto delegato un quadro strategico comune che traduca gli obiettivi dell'Unione in azioni chiave per i fondi del QSC così da indicare una direzione strategica più chiara per il processo di programmazione a livello di Stati membri e di regioni. Il quadro strategico comune dovrebbe agevolare il coordinamento settoriale e territoriale dell'intervento dell'Unione nell'ambito dei fondi del QSC e con altre politiche e strumenti dell'Unione rilevanti.

- (15) Il quadro strategico comune dovrebbe pertanto stabilire i principali settori di intervento, le sfide territoriali cui rispondere, gli obiettivi strategici, i settori prioritari per le attività di cooperazione, i meccanismi di coordinamento e i meccanismi per garantire la coerenza con le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione.
- (16) In base al quadro strategico comune adottato dalla Commissione, ogni Stato membro dovrebbe elaborare un contratto di partenariato in collaborazione con i partner e in dialogo con la Commissione. Il contratto di partenariato dovrebbe trasferire gli elementi contenuti nel quadro strategico comune nel contesto nazionale e stabilire impegni forti per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei fondi del QSC.
- (17) Gli Stati membri dovrebbero concentrare il loro sostegno per garantire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione secondo le loro specifiche esigenze di sviluppo nazionali e regionali. Si dovrebbero definire condizionalità ex-ante per garantire che sussistano le condizioni quadro necessarie per un uso efficace del sostegno dell'Unione. Il rispetto di tali condizionalità ex ante dovrebbe essere accertato dalla Commissione nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Nei casi in cui non venisse soddisfatta una condizionalità ex-ante, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere i pagamenti a favore del programma.
- (18) Per ciascun programma si dovrebbe definire un quadro di riferimento dei risultati al fine di monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici stabiliti nel corso del periodo di programmazione. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe effettuare una verifica dei risultati nel 2017 e nel 2019. Si dovrebbe prevedere una riserva di efficacia e di efficienza e assegnarla nel 2019 qualora le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati siano state raggiunte. Non ci dovrebbe essere alcuna riserva di efficacia e di efficienza per i programmi di "Cooperazione territoriale europea" vista la loro diversità e il loro carattere plurinazionale. Nei casi in cui il raggiungimento delle tappe fondamentali o degli obiettivi è lontano, la Commissione dovrebbe poter sospendere i pagamenti al programma o eseguire rettifiche finanziarie alla fine del periodo di programmazione, al fine di garantire che il bilancio dell'Unione non sia sprecato o usato in modo inefficiente.
- (19) Stabilire un legame più stretto tra politica di coesione e governance economica dell'Unione garantirà che l'efficacia della spesa nell'ambito dei Fondi del QSC si fondi su politiche economiche sane e che i fondi del QSC possano, se necessario, essere riorientati per rispondere ai problemi economici che un paese si trova ad affrontare. Questo processo deve essere graduale e il punto di partenza sono le modifiche del contratto di partenariato e dei programmi a sostegno delle raccomandazioni del Consiglio volte ad affrontare gli squilibri macroeconomici e le difficoltà socioeconomiche. Se, nonostante l'accresciuto impiego dei Fondi del QSC, uno Stato membro non dovesse adottare provvedimenti efficaci nel quadro del processo di governance economica, la Commissione dovrebbe avere il diritto di sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti e gli impegni. Nel tener conto dell'impatto che i singoli programmi hanno nel far fronte alla situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e delle precedenti modifiche del

contratto di partenariato, le decisioni relative alle sospensioni dovrebbero essere proporzionate ed effettive. Nel decidere le sospensioni, la Commissione dovrebbe inoltre rispettare il principio della parità di trattamento tra Stati membri, tenendo conto in particolare dell'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato. Le sospensioni dovrebbero essere revocate e i fondi dovrebbero essere nuovamente messi a disposizione dello Stato membro interessato non appena quest'ultimo adotta i provvedimenti necessari.

- (20) Si dovrebbero definire elementi comuni a tutti i programmi per garantire la centralità del raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Per garantire la coerenza delle modalità di programmazione dei fondi del QSC, si dovrebbero uniformare le procedure di adozione delle modifiche dei programmi. La programmazione dovrebbe garantire la coerenza con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato e il coordinamento dei Fondi del QSC tra di loro, con gli altri strumenti finanziari esistenti e con la Banca europea per gli investimenti.
- (21) Il trattato ha aggiunto la coesione territoriale agli obiettivi della coesione economica e sociale ed è necessario affrontare il ruolo delle città, delle aree geografiche funzionali e dei territori subregionali che hanno specifici problemi geografici o demografici. A tal fine, per sfruttare meglio le potenzialità a livello locale, occorre rafforzare e agevolare le iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo stabilendo norme comuni e prevedendo uno stretto coordinamento per tutti i Fondi del QSC. Un principio essenziale dovrebbe essere quello di assegnare ai gruppi di azione locale che rappresentano gli interessi della collettività la responsabilità dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale.
- (22) Gli strumenti finanziari sono sempre più importanti dato il loro effetto moltiplicatore sui fondi del QSC, la loro capacità di associare diverse forme di risorse pubbliche e private a sostegno di obiettivi di politiche pubbliche e in quanto i finanziamenti a rotazione rendono tale sostegno più sostenibile sul lungo periodo.
- (23) Gli strumenti finanziari sostenuti dai Fondi del QSC dovrebbero essere usati per rispondere a specifiche esigenze di mercato in modo efficace sotto il profilo dei costi, conformemente agli obiettivi dei programmi, evitando di produrre effetti di esclusione (*crowding-out*) dei finanziamenti privati. La decisione di finanziare misure di sostegno tramite strumenti finanziari dovrebbe quindi essere adottata sulla base di un'analisi ex ante.
- (24) Gli strumenti finanziari dovrebbero essere concepiti e attuati in modo da promuovere una notevole partecipazione delle istituzioni finanziarie e degli investitori privati, sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi. Per risultare abbastanza interessanti da attrarre i privati, gli strumenti finanziari devono essere concepiti e attuati in modo flessibile. Le autorità di gestione dovrebbero quindi decidere in merito alle forme di attuazione degli strumenti finanziari più appropriate per rispondere ai bisogni specifici delle regioni beneficiarie, conformemente agli obiettivi del programma interessato.
- (25) Le autorità di gestione dovrebbero avere la possibilità di fornire risorse dei programmi agli strumenti finanziari istituiti a livello di Unione, o agli strumenti

istituiti a livello regionale. Le autorità di gestione dovrebbero inoltre avere la facoltà di attuare direttamente gli strumenti finanziari, attraverso fondi specifici o fondi di fondi.

- (26) L'ammontare delle risorse versate in qualsiasi momento dai Fondi del QSC agli strumenti finanziari dovrebbe corrispondere all'importo necessario per realizzare gli investimenti previsti e i pagamenti ai destinatari finali, compresi i costi e le spese di gestione, determinati in base ai piani aziendali e alle previsioni del flusso di cassa per un periodo prestabilito non superiore a due anni.
- (27) È necessario definire norme specifiche riguardanti gli importi da accettare come spese ammissibili alla chiusura, per garantire che le risorse versate dai Fondi del QSC, compresi i costi e le spese di gestione, siano effettivamente usate per gli investimenti e i pagamenti ai destinatari finali. È altresì necessario stabilire norme specifiche riguardanti il reimpiego delle risorse imputabili al sostegno da parte dei Fondi del QSC, compreso l'impiego delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura dei programmi.
- (28) È opportuno che gli Stati membri provvedano al controllo dei programmi al fine di esaminare l'attuazione e i progressi verso il raggiungimento dei loro obiettivi. A tal fine dovrebbero essere istituiti comitati di sorveglianza per i fondi del QSC, definendone la composizione e le funzioni. Si potrebbero istituire comitati di sorveglianza congiunti per agevolare il coordinamento tra i fondi del QSC. Per garantire l'efficacia, i comitati di sorveglianza dovrebbero avere la facoltà di formulare raccomandazioni alle autorità di gestione circa l'attuazione del programma e di verificare i provvedimenti adottati in risposta a tali raccomandazioni.
- (29) L'allineamento delle disposizioni riguardanti la sorveglianza e la rendicontazione dei fondi del QSC è necessario per semplificare i meccanismi di gestione a tutti i livelli. È importante garantire obblighi di rendicontazione proporzionati, ma anche la disponibilità di informazioni esaustive sui progressi compiuti quando si effettuano le verifiche principali. È dunque necessario che gli obblighi di rendicontazione riflettano le esigenze di informazione che emergono in determinati anni e siano in linea con la programmazione delle verifiche dei risultati.
- (30) Ai fini del controllo dell'andamento dei programmi, si dovrebbe svolgere ogni anno una riunione di riesame fra gli Stati membri e la Commissione. Per evitare inutili oneri amministrativi, è tuttavia opportuno che gli Stati membri e la Commissione possano decidere di non organizzare la riunione.
- (31) Per consentire alla Commissione di verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sullo stato di attuazione dei contratti di partenariato. Sulla base di queste relazioni la Commissione dovrebbero presentare nel 2017 e nel 2019 una relazione strategica sui progressi realizzati.
- (32) È necessario valutare l'efficacia, l'efficienza e l'impatto dell'assistenza erogata dai Fondi del QSC al fine di migliorare la qualità dell'esecuzione e dell'elaborazione dei programmi e determinarne l'impatto in rapporto agli obiettivi della strategia

dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché in rapporto al PIL e al tasso di disoccupazione, ove appropriato. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione al riguardo.

- (33) Per migliorare la qualità e l'elaborazione di ciascun programma, e per verificare che gli obiettivi generali e specifici possano essere conseguiti, occorre effettuare una valutazione ex ante di ogni programma.
- (34) L'autorità responsabile della preparazione del programma dovrebbe definire un programma di valutazione. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione dovrebbero effettuare valutazioni intese a valutare l'efficacia e l'impatto di un programma. Il comitato di sorveglianza e la Commissione dovrebbero essere informati in merito ai risultati delle valutazioni cosicché le decisioni di gestione risultino agevolate.
- (35) Dovrebbero essere effettuate valutazioni ex post per esaminare l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC e il loro impatto rispetto agli obiettivi generali dei Fondi del QSC e alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
- (36) È utile precisare i tipi di intervento che possono essere realizzati come assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno dei Fondi del QSC.
- (37) Al fine di garantire un uso efficace delle risorse dell'Unione ed evitare di concedere finanziamenti eccessivi a favore di interventi generatori di entrate, è necessario definire le norme per il calcolo della partecipazione dei Fondi del QSC a un intervento generatore di entrate.
- (38) Le date rispettivamente iniziale e finale di ammissibilità della spesa dovrebbero essere definite in modo da garantire una norma equa e uniforme applicabile all'attuazione dei Fondi del QSC in tutta l'Unione. Al fine di agevolare l'esecuzione dei programmi, è opportuno stabilire che la data iniziale di ammissibilità della spesa possa essere anteriore al 1° gennaio 2014 se lo Stato membro in questione presenta un programma prima di tale data. Al fine di garantire un uso efficace dei fondi dell'UE e di ridurre i rischi per il bilancio dell'UE, è necessario prevedere restrizioni al sostegno a favore di interventi conclusi.
- (39) Conformemente al principio di sussidiarietà e fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti (UE) n. [...] [regolamenti FESR, FSE, FC, CTE, FEASR, FEAMP], gli Stati membri dovrebbero adottare norme nazionali sull'ammissibilità delle spese.
- (40) Per semplificare l'impiego dei Fondi del QSC e ridurre il rischio di errori prevedendo, ove necessario, una differenziazione per tenere conto delle specificità della politica, è opportuno definire le forme di sostegno, le condizioni armonizzate di rimborso delle sovvenzioni e dei finanziamenti a tasso forfettario, le norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni e le condizioni specifiche relative all'ammissibilità degli interventi in funzione dell'ubicazione.

- (41) Perché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace ed equo e produca un impatto sostenibile, dovrebbero essere previste disposizioni che garantiscano il carattere durevole degli investimenti nelle imprese e nelle infrastrutture e impediscano che i Fondi del QSC siano sfruttati per produrre un vantaggio indebito. L'esperienza ha dimostrato che un periodo di cinque anni è un periodo minimo appropriato da applicare, tranne nel caso in cui le regole sugli aiuti di Stato prevedano un periodo diverso. È opportuno escludere dal requisito generale della durata nel tempo le azioni sostenute dal FSE e le azioni che non comportano un investimento produttivo o un investimento in infrastrutture, salvo che tale requisito derivi dalle regole applicabili sugli aiuti di Stato, come pure i contributi agli o dagli strumenti finanziari.
- (42) Gli Stati membri adottano misure adeguate per garantire l'istituzione e il funzionamento corretti dei loro sistemi di gestione e di controllo al fine di garantire l'uso legittimo dei fondi del QSC. Dovrebbero dunque essere specificati gli obblighi degli Stati membri relativamente ai sistemi di gestione e di controllo dei programmi e alla prevenzione, individuazione e rettifica delle irregolarità e delle violazioni del diritto dell'Unione.
- (43) Conformemente ai principi della gestione concorrente, gli Stati membri dovrebbero avere la responsabilità primaria, attraverso i propri sistemi di gestione e di controllo, dell'attuazione e del controllo degli interventi dei programmi. Per rafforzare l'efficacia del controllo relativo alla selezione e alla realizzazione degli interventi e il funzionamento del sistema di gestione e controllo, vanno precisate le funzioni dell'autorità di gestione.
- (44) Per garantire l'affidabilità ex ante in rapporto alla concezione e all'istituzione dei principali sistemi di gestione e di controllo, gli Stati membri dovrebbero designare un organismo di accreditamento responsabile dell'accREDITAMENTO e della revoca dell'accREDITAMENTO degli organismi preposti alla gestione e al controllo.
- (45) Si dovrebbero definire i poteri e le responsabilità della Commissione relativi alla verifica del buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, nonché i suoi poteri e responsabilità di imporre agli Stati membri l'adozione di provvedimenti. La Commissione dovrebbe anche avere la facoltà di effettuare audit mirati su questioni relative alla sana gestione finanziaria al fine di trarre conclusioni sull'efficacia e sull'efficienza dei fondi.
- (46) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere effettuati annualmente. Per garantire una gestione efficace dei programmi è necessario stabilire norme comuni relative alle richieste di pagamento intermedio, al pagamento del saldo annuale, ove applicabile e al pagamento del saldo finale, fatte salve le norme specifiche prescritte per ciascuno dei Fondi del QSC.
- (47) Il pagamento del prefinanziamento all'avvio dei programmi fa sì che lo Stato membro abbia i mezzi per fornire ai beneficiari il sostegno per l'attuazione del programma a decorrere dalla sua adozione. Pertanto nell'ambito dei Fondi del QSC si dovrebbero prevedere prefinanziamenti iniziali. La liquidazione contabile del prefinanziamento iniziale dovrebbe essere effettuata integralmente al momento della chiusura del programma.

- (48) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, si dovrebbero prevedere misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano prove che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento, ovvero in caso di mancata presentazione di documenti ai fini della liquidazione dei conti.
- (49) Per garantire che le spese cofinanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario avvengano nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di riferimento adeguato per la procedura annuale di liquidazione dei conti. In tale quadro, gli organismi accreditati dovrebbero presentare alla Commissione, per ciascun programma, una dichiarazione di affidabilità di gestione accompagnata dai bilanci annuali certificati, da una relazione di sintesi sui controlli, un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.
- (50) Per salvaguardare il bilancio dell'Unione, può essere necessario che la Commissione apporti rettifiche finanziarie. Per garantire la certezza del diritto per gli Stati membri, è importante definire le circostanze in cui le violazioni delle norme nazionali o dell'Unione applicabili possono portare a rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Per assicurare che le rettifiche finanziarie che la Commissione può imporre agli Stati membri siano connesse alla protezione degli interessi finanziari dell'UE, esse dovrebbero limitarsi ai casi in cui la violazione delle norme nazionali o dell'Unione riguarda direttamente o indirettamente l'ammissibilità, la regolarità, la gestione o il controllo degli interventi e della spesa corrispondente. Per garantire la proporzionalità, è importante che la Commissione valuti la natura e la gravità della violazione nel decidere l'importo della rettifica finanziaria.
- (51) Al fine di incoraggiare la disciplina finanziaria, è opportuno definire le modalità di disimpegno di una parte dell'impegno di bilancio in un programma, in particolare se un importo può essere escluso dal disimpegno, soprattutto quando i ritardi di attuazione derivano da circostanze indipendenti dalla volontà del soggetto interessato, anormali o imprevedibili, e le cui conseguenze sono inevitabili malgrado la diligenza dimostrata.
- (52) Sono necessarie disposizioni generali supplementari riguardanti il funzionamento specifico dei Fondi. In particolare, per accrescerne il valore aggiunto, e per rafforzare il loro contributo alle priorità della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il funzionamento di detti Fondi dovrebbe essere semplificato e concentrarsi sugli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea".
- (53) Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR e del FEAMP sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (54) Al fine di promuovere gli obiettivi del trattato in materia di coesione economica, sociale e territoriale, l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe sostenere tutte le regioni. Per garantire un sostegno equilibrato e graduale ed essere in linea con il livello di sviluppo socioeconomico, le risorse del FESR e del FSE destinate a tale obiettivo dovrebbero essere ripartite fra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate

in base al loro prodotto interno lordo (PIL) pro capite rispetto alla media dell'Unione. Per garantire la sostenibilità a lungo termine degli investimenti dei Fondi strutturali, le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è salito a più del 75% in rapporto alla media UE-27 dovrebbero ricevere almeno due terzi di quella che è stata la loro dotazione per il periodo 2007-2013. Gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite è inferiore al 90% della media dell'Unione dovrebbero beneficiare del Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

- (55) Si dovrebbero fissare criteri obiettivi per designare le regioni e le zone ammesse a beneficiare del sostegno dei Fondi. A tal fine, l'individuazione delle regioni e zone a livello di Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni introdotto dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)¹².
- (56) Per definire un quadro finanziario adeguato, la Commissione dovrebbe stabilire, mediante atti di esecuzione, la ripartizione annuale indicativa degli stanziamenti d'impegno disponibili servendosi di un metodo obiettivo e trasparente, al fine di indirizzare il sostegno verso le regioni in ritardo di sviluppo, incluse quelle che ricevono un sostegno transitorio.
- (57) È necessario fissare i limiti di tali risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e adottare criteri oggettivi per la loro assegnazione agli Stati membri e alle regioni. Al fine di incoraggiare la necessaria accelerazione dello sviluppo di infrastrutture nei settori del trasporto, dell'energia e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in tutta l'Unione, si dovrebbe creare un "meccanismo per collegare l'Europa". Gli stanziamenti annuali assegnati nell'ambito dei Fondi e gli importi trasferiti a uno Stato membro dal Fondo di coesione al meccanismo per collegare l'Europa dovrebbero essere limitati a un massimale stabilito tenendo conto della capacità di assorbimento dello Stato membro in questione. Inoltre, in linea con l'obiettivo principale di riduzione della povertà, è necessario riorientare il regime del sostegno alimentare alle persone indigenti per promuovere l'inclusione sociale e lo sviluppo armonioso dell'Unione. Si prevede un meccanismo che trasferisca risorse a questo strumento e garantisca che tali risorse siano costituite da contributi del FSE attraverso una diminuzione corrispondente implicita della percentuale minima di fondi strutturali da destinare al FSE in ciascun paese.
- (58) Per rafforzare l'accento posto sui risultati e sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" dovrebbe essere accantonato come riserva di efficacia ed efficienza per ciascun fondo e per ciascuna categoria di regioni in ogni Stato membro.
- (59) Per quanto riguarda i fondi, al fine di garantire una ripartizione adeguata fra le categorie di regioni, le risorse non dovrebbero essere trasferite fra regioni meno

¹² GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

sviluppate, in transizione e più sviluppate, tranne in circostanze debitamente giustificate legate al conseguimento di uno o più obiettivi tematici e in misura non superiore al 2% dello stanziamento complessivo per la categoria di regioni in questione.

- (60) Per garantire un effettivo impatto economico, i contributi dei Fondi non dovrebbero sostituire le spese strutturali pubbliche o assimilabili degli Stati membri ai sensi del presente regolamento. Inoltre, affinché il sostegno dei Fondi tenga conto del contesto economico generale, il livello della spesa pubblica dovrebbe essere determinato in funzione delle condizioni macroeconomiche generali in cui ha luogo il finanziamento, sulla base degli indicatori previsti nei programmi di stabilità e convergenza presentati annualmente dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1466/1997, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche¹³. La verifica del principio di addizionalità, effettuata dalla Commissione, dovrebbe concentrarsi sugli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione rappresentano almeno il 15% della popolazione, data l'entità delle risorse finanziarie ad esse assegnata.
- (61) È necessario prevedere disposizioni supplementari riguardanti la programmazione, la gestione, la sorveglianza e il controllo dei programmi operativi finanziati dai Fondi. I programmi operativi dovrebbero definire gli assi prioritari corrispondenti agli obiettivi tematici, elaborare una logica di intervento coerente per rispondere alle esigenze di sviluppo individuate e stabilire il quadro per la valutazione dei risultati. Dovrebbero inoltre comprendere altri elementi necessari a sostenere l'attuazione efficace ed efficiente di questi fondi.
- (62) Al fine di migliorare le complementarità e semplificare l'esecuzione, dovrebbe essere possibile associare il sostegno del FC e del FESR a quello erogato dal FSE nei programmi operativi comuni rientranti nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
- (63) I grandi progetti rappresentano una quota ingente della spesa dell'Unione e spesso rivestono un'importanza strategica rispetto al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. È dunque giustificato che gli interventi di notevoli dimensioni continuino ad essere soggetti all'approvazione della Commissione a norma del presente regolamento. Onde garantire la chiarezza, è per questo opportuno definire il contenuto di un grande progetto. La Commissione dovrebbe anche avere la possibilità di rifiutare di sostenere un grande progetto se tale sostegno non è giustificato.
- (64) Per consentire agli Stati membri di attuare parte di un programma operativo utilizzando un approccio basato sui risultati, è utile prevedere un piano d'azione comune comprendente una serie di azioni che un beneficiario deve svolgere per contribuire agli obiettivi del programma operativo. Al fine di semplificare e rafforzare l'orientamento dei Fondi verso i risultati, la gestione del piano d'azione comune dovrebbe basarsi esclusivamente sulle tappe fondamentali, sulle

¹³ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

realizzazioni e sui risultati stabiliti in comune e definiti nella decisione della Commissione che adotta il piano d'azione comune. Anche le attività di controllo e di audit del piano d'azione comune dovrebbero essere limitate al conseguimento di tali tappe fondamentali, realizzazioni e risultati. Di conseguenza, è necessario stabilire norme concernenti la preparazione, il contenuto, l'adozione, la gestione finanziaria e il controllo di tali piani d'azione comuni.

- (65) Qualora una strategia di sviluppo urbano o territoriale richieda un approccio integrato in quanto comporta investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione sostenuta dai Fondi dovrebbe essere effettuata sotto forma di investimento territoriale integrato nell'ambito di un programma operativo.
- (66) È necessario adottare regole specifiche relativamente alle funzioni del comitato di sorveglianza e alle relazioni annuali sull'attuazione dei programmi operativi sostenuti dai fondi. Disposizioni supplementari per il funzionamento specifico del FEASR sono riportate nella normativa settoriale pertinente.
- (67) Per assicurare la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate sull'attuazione dei programmi, è necessario che gli Stati membri forniscano regolarmente alla Commissione i dati principali. Per evitare un onere supplementare per gli Stati membri, tali informazioni dovrebbero limitarsi ai dati raccolti continuamente e la trasmissione dovrebbe avvenire mediante lo scambio elettronico di dati.
- (68) Ai sensi dell'articolo 175 del trattato, la Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione. Occorre definire il contenuto di detta relazione.
- (69) Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, svolga la valutazione ex post dei fondi per ottenere informazioni di livello appropriato sui risultati e sull'impatto degli interventi finanziati. Sono anche necessarie disposizioni specifiche per stabilire una procedura di approvazione dei piani di valutazione dei fondi.
- (70) È importante informare il pubblico in merito all'attuazione dei Fondi dell'Unione. I cittadini hanno il diritto di sapere come sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. La responsabilità di garantire la comunicazione al pubblico di informazioni adeguate dovrebbe spettare sia alle autorità di gestione sia ai beneficiari dei progetti. Per garantire maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, il bilancio destinato alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento deve anche contribuire a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (71) Al fine di assicurare un'ampia diffusione delle informazioni sull'attuazione dei Fondi e sul ruolo dall'Unione in questo ambito, e per informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento, si dovrebbero definire

nell'ambito del presente regolamento disposizioni dettagliate relative alle misure in materia di informazione e comunicazione e a talune caratteristiche tecniche di tali misure.

- (72) Per migliorare l'accessibilità e la trasparenza delle informazioni sulle opportunità di finanziamento e sui beneficiari dei progetti, in ogni Stato membro dovrebbe essere messo a disposizione un unico sito o portale Internet che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi, compresi gli elenchi degli interventi finanziati nell'ambito di ciascun programma operativo.
- (73) È necessario determinare gli elementi che consentono di modulare il tasso di cofinanziamento dei Fondi ai programmi operativi, in particolare per accrescere l'effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. Occorre inoltre stabilire i tassi massimi di cofinanziamento per categoria di regioni in modo da garantire il rispetto del principio del cofinanziamento mediante un livello adeguato di partecipazione nazionale.
- (74) È necessario che gli Stati membri designino un'autorità di gestione, un'autorità di certificazione e un'autorità di audit funzionalmente indipendente per ciascun programma operativo. Per garantire agli Stati membri flessibilità in rapporto all'istituzione dei sistemi di controllo, è opportuno prevedere la possibilità che le funzioni dell'autorità di certificazione siano svolte dall'autorità di gestione. Lo Stato membro dovrebbe inoltre poter designare organismi intermedi cui affidare taluni compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione. In tal caso lo Stato membro dovrebbe precisare le rispettive responsabilità e funzioni.
- (75) L'autorità di gestione è la responsabile principale dell'attuazione efficace ed efficiente dei Fondi e svolge un gran numero di funzioni connesse alla gestione e al controllo del programma, alla gestione e ai controlli finanziari, nonché alla scelta dei progetti. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.
- (76) L'autorità di certificazione dovrebbe compilare e inviare le domande di pagamento alla Commissione. Dovrebbe preparare i bilanci annuali, certificarne la completezza, l'esattezza e la veridicità e certificare che la spesa iscritta nel bilancio rispetta le norme nazionali e dell'Unione applicabili. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.
- (77) L'autorità di audit dovrebbe garantire lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali. Le sue responsabilità e le sue funzioni dovrebbero essere definite.
- (78) Al fine di tenere conto dell'organizzazione specifica dei sistemi di gestione e di controllo per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e dell'esigenza di garantire proporzionalità nell'approccio, sono necessarie disposizioni specifiche relative all'accreditamento e alla revoca dell'accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione.
- (79) Fatti salvi i poteri della Commissione in materia di controllo finanziario, occorre rafforzare la cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questo campo e fissare criteri che permettano alla Commissione di determinare, nell'ambito

della strategia di controllo dei sistemi nazionali, il grado di affidabilità che dovrebbe ottenere dagli organismi di audit nazionali.

- (80) Oltre alle norme comuni in materia di gestione finanziaria, sono necessarie disposizioni supplementari per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione. In particolare, al fine di assicurare alla Commissione garanzie ragionevoli prima della procedura annuale di liquidazione dei conti, le domande di pagamento intermedio dovrebbero essere rimborsate a un tasso pari al 90% dell'importo che si ottiene applicando il tasso di cofinanziamento stabilito nella decisione di adozione del programma operativo per ciascun asse prioritario alla spesa ammissibile per l'asse prioritario in questione. Gli importi dovuti dovrebbero essere pagati agli Stati membri alla liquidazione annuale dei conti, purché si sia ottenuta una garanzia ragionevole rispetto all'ammissibilità della spesa per l'anno oggetto della procedura di liquidazione.
- (81) Per garantire che i beneficiari ricevano il sostegno quanto prima e per accrescere l'affidabilità per la Commissione, è opportuno richiedere che le domande di pagamento includano solo la spesa il cui sostegno è stato pagato ai beneficiari. Si dovrebbe ogni anno prevedere un prefinanziamento per garantire che gli Stati membri abbiano mezzi sufficienti per operare secondo dette modalità. Tale prefinanziamento dovrebbe essere liquidato ogni anno con la liquidazione dei conti.
- (82) Per garantire l'applicazione corretta delle regole generali sul disimpegno, le regole stabilite per i fondi dovrebbero specificare come si determinano le scadenze del disimpegno e come si calcolano i rispettivi importi.
- (83) È necessario specificare la procedura dettagliata per la liquidazione annuale dei conti applicabile ai Fondi per garantire una base chiara e la certezza del diritto in relazione a questo aspetto. È importante prevedere una limitata possibilità per lo Stato membro di definire un accantonamento nel proprio bilancio annuale corrispondente a un importo su cui è in corso una procedura dell'autorità di audit.
- (84) La procedura di liquidazione annuale dei conti dovrebbe essere accompagnata da una chiusura annuale degli interventi completati (per FESR e FC) o delle spese (per il FSE). Per ridurre i costi connessi alla chiusura definitiva dei programmi operativi, ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e garantire la certezza del diritto, la chiusura annuale dovrebbe essere obbligatoria, limitando così il periodo in cui i documenti giustificativi devono essere conservati e in cui gli interventi possono essere oggetto di audit e in cui possono essere imposte le rettifiche finanziarie.
- (85) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione e fornire i mezzi che consentano un'attuazione efficace dei programmi, si dovrebbero prevedere misure che consentano alla Commissione di sospendere i pagamenti a livello di asse prioritario o di programma operativo.
- (86) È opportuno stabilire modalità e procedure specifiche per le rettifiche finanziarie da parte degli Stati membri e della Commissione riguardanti i Fondi, così da garantire la certezza del diritto agli Stati membri.

- (87) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso i Fondi. In particolare, si dovrebbe ridurre il numero di controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi i 100 000 EUR. Ciononostante dovrebbe essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento laddove emerga prova di un'irregolarità o frode o, in seguito alla chiusura di un intervento completato, nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Perché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio la Commissione dovrebbe avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o le autorità di audit sono affidabili.
- (88) Al fine di integrare e modificare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato per quanto riguarda un codice di condotta che stabilisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato, l'adozione di un quadro strategico comune, norme supplementari sulla ripartizione della riserva per la crescita e la competitività, la definizione del territorio e della popolazione interessati dalle strategie di sviluppo locale, norme dettagliate sugli strumenti finanziari (valutazione ex ante, ammissibilità delle spese, tipi di attività non finanziate, combinazione del sostegno, trasferimento e gestione delle attività, richieste di pagamento e capitalizzazione delle rate annuali), la definizione del tasso forfettario di finanziamento per gli interventi generatori di entrate, le responsabilità degli Stati membri riguardanti la procedura di segnalazione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati, il modello della dichiarazione di affidabilità di gestione relativa al funzionamento del sistema di gestione e di controllo, le condizioni per i controlli di audit nazionali, i criteri di accreditamento delle autorità di gestione e di certificazione, l'indicazione dei supporti per i dati comunemente accettati, il livello di rettifica finanziaria da applicare, la modifica degli allegati e le misure specifiche necessarie per agevolare la transizione dal regolamento (CE) n. 1083/2006. Si dovrebbe conferire alla Commissione il potere di modificare gli allegati I e IV in risposta a future esigenze di adeguamento. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate durante i lavori preparatori, anche a livello di esperti.
- (89) La Commissione, quando prepara e redige gli atti delegati, dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e adeguata al Parlamento europeo e al Consiglio dei documenti pertinenti.
- (90) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, per quanto riguarda tutti i Fondi del QSC, le decisioni che approvano i contratti di partenariato, le decisioni che assegnano la riserva di efficacia e di efficienza e le decisioni di sospensione dei pagamenti collegate alle politiche economiche degli Stati membri e, per quanto riguarda i Fondi, le decisioni di adozione dei programmi operativi, le decisioni che approvano i grandi progetti, le decisioni di sospensione dei pagamenti e le decisioni relative alle rettifiche finanziarie.
- (91) Per garantire condizioni di attuazione uniformi del presente regolamento, dovrebbero essere esercitati in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole

e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹⁴ i poteri di esecuzione riguardanti la metodologia concernente gli obiettivi relativi al cambiamento climatico, i termini e le condizioni uniformi per il controllo degli strumenti finanziari, la metodologia per il calcolo delle entrate nette per i progetti generatori di entrate, l'individuazione delle regioni e degli Stati membri che soddisfano i criteri relativi all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", il modello del programma operativo per i Fondi, il formato delle informazioni sui grandi progetti e la metodologia da utilizzare per effettuare l'analisi dei costi-benefici dei grandi progetti, il formato standard per il piano d'azione comune, il modello del rapporto annuale e del rapporto finale di esecuzione, le caratteristiche tecniche delle misure in materia di informazione e pubblicità, lo scambio di informazioni ad opera degli Stati membri e le verifiche in loco, il modello della dichiarazione di gestione, i modelli per la strategia di audit, il parere e la relazione annuale di controllo, l'impiego dei dati raccolti durante i controlli di audit e il modello per le domande di pagamento.

- (92) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999¹⁵. Occorre pertanto abrogare detto regolamento.
- (93) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, cioè ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, in particolare le zone rurali, le zone interessate da transizione industriale e le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, non può essere realizzato in maniera sufficiente dagli Stati membri, ma può essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire nel rispetto del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

PARTE I

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione (FC),

¹⁴ GU L 55 del 28.2.2011, pag.13.

¹⁵ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che rientrano nell'ambito del quadro strategico comune (di seguito "i Fondi del QSC"). Definisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei Fondi del QSC e il coordinamento dei Fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione.

Il presente regolamento stabilisce inoltre le norme generali che disciplinano il FESR e il FSE (di seguito "i Fondi strutturali") e il FC. Il regolamento definisce i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali e del FC (di seguito "i Fondi"), i criteri di ammissibilità al sostegno dei Fondi del QSC per gli Stati membri e le regioni, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione.

L'applicazione delle norme stabilite nel presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune¹⁶ (di seguito "il regolamento PAC") e le disposizioni specifiche di cui ai seguenti regolamenti:

- 1) regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006¹⁷ (di seguito "il regolamento FESR");
- 2) regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006¹⁸ (di seguito "il regolamento FSE");
- 3) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006¹⁹ (di seguito "il regolamento FC");
- 4) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla cooperazione territoriale europea²⁰ (di seguito "il regolamento CTE");
- 5) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1698/2005²¹ (di seguito "il regolamento FEASR");
- 6) il regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1198/2006²² (di seguito "il regolamento FEAMP").

16

17

18

19

20

21

22

GUL [...] del [...], pag. [...].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento le definizioni degli strumenti finanziari di cui al regolamento finanziario si applicano agli strumenti finanziari sostenuti dai fondi del QSC, salvo ove diversamente specificato nel presente regolamento.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- 1) "strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva": gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l'azione degli Stati membri e dell'Unione definiti nella comunicazione della Commissione dal titolo: "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" e contenuti nelle conclusioni adottate dal Consiglio europeo del 17 giugno 2010, come allegato I (Nuova strategia europea per l'occupazione e la crescita, obiettivi principali dell'UE) e nella decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione e qualsiasi revisione di tali scopi e obiettivi condivisi;
- 2) "quadro strategico comune": il documento che traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC, stabilendo per ciascun obiettivo tematico le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere e i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione di detti fondi con le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri e dell'Unione;
- 3) "norme specifiche di ciascun Fondo": le disposizioni di cui alla parte III del presente regolamento o stabilite sulla base della parte III del presente regolamento o in un regolamento specifico o generico che disciplina uno o più Fondi del QSC menzionati o elencati all'articolo 1, terzo comma;
- 4) "programmazione": l'iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, finalizzato all'attuazione pluriennale dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- 5) "programma": il "programma operativo" di cui alla parte III del presente regolamento e al regolamento FEAMP e il "programma di sviluppo rurale" di cui al regolamento FEASR;
- 6) "priorità": l'"asse prioritario" di cui alla parte III del presente regolamento e la "priorità dell'Unione" di cui al regolamento FEAMP e al regolamento FEASR;
- 7) "intervento": un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti selezionati dall'autorità di gestione del programma in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della priorità o delle priorità cui si riferisce. Nel contesto degli strumenti finanziari, l'intervento è costituito dai contributi finanziari di un programma agli strumenti finanziari e dal successivo sostegno finanziario fornito da tali strumenti finanziari;

- 8) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi. Nel quadro degli aiuti di Stato, per "beneficiario" s'intende l'organismo che riceve l'aiuto; nel quadro degli strumenti finanziari, per "beneficiario" s'intende l'organismo che attua lo strumento finanziario;
- 9) "destinatario finale": una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario;
- 10) "aiuti di Stato": gli aiuti rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che, ai fini del presente regolamento, si considerano includere anche gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")²³, del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli²⁴ e del regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004²⁵;
- 11) "intervento completato": un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il contributo pubblico corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;
- 12) "sostegno pubblico": qualsiasi sostegno finanziario al finanziamento di un intervento proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato ai Fondi del QSC, dal bilancio di un organismo di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di organismi di diritto pubblico;
- 13) "organismo di diritto pubblico": qualsiasi organismo di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ e qualsiasi gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) istituito a norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁷, indipendentemente dal fatto che le pertinenti disposizioni nazionali di applicazione considerino il GECT un organismo di diritto pubblico o di diritto privato;
- 14) "documento": un supporto cartaceo o elettronico recante informazioni pertinenti nell'ambito del presente regolamento;
- 15) "organismo intermedio": qualsiasi organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge

²³ GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5.

²⁴ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35.

²⁵ GU L 193 del 25.7.2007, pag. 6.

²⁶ GU L 314 del 30.4.2004, pag. 114.

²⁷ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

mansioni per conto di questa autorità nei confronti dei beneficiari che attuano gli interventi;

- 16) "strategia di sviluppo locale": una serie coerente di interventi rispondenti a obiettivi e bisogni locali, che contribuisce alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è eseguita in partenariato al livello pertinente;
- 17) "chiusura modulata": la chiusura degli interventi risultante dalla procedura annuale di liquidazione dei conti, prima della chiusura generale del programma;
- 18) "contratto di partenariato": il documento preparato da uno Stato membro con la partecipazione dei partner in base al sistema della governance a più livelli, che definisce la strategia e le priorità dello Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi del QSC per perseguire la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e approvato dalla Commissione in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro;
- 19) "categoria di regioni": la classificazione delle regioni come "regioni meno sviluppate", "regioni in transizione" e "regioni più sviluppate", conformemente all'articolo 82, paragrafo 2;
- 20) "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro;
- 21) "BEI": la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti o a una società controllata della Banca europea per gli investimenti;
- 22) "PMI": le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione o sue eventuali successive modifiche;
- 23) "periodo contabile": ai fini della parte III, il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, tranne per il primo periodo contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015. Il periodo contabile finale andrà dal 1° luglio 2022 al 1° giugno 2023;
- 24) "esercizio finanziario": ai fini della parte III, il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

PARTE II

DISPOSIZIONI COMUNI APPLICABILI AI FONDI DEL QSC

TITOLO I

Principi di intervento dell'Unione per i Fondi del QSC

Articolo 3

Campo di applicazione

Le norme stabilite nella presente parte si applicano si applicano fatte salve le disposizioni di cui alla parte III.

Articolo 4

Principi generali

1. I Fondi del QSC intervengono, mediante programmi pluriennali, a complemento delle azioni nazionali, regionali e locali, per realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto degli orientamenti integrati, delle raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. L'intervento dei Fondi del QSC è eseguito in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'esecuzione dei programmi e svolgono i rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo a un livello territoriale appropriato, conformemente al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento e delle norme specifiche di ciascun Fondo.
5. Le modalità di attuazione e di impiego dei Fondi del QSC, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la loro attuazione, riguardanti la

rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto del principio di proporzionalità con riguardo al livello del sostegno assegnato.

6. In base alle rispettive responsabilità, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, tra cui quelli compresi nell'ambito dell'azione esterna dell'Unione.
7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai Fondi del QSC è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53 *ter* del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito "il regolamento finanziario")²⁸, fatta eccezione per l'importo del FC trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 84, paragrafo 4, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 9 del regolamento FESR e l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.
8. La Commissione e gli Stati membri applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 73 del regolamento finanziario.
9. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento dei Fondi del QSC sia efficace, in particolare tramite la sorveglianza, la rendicontazione e la valutazione.
10. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione ai Fondi del QSC in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Articolo 5

Partenariato e governance a più livelli

1. Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner:
 - a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
 - b) le parti economiche e sociali; e
 - c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione.
2. Conformemente al sistema della governance a più livelli, gli Stati membri associano i partner alle attività di preparazione dei contratti di partenariato e delle relazioni sullo stato di attuazione, nonché alle attività di preparazione,

²⁸ GU L 25 del 30.1.2003, pag. 43.

attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi. I partner partecipano ai comitati di sorveglianza dei programmi.

3. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 140 per stabilire un codice europeo di condotta che definisca gli obiettivi e i criteri per sostenere l'attuazione del partenariato e agevolare lo scambio di informazioni, esperienze, risultati e buone pratiche fra gli Stati membri.
4. Per ciascun Fondo del QSC la Commissione consulta, almeno una volta l'anno, le organizzazioni che rappresentano i partner a livello di Unione in merito all'esecuzione dell'intervento dei Fondi del QSC.

Articolo 6

Conformità alla normativa dell'Unione e nazionale

Gli interventi finanziati dai Fondi del QSC sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale.

Articolo 7

Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso della preparazione e dell'esecuzione dei programmi.

Gli Stati membri e la Commissione adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione dei programmi.

Articolo 8

Sviluppo sostenibile

Gli obiettivi dei Fondi del QSC sono perseguiti nel quadro dello sviluppo sostenibile e della promozione, da parte dell'Unione, dell'obiettivo di tutelare e migliorare l'ambiente, conformemente agli articoli 11 e 19 del trattato, tenendo conto del principio "chi inquina paga".

Gli Stati membri e la Commissione provvedono affinché nella preparazione e nell'esecuzione dei contratti di partenariato e dei programmi siano promossi gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente, l'impiego efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, nonché la prevenzione e la gestione dei rischi. Gli Stati membri forniscono informazioni sul sostegno agli obiettivi relativi al cambiamento climatico servendosi della metodologia adottata dalla Commissione. La Commissione adotta tale metodologia mediante un atto

di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

TITOLO II

APPROCCIO STRATEGICO

CAPO I

Obiettivi tematici per i Fondi del QSC e quadro strategico comune

Articolo 9

Obiettivi tematici

Al fine di contribuire alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, ogni Fondo del QSC sostiene, conformemente alla propria missione, gli obiettivi tematici seguenti:

- 1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- 2) migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime;
- 3) promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- 4) sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- 5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- 6) tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- 7) promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- 8) promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- 9) promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
- 10) investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
- 11) rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

Gli obiettivi tematici sono tradotti in priorità specifiche per ciascun Fondo del QSC e stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 10

Quadro strategico comune

Al fine di promuovere lo sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile dell'Unione, un quadro strategico comune traduce gli obiettivi generali e specifici della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in azioni chiave per i Fondi del QSC.

Articolo 11

Contenuto

Il quadro strategico comune stabilisce:

- a) per ciascun obiettivo tematico, le azioni chiave che ciascun Fondo del QSC deve sostenere;
- b) le principali sfide territoriali per le zone urbane, rurali, costiere e di pesca, nonché per le zone con caratteristiche territoriali particolari di cui agli articoli 174 e 349 del trattato, da affrontare nell'ambito dei Fondi del QSC;
- c) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;
- d) i settori prioritari per le attività di cooperazione nell'ambito di ciascun Fondo del QSC, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e di quelle relative ai bacini marittimi;
- e) i meccanismi di coordinamento dei Fondi del QSC tra loro e con le altre politiche e gli altri strumenti pertinenti dell'Unione, compresi gli strumenti per la cooperazione esterna;
- f) i meccanismi per garantire la coerenza della programmazione dei fondi del QSC con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato.

Articolo 12

Adozione e revisione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato a norma dell'articolo 142 sul quadro strategico comune entro tre mesi dall'adozione del presente regolamento.

Qualora subentrino importanti cambiamenti nella strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Commissione riesamina e, se del caso, adotta mediante atto delegato a norma dell'articolo 142 un quadro strategico comune riveduto.

Entro sei mesi dall'adozione del quadro strategico comune riveduto, gli Stati membri propongono modifiche, ove necessario, del contratto di partenariato e dei programmi per garantirne la coerenza con il quadro strategico comune riveduto.

CAPO II

Contratto di partenariato

Articolo 13

Preparazione del contratto di partenariato

1. Ogni Stato membro prepara un contratto di partenariato per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. Il contratto di partenariato è elaborato dagli Stati membri in cooperazione con i partner di cui all'articolo 5. Il contratto di partenariato è preparato in dialogo con la Commissione.
3. Il contratto di partenariato si applica alla totalità del sostegno fornito dai Fondi del QSC nello Stato membro interessato.
4. Ogni Stato membro trasmette alla Commissione il contratto di partenariato entro tre mesi dall'adozione del quadro strategico comune.

Articolo 14

Contenuto del contratto di partenariato

Il contratto di partenariato stabilisce:

- a) le modalità per garantire l'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tra cui:
 - i) un'analisi delle disparità e delle esigenze di sviluppo con riguardo agli obiettivi tematici e alle azioni chiave definiti nel quadro strategico comune e agli obiettivi fissati nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;

- ii) un'analisi sintetica delle valutazioni ex ante dei programmi che giustifichi la scelta degli obiettivi tematici e la dotazione indicativa dei Fondi del QSC;
 - iii) per ciascun obiettivo tematico, una sintesi dei risultati principali attesi per ciascun Fondo del QSC;
 - iv) la ripartizione indicativa del sostegno dell'Unione per obiettivo tematico a livello nazionale per ciascun Fondo del QSC, nonché l'importo complessivo indicativo del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
 - v) i principali settori prioritari per le attività di cooperazione, tenendo conto, se del caso, delle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi;
 - vi) i principi orizzontali e gli obiettivi strategici per l'attuazione dei Fondi del QSC;
 - vii) l'elenco dei programmi nell'ambito del FESR, del FSE e del Fondo di coesione, tranne quelli rientranti nell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", e dei programmi del FEASR e del FEAMP, con le rispettive dotazioni annuali indicative per ciascun Fondo del QSC;
- b) un approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del QSC, che stabilisce:
- i) i meccanismi a livello nazionale e regionale che garantiscono il coordinamento tra i Fondi del QSC e gli altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - ii) le modalità volte a garantire un approccio integrato all'impiego dei Fondi del QSC per lo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, segnatamente le modalità di applicazione degli articoli 28, 29 e 99, corredate, se del caso, di un elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano di cui all'articolo 7 del regolamento FESR;
- c) un approccio integrato per rispondere ai bisogni specifici delle aree geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi di destinatari a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, compresa, se del caso, la dotazione finanziaria indicativa per i pertinenti Fondi del QSC;
- d) le modalità per garantire un'esecuzione efficace, tra cui:
- i) una tabella consolidata delle tappe fondamentali e degli obiettivi stabiliti nei programmi per il quadro di riferimento dei risultati di cui all'articolo 19, paragrafo 1, insieme con la metodologia e il

meccanismo volti a garantire la coerenza tra tutti i programmi e i Fondi del QSC;

- ii) una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità ex ante stabilite nell'allegato III e delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale, con il relativo calendario di attuazione, qualora le condizionalità ante non siano soddisfatte;
 - iii) le informazioni necessarie per la verifica ex ante della conformità alle norme in materia di addizionalità, definite nella parte III del presente regolamento;
 - iv) le azioni intraprese per associare i partner e il loro ruolo nella preparazione del contratto di partenariato e del rapporto sullo stato dei lavori di cui all'articolo 46 del presente regolamento;
- e) le modalità per garantire l'attuazione efficiente dei Fondi del QSC, tra cui:
- i) una valutazione per stabilire se sia necessario rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e, se del caso, dei beneficiari, e le azioni da intraprendere a tal fine;
 - ii) una sintesi delle azioni, con i relativi obiettivi, previste nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - iii) una valutazione dei sistemi esistenti per lo scambio elettronico dei dati e le azioni previste per permettere che tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari e le autorità responsabili della gestione e del controllo dei programmi avvengano esclusivamente mediante scambio elettronico dei dati.

Articolo 15

Adozione e modifica del contratto di partenariato

1. La Commissione valuta la coerenza del contratto di partenariato con il presente regolamento, con il quadro strategico comune e con le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto delle valutazioni ex ante dei programmi, e formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del contratto di partenariato. Lo Stato membro fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il contratto di partenariato.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva il contratto di partenariato entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Il contratto di partenariato non entra in vigore prima del 1° gennaio 2014.

3. Qualora uno Stato membro proponga una modifica del contratto di partenariato, la Commissione effettua una valutazione a norma del paragrafo 1 e, se del caso, adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che approva la modifica.

CAPO III

Concentrazione tematica, condizionalità ex ante e verifica dei risultati

Articolo 16

Concentrazione tematica

Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, gli Stati membri concentrano il sostegno sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto in relazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che rispondono alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 2, del trattato, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali.

Articolo 17

Condizionalità ex ante

1. Per ciascun Fondo del QSC sono definite condizionalità ex ante nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
2. Gli Stati membri accertano che le condizionalità ex ante applicabili siano soddisfatte.
3. Se le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di trasmissione del contratto di partenariato, gli Stati membri includono nel contratto di partenariato una sintesi delle azioni da intraprendere a livello nazionale e regionale e il relativo calendario di attuazione per garantire l'adempimento di tali condizionalità entro due anni dall'adozione del contratto di partenariato oppure, se precedente, entro il 31 dicembre 2016.
4. Gli Stati membri stabiliscono le azioni dettagliate per conformarsi alle condizionalità ex ante, compreso il relativo calendario di attuazione, nei programmi pertinenti.
5. La Commissione valuta le informazioni fornite in merito all'adempimento delle condizionalità ex ante nell'ambito della valutazione del contratto di partenariato e dei programmi. Quando adotta un programma, la Commissione può decidere di sospendere del tutto o in parte i pagamenti intermedi nell'ambito del programma in attesa che siano adeguatamente completate le azioni volte a

soddisfare una condizionalità ex ante. Il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare una condizionalità ex ante entro il termine fissato nel programma costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti da parte della Commissione.

6. I paragrafi da 1 a 5 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 18

Riserva di efficacia ed efficienza

Il 5% delle risorse assegnate a ciascun Fondo del QSC e a ciascuno Stato membro, fatta eccezione per le risorse assegnate all'obiettivo "Coesione territoriale europea" e al titolo V del regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia ed efficienza da ripartire conformemente all'articolo 20.

Articolo 19

Verifica dei risultati

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dei risultati dei programmi in ciascuno Stato membro nel 2017 e nel 2019 alla luce del quadro di riferimento dei risultati stabilito nel rispettivo contratto di partenariato e nei programmi. Il metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati è descritto nell'allegato I.
2. La verifica esamina il conseguimento delle tappe fondamentali dei programmi a livello delle priorità, sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nelle relazioni sullo stato di attuazione presentate dagli Stati membri nel 2017 e nel 2019.

Articolo 20

Ripartizione della riserva di efficacia ed efficienza

1. Qualora la verifica dei risultati effettuata nel 2017 riveli che nell'ambito di una priorità di un programma non siano state conseguite le tappe fondamentali previste per il 2016, la Commissione rivolge raccomandazioni allo Stato membro interessato.
2. Sulla base della verifica effettuata nel 2019, la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce per ciascun Fondo del QSC e ciascuno Stato membro i programmi e le priorità per i quali sono state raggiunte le tappe fondamentali. Lo stato membro propone l'attribuzione della riserva di efficacia ed efficienza ai programmi e alle priorità di cui alla decisione della Commissione. La Commissione approva la modifica dei programmi interessati conformemente all'articolo 26. Qualora uno Stato membro non fornisca le informazioni di cui all'articolo 46, paragrafi 2 e 3, la riserva di

efficacia ed efficienza per i programmi o per la priorità o le priorità interessate non viene assegnata.

3. Qualora una verifica dei risultati dimostri che una priorità non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati, la Commissione può sospendere del tutto o in parte un pagamento intermedio relativo a una priorità di un programma conformemente alla procedura stabilita nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
4. Se la Commissione constata, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma, una grave inadempienza in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, essa può applicare rettifiche finanziarie relative alle priorità interessate conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per stabilire i criteri e la metodologia per determinare il livello di rettifica finanziaria da applicare.
5. Il paragrafo 2 non si applica ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

CAPO IV

Condizionalità macroeconomiche

Articolo 21

Condizionalità connessa al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

1. La Commissione può chiedere ad uno Stato membro di rivedere e di proporre modifiche al suo contratto di partenariato e ai relativi programmi, ove necessario:
 - a) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 121, paragrafo 2 e/o dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato o a sostegno dell'attuazione di misure destinate allo Stato membro interessato e adottate a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
 - b) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato;
 - c) a sostegno dell'attuazione di una raccomandazione del Consiglio destinata allo Stato membro interessato e adottata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], purché tali modifiche siano ritenute necessarie per contribuire a correggere gli squilibri macroeconomici, o

- d) per massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei Fondi disponibili del QSC a norma del paragrafo 4, se uno Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
- i) ad esso è stato concesso un'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;
 - ii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario a medio termine conformemente al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio²⁹;
 - iii) ad esso è stato concesso un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.
2. Lo Stato membro presenta una proposta di modifica del contratto di partenariato e dei relativi programmi entro un mese. Se necessario, la Commissione presenta osservazioni entro un mese dalla presentazione delle modifiche, nel qual caso lo Stato membro ripresenta la propria proposta entro un mese.
3. Se la Commissione non presenta osservazioni o se le sue osservazioni sono adeguatamente recepite, la Commissione adotta senza indugio una decisione di approvazione delle modifiche al contratto di partenariato e ai relativi programmi.
4. In deroga al paragrafo 1, se ad uno Stato membro è stato concesso un sostegno finanziario a norma del paragrafo 1, lettera d), e tale sostegno finanziario è connesso ad un programma di riassetto, la Commissione può modificare il contratto di partenariato e i relativi programmi senza una proposta dello Stato membro al fine di massimizzare l'impatto sulla crescita e sulla competitività dei fondi disponibili del QSC. Per garantire l'attuazione efficace del contratto di partenariato e dei relativi programmi, la Commissione è coinvolta nella gestione, come specificato nel programma di riassetto o nel memorandum d'intesa firmato con lo Stato membro interessato.
5. Se lo Stato membro non soddisfa la richiesta della Commissione di cui al paragrafo 1 o non risponde in modo soddisfacente entro un mese alle osservazioni della Commissione di cui al paragrafo 2, la Commissione può, entro tre mesi dalla presentazione delle sue osservazioni adottare, con atti di esecuzione, una decisione di sospensione di parte dei o di tutti i pagamenti relativi ai programmi interessati.
6. La Commissione, con atti di esecuzione, sospende parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni relativi ai programmi interessati se:
- a) il Consiglio decide che lo Stato membro non rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;

²⁹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

- b) il Consiglio decide a norma dell'articolo 126, paragrafo 8 o dell'articolo 126, paragrafo 11, del trattato, che lo Stato membro interessato non ha realizzato azioni efficaci per correggere il suo disavanzo eccessivo;
 - c) il Consiglio conclude, a norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. .../2011 [sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici], che per due volte consecutive lo Stato membro non ha presentato un piano d'azione correttivo sufficiente o il Consiglio adotta una decisione di non conformità a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del medesimo regolamento;
 - d) la Commissione conclude che lo Stato membro non ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza decide di non autorizzare l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o
 - e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità conclude che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario del MES concesso sotto forma di prestito del MES allo Stato membro interessato non è stata rispettata e di conseguenza decide di non erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.
7. Quando la Commissione decide di sospendere parzialmente o totalmente i pagamenti o gli impegni a norma rispettivamente dei paragrafi 5 e 6, essa garantisce che la sospensione sia proporzionata ed efficace tenuto conto della situazione socioeconomica dello Stato membro interessato e che rispetti la parità di trattamento tra Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'impatto della sospensione sull'economia dello Stato membro interessato.
8. La Commissione pone fine senza indugio alla sospensione dei pagamenti e degli impegni non appena lo Stato membro propone – come richiesto dalla Commissione – modifiche del contratto di partenariato e dei relativi programmi che sono approvate da quest'ultima e, ove applicabile:
- a) il Consiglio ha deciso che lo Stato membro rispetta le misure specifiche stabilite dal Consiglio a norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del trattato;
 - b) viene sospesa la procedura relativa ai disavanzi eccessivi a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1467/97 o il Consiglio ha deciso, a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, di abrogare la decisione riguardante l'esistenza di un disavanzo eccessivo:
 - c) il Consiglio ha approvato il piano d'azione correttivo presentato dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. [...] [regolamento sulla procedura per gli squilibri eccessivi] o la procedura relativa agli squilibri eccessivi è sospesa a norma dell'articolo 10, paragrafo 5, del medesimo regolamento o il Consiglio ha chiuso la procedura relativa agli squilibri eccessivi a norma dell'articolo 11 del medesimo regolamento;

- d) la Commissione ha concluso che lo Stato membro ha adottato misure per attuare il programma di riassetto di cui al regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio o al regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio e di conseguenza ha autorizzato l'erogazione del sostegno finanziario concesso a tale Stato membro, o
- e) il consiglio d'amministrazione del meccanismo europeo di stabilità ha concluso che la condizionalità attribuita ad un sostegno finanziario sotto forma di prestito del MES concesso allo Stato membro interessato è rispettata e di conseguenza ha deciso di erogare il sostegno alla stabilità concesso a tale Stato membro.

Contemporaneamente, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi in conformità all'articolo 8 del regolamento (UE) n. [...] del Consiglio che istituisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

Articolo 22

Aumento dei pagamenti a favore degli Stati membri con temporanee difficoltà di bilancio

1. Su richiesta di uno Stato membro, i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile a ciascuna priorità per il FESR, il FSE e il FC o a ciascuna misura per il FEASR e il FEAMP. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative al periodo contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e ai periodi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:
 - a) se lo Stato membro interessato ha adottato l'euro, riceve assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio³⁰;
 - b) se non ha adottato l'euro, è stato ad esso concesso un sostegno finanziario a medio termine ai sensi del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio³¹;
 - c) è stato ad esso concesso un sostegno finanziario conformemente al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità firmato l'11 luglio 2011.

Il primo comma non si applica ai programmi nell'ambito del regolamento CTE.

2. Fermo restando il paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo finale non è superiore al sostegno pubblico e all'importo massimo della partecipazione dei Fondi del QSC per ciascuna priorità in relazione al FESR, al FSE al CF o per ciascuna misura in relazione al

³⁰ GU L 118 del 12.5.2010, pag.1.

³¹ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

FEASR e al FEAMP, secondo quanto stabilito nella decisione della Commissione che approva il programma.

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui fondi del QSC

Articolo 23

Preparazione dei programmi

1. I Fondi del QSC sono attuati mediante programmi conformemente al contratto di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.
2. I programmi sono elaborati dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata, in cooperazione con i partner.
3. I programmi sono presentati dagli Stati membri unitamente al contratto di partenariato tranne quelli nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" che vengono presentati entro sei mesi dall'approvazione del quadro strategico comune. Tutti i programmi sono accompagnati dalla valutazione ex ante di cui all'articolo 48.

Articolo 24

Contenuto dei programmi

1. Ciascun programma definisce una strategia relativa al contributo del programma stesso alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in linea con il quadro strategico comune e il contratto di partenariato. Ciascun programma comprende le modalità per garantire l'attuazione efficace, efficiente e coordinata dei Fondi del QSC e le azioni volte a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.
2. Ciascun programma definisce le priorità, stabilendo gli obiettivi specifici, le dotazioni finanziarie del sostegno dei Fondi del QSC e il corrispondente cofinanziamento nazionale.
3. Per ciascuna priorità sono stabiliti indicatori che permettono di valutare i progressi nell'esecuzione del programma verso il conseguimento degli obiettivi,

quale base per la sorveglianza, la valutazione e la verifica dei risultati. Tali indicatori comprendono:

- a) indicatori finanziari relativi alla spesa assegnata;
- b) indicatori di realizzazione relativi agli interventi finanziati;
- c) indicatori di risultato relativi alla priorità.

Per ciascun Fondo del QSC, le norme specifiche di ciascun Fondo stabiliscono gli indicatori comuni e possono prevedere indicatori specifici per ciascun programma.

4. Ogni programma, tranne quelli che riguardano esclusivamente l'assistenza tecnica, contiene una descrizione delle le azioni volte a tenere conto dei principi di cui agli articoli 7 e 8.
5. Ogni programma, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è intrapresa nell'ambito di un programma specifico, stabilisce l'importo indicativo del sostegno da destinare agli obiettivi relativi al cambiamento climatico.
6. Gli Stati membri elaborano il programma conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 25

Procedura di adozione dei programmi

1. La Commissione valuta la coerenza dei programmi con il presente regolamento, le norme specifiche di ciascun Fondo, il contributo effettivo dei programmi alla realizzazione degli obiettivi tematici e delle priorità dell'Unione per ciascun Fondo del QSC, il quadro strategico comune, il contratto di partenariato, le raccomandazioni specifiche per ciascun paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, tenendo conto della valutazione ex ante. La valutazione esamina, in particolare, l'adeguatezza della strategia del programma, gli obiettivi generali corrispondenti, gli indicatori, gli obiettivi specifici e l'assegnazione delle risorse di bilancio.
2. La Commissione formula osservazioni entro tre mesi dalla data di presentazione del programma. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivede il programma proposto.
3. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva ciascun programma entro sei mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite, ma non prima del 1° gennaio 2014 o prima che abbia adottato una decisione di approvazione del contratto di partenariato.

Modifica dei programmi

1. Le richieste di modifica dei programmi presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate, in particolare descrivono l'impatto atteso delle modifiche del programma sulla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e sul conseguimento degli obiettivi specifici definiti nel programma, tenendo conto del quadro strategico comune e del contratto di partenariato. Sono accompagnate dal programma riveduto e, se del caso, da un contratto di partenariato riveduto.

In caso di modifica dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", il contratto di partenariato pertinente non viene modificato.

2. La Commissione valuta le informazioni fornite a norma del paragrafo 1, tenendo conto della motivazione fornita dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. Conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, la Commissione approva la richiesta di modifica di un programma entro cinque mesi dalla presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. La Commissione, se necessario, modifica al tempo stesso la decisione di approvazione del contratto di partenariato conformemente all'articolo 15, paragrafo 3.

Partecipazione della Banca europea per gli investimenti

1. Su richiesta degli Stati membri, la BEI può partecipare alla preparazione del contratto di partenariato, nonché ad attività connesse alla preparazione degli interventi, in particolare grandi progetti, strumenti finanziari e partenariati pubblico-privati.
2. La Commissione può consultare la BEI prima dell'adozione del contratto di partenariato o dei programmi.
3. La Commissione può chiedere alla BEI di esaminare la qualità tecnica e la fattibilità economica e finanziaria dei grandi progetti e di assisterla per quanto riguarda gli strumenti finanziari da attuare o sviluppare.
4. Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, la Commissione può concedere sovvenzioni alla BEI o concludere con essa contratti di servizio per iniziative attuate su base pluriennale. L'impegno dei contributi del bilancio dell'Unione per tali sovvenzioni o contratti di servizi è effettuato annualmente.

CAPO II

Sviluppo locale di tipo partecipativo

Articolo 28

Sviluppo locale di tipo partecipativo

1. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo, denominato sviluppo locale LEADER nell'ambito del FEASR, è:
 - a) concentrato su territori subregionali specifici;
 - b) di tipo partecipativo, ossia guidato da gruppi di azione locale composti da rappresentanti degli interessi socioeconomici locali pubblici e privati, in cui né il settore pubblico, né un singolo gruppo di interesse rappresenta, a livello decisionale, più del 49% dei diritti di voto;
 - c) attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali;
 - d) definito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali, e comprende elementi innovativi nel contesto locale e attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.
2. Il sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo locale è coerente e coordinato tra i Fondi del QSC. Tale coerenza e coordinamento sono assicurati segnatamente tramite procedure coordinate di rafforzamento delle capacità, selezione, approvazione e finanziamento delle strategie di sviluppo locale e dei gruppi impegnati nello sviluppo locale.
3. Se il comitato di selezione delle strategie di sviluppo locale istituito ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, ritiene che l'attuazione della strategia di sviluppo locale selezionata richieda la partecipazione di più di un Fondo, può essere designato un Fondo capofila.
4. Qualora sia designato un Fondo capofila, i costi di gestione, animazione e creazione di reti inerenti alla strategia di sviluppo locale sono finanziati esclusivamente dal Fondo capofila.
5. Lo sviluppo locale sostenuto dai Fondi del QSC è realizzato nell'ambito di una o più priorità del programma.

Articolo 29

Strategie di sviluppo locale

1. Una strategia di sviluppo locale contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;

- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, delle carenze, delle opportunità e dei rischi;
 - c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione del carattere integrato e innovativo della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di obiettivi precisi e misurabili per le realizzazioni e i risultati. La strategia deve essere coerente con i programmi pertinenti di tutti i Fondi del QSC interessati;
 - d) una descrizione del processo di associazione della comunità all'elaborazione della strategia;
 - e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
 - f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
 - g) il piano di finanziamento della strategia, compresa la dotazione prevista a titolo di ciascun Fondo del QSC.
2. Gli Stati membri definiscono i criteri per la selezione delle strategie di sviluppo locale. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire criteri di selezione.
 3. Le strategie di sviluppo locale sono selezionate da un comitato istituito a tale scopo dalle autorità di gestione dei programmi.
 4. La selezione e l'approvazione di tutte le strategie di sviluppo locale sono completate entro il 31 dicembre 2015.
 5. La decisione dell'autorità di gestione che approva una strategia di sviluppo locale stabilisce la dotazione a titolo di ciascun Fondo del QSC. Definisce inoltre i ruoli delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per tutti i compiti attuativi connessi alla strategia.
 6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 30

Gruppi di azione locale

1. I gruppi di azione locale elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale.

Gli Stati membri stabiliscono il ruolo del gruppo d'azione locale e delle autorità responsabili dell'esecuzione dei programmi in questione per i compiti attuativi connessi alla strategia.

2. L'autorità di gestione provvede affinché i gruppi di azione locale scelgano al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscano in una struttura comune legalmente costituita.
3. I gruppi di azione locale hanno i seguenti compiti:
 - a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare interventi;
 - b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri di selezione degli interventi che evitino conflitti di interessi e garantire che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner non pubblici, prevedendo la possibilità di ricorso contro le decisioni e consentendo la selezione mediante procedura scritta;
 - c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale nella selezione degli interventi, stabilendone l'ordine di priorità in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi generali e specifici delle strategie;
 - d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;
 - e) ricevere e valutare le domande di sostegno;
 - f) selezionare gli interventi e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;
 - g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale e degli interventi finanziati e condurre attività di valutazione specifiche legate alla strategia di sviluppo locale.

Articolo 31

Sostegno dei Fondi del QSC allo sviluppo locale

Il sostegno allo sviluppo locale comprende:

- a) i costi del supporto preparatorio;
- b) l'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di gestione e di animazione della strategia di sviluppo locale entro il limite del 25% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 32

Strumenti finanziari

1. I Fondi del QSC possono intervenire per sostenere strumenti finanziari nell'ambito di un programma, anche quando sono organizzati attraverso fondi di fondi, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi specifici stabiliti nell'ambito di una priorità, sulla base di una valutazione ex ante che ha individuato fallimenti del mercato o condizioni di investimento non ottimali e necessità di investimento.

Gli strumenti finanziari possono essere associati a sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna forma di finanziamento.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate concernenti la valutazione ex ante degli strumenti finanziari, la combinazione del sostegno fornito ai destinatari finali tramite sovvenzioni, abbuoni di interesse, abbuoni di commissioni di garanzia e strumenti finanziari, norme specifiche supplementari in materia di ammissibilità della spesa e norme che precisano i tipi di attività non finanziate mediante gli strumenti finanziari.

2. I destinatari finali che ricevono sostegno mediante strumenti finanziari possono anche beneficiare di sovvenzioni o altro sostegno a titolo di un programma o di un altro strumento finanziato dal bilancio dell'Unione. In tal caso si devono mantenere registrazioni separate per ciascuna fonte di finanziamento.
3. I contributi in natura non sono spese ammissibili nell'ambito degli strumenti finanziari, fatta eccezione per i terreni o gli immobili che rientrano in investimenti finalizzati a sostenere lo sviluppo urbano o la rivitalizzazione urbana, nel caso in cui il terreno o l'immobile faccia parte dell'investimento. Tali contributi di terreni o immobili sono ammissibili purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 59.

Articolo 33

Attuazione degli strumenti finanziari

1. In applicazione dell'articolo 32, le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:

- a) gli strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione, gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione;
 - b) gli strumenti finanziari istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità.
2. Il titolo VIII del regolamento finanziario si applica agli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a). I contributi dei Fondi del QSC destinati a detti strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera a), sono depositati su conti distinti e utilizzati, conformemente agli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC, per sostenere iniziative e destinatari finali in linea con il programma o i programmi nell'ambito dei quali sono forniti tali contributi.
3. Per gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità di gestione possono fornire un contributo finanziario a favore dei seguenti strumenti finanziari:
- a) strumenti finanziari che soddisfano i termini e le condizioni uniformi stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3;
 - b) strumenti finanziari già esistenti o nuovi specificamente concepiti per conseguire la finalità prevista e che rispettano le disposizioni applicabili dell'Unione e nazionale.

La Commissione adotta atti delegati ai sensi dell'articolo 142 che stabiliscono le norme specifiche relative a particolari tipologie di strumenti finanziari di cui alla lettera b), e agli eventuali prodotti ottenuti tramite tali strumenti.

4. Quando sostiene gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 1, lettera b), l'autorità di gestione può:
- a) investire nel capitale di entità giuridiche nuove o già esistenti, comprese quelle finanziate da altri Fondi del QSC, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi dei rispettivi Fondi del QSC e che svolgeranno compiti di esecuzione. Il sostegno per tali investimenti si limita all'importo necessario per attuare nuovi strumenti finanziari coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o
 - b) affidare compiti di esecuzione:
 - i) alla Banca europea per gli investimenti;
 - ii) a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro detiene una partecipazione o a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica, selezionate conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;
 - iii) a un organismo di diritto pubblico o privato selezionato conformemente alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale;

- c) assumere direttamente compiti di esecuzione, in caso di strumenti finanziari costituiti esclusivamente da prestiti o garanzie.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono le norme in materia di accordi di finanziamento, il ruolo e la responsabilità delle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché i costi e le spese di gestione.

5. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), punti i) e ii), quando attuano strumenti finanziari mediante fondi di fondi, possono inoltre affidare parte dell'attuazione a intermediari finanziari, a condizione che tali entità si assumano la responsabilità di garantire che gli intermediari finanziari soddisfano i criteri di cui all'articolo 57 e all'articolo 131, paragrafi 1, 1 bis e 3, del regolamento finanziario. Gli intermediari finanziari sono selezionati mediante procedure aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie, tali da evitare conflitti di interessi.
6. Le entità di cui al paragrafo 4, lettera b), alle quali sono affidati compiti di esecuzione possono aprire conti fiduciari a proprio nome e per conto dell'autorità di gestione. Le attività detenute su tali conti fiduciari sono gestite secondo il principio della sana gestione finanziaria, applicando opportune norme prudenziali e dispongono di adeguata liquidità.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che stabiliscono norme dettagliate riguardanti gli obblighi specifici connessi al trasferimento e alla gestione delle attività gestite dalle entità alle quali sono affidati compiti di esecuzione, nonché la conversione delle attività dall'euro alle monete nazionali.

Articolo 34

Attuazione di particolari tipologie di strumenti finanziari

1. Gli organismi accreditati conformemente all'articolo 64 non effettuano verifiche in loco degli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a). Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dagli organismi incaricati dell'attuazione di detti strumenti finanziari.
2. Gli organismi responsabili dell'audit dei programmi non effettuano controlli sugli interventi che comprendono strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dei sistemi di gestione e di controllo relativi a tali strumenti. Tali organismi ricevono rapporti di controllo periodici dai revisori dei conti designati negli accordi che istituiscono tali strumenti finanziari.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 riguardanti le modalità di gestione e di controllo degli strumenti finanziari attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera b), punti i), ii) e iii).

Articolo 35

Richieste di pagamento comprendenti le spese per gli strumenti finanziari

1. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), la richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato allo strumento finanziario.
2. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettere a) e b), la spesa complessiva ammissibile indicata nella richiesta di pagamento comprende e indica separatamente l'importo complessivo del sostegno erogato o che si prevede di erogare allo strumento finanziario per gli investimenti da effettuare nei destinatari finali nel corso di un periodo prestabilito non superiore a due anni, compresi i costi e le spese di gestione.
3. L'importo calcolato conformemente al paragrafo 2 è corretto nelle richieste di pagamento successive per tenere conto della differenza tra l'importo del sostegno precedentemente erogato allo strumento finanziario in questione e gli importi effettivamente investiti nei destinatari finali, più i costi e le spese di gestione sostenuti. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.
4. Per quanto riguarda gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), attuati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, lettera c), la richiesta di pagamento comprende l'importo complessivo dei pagamenti effettuati dall'autorità di gestione per gli investimenti nei destinatari finali. Tali importi sono indicati separatamente nella richiesta di pagamento.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 142, le norme specifiche relative ai pagamenti e alla revoca dei pagamenti a favore degli strumenti finanziari e alle eventuali conseguenze per quanto riguarda le richieste di pagamento.

Articolo 36

Spesa ammissibile alla chiusura

1. Alla chiusura di un programma, la spesa ammissibile dello strumento finanziario corrisponde all'importo complessivo effettivamente pagato o, nel caso di fondi di garanzia, impegnato dallo strumento finanziario entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, comprendente:
 - a) i pagamenti ai destinatari finali;
 - b) le risorse impegnate per contratti di garanzia, in essere o già giunti a scadenza, al fine di onorare eventuali richieste di garanzia per perdite, calcolate in base a una prudente valutazione ex ante dei rischi a copertura di un ammontare multiplo di nuovi prestiti sottostanti o altri strumenti di rischio per nuovi investimenti nei destinatari finali;

- c) gli abbuoni di interesse o gli abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati, da pagare per un periodo non superiore ai dieci anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, utilizzati in combinazione con strumenti finanziari, depositati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo, per l'esborso effettivo dopo il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, ma riguardo a prestiti o altri strumenti di rischio erogati per investimenti nei destinatari finali entro il periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2;
 - d) il rimborso dei costi di gestione sostenuti o il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario.
2. In caso di strumenti azionari e di microcredito, i costi o le spese di gestione capitalizzati da pagare per un periodo non superiore ai cinque anni successivi al periodo di ammissibilità di cui all'articolo 55, paragrafo 2, per quanto riguarda gli investimenti nei destinatari finali effettuati entro tale periodo di ammissibilità e ai quali non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38, possono essere considerati spese ammissibili se sono versati in un conto di garanzia aperto specificamente a tale scopo.
3. La spesa ammissibile calcolata conformemente ai paragrafi 1 e 2 non supera l'ammontare:
- i) dell'importo complessivo del sostegno dei Fondi del QSC erogato allo strumento finanziario; e
 - ii) del corrispondente cofinanziamento nazionale.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 relativi all'istituzione di un sistema di capitalizzazione delle rate annuali per gli abbuoni di interesse e gli abbuoni delle commissioni di garanzia.

Articolo 37

Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari

1. Il sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari è depositato su conti produttivi di interessi presso le istituzioni finanziarie negli Stati membri o investiti a titolo temporaneo secondo il principio della sana gestione finanziaria.
2. Gli interessi e le altre plusvalenze imputabili al sostegno dei Fondi del QSC erogato agli strumenti finanziari sono utilizzati per le stesse finalità del sostegno iniziale fornito dai Fondi del QSC nell'ambito dello stesso strumento finanziario.
3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze.

Articolo 38

Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC fino alla chiusura del programma

1. Le risorse in conto capitale rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti o dello sblocco delle risorse impegnate per i contratti di garanzia, che sono imputabili al sostegno fornito dai Fondi del QSC, sono reimpiegate per ulteriori investimenti mediante lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.
2. Le plusvalenze e altri rendimenti, tra cui interessi, commissioni di garanzia, dividendi, redditi di capitale o altri introiti generati dagli investimenti, imputabili al sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario, sono utilizzati per le seguenti finalità, ove applicabile, a concorrenza dell'importo necessario:
 - a) rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario;
 - b) remunerazione preferenziale degli investitori operanti secondo il principio dell'investitore in un'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei Fondi del QSC allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali;
 - c) ulteriori investimenti attraverso lo stesso strumento finanziario o altri strumenti finanziari, conformemente alle finalità del programma o dei programmi.
3. L'autorità di gestione provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate dell'uso delle risorse e delle plusvalenze di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 39

Uso delle risorse ancora disponibili dopo la chiusura del programma

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le plusvalenze e le risorse in conto capitale e gli altri rendimenti imputabili al sostegno dei Fondi del QSC agli strumenti finanziari siano utilizzati conformemente alle finalità del programma per un periodo di almeno dieci anni dopo la chiusura del programma.

Articolo 40

Relazione sull'attuazione degli strumenti finanziari

1. L'autorità di gestione trasmette alla Commissione una relazione specifica sugli interventi che comprendono strumenti finanziari, sotto forma di allegato al rapporto annuale di esecuzione.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 contiene, per ciascuno strumento finanziario, le informazioni seguenti:

- a) l'identificazione del programma e della priorità nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei Fondi del QSC;
 - b) una descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione;
 - c) l'identificazione degli organismi ai quali sono affidati compiti di esecuzione;
 - d) l'importo complessivo del sostegno per programma e priorità o misura destinato allo strumento finanziario compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;
 - e) l'importo complessivo del sostegno erogato o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore dei destinatari finali per programma e priorità o misura compreso nelle richieste di pagamento presentate alla Commissione;
 - f) le entrate dello strumento finanziario e i rimborsi allo stesso;
 - g) l'effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e il valore degli investimenti e delle partecipazioni;
 - h) il contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori del programma e della priorità interessati.
3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3, le condizioni uniformi riguardanti la sorveglianza e la trasmissione alla Commissione delle relative informazioni, anche per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a).

TITOLO V

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

CAPO I

Sorveglianza

SEZIONE I

SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI

Articolo 41

Comitato di sorveglianza

1. Entro tre mesi dalla data di notifica allo Stato membro della decisione di approvazione del programma, lo Stato membro istituisce un comitato di sorveglianza, d'intesa con l'autorità di gestione, per vigilare sull'attuazione del programma.

Uno Stato membro può istituire un unico comitato di sorveglianza per i programmi cofinanziati dai Fondi del QSC.

2. Ciascun comitato di sorveglianza stabilisce e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 42

Composizione del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza è composto da rappresentanti dell'autorità di gestione e degli organismi intermedi e da rappresentanti dei partner. Ciascun membro del comitato di sorveglianza ha diritto di voto.

Il comitato di sorveglianza dei programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" comprende altresì rappresentanti di ogni eventuale paese terzo partecipante al programma.

2. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.
3. Ove fornisca un contributo ad un programma, la BEI può partecipare ai lavori del comitato di sorveglianza a titolo consultivo.

4. Il comitato di sorveglianza è presieduto da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione.

Articolo 43

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tale proposito, tiene conto dei dati finanziari e degli indicatori comuni e specifici del programma, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato e i progressi verso valori obiettivo quantificati, nonché delle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati.
2. Il comitato di sorveglianza esamina in dettaglio tutti gli aspetti che incidono sui risultati del programma.
3. Il comitato di sorveglianza è consultato ed emette un parere sulle eventuali modifiche del programma proposte dall'autorità di gestione.
4. Il comitato di sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all'autorità di gestione in merito all'attuazione del programma e alla sua valutazione e controlla le azioni intraprese a seguito delle stesse.

Articolo 44

Rapporti di esecuzione

1. A partire dal 2016 fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale sull'esecuzione del programma nel precedente esercizio finanziario.

Lo Stato membro presenta un rapporto finale sull'esecuzione del programma entro il 30 settembre 2023 per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione e un rapporto annuale di esecuzione per il FEASR e il FEAMP.

2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, ivi compresi i cambiamenti negli indicatori di risultato, nonché alle tappe fondamentali definite nel quadro di riferimento dei risultati. I dati trasmessi si riferiscono ai valori di indicatori relativi a interventi eseguiti completamente e anche a interventi selezionati. Indicano altresì le azioni intraprese per adempiere alle condizionalità ex ante e gli aspetti che incidono sui risultati del programma, nonché le misure correttive adottate.
3. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2017 riporta e valuta le informazioni di cui al paragrafo 2 unitamente ai progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma, ivi compreso il contributo dei Fondi del QSC a eventuali cambiamenti negli indicatori di risultato, laddove emergano dalle

valutazioni. Valuta altresì l'attuazione di azioni per tenere conto dei principi di cui agli articoli 6, 7 e 8 e riferisce in merito al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico.

4. Il rapporto annuale di esecuzione presentato nel 2019 e il rapporto finale di esecuzione per i Fondi del QSC, oltre alle informazioni e alle valutazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, comprendono informazioni e valutazioni sui progressi nel conseguimento degli obiettivi del programma e sul suo contributo alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
5. I rapporti annuali di esecuzione di cui ai paragrafi da 1 a 4 si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni indicate negli stessi paragrafi. Ove la Commissione non comunichi allo Stato membro che il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, tale rapporto si considera ricevibile.
6. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e informa lo Stato membro in merito alle sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricezione dello stesso e in merito al rapporto finale entro cinque mesi dalla data di ricezione dello stesso. Ove la Commissione non esprima osservazioni entro i termini stabiliti, i rapporti s'intendono accettati.
7. La Commissione può formulare raccomandazioni per affrontare eventuali problemi che incidono sull'attuazione del programma. In tal caso, l'autorità di gestione informa la Commissione entro tre mesi in merito alle misure correttive adottate.
8. È prevista la pubblicazione di una sintesi per il cittadino del contenuto dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

Articolo 45

Riunione annuale di riesame

1. Ogni anno a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, viene organizzata una riunione annuale di riesame tra la Commissione e ciascuno Stato membro, al fine di esaminare i risultati di ciascun programma, tenendo conto del rapporto annuale di esecuzione e delle osservazioni e raccomandazioni della Commissione, se del caso.
2. La riunione annuale di riesame può riguardare più di un programma. Nel 2017 e nel 2019 copre tutti i programmi operativi in atto nello Stato membro, tenendo conto anche delle relazioni sullo stato di attuazione presentati in tali anni dallo Stato membro conformemente all'articolo 46.
3. Lo Stato membro e la Commissione possono convenire di non organizzare la riunione annuale di riesame relativa a un programma in anni diversi dal 2017 e 2019.
4. La riunione annuale di riesame è presieduta dalla Commissione.

5. Lo Stato membro assicura che venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione in seguito all'incontro.

SEZIONE II

PROGRESSO STRATEGICO

Articolo 46

Rapporto sullo stato dei lavori

1. Entro il 30 giugno 2017 e il 30 giugno 2019 lo Stato membro presenta alla Commissione un rapporto sullo stato dei lavori concernente l'esecuzione del contratto di partenariato rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2018.
2. Il rapporto sullo stato dei lavori contiene informazioni e valutazioni in merito a quanto segue:
 - a) cambiamenti nelle esigenze di sviluppo nello Stato membro dall'adozione del contratto di partenariato;
 - b) progressi nella realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare rispetto alle tappe fondamentali stabilite per ciascun programma nel quadro di riferimento dei risultati e al sostegno utilizzato per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico;
 - c) effettiva attuazione, secondo il calendario stabilito, delle azioni per adempiere a condizionalità ante non soddisfatte alla data di adozione del contratto di partenariato;
 - d) attuazione di meccanismi per garantire il coordinamento tra i Fondi del QSC e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - e) progressi nella realizzazione degli ambiti prioritari stabiliti per la cooperazione;
 - f) azioni intraprese per rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e, se del caso, dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC;
 - g) azioni, con i relativi obiettivi, pianificate nei programmi per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari;
 - h) ruolo dei partner di cui all'articolo 5 nell'esecuzione del contratto di partenariato.

3. Qualora, entro tre mesi dalla data di presentazione del rapporto sullo stato dei lavori, la Commissione stabilisca che le informazioni presentate sono incomplete o poco chiare, può chiedere informazioni aggiuntive allo Stato membro, il quale è tenuto a fornire alla Commissione le informazioni richieste entro tre mesi e, se del caso, a rivedere di conseguenza il rapporto sullo stato dei lavori.
4. Nel 2017 e nel 2019 la Commissione prepara un rapporto strategico che sintetizza le relazioni sullo stato di attuazione degli Stati membri, da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
5. Nel 2018 e nel 2020 la Commissione inserisce nel suo rapporto annuale sullo stato dei lavori da presentare al Consiglio europeo di primavera una sezione che sintetizza il rapporto strategico, in particolare per quanto concerne i progressi compiuti nel realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

CAPO II

Valutazione

Articolo 47

Disposizioni generali

1. Le valutazioni sono effettuate per migliorare la qualità della progettazione e dell'esecuzione dei programmi e per valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto. L'impatto dei programmi viene valutato, in conformità alla missione dei rispettivi Fondi del QSC in relazione agli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva³² nonché in relazione al prodotto interno lordo (PIL) e al tasso di disoccupazione, ove appropriato.
2. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e garantiscono l'esistenza di procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari, compresi i dati relativi agli indicatori comuni e, ove appropriato, agli indicatori specifici per programma.
3. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma. La Commissione fornisce orientamenti su come effettuare le valutazioni.
4. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

³² Rif. obiettivi generali della strategia Europa 2020.

Valutazione ex ante

1. Gli Stati membri effettuano valutazioni ex ante per migliorare la qualità della progettazione di ciascun programma.
2. Le valutazioni ex ante sono effettuate sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi e vengono presentate alla Commissione contemporaneamente al programma, unitamente ad una sintesi. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono stabilire soglie al di sotto delle quali la valutazione ex ante può essere combinata alla valutazione di un altro programma.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame quanto segue:
 - a) il contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in riferimento agli obiettivi tematici e alle priorità selezionati, tenendo conto delle esigenze nazionali e regionali;
 - b) la coerenza interna del programma o delle attività proposti e il rapporto con altri strumenti pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma;
 - d) la coerenza degli obiettivi tematici selezionati, delle priorità e dei corrispondenti obiettivi dei programmi con il quadro strategico comune, il contratto di partenariato e le raccomandazioni specifiche per paese di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del trattato, e le raccomandazioni del Consiglio adottate a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;
 - e) la pertinenza e la chiarezza degli indicatori del programma proposto;
 - f) in che modo i risultati attesi contribuiranno al conseguimento degli obiettivi;
 - g) se i valori obiettivo quantificati relativi agli indicatori sono realistici, tenendo conto del sostegno previsto dei Fondi del QSC;
 - h) la motivazione della forma di sostegno proposta;
 - i) l'adeguatezza delle risorse umane e della capacità amministrativa per la gestione del programma;
 - j) l'idoneità delle procedure per la sorveglianza del programma e per la raccolta dei dati necessari per l'effettuazione delle valutazioni;
 - k) l'idoneità delle tappe fondamentali selezionate per il quadro di riferimento dei risultati;

- l) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e impedire la discriminazione;
 - m) l'adeguatezza delle misure pianificate per promuovere lo sviluppo sostenibile.
4. La valutazione ex ante comprende, ove appropriato, i requisiti per la valutazione ambientale strategica stabiliti in esecuzione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente³³.

Articolo 49

Valutazione durante il periodo di programmazione

1. L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma – piano che viene presentato conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo.
2. Gli Stati membri assicurano la disponibilità di un'adeguata capacità di valutazione.
3. Nel corso del periodo di programmazione, le autorità di gestione effettuano valutazioni di ciascun programma, anche intese a valutarne l'efficacia, l'efficienza e l'impatto, sulla base del piano di valutazione. Almeno una volta nel corso del periodo di programmazione si valuta in che modo il sostegno dei Fondi del QSC abbia contribuito al conseguimento degli obiettivi di ciascuna priorità. Tutte le valutazioni sono soggette all'esame del comitato di sorveglianza e trasmesse alla Commissione.
4. La Commissione può effettuare di sua iniziativa valutazioni dei programmi.

Articolo 50

Valutazione ex post

Le valutazioni ex post sono effettuate dalla Commissione o dagli Stati membri, in stretta cooperazione. Le valutazioni ex post prendono in esame l'efficacia e l'efficienza dei Fondi del QSC e il loro contributo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva conformemente ai requisiti specifici stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo. Le valutazioni ex post devono essere completate entro il 31 dicembre 2023.

TITOLO VI

³³ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 51

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa o per conto della Commissione, i Fondi del QSC possono sostenere le misure di preparazione, sorveglianza, assistenza tecnica e amministrativa, valutazione, audit e controllo necessarie all'attuazione del presente regolamento.

Dette misure possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- a) assistenza per la preparazione e la valutazione di progetti, anche con la BEI;
- b) sostegno al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo di capacità amministrative per la gestione efficace dei Fondi del QSC;
- c) studi legati alle relazioni della Commissione sui Fondi del QSC e al rapporto sulla coesione;
- d) misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazioni e all'esecuzione dei Fondi del QSC, nonché misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e all'assistenza tecnica e amministrativa;
- e) valutazioni, rapporti di esperti, statistiche e studi, compresi quelli di natura generale, sul funzionamento attuale e futuro dei Fondi del QSC, che possono essere effettuati se del caso dalla BEI;
- f) azioni di divulgazione delle informazioni, azioni a sostegno della creazione di reti, interventi di comunicazione, azioni di sensibilizzazione e azione destinate a promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze, anche con paesi terzi. Per una maggiore efficienza della comunicazione al grande pubblico e maggiori sinergie tra le attività di comunicazione svolte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di comunicazione a norma del presente regolamento contribuiscono anche a coprire la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione europea nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento;
- g) installazione, funzionamento e interconnessione di sistemi informatizzati per la gestione, la sorveglianza, l'audit, il controllo e la valutazione;
- h) azioni intese a migliorare i metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi di valutazione;
- i) azioni relative all'audit;

- j) rafforzamento della capacità nazionale e regionale in termini di pianificazione degli investimenti, valutazione delle necessità, preparazione, progettazione e attuazione di strumenti finanziari, piani d'azione comuni e grandi progetti, comprese iniziative comuni con la BEI.

Articolo 52

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Su iniziativa di uno Stato membro, i Fondi del QSC possono sostenere attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e comunicazione, creazione di rete, risoluzione dei reclami, controllo e audit. Lo Stato membro può utilizzare i Fondi del QSC per sostenere azioni intese a ridurre l'onere amministrativo per i beneficiari, ivi compresi sistemi elettronici per lo scambio di dati e azioni mirate a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi del QSC. Queste azioni possono interessare periodi di programmazione precedenti e successivi.
2. Le norme specifiche di ciascun Fondo possono aggiungere o escludere azioni che possono essere finanziate dall'assistenza tecnica di ciascun Fondo del QSC.

TITOLO VII

**SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI DEL
QSC**

CAPO I

Sostegno fornito dai Fondi del QSC

Articolo 53

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma fissa il tasso o i tassi di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno fornito dai Fondi del QSC conformemente alle norme specifiche relative a ciascun Fondo.
2. Le azioni di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Interventi generatori di entrate

1. Le entrate nette generate al termine di un intervento nell'arco di un periodo di riferimento specifico sono determinati in anticipo con uno dei seguenti metodi:
 - a) applicazione di una percentuale di entrate forfettaria per il tipo di intervento interessato;
 - b) calcolo del valore corrente dell'entrata netta dell'intervento, tenendo conto dell'applicazione del principio "chi inquina paga" e, se del caso, di considerazioni di equità legate alla prosperità relativa dello Stato membro interessato.

La spesa ammissibile dell'intervento da cofinanziare non supera il valore corrente del costo d'investimento dell'intervento diminuito del valore corrente dei proventi netti, determinato in base a uno dei metodi di cui sopra.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione della percentuale forfettaria di alla lettera a) che precede.

La Commissione adotta la metodologia di cui alla lettera b) mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

2. Qualora sia obiettivamente impossibile valutare le entrate in anticipo secondo i metodi indicati al paragrafo 1, le entrate nette generate entro i tre anni successivi al completamento di un intervento o entro il 30 settembre 2023, se precedente, sono detratte dalla spesa dichiarata alla Commissione.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano solo agli interventi il cui costo complessivo supera 1 milione di EUR.
4. Il presente articolo non si applica al FSE.
5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano a interventi soggetti alla normativa sugli aiuti di Stato o a misure di sostegno fornito a o da strumenti finanziari.

CAPO II

Ammissibilità delle spese e stabilità

Articolo 55

Ammissibilità

1. L'ammissibilità delle spese è determinata in base a norme nazionali, fatte salve norme specifiche previste nel presente regolamento o nelle norme specifiche di ciascun Fondo, o sulla base degli stessi.
2. Le spese sono ammissibili a una partecipazione dei Fondi del QSC se sono state sostenute e pagate da un beneficiario tra la data di presentazione del programma alla Commissione o il 1° gennaio 2014, se anteriore, e il 31 dicembre 2022. Inoltre le spese sono ammissibili per una partecipazione del FEASR e del FEAMP solo se l'aiuto in questione è di fatto pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
3. Nel caso di costi rimborsati in base a quanto disposto all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b) e c), le azioni che costituiscono la base per il rimborso devono svolgersi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022.
4. Non vengono selezionati per il sostegno dei Fondi del QSC gli interventi portati materialmente a termine o completamente attuati prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le norme sull'ammissibilità dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione di cui all'articolo 51.
6. Le entrate nette generate direttamente da un intervento nel corso della sua attuazione e di cui non si sia tenuto conto al momento dell'approvazione dell'intervento stesso vengono dedotte dalle spese ammissibili dell'intervento nella richiesta di pagamento finale presentata dal beneficiario. Questa norma non si applica agli strumenti finanziari e ai premi.
7. In caso di modifica di un programma, la spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica apportata al programma è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Commissione.
8. Un intervento può ricevere sostegno da uno o più Fondi del QSC e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei Fondi del QSC non riceva il sostegno di un altro Fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso Fondo nell'ambito di un altro programma.

Articolo 56

Forme di sostegno

I Fondi del QSC sono utilizzati per fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni, premi, assistenza rimborsabile e strumenti finanziari o una combinazione degli stessi.

Nel caso dell'assistenza rimborsabile, il sostegno rimborsato all'organismo che l'ha fornito o ad un'altra autorità competente dello Stato membro è registrato in un conto separato e reimpiegato allo stesso scopo o in linea con gli obiettivi del programma.

Articolo 57

Forme di sovvenzioni

1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme:
 - a) rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti;
 - b) tabelle standard di costi unitari;
 - c) somme forfettarie non superiori a 100 000 EUR di contributo pubblico;
 - d) finanziamenti a tasso forfettario, calcolati applicando una determinata percentuale a una o più categorie di costo definite.
2. Le opzioni di cui al paragrafo 1 si possono combinare unicamente se ciascuna di esse copre diverse categorie di costi, o se sono utilizzate per progetti diversi facenti parte di un intervento o per fasi successive di un intervento.
3. Laddove un intervento o un progetto facente parte di un intervento sia attuato esclusivamente tramite appalti di opere, beni o servizi, si applica solo il paragrafo 1, lettera a). Laddove l'appalto nell'ambito di un intervento o di un progetto facente parte di un intervento sia limitato a determinate categorie di costi, sono applicabili tutte le opzioni di cui al paragrafo 1.
4. Gli importi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), sono stabiliti sulla base di:
 - a) un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su:
 - i) dati statistici o altre informazioni oggettive; o
 - ii) dati storici verificati dei singoli beneficiari o applicazione delle loro normali prassi di contabilità dei costi;
 - b) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di interventi e beneficiari;

- c) metodi e corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
 - d) tassi previsti dal presente regolamento o dalle norme specifiche di ciascun Fondo.
5. Il documento che specifica le condizioni per il sostegno a ciascun intervento indica il metodo da applicare per stabilire i costi dell'intervento e le condizioni per il pagamento della sovvenzione.

Articolo 58

Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in relazione alle sovvenzioni

Laddove l'esecuzione di un intervento dia origine a costi indiretti, questi ultimi si possono calcolare forfettariamente in uno dei seguenti modi:

- a) un tasso forfettario fino al 20% dei costi diretti ammissibili, calcolato sulla base di un metodo giusto, equo e verificabile o di un metodo applicato nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di intervento e beneficiario;
- b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale;
- c) un tasso forfettario applicato ai costi diretti ammissibili basato su metodi esistenti e percentuali corrispondenti applicabili nelle politiche dell'Unione per una tipologia analoga di intervento e beneficiario.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 per quanto concerne la definizione del tasso forfettario e dei relativi metodi di cui alla lettera c) che precede.

Articolo 59

Norme specifiche in materia di ammissibilità per le sovvenzioni

1. I contributi in natura sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento in contanti giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente sono considerati ammissibili purché lo consentano le norme in materia di ammissibilità dei Fondi del QSC e del programma e siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- a) il sostegno pubblico a favore dell'intervento che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'intervento;

- b) il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione;
 - c) il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
 - d) nel caso di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato indipendente o da un organismo ufficiale debitamente autorizzato e non supera il limite di cui al paragrafo 3, lettera b);
 - e) nel caso di contributi in natura sotto forma di prestazione di lavoro non retribuita, il valore della prestazione è stabilito tenendo conto del tempo di lavoro verificato e della remunerazione per una prestazione di lavoro equivalente.
2. Le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
- a) ciò è consentito dalle norme del programma in materia di ammissibilità;
 - b) l'importo della spesa è debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture quando rimborsato nella forma di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera a);
 - c) i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'intervento;
 - d) all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
3. Non sono ammissibili al contributo dei Fondi del QSC i seguenti costi:
- a) interessi passivi;
 - b) l'acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile dell'intervento considerato. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per interventi a tutela dell'ambiente;
 - c) imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, gli importi IVA sono ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti esenti come definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE, purché tali importi IVA non siano pagati in relazione alla fornitura di infrastrutture.

Articolo 60

Ammissibilità degli interventi a seconda dell'ubicazione

1. Gli interventi sostenuti dai Fondi del QSC, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e alle norme specifiche di ciascun Fondo, sono ubicati nell'area

- coperta dal programma nell'ambito del quale sono sostenuti (di seguito "area del programma").
2. L'autorità di gestione può accettare che un intervento si svolga al di fuori dell'area del programma ma sempre all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'intervento è a vantaggio dell'area del programma;
 - b) l'importo complessivo destinato dal programma a interventi ubicati fuori dall'area del programma non supera il 10% del sostegno del FESR, del Fondo di coesione o del FEAMP a livello di priorità o il 3% del sostegno del FEASR a livello del programma;
 - c) il comitato di sorveglianza ha dato il suo consenso all'intervento o al tipo di interventi interessati;
 - d) le autorità responsabili del programma nell'ambito del quale viene finanziato l'intervento soddisfano gli obblighi posti a carico di tali autorità per quanto concerne la gestione, il controllo e l'audit o stipulano accordi con autorità nell'area in cui si svolge l'intervento purché siano soddisfatte le condizioni indicate al paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.
 3. Per gli interventi concernenti attività promozionali, è possibile sostenere spese al di fuori dell'Unione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e rispettati gli obblighi di gestione, controllo e audit riguardanti l'intervento.
 4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" o del FSE.

Articolo 61

Stabilità degli interventi

1. Nel caso di un intervento che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai Fondi del QSC è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; o
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'intervento vengono recuperati dallo Stato membro.

2. Nel caso di interventi sostenuti dal FSE e di interventi sostenuti da altri Fondi del QSC che non comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo del Fondo deve essere rimborsato solo quando gli interventi sono soggetti a un obbligo di mantenimento dell'investimento ai sensi delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato e quando si verifichi la cessazione o la rilocalizzazione di un'attività produttiva entro il periodo stabilito da dette norme.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai contributi forniti a o da strumenti finanziari, o a interventi per i quali si verifichi la cessazione di un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento.
4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle persone fisiche beneficiarie di un sostegno agli investimenti che, dopo il completamento dell'intervento di investimento, diventano ammissibili al sostegno e lo ricevono nel quadro del FEG (regolamento (UE) n. [/2012] che istituisce un Fondo europeo per la globalizzazione) ove l'investimento in questione sia direttamente connesso al tipo di attività individuata come ammissibile al sostegno del FEG.

TITOLO VIII

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 62

Principi generali dei sistemi di gestione e controllo

I sistemi di gestione e controllo prevedono:

- a) la descrizione delle funzioni degli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo e la ripartizione delle funzioni all'interno di ciascun organismo;
- b) l'osservanza del principio della separazione delle funzioni fra tali organismi e all'interno degli stessi;
- c) procedure atte a garantire la correttezza e la regolarità delle spese dichiarate;

- d) sistemi informatizzati per la contabilità, per la memorizzazione e la trasmissione dei dati finanziari e dei dati sugli indicatori, per la sorveglianza e la rendicontazione;
- e) sistemi di rendicontazione e sorveglianza nei casi in cui l'organismo responsabile affida l'esecuzione dei compiti ad un altro organismo;
- f) disposizioni per l'audit del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo;
- g) sistemi e procedure per garantire una pista di controllo adeguata;
- h) la prevenzione, il rilevamento e la correzione di irregolarità, comprese le frodi, e il recupero di importi indebitamente versati, compresi, se del caso, gli interessi.

Articolo 63

Competenze degli Stati membri

1. Gli Stati membri adempiono agli obblighi di gestione, controllo e audit e assumono le responsabilità che ne derivano indicate nelle norme sulla gestione concorrente di cui al regolamento finanziario e alle norme specifiche di ciascun Fondo. Conformemente al principio della gestione concorrente, gli Stati membri sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi.
2. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi siano istituiti conformemente alle disposizioni delle norme specifiche di ciascun Fondo e funzionino in modo efficace.
3. Gli Stati membri istituiscono e attuano una procedura per l'esame indipendente e la risoluzione dei reclami concernenti la selezione o l'esecuzione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC. Su richiesta, gli Stati membri riferiscono alla Commissione i risultati di tale esame.
4. Tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione si svolgono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati istituito dalla Commissione.

CAPO II

Accreditamento degli organismi di gestione e controllo

Articolo 64

Accreditamento e coordinamento

1. A norma dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento finanziario, ciascun organismo responsabile della gestione e del controllo della spesa nell'ambito dei

Fondi del QSC è accreditato con decisione formale di un'autorità di accreditamento a livello ministeriale.

2. L'accREDITamento è subordinato al rispetto da parte dell'organismo dei criteri di accREDITamento riguardanti l'ambiente interno, le attività di controllo, informazione e comunicazione e il monitoraggio previsti dalle norme specifiche di ciascun Fondo.
3. L'accREDITamento si fonda sul parere di un organismo di audit indipendente che valuta la conformità dell'organismo con i criteri di accREDITamento. L'organismo di audit indipendente svolge il proprio compito in conformità degli standard internazionalmente riconosciuti.
4. L'autorità di accREDITamento controlla l'organismo accREDITato e revoca l'accREDITamento con decisione formale se uno o più dei criteri di accREDITamento non sono più soddisfatti, a meno che l'organismo non adotti le necessarie azioni correttive entro un periodo di prova stabilito dall'autorità di accREDITamento in base alla gravità del problema. L'autorità di accREDITamento notifica immediatamente alla Commissione il periodo di prova stabilito per un organismo accREDITato ed eventuali decisioni di revoca.
5. Lo Stato membro può designare un organismo di coordinamento incaricato di mantenere i contatti con la Commissione e fornirle informazioni, promuovere l'applicazione armonizzata delle norme dell'Unione, elaborare una relazione di sintesi che fornisca una panoramica a livello nazionale di tutte le dichiarazioni di gestione e dei pareri di audit e coordinare l'attuazione di azioni correttive per quanto concerne eventuali carenze di natura comune. .
6. Fatte salve le disposizioni previste nelle norme specifiche di ciascun Fondo, gli organismi da accREDITare ai sensi del paragrafo 1 sono:
 - a) per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, le autorità di gestione e, se del caso, le autorità di certificazione;
 - b) per il FEASR e il FEAMP, gli organismi pagatori.

CAPO III

Poteri e responsabilità della Commissione

Articolo 65

Poteri e responsabilità della Commissione

1. La Commissione accerta, sulla base delle informazioni disponibili, compresi la procedura di accREDITamento, la dichiarazione di gestione annuale, i rapporti annuali di controllo, il parere di audit annuale, il rapporto annuale di esecuzione e gli audit effettuati da organismi nazionali e dell'Unione, che gli Stati membri

abbiano predisposto sistemi di gestione e di controllo conformi al presente regolamento e alle norme specifiche di ciascun Fondo e che tali sistemi funzionino in modo efficace durante l'attuazione dei programmi.

2. Fatte salve le attività di audit condotte dagli Stati membri, i funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati possono svolgere controlli di audit o verifiche in loco dandone adeguato preavviso. L'ambito di tali controlli di audit o verifiche può comprendere, in particolare, una verifica dell'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di un programma o di parte dello stesso, degli interventi e la valutazione della sana gestione finanziaria degli interventi o dei programmi. A detti controlli di audit possono partecipare funzionari o rappresentanti autorizzati degli Stati membri.

Funzionari della Commissione o suoi rappresentanti autorizzati, debitamente legittimati ad effettuare controlli in loco, hanno accesso a tutti i registri, documenti e metadati, a prescindere dal mezzo su cui sono conservati, relativi ad interventi finanziati dai Fondi del QSC o ai sistemi di gestione e controllo. Su richiesta, gli Stati membri forniscono alla Commissione copie di tali registri, documenti e metadati.

I poteri descritti nel presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti a funzionari specificamente designati in virtù della legislazione nazionale. I funzionari e i rappresentanti autorizzati della Commissione non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o agli interrogatori formali di persone nel quadro della legislazione nazionale. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così raccolte.

3. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità delle norme specifiche di ciascun Fondo.
4. La Commissione può chiedere a uno Stato membro di esaminare un reclamo ricevuto in merito alla selezione o all'attuazione di interventi cofinanziati dai Fondi del QSC o al funzionamento del sistema di gestione e controllo.

TITOLO IX

GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE DEI CONTI E RETTIFICHE FINANZIARIE, DISIMPEGNO

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 66

Impegni di bilancio

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma sono effettuati in rate annuali per ciascun Fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Per ciascun programma, l'impegno di bilancio relativo alla prima rata segue l'adozione del programma da parte della Commissione.

Gli impegni di bilancio relativi alle rate successive sono effettuati dalla Commissione entro il 1° maggio di ogni anno, sulla base della decisione di cui al secondo comma, salvo ove sia applicabile l'articolo 13 del regolamento finanziario.

Per quanto riguarda le riserve di efficacia ed efficienza e di crescita e competitività, gli impegni di bilancio seguono la decisione della Commissione che approva la modifica del programma.

Articolo 67

Norme comuni per i pagamenti

1. I pagamenti, da parte della Commissione, dei contributi dei Fondi del QSC a ciascun programma sono effettuati conformemente agli stanziamenti di bilancio e sono subordinati ai fondi disponibili. Ogni pagamento è imputato all'impegno di bilancio aperto del Fondo in questione meno recente.
2. I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del saldo finale.
3. Per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), gli importi versati al beneficiario sono considerati spese ammissibili.

Articolo 68

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi, del pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e del pagamento del saldo finale

Le norme specifiche di ciascun Fondo disciplinano il calcolo dell'importo rimborsato come pagamenti intermedi, pagamento del saldo annuale, ove applicabile, e pagamento del saldo finale. Tale importo è in funzione dello specifico tasso di cofinanziamento applicabile alle spese ammissibili.

Articolo 69

Richieste di pagamento

1. La procedura specifica e le informazioni da presentare per le richieste di pagamento sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.
2. La richiesta di pagamento da presentare alla Commissione fornisce tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa presentare i conti a norma dell'articolo [...] del regolamento finanziario.

Articolo 70

Cumulo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi

1. Il totale cumulativo del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi e, ove applicabile, del saldo annuale versati dalla Commissione non supera il 95% del contributo dei Fondi del QSC al programma.
2. Una volta raggiunto il massimale del 95%, gli Stati membri continuano a trasmettere alla Commissione le richieste di pagamento.

Articolo 71

Uso dell'euro

Gli importi che figurano nei programmi presentati dagli Stati membri, le previsioni di spesa, le dichiarazioni di spesa, le richieste di pagamento, i bilanci annuali e le spese indicate nei rapporti di esecuzione annuale e finale sono espressi in euro.

Articolo 72

Pagamento del prefinanziamento iniziale

1. A seguito della decisione che approva il programma, la Commissione versa un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate secondo le

esigenze di bilancio. Le rate sono definite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

2. Il prefinanziamento è utilizzato esclusivamente per effettuare pagamenti ai beneficiari nell'attuazione del programma ed è a tale scopo messo immediatamente a disposizione dell'organismo responsabile.

Articolo 73

Liquidazione del prefinanziamento iniziale

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento iniziale è effettuata integralmente dalla Commissione al più tardi al momento della chiusura del programma.

Articolo 74

Interruzione dei termini di pagamento

1. I termini di pagamento di una richiesta di pagamento intermedio possono essere interrotti dall'ordinatore delegato ai sensi del regolamento finanziario per un periodo massimo di nove mesi qualora:
 - a) a seguito di informazioni fornite da un organismo di audit nazionale o dell'Unione, vi siano prove che facciano presumere carenze significative nel funzionamento del sistema di gestione e controllo;
 - b) l'ordinatore delegato debba effettuare verifiche supplementari, essendo venuto a conoscenza della possibilità che le spese contenute in una richiesta di pagamento siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie;
 - c) non sia stato presentato uno dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1;
2. L'ordinatore delegato ha facoltà di limitare l'interruzione dei termini di pagamento a quella parte delle spese oggetto della richiesta di pagamento in cui si rinvengano gli elementi di cui al paragrafo 1. L'ordinatore delegato informa immediatamente lo Stato membro e l'autorità di gestione in merito ai motivi dell'interruzione, chiedendo ad essi di porre rimedio alla situazione. L'ordinatore delegato pone fine all'interruzione non appena siano state adottate le misure necessarie.

CAPO II

Liquidazione dei conti e rettifiche finanziarie

Articolo 75

Presentazione di informazioni

1. Entro il 1° febbraio dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione i documenti e le informazioni seguenti in conformità dell'articolo 56 del regolamento finanziario:
 - a) i bilanci annuali certificati degli organismi accreditati competenti ai sensi dell'articolo 64;
 - b) la dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
 - c) una relazione di sintesi di tutte le attività di audit e di tutti i controlli effettuati, compresa un'analisi delle carenze sistemiche o ricorrenti, nonché le azioni correttive adottate o previste;
 - d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato sulla dichiarazione di affidabilità di gestione circa la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il corretto funzionamento dei sistemi di controllo interno nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti e il rispetto del principio di sana gestione finanziaria, corredato di un rapporto di controllo che evidenzia le risultanze delle attività di audit svolte in relazione al periodo contabile oggetto del parere.
2. Su richiesta della Commissione lo Stato membro fornisce ulteriori informazioni alla Commissione. Se uno Stato membro non fornisce le informazioni richieste entro la scadenza indicata dalla Commissione per la loro presentazione, la Commissione può prendere la sua decisione sulla liquidazione dei conti sulla base delle informazioni in suo possesso.
3. Entro il [15 febbraio] dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione di sintesi in conformità dell'articolo 56, paragrafo 5, ultimo comma, del regolamento finanziario.

Articolo 76

Liquidazione dei conti

1. Entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura del periodo contabile, la Commissione decide, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo, in

merito alla liquidazione dei conti dei competenti organismi accreditati ai sensi dell'articolo 64 per ciascun programma. La decisione di liquidazione riguarda la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali presentati e non pregiudica eventuali rettifiche finanziarie successive.

2. Le procedure per la liquidazione annuale sono stabilite nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 77

Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione

1. La Commissione può procedere a rettifiche finanziarie sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma e procedendo al recupero presso lo Stato membro al fine di escludere dal finanziamento dell'Unione le spese che violano la normativa applicabile dell'Unione e nazionale, anche per carenze nei sistemi di gestione e di controllo degli Stati membri individuate dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea.
2. Una violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale determina una rettifica finanziaria solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) la violazione ha o potrebbe aver influenzato la selezione di un intervento da parte dell'organismo responsabile del sostegno dei Fondi del QSC;
 - b) esiste il rischio che la violazione abbia o possa avere influenzato l'importo delle spese dichiarate per il rimborso a carico del bilancio dell'Unione.
3. Nel decidere l'ammontare di una rettifica finanziaria ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità della violazione della normativa applicabile dell'Unione o nazionale e delle implicazioni finanziarie per il bilancio dell'Unione.
4. I criteri e le procedure per l'applicazione delle rettifiche finanziarie sono stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

CAPO III

DISIMPEGNO

Articolo 78

Principi

1. Tutti i programmi sono sottoposti ad una procedura di disimpegno fondata sul principio che gli importi connessi a un impegno cui non si accompagna un

prefinanziamento o una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo sono disimpegnati.

2. L'impegno relativo all'ultimo anno del periodo è disimpegnato conformemente alle norme da seguire per la chiusura dei programmi.
3. Le norme specifiche di ciascun Fondo specificano l'applicazione precisa della regola del disimpegno per ciascun Fondo del QSC.
4. La parte di impegni ancora aperti viene disimpegnata qualora non sia stato presentato alla Commissione uno dei documenti richiesti per la chiusura entro i termini stabiliti nelle norme specifiche di ciascun Fondo.

Articolo 79

Eccezioni al disimpegno

1. L'importo interessato dal disimpegno s'intende ridotto degli importi che l'organismo responsabile non è stato in grado di dichiarare alla Commissione a causa di:
 - a) interventi sospesi in virtù di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo; o
 - b) cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione del programma, in tutto o in parte. Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore ne dimostrano le conseguenze dirette sull'attuazione della totalità o di una parte del programma.

La riduzione può essere richiesta una volta se la sospensione o le cause di forza maggiore sono durate fino ad un anno, o diverse volte, in relazione alla durata della situazione di forza maggiore o al numero di anni compresi tra la data della decisione giudiziaria o amministrativa che sospende l'esecuzione dell'intervento e la data della decisione finale.

2. Entro il 31 gennaio lo Stato membro invia alla Commissione informazioni in merito alle eccezioni di cui al paragrafo 1 per l'importo da dichiarare entro la chiusura dell'esercizio precedente.

Articolo 80

Procedura

1. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro e l'autorità di gestione ogniqualvolta esista un rischio di applicazione del disimpegno ai sensi dell'articolo 78.
2. Sulla base delle informazioni di cui dispone al 31 gennaio, la Commissione informa lo Stato membro e l'autorità di gestione circa l'importo del disimpegno risultante dalle informazioni in suo possesso.

3. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l'importo oggetto del disimpegno o per trasmettere osservazioni.
4. Entro il 30 giugno lo Stato membro presenta alla Commissione un piano finanziario modificato che riflette, per l'esercizio finanziario interessato, la riduzione del contributo relativo a una o più priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la Commissione modifica il piano finanziario riducendo il contributo dei Fondi del QSC per l'esercizio finanziario interessato e ripartendo proporzionalmente tale riduzione tra le singole priorità.
5. La Commissione modifica la decisione che approva il programma, mediante atti di esecuzione, entro il 30 settembre.

PARTE III

DISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AL FESR, AL FSE E AL FC

TITOLO I

OBIETTIVI E QUADRO FINANZIARIO

CAPO I

Missione, obiettivi e copertura geografica del sostegno

Articolo 81

Missione e obiettivi

1. I Fondi contribuiscono a sviluppare e portare avanti le azioni dell'Unione intese a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, conformemente all'articolo 174 del trattato.

Le azioni sostenute dai Fondi contribuiscono a realizzare la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
2. A tal fine, si perseguono i seguenti obiettivi:
 - a) "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti Fondi; e
 - b) "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.

Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione

1. I Fondi strutturali sostengono l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" in tutte le regioni corrispondenti al livello 2 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (di seguito "livello NUTS 2"), istituita dal regolamento (CE) n. 1059/2003.
2. Le risorse per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni di livello NUTS 2:
 - a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 75% della media del PIL dell'UE-27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75% e il 90% della media del PIL dell'UE-27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 90% della media del PIL dell'UE-27.

Le tre categorie di regioni sono determinate in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2006-2008, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

3. Il Fondo di coesione sostiene gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in parità di potere di acquisto e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, è inferiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione nel 2013, ma il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, calcolato ai sensi del primo comma, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

4. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce l'elenco delle regioni che soddisfano i criteri delle tre categorie di regioni di cui al paragrafo 2 e degli Stati membri che soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3. Tale elenco è valido dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.
5. Nel 2017 la Commissione riesamina l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione sulla scorta dei dati dell'Unione relativi all'RNL dell'UE-27 per il periodo 2013-2015. Gli Stati membri il cui RNL nominale pro capite è superiore al 90% dell'RNL medio pro capite dell'UE-27, ricevono sostegno dal Fondo di coesione a titolo transitorio e specifico.

CAPO II

Quadro finanziario

Articolo 83

Risorse globali

1. Le risorse globali disponibili, espresse in prezzi 2011, per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 336 020 492 848 EUR. Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio generale dell'Unione, l'importo delle risorse globali è indicizzato in ragione del 2% annuo.
2. La Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo e all'articolo 84, paragrafo 7.
3. Lo 0,35% delle risorse globali è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Articolo 84

Risorse per gli obiettivi "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea"

1. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" ammontano al 96,52% delle risorse globali (ossia, in totale, 324 320 492 844 EUR) e sono così ripartite:
 - a) il 50,13% (ossia, in totale, 162 589 839 384 EUR) è destinato alle regioni meno sviluppate;
 - b) il 12,01% (ossia, in totale, 38 951 564 661 EUR) è destinato alle regioni in transizione;
 - c) il 16,39% (ossia, in totale, 53 142 922 017 EUR) è destinato alle regioni più sviluppate;
 - d) il 21,19% (ossia, in totale, 68 710 486 782 EUR) è destinato agli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - e) lo 0,29% (ossia, in totale, 925 680 000 EUR) è destinato ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui

all'articolo 2 del protocollo n. 6 del trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

Tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma è superiore al 75% della media del PIL della UE-27 ricevono dai Fondi strutturali una dotazione pari ad almeno due terzi della loro dotazione per il periodo 2007-2013.

2. Per la ripartizione per Stato membro si applicano i seguenti criteri:
 - a) per le regioni meno sviluppate e le regioni in transizione, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, la prosperità nazionale e il tasso di disoccupazione;
 - b) per le regioni più sviluppate, la popolazione ammissibile, la prosperità regionale, il tasso di disoccupazione, il tasso di occupazione, il livello di istruzione e la densità di popolazione;
 - c) per il Fondo di coesione, la popolazione, la prosperità nazionale e la superficie.
3. In ciascuno Stato membro almeno il 25% delle risorse dei Fondi strutturali per le regioni meno sviluppate, il 40% di quelle per le regioni in transizione e il 52% di quelle per le regioni più sviluppate sono assegnate al FSE. Ai fini della presente disposizione, il sostegno ad uno Stato membro attraverso lo [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] è considerato parte della quota di fondi strutturali assegnata al FSE.
4. Il sostegno del Fondo di coesione destinato alle infrastrutture di trasporto nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa ammonta a 10 000 000 000 EUR.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro per l'intero periodo. La dotazione del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno del Fondo di coesione di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio del meccanismo per collegare l'Europa a partire dall'esercizio finanziario 2014.

Il sostegno del Fondo di coesione nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa è attuato a norma dell'articolo [13] del regolamento (UE) [...] /2012 relativo all'istituzione del Meccanismo per collegare l'Europa³⁴ ed è destinato a favore dei progetti elencati nell'allegato 1 di tale regolamento, accordando la massima priorità possibile ai progetti che rispettano le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione.

³⁴ GU ...

5. Il sostegno dei fondi strutturali per gli [aiuti alimentari alle persone indigenti] nel quadro degli investimenti a favore della crescita e dell'occupazione è di 2 500 000 000 EUR.

La Commissione adotta una decisione, con un atto di esecuzione, che stabilisce l'importo da trasferire dalla dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro per l'intero periodo in ciascuno Stato membro. La dotazione dei Fondi strutturali di ciascuno Stato membro è ridotta di conseguenza.

Gli stanziamenti annuali corrispondenti al sostegno dei Fondi strutturali di cui al primo comma sono iscritti nelle pertinenti linee di bilancio dello [strumento "aiuti alimentari alle persone indigenti"] dall'esercizio finanziario 2014.

6. Il 5% delle risorse destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" costituisce la riserva di efficacia ed efficienza da assegnare secondo le disposizioni di cui all'articolo 19.
7. Lo 0,2% delle risorse del FESR destinate all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è destinato alle azioni innovative su iniziativa della Commissione nel settore dello sviluppo urbano sostenibile.
8. Le risorse per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" ammontano al 3,48% delle risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo dei Fondi per il periodo 2014-2020 (ossia, in totale, 11 700 000 004 EUR).

Articolo 85

Non trasferibilità delle risorse

1. Gli stanziamenti complessivi assegnati a ciascuno Stato membro per le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione e le regioni più sviluppate non sono trasferibili tra tali categorie di regioni.
2. In deroga al paragrafo 1, la Commissione può accogliere, in circostanze debitamente giustificate legate alla realizzazione di uno o più obiettivi tematici, una proposta formulata da uno Stato membro nell'ambito della prima presentazione del contratto di partenariato di trasferire fino al 2% dello stanziamento complessivo destinato a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni.

Articolo 86

Addizionalità

1. Ai fini del presente articolo, si applicano le seguenti definizioni:
 - 1) "spese strutturali, pubbliche o assimilabili": gli investimenti fissi lordi delle amministrazioni pubbliche indicati nei programmi di stabilità e di convergenza preparati dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n.

1466/97 del Consiglio³⁵ per presentare la loro strategia di bilancio a medio termine;

- 2) "capitale fisso": tutti i beni materiali o immateriali che rappresentano il prodotto di processi di produzione, i quali sono utilizzati più volte o continuamente nei processi di produzione per più di un anno;
 - 3) "investimenti fissi lordi"³⁶: tutte le acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate dai produttori residenti durante un periodo di tempo determinato, più taluni incrementi di valore dei beni non prodotti realizzati mediante l'attività produttiva delle unità di produzione o istituzionali;
 - 4) "amministrazioni pubbliche": tutte le unità istituzionali che, oltre ad adempiere le loro responsabilità politiche e il loro ruolo di regolamentazione economica, producono principalmente servizi (ed eventualmente prodotti) non destinabili alla vendita per il consumo individuale o collettivo e ridistribuiscono il reddito e la ricchezza³⁷.
2. Il sostegno dei Fondi destinato all'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non sostituisce le spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato membro.
 3. Gli Stati membri mantengono, nel periodo 2014-2020, un livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, almeno pari al livello di riferimento stabilito nel contratto di partenariato.

Il livello di riferimento medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, per il periodo 2014-2020, è stabilito nel contratto di partenariato sulla base di una verifica ex ante da parte della Commissione delle informazioni fornite nel contratto di partenariato, tenendo conto del livello medio annuo delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nel periodo 2007-2013.

La Commissione e gli Stati membri tengono conto delle condizioni macroeconomiche generali e di circostanze specifiche o eccezionali, quali le privatizzazioni o un livello eccezionale di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, da parte dello Stato membro nel corso del periodo 2007-2013. Essi tengono conto anche delle variazioni nelle dotazioni nazionali a titolo dei Fondi strutturali rispetto al periodo 2007-2013.

4. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della

³⁵ GU L 209 del 2.8.1997, pag.1.

³⁶ Come definiti nel Sistema europeo dei conti (SEC) e trasmessi da tutti i 27 Stati membri nei rispettivi programmi di stabilità e di convergenza.

³⁷ Spiegazione: il settore delle amministrazioni pubbliche è costituito essenzialmente da amministrazioni centrali, amministrazioni di Stati federati e amministrazioni locali, nonché dagli enti di previdenza e assistenza sociale previsti e controllati da dette amministrazioni. Comprende inoltre le istituzioni senza scopo di lucro che producono beni e servizi non destinabili alla vendita, controllate e in prevalenza finanziate dalle amministrazioni pubbliche o dagli enti di previdenza e assistenza sociale.

crescita e dell'occupazione" nel periodo in questione è effettuata soltanto negli Stati membri nei quali le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 15% della popolazione complessiva.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono almeno il 70% della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale.

Negli Stati membri in cui le regioni meno sviluppate e in transizione coprono più del 15% e meno del 70% della popolazione, la verifica è effettuata a livello nazionale e regionale. A tal fine, detti Stati membri forniscono alla Commissione informazioni in merito alla spesa nelle regioni meno sviluppate e in transizione in ogni fase del processo di verifica.

5. La verifica relativa all'effettivo mantenimento del livello di spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" è effettuata al momento della presentazione del contratto di partenariato (verifica ex ante), nel 2018 (verifica intermedia) e nel 2022 (verifica ex post).

Le norme dettagliate relative alla verifica dell'addizionalità sono definite nell'allegato III, punto 2.

6. Qualora, nell'ambito della verifica ex post, la Commissione accerti che uno Stato membro non ha mantenuto il livello di riferimento delle spese strutturali, pubbliche o assimilabili, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", stabilito nel contratto di partenariato conformemente all'allegato III, la Commissione può introdurre una rettifica finanziaria. Per decidere se effettuare o meno una rettifica finanziaria, la Commissione verifica se la situazione economica dello Stato membro sia cambiata in misura significativa successivamente alla verifica intermedia e se il cambiamento fosse stato preso in considerazione in tale momento. Le norme dettagliate relative ai tassi di rettifica finanziaria sono definite nell'allegato III, punto 3.
7. I paragrafi da 1 a 6 non si applicano ai programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

CAPO I

Disposizioni generali sui Fondi

Articolo 87

Contenuto e adozione dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1. Un programma operativo è costituito da assi prioritari. Un asse prioritario riguarda un solo Fondo per una categoria di regioni e corrisponde, fatto salvo l'articolo 52, a un obiettivo tematico e comprende una o più priorità di investimento di tale obiettivo tematico conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo. Per il FSE, un asse prioritario può associare le priorità di investimento di diversi obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti 8, 9, 10 e 11, al fine di promuoverne il contributo ad altri assi prioritari, in circostanze debitamente giustificate.
2. Un programma operativo stabilisce:
 - a) una strategia per il contributo del programma operativo alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, comprendente:
 - i) l'individuazione delle esigenze per rispondere alle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese e negli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e nelle raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle politiche per l'occupazione adottate ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato, e per tenere in considerazione le esigenze nazionali e regionali;
 - ii) una motivazione della scelta degli obiettivi tematici e delle corrispondenti priorità di investimento, con riguardo al contratto di partenariato e ai risultati della valutazione ex ante;
 - b) per ciascun asse prioritario:
 - i) le priorità di investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
 - ii) gli indicatori di realizzazione e di risultato comuni e specifici con, se del caso, un valore di riferimento e un valore obiettivo quantificato, conformemente alle norme specifiche di ciascun Fondo;
 - iii) una descrizione delle azioni da sostenere, compresa l'individuazione dei principali gruppi di destinatari, dei territori specifici interessati e, se del caso, dei tipi di beneficiari e il previsto impiego di strumenti finanziari;
 - iv) le categorie d'intervento corrispondenti basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione con atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3 e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
 - c) il contributo all'approccio integrato allo sviluppo territoriale definito nel contratto di partenariato, compresi:

- i) i meccanismi volti a garantire il coordinamento tra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la BEI;
 - ii) se del caso, un approccio integrato e pianificato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e di pesca e delle zone con caratteristiche territoriali particolari, in particolare le disposizioni di attuazione per gli articoli 28 e 29;
 - iii) l'elenco delle città nelle quali verranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile, la dotazione annuale indicativa a titolo del FESR destinata a tali azioni, comprese le risorse delegate alle città per la gestione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [FESR] e la dotazione annuale indicativa a titolo del FSE per le azioni integrate;
 - iv) l'individuazione delle zone in cui saranno realizzate iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo;
 - v) le modalità delle azioni interregionali e transnazionali con beneficiari situati in almeno un altro Stato membro;
 - vi) se del caso, il contributo degli interventi previsti alle strategie macroregionali e alle strategie relative ai bacini marittimi;
- d) il contributo all'approccio integrato definito nel contratto di partenariato per rispondere alle esigenze specifiche delle zone geografiche particolarmente colpite dalla povertà o dei gruppi bersaglio a più alto rischio di discriminazione o esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, e la dotazione finanziaria indicativa;
- e) le modalità per garantire l'esecuzione efficace dei Fondi, tra cui:
- i) un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1;
 - ii) per ogni condizionalità ex ante, stabilita in conformità dell'allegato IV, non soddisfatta alla data di presentazione del contratto di partenariato e del programma operativo, una descrizione delle azioni per l'adempimento della condizionalità in questione e il relativo calendario di attuazione;
 - iii) le azioni adottate per associare i partner alla preparazione del programma operativo e il loro ruolo nelle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del programma operativo;
- f) le modalità per garantire l'esecuzione efficiente dei Fondi, tra cui:
- i) il previsto impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari, con le pertinenti informazioni di cui al paragrafo 2, lettera b), per l'asse prioritario interessato;

- ii) una valutazione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari e le azioni previste per ridurli, corredata di obiettivi;
 - iii) un elenco dei grandi progetti per i quali la data di inizio prevista per l'esecuzione dei lavori principali è anteriore al 1° gennaio 2018;
- g) un piano di finanziamento contenente due tabelle:
- i) una tabella che specifica, per ciascun anno, conformemente agli articoli 53, 110 e 111, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista a titolo di ciascun Fondo;
 - ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma operativo e per ciascun asse prioritario, l'importo della dotazione finanziaria complessiva a titolo dei Fondi e l'importo del cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia costituito da cofinanziamento pubblico e privato, la tabella fornisce una ripartizione indicativa fra componente pubblica e componente privata. Essa indica inoltre, a titolo informativo, la partecipazione prevista della BEI;
- h) le disposizioni di attuazione del programma operativo, comprese:
- i) l'identificazione dell'organismo di accreditamento, dell'autorità di gestione, dell'autorità di certificazione, se applicabile, e dell'autorità di audit;
 - ii) l'identificazione dell'organismo al quale la Commissione effettua i pagamenti.
3. Ciascun programma operativo, tranne quelli in cui l'assistenza tecnica è fornita nell'ambito di un programma operativo specifico, comprende:
- i) una descrizione delle azioni specifiche per tenere in considerazione le esigenze di protezione ambientale, l'uso efficiente delle risorse, la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ai medesimi, la resilienza alle catastrofi, la prevenzione e la gestione dei rischi nella scelta degli interventi;
 - ii) una descrizione delle azioni specifiche per promuovere le pari opportunità e prevenire le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante la preparazione, la definizione e l'esecuzione del programma operativo, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi bersaglio a rischio di discriminazione, in particolare l'obbligo di garantire l'accessibilità per le persone disabili;
 - iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità tra uomini e donne e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma operativo e a livello di intervento.

Gli Stati membri presentano un parere degli organismi nazionali per la parità sulle misure di cui ai punti ii) e iii) con la proposta di un programma operativo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

4. Gli Stati membri elaborano il progetto di programma operativo secondo il modello adottato dalla Commissione.

La Commissione adotta tale modello mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

5. La Commissione adotta una decisione di approvazione del programma operativo mediante atti di esecuzione.

Articolo 88

Intervento congiunto dei Fondi

1. I Fondi possono intervenire congiuntamente a sostegno dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
2. Il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 5% di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un intervento i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro Fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale Fondo, a condizione che siano necessari per la buona esecuzione dell'intervento e siano direttamente associati ad essa.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai programmi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".

Articolo 89

Ambito geografico dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

Salvo quanto diversamente concordato tra la Commissione e lo Stato membro, i programmi operativi per il FESR e il FSE sono definiti al livello geografico adeguato e almeno al livello NUTS 2, conformemente al sistema istituzionale specifico dello Stato membro.

I programmi operativi che beneficiano del sostegno del Fondo di coesione sono definiti a livello nazionale.

CAPO II

GRANDI PROGETTI

Articolo 90

Contenuto

Nell'ambito di uno o più programmi operativi, il FESR e il Fondo di coesione possono sostenere un intervento comprendente una serie di opere, attività o servizi in sé intesa a realizzare un'azione indivisibile di precisa natura tecnica o economica, che ha finalità chiaramente identificate e il cui costo complessivo supera i 50 000 000 EUR (di seguito "grande progetto"). Gli strumenti finanziari non sono considerati grandi progetti.

Articolo 91

Informazioni da presentare alla Commissione

1. In merito ai grandi progetti, lo Stato membro o l'autorità di gestione, non appena completati i lavori preparatori, presenta alla Commissione le informazioni seguenti:
 - a) informazioni sull'organismo responsabile dell'attuazione del grande progetto e sulle sue funzioni;
 - b) informazioni sull'investimento e sua descrizione e ubicazione;
 - c) il costo complessivo e il costo ammissibile complessivo, tenendo conto dei requisiti stabiliti all'articolo 54;
 - d) informazioni sugli studi di fattibilità effettuati, compresa l'analisi delle opzioni, i risultati e l'analisi indipendente della qualità;
 - e) un'analisi dei costi-benefici, compresa un'analisi economica e finanziaria, e una valutazione dei rischi;
 - f) un'analisi dell'impatto ambientale, tenendo conto delle esigenze di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi e della resilienza alle catastrofi;
 - g) la compatibilità con gli altri assi prioritari del programma o dei programmi operativi interessati e il contributo atteso al conseguimento degli obiettivi specifici di tali assi prioritari;

- h) il piano di finanziamento con l'indicazione delle risorse finanziarie complessive previste e del sostegno previsto dei Fondi, della BEI e di tutte le altre fonti di finanziamento, insieme con indicatori fisici e finanziari per verificare i progressi tenendo conto dei rischi individuati;
- i) il calendario di attuazione del grande progetto e, qualora il periodo di attuazione sia prevedibilmente più lungo del periodo di programmazione, le fasi per le quali è richiesto il sostegno dei Fondi durante il periodo di programmazione 2014-2020.

La Commissione fornisce orientamenti indicativi in materia di metodologia da seguire per effettuare l'analisi dei costi-benefici di cui alla lettera e), conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Il formato delle informazioni da presentare sui grandi progetti è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

- 2. I grandi progetti presentati alla Commissione per l'approvazione figurano nell'elenco di grandi progetti di un programma operativo. L'elenco è riesaminato dallo Stato membro o dall'autorità di gestione due anni dopo l'adozione del programma operativo e, su richiesta dello Stato membro, può essere modificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, in particolare per inserire grandi progetti la cui data di completamento è prevista entro la fine del 2022.

Articolo 92

Decisione relativa a un grande progetto

- 1. La Commissione valuta il grande progetto sulla base delle informazioni di cui all'articolo 91, al fine di stabilire se il sostegno proposto a titolo dei Fondi sia giustificato.
- 2. Entro tre mesi dalla data di presentazione delle informazioni, la Commissione adotta, mediante atto di esecuzione, una decisione che approva un grande progetto ai sensi dell'articolo 91. Tale decisione riporta l'oggetto fisico, l'importo cui si applica il tasso di cofinanziamento dell'asse prioritario, gli indicatori fisici e finanziari per la verifica dei progressi e il contributo atteso del grande progetto al conseguimento degli obiettivi dell'asse o degli assi prioritari interessati. La decisione di approvazione è subordinata alla conclusione del primo contratto d'opera entro due anni dalla data della decisione.
- 3. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi a un grande progetto, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

4. La spesa relativa ai grandi progetti non è inclusa nelle domande di pagamento prima dell'adozione di una decisione di approvazione da parte della Commissione.

CAPO III

Piano d'azione comune

Articolo 93

Campo di applicazione

1. Un piano d'azione comune è un intervento definito e gestito in relazione alle realizzazioni e ai risultati che conseguirà. Comprende un gruppo di progetti, che non prevedono la fornitura di infrastrutture, realizzati sotto la responsabilità del beneficiario, nell'ambito di uno o più programmi operativi. Le realizzazioni e i risultati di un piano d'azione comune sono convenuti fra lo Stato membro e la Commissione, contribuiscono al conseguimento degli obiettivi specifici dei programmi operativi e costituiscono la base per il sostegno a titolo dei Fondi. I risultati si riferiscono agli effetti diretti del piano d'azione comune. Il beneficiario è un organismo di diritto pubblico. I piani d'azione comuni non sono considerati grandi progetti.
2. Il sostegno pubblico destinato a un piano d'azione comune è pari ad almeno 10 000 000 EUR o al 20% del sostegno pubblico al programma operativo o ai programmi operativi, se inferiore.

Articolo 94

Preparazione dei piani d'azione comuni

1. Lo Stato membro, l'autorità di gestione o qualsiasi organismo di diritto pubblico designato può presentare una proposta di piano d'azione comune al momento della presentazione dei programmi operativi interessati o successivamente. Tale proposta contiene tutti gli elementi di cui all'articolo 95.
2. Un piano d'azione comune copre parte del periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2022. Le realizzazioni e i risultati del piano d'azione comune danno luogo a rimborso soltanto se conseguiti dopo la data della decisione di approvazione del piano d'azione comune e prima della fine del periodo di attuazione stabilito.

Contenuto dei piani d'azione comuni

Il piano d'azione comune contiene:

- 1) un'analisi delle esigenze e degli obiettivi di sviluppo che giustificano il piano d'azione comune, tenendo conto degli obiettivi dei programmi operativi e, se applicabile, delle raccomandazioni specifiche per paese, degli orientamenti di massima delle politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 2, e delle raccomandazioni del Consiglio di cui gli Stati membri tengono conto nelle politiche per l'occupazione a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato;
- 2) il quadro di riferimento che descrive il nesso fra gli obiettivi generali e specifici del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, nonché i progetti o i tipi di progetti previsti;
- 3) gli indicatori comuni e specifici usati per la verifica delle realizzazioni e dei risultati, se pertinente, per asse prioritario;
- 4) informazioni sulla copertura geografica e sui gruppi bersaglio del piano d'azione comune;
- 5) il periodo di esecuzione previsto per il piano d'azione comune;
- 6) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione della parità tra uomini e donne e sulla prevenzione delle discriminazioni;
- 7) un'analisi degli effetti del piano d'azione comune sulla promozione dello sviluppo sostenibile, se del caso;
- 8) le disposizioni di esecuzione del piano d'azione comune, comprendenti:
 - a) la designazione del beneficiario responsabile dell'esecuzione del piano d'azione comune, con garanzie in merito alla sua competenza nel settore interessato, nonché sulla sua capacità di gestione amministrativa e finanziaria;
 - b) le modalità di conduzione del piano d'azione comune, conformemente all'articolo 97;
 - c) le modalità di sorveglianza e valutazione del piano d'azione comune, comprese le disposizioni volte a garantire la qualità, la raccolta e la conservazione dei dati sul conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati;
 - d) le disposizioni in materia di comunicazione e diffusione delle informazioni sul piano d'azione comune e sui Fondi;
- 9) le disposizioni finanziarie del piano d'azione comune, tra cui:

- a) i costi da sostenere per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati di cui al punto 2, in base ai metodi di cui all'articolo 57, paragrafo 4, e all'articolo 14 del regolamento FSE;
- b) un calendario indicativo dei pagamenti al beneficiario collegati alle tappe fondamentali e agli obiettivi;
- c) il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il sostegno pubblico.

Il formato del piano d'azione comune è definito secondo il modello adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 96

Decisione relativa al piano d'azione comune

1. La Commissione valuta il piano d'azione comune sulla base delle informazioni di cui all'articolo 95, al fine di stabilire se il sostegno a titolo dei Fondi sia giustificato.

Se, entro tre mesi dalla presentazione di una proposta di piano d'azione comune, ritiene che non soddisfatti i criteri di valutazione, la Commissione trasmette osservazioni allo Stato membro. Lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari richieste e, se del caso, rivede il piano d'azione comune di conseguenza.

2. A condizione che le eventuali osservazioni siano state adeguatamente recepite, la Commissione adotta una decisione di approvazione del piano d'azione comune entro sei mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, ma non prima dell'adozione dei programmi operativi interessati.
3. La decisione di cui al paragrafo 2 indica il beneficiario e gli obiettivi del piano d'azione comune, le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati, i costi per conseguire le tappe fondamentali e gli obiettivi in termini di realizzazioni e risultati e il piano di finanziamento per ciascun programma operativo ed asse prioritario, compreso l'importo complessivo ammissibile e il contributo pubblico, il periodo di esecuzione e, se pertinente, la copertura geografica e i gruppi di destinatari del piano d'azione comune.
4. Se rifiuta di autorizzare il sostegno dei Fondi al piano d'azione comune, la Commissione ne comunica i motivi allo Stato membro entro il termine di cui al paragrafo 2.

Articolo 97

Comitato direttivo e modifica del piano d'azione comune

1. Lo Stato membro o l'autorità di gestione istituisce un comitato direttivo del piano d'azione comune, diverso dal comitato di sorveglianza dei programmi operativi. Il comitato direttivo si riunisce almeno due volte l'anno.

La sua composizione è stabilita dallo Stato membro in accordo con l'autorità di gestione, nel rispetto del principio di partenariato.

La Commissione può partecipare ai lavori del comitato direttivo a titolo consultivo.

2. Il comitato direttivo svolge le seguenti attività:
 - a) verifica i progressi verso il conseguimento delle tappe fondamentali, delle realizzazioni e dei risultati del piano d'azione comune;
 - b) esamina e approva eventuali proposte di modifica del piano d'azione comune al fine di tenere conto degli aspetti che incidono sulla sua esecuzione efficace.
3. Le richieste di modifica dei piani d'azione comuni presentate da uno Stato membro sono debitamente motivate. La Commissione valuta se la richiesta di modifica sia giustificata, tenendo conto delle informazioni fornite dallo Stato membro. La Commissione può formulare osservazioni e lo Stato membro fornisce alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie. La Commissione adotta una decisione sulla richiesta di modifica entro tre mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro, a condizione che le eventuali osservazioni da essa formulate siano state adeguatamente recepite. Salvo diversa indicazione, la modifica entra in vigore alla data di adozione della decisione.

Articolo 98

Gestione finanziaria e controllo del piano d'azione comune

1. I pagamenti al beneficiario di un piano d'azione comune si basano su importi forfettari o tabelle standard di costi unitari. Non si applica il massimale per gli importi forfettari di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera c).
2. La gestione finanziaria, il controllo e l'audit del piano d'azione comune mirano esclusivamente a verificare il rispetto delle condizioni di pagamento definite nella decisione di approvazione del piano d'azione comune.
3. Il beneficiario e gli organismi che agiscono sotto la sua responsabilità possono applicare le rispettive pratiche contabili ai costi degli interventi di esecuzione. Tali pratiche contabili e i costi realmente sostenuti dal beneficiario non sono soggetti all'audit dell'autorità di audit o della Commissione.

CAPO IV

Sviluppo territoriale

Articolo 99

Investimenti territoriali integrati

1. Qualora una strategia di sviluppo urbano o un'altra strategia o patto territoriale, quale definita all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento ... [FSE], richieda un approccio integrato che comporti investimenti nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, l'azione è eseguita sotto forma di investimento territoriale integrato (di seguito "ITI").
2. I programmi operativi interessati individuano gli ITI previsti e stabiliscono la dotazione finanziaria indicativa di ciascun asse prioritario destinata a ciascun ITI.
3. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può designare uno o più organismi intermedi, compresi enti locali, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative, cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI.
4. Lo Stato membro o le autorità di gestione competenti provvedono affinché il sistema di sorveglianza del programma operativo preveda l'individuazione degli interventi e delle realizzazioni di un asse prioritario che contribuiscono a un ITI.

TITOLO III

SORVEGLIANZA, VALUTAZIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

CAPO I

Sorveglianza e valutazione

Articolo 100

Funzioni del comitato di sorveglianza

1. Il comitato di sorveglianza esamina in particolare:

- a) gli aspetti che incidono sui risultati del programma operativo;
 - b) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
 - c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
 - d) l'esecuzione dei grandi progetti;
 - e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
 - f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per i disabili;
 - g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - h) le azioni del programma operativo relative all'adempimento di condizionalità ante;
 - i) gli strumenti finanziari.
2. Il comitato di sorveglianza esamina e approva:
- a) la metodologia e i criteri di selezione degli interventi;
 - b) i rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - c) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso;
 - d) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
 - e) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'autorità di gestione.

Articolo 101

Rapporti di esecuzione per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette alla Commissione un rapporto annuale conformemente all'articolo 44, paragrafo 1. Il rapporto presentato nel 2016 copre gli esercizi finanziari 2014 e 2015, nonché il periodo tra la data iniziale di ammissibilità della spesa e il 31 dicembre 2013.
2. I rapporti annuali di esecuzione contengono informazioni su quanto segue:
 - a) esecuzione del programma operativo conformemente all'articolo 44, paragrafo 2;

- b) progressi nella preparazione e attuazione di grandi progetti e piani d'azione comuni.
3. I rapporti annuali di esecuzione presentati nel 2017 e nel 2019 contengono e valutano le informazioni previste a norma dell'articolo 44, rispettivamente paragrafi 3 e 4, le informazioni di cui al paragrafo 2, nonché:
- a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, ivi compreso lo sviluppo urbano sostenibile e lo sviluppo locale di tipo partecipativo nel quadro del programma operativo;
 - b) i progressi nell'attuazione delle azioni intese a rafforzare la capacità delle autorità degli Stati membri e dei beneficiari di amministrare e utilizzare i Fondi;
 - c) i progressi nell'attuazione di eventuali azioni interregionali e transnazionali;
 - d) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato alle risultanze delle valutazioni;
 - e) le azioni specifiche intraprese per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e prevenire la discriminazione, ivi compresa l'accessibilità per le persone disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;
 - f) le azioni intraprese per promuovere lo sviluppo sostenibile a norma dell'articolo 8;
 - g) i risultati delle misure di informazione e pubblicità dei Fondi promosse nell'ambito della strategia di comunicazione;
 - h) i progressi nell'attuazione delle azioni in materia di innovazione sociale, se del caso;
 - i) i progressi nell'esecuzione di misure intese a rispondere alle esigenze specifiche delle aree geografiche più colpite dalla povertà o di gruppi bersaglio a maggior rischio di discriminazione o di esclusione, con particolare riguardo per le comunità emarginate, ivi comprese, se del caso, le risorse finanziarie utilizzate;
 - j) il coinvolgimento dei partner nelle fasi di attuazione, sorveglianza e valutazione del programma operativo.
4. I rapporti annuali e finali di esecuzione vengono preparati sulla base dei modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 102

Trasmissione di dati finanziari

1. Entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica alla Commissione ai fini della sorveglianza, relativamente a ciascun programma operativo e per ciascun asse prioritario:
 - a) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile degli interventi e il numero di interventi selezionati per il sostegno;
 - b) il costo totale e la spesa pubblica ammissibile di contratti o altri impegni legali stipulati dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi selezionati per il sostegno;
 - c) la spesa totale ammissibile dichiarata dai beneficiari all'autorità di gestione.
2. Inoltre la trasmissione del 31 gennaio contiene i dati di cui sopra ripartiti per categoria di intervento. Tale trasmissione è considerata adempimento dell'obbligo di presentazione dei dati finanziari di cui all'articolo 44, paragrafo 2.
3. Le trasmissioni da effettuare entro il 31 gennaio e il 31 luglio sono accompagnate da una previsione dell'importo per il quale gli Stati membri prevedono di presentare domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e quello successivo.
4. La data limite per i dati presentati ai sensi del presente articolo è la fine del mese precedente quello della presentazione.

Articolo 103

Relazione sulla coesione

La relazione della Commissione di cui all'articolo 175 del trattato comprende:

- a) un bilancio dei progressi compiuti in materia di coesione economica, sociale e territoriale, compresi la situazione socioeconomica e lo sviluppo delle regioni, nonché l'integrazione delle priorità dell'Unione;
- b) un bilancio del ruolo dei Fondi, della BEI e degli altri strumenti, nonché l'effetto delle altre politiche dell'Unione e nazionali sui progressi compiuti.

Articolo 104

Valutazione

1. L'autorità di gestione prepara un piano di valutazione per ciascun programma operativo. Il piano di valutazione viene presentato alla prima riunione del

comitato di sorveglianza. Laddove un unico comitato di sorveglianza sia competente per più di un programma operativo, il piano di valutazione può riguardare tutti i programmi operativi interessati.

2. Entro il 31 dicembre 2020, le autorità di gestione presentano alla Commissione, per ciascun programma, un rapporto che sintetizza le conclusioni delle valutazioni effettuate durante il periodo di programmazione, ivi compresa una valutazione delle realizzazioni e dei risultati principali ottenuti dal programma.
3. La Commissione effettua valutazioni ex post in stretta collaborazione con gli Stati membri e le autorità di gestione.

CAPO II

Informazione e comunicazione

Articolo 105

Informazione e pubblicità

1. Gli Stati membri e le autorità di gestione sono responsabili di quanto segue:
 - a) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni su tutti i programmi operativi di uno Stato membro e sull'accesso agli stessi;
 - b) informare i potenziali beneficiari in merito alle opportunità di finanziamento nel quadro dei programmi operativi;
 - c) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica di coesione e dei Fondi mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dei contratti di partenariato, dei programmi operativi e degli interventi.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo dei Fondi, gli Stati membri mantengono un elenco degli interventi suddivisi per programma operativo e per Fondo, in formato CSV o XML, accessibile tramite il sito web unico o il portale web unico e che fornisce un elenco e una sintesi di tutti i programmi operativi dello Stato membro interessato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni tre mesi.

Le informazioni minime da indicare nell'elenco degli interventi sono specificate nell'allegato V.

3. Norme dettagliate concernenti le misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico e le misure di informazione rivolte a candidati e beneficiari sono contenute nell'allegato V.

4. Le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità relative all'intervento, le istruzioni per creare l'emblema e una definizione dei colori standard sono adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

Articolo 106

Strategia di comunicazione

1. L'autorità di gestione elabora una strategia di comunicazione per ciascun programma operativo. È possibile definire una strategia di comunicazione comune per diversi programmi operativi.

La strategia di comunicazione comprende gli elementi indicati nell'allegato V e aggiornamenti annuali comprendenti i dettagli delle attività di informazione e pubblicità programmate.

2. La strategia di comunicazione è discussa e approvata dalla prima riunione del comitato di sorveglianza successiva all'adozione del programma operativo.

L'eventuale revisione della strategia di comunicazione è discussa e approvata dal comitato di sorveglianza.

3. L'autorità di gestione informa il comitato di sorveglianza di ciascun programma operativo almeno una volta all'anno in merito ai progressi nell'attuazione della strategia di comunicazione e alla sua valutazione dei risultati.

Articolo 107

Funzionari incaricati dell'informazione e della comunicazione e relative reti

1. Ogni Stato membro designa un funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione che coordina le azioni di informazione e di comunicazione in relazione a uno o più Fondi e ne informa la Commissione.
2. Il funzionario incaricato dell'informazione e della comunicazione coordina e presiede le riunioni di una rete nazionale di comunicatori sui Fondi, e i suoi compiti comprendono i programmi pertinenti di cooperazione territoriale europea, la creazione e il mantenimento del sito o del portale web di cui all'allegato V e l'obbligo di fornire una panoramica delle misure di comunicazione intraprese a livello nazionale.
3. Ciascuna autorità di gestione nomina una persona responsabile dell'informazione e della comunicazione a livello del programma operativo e ne informa la Commissione.
4. La Commissione istituisce reti a livello dell'Unione che comprendono le persone designate dagli Stati membri e dalle autorità di gestione, al fine di garantire lo scambio sui risultati dell'attuazione delle strategie di comunicazione, lo scambio

di esperienze nell'attuazione delle misure di informazione e di comunicazione e lo scambio di buone pratiche.

TITOLO IV

ASSISTENZA TECNICA

Articolo 108

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

I Fondi possono sostenere l'assistenza tecnica fino a un massimo dello 0,35% della loro dotazione annua.

Articolo 109

Assistenza tecnica degli Stati membri

1. Ogni Fondo può finanziare interventi di assistenza tecnica ammissibili ai sensi di uno degli altri Fondi. L'ammontare dei Fondi destinato all'assistenza tecnica è limitato al 4% dell'importo complessivo dei Fondi assegnato ai programmi operativi nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".
2. L'assistenza tecnica assume la forma di un asse prioritario monofondo all'interno di un programma operativo o di un programma operativo specifico.
3. L'importo assegnato all'assistenza tecnica da un Fondo non supera il 10% della dotazione complessiva destinata da tale Fondo ai programmi operativi in uno Stato membro nell'ambito di ciascuna categoria di regione dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione".

TITOLO V

SOSTEGNO FINANZIARIO FORNITO DAI FONDI

Articolo 110

Determinazione dei tassi di cofinanziamento

1. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo del sostegno dei Fondi per ciascun asse prioritario.
2. Per ciascun asse prioritario, la decisione della Commissione indica se il relativo tasso di cofinanziamento si applica:
 - a) alla spesa totale ammissibile, comprese la spesa pubblica e privata; o
 - b) alla spesa pubblica ammissibile.
3. Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" non può superare:
 - a) l'85% per il fondo di coesione;
 - b) l'85% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri il cui la media del PIL pro capite per il periodo 2007-2009 è stata inferiore all'85% della media UE-27 relativa allo stesso periodo e alle regioni ultraperiferiche;
 - c) l'80% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alla lettera b), ammissibili al regime transitorio del Fondo di coesione alla data del 1° gennaio 2014;
 - d) il 75% per le regioni meno sviluppate degli Stati membri diversi da quelli di cui alle lettere b) e c) e per tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% della media della UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75% della media del PIL della UE-27;
 - e) il 60% per le regioni in transizione diverse da quelle di cui alla lettera d);
 - f) il 50% per le regioni più sviluppate diverse da quelle di cui alla lettera d).

Il tasso di cofinanziamento a livello di ciascun asse prioritario dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" non può superare il 75%.

4. Il tasso di cofinanziamento della dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera e), non può superare il 50%.

Lo stesso tasso di cofinanziamento si applica alla dotazione supplementare ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [regolamento CTE].

5. Il tasso massimo di cofinanziamento ai sensi del paragrafo 3 a livello di asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali laddove l'asse prioritario sia attuato interamente attraverso strumenti finanziari o attraverso iniziative di sviluppo locale di tipo partecipativo.
6. La partecipazione dei Fondi per ciascun asse prioritario non è inferiore al 20% della spesa pubblica ammissibile.
7. Nell'ambito di un programma operativo può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 100% per sostenere gli interventi realizzati attraverso strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione. Quando è stabilita a tal fine una priorità separata, il sostegno previsto nel quadro di tale asse non può essere attuato con altri mezzi.

Articolo 111

Modulazione dei tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento dei Fondi a favore di un asse prioritario può essere modulato per tenere conto di quanto segue:

- 1) importanza dell'asse prioritario ai fini della realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, tenendo conto delle carenze specifiche da affrontare;
- 2) tutela e miglioramento dell'ambiente, in particolare tramite l'applicazione del principio di precauzione, del principio di azione preventiva e del principio "chi inquina paga";
- 3) tasso di mobilitazione di risorse private;
- 4) copertura di zone caratterizzate da svantaggi naturali o demografici gravi e permanenti, definite come segue:
 - a) Stati membri insulari ammissibili al Fondo di coesione e altre isole, ad eccezione di quelle in cui è situata la capitale di uno Stato membro o che dispongono di un collegamento permanente con la terraferma;
 - b) zone di montagna, quali definite dalla legislazione nazionale dello Stato membro;
 - c) zone a bassa (meno di 50 abitanti per km²) e bassissima (meno di 8 abitanti per km²) densità demografica.

TITOLO VI

GESTIONE E CONTROLLO

CAPO I

Sistemi di gestione e controllo

Articolo 112

Responsabilità degli Stati membri

1. Gli Stati membri garantiscono che i sistemi di gestione e controllo dei programmi operativi siano istituiti conformemente agli articoli 62 e 63.
2. Gli Stati membri prevengono, individuano e correggono le irregolarità e recuperano gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Essi ne danno notifica alla Commissione e la informano sull'andamento dei relativi procedimenti amministrativi e giudiziari.

Quando un importo indebitamente versato a un beneficiario non può essere recuperato a causa di colpa o negligenza di uno Stato membro, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione al bilancio generale dell'Unione europea.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142, per stabilire norme dettagliate concernenti gli obblighi degli Stati membri specificati nel presente paragrafo.

3. Gli Stati membri garantiscono che entro il 31 dicembre 2014 tutti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi possano essere effettuati esclusivamente mediante sistemi di scambio elettronico di dati.

I sistemi agevolano l'interoperabilità con i framework nazionali e dell'Unione e consentono ai beneficiari di trasmettere una sola volta tutte le informazioni di cui al primo comma.

La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni di cui al presente paragrafo. Detti atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO II

Autorità di gestione e controllo

Articolo 113

Designazione delle autorità

1. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di gestione. La stessa autorità o lo stesso organismo pubblico possono essere designati come autorità di gestione per più di un programma operativo.
2. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di certificazione, fermo restando il paragrafo 3. La stessa autorità di certificazione può essere designata per più di un programma operativo.
3. Lo Stato membro può designare per un programma operativo un'autorità di gestione che svolga anche le funzioni di autorità di certificazione.
4. Per ciascun programma operativo, lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, regionale o locale quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. La stessa autorità di audit può essere designata per più di un programma operativo.
5. Per l'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", purché sia rispettato il principio della separazione delle funzioni, l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, se del caso, e l'autorità di audit possono fare parte della stessa autorità pubblica o dello stesso organismo pubblico. Tuttavia, per i programmi operativi per i quali l'importo complessivo del sostegno dei Fondi supera 250 000 000 EUR, l'autorità di audit non può appartenere alla stessa autorità pubblica o allo stesso organismo pubblico dell'autorità di gestione.
6. Lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto.
7. Lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo ad un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (di seguito "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché in materia di gestione amministrativa e finanziaria.

8. Lo Stato membro definisce per iscritto le norme che disciplinano le sue relazioni con le autorità di gestione, di certificazione e di audit, le relazioni tra dette autorità e le relazioni tra queste ultime e la Commissione.

Articolo 114

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.
2. Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'autorità di gestione:
 - a) assiste il comitato di sorveglianza nei suoi lavori e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, dati finanziari e dati relativi a indicatori e tappe fondamentali;
 - b) elabora e presenta alla Commissione, previa approvazione del comitato di sorveglianza, i rapporti annuali e finali di esecuzione;
 - c) rende disponibili agli organismi intermedi e ai beneficiari informazioni pertinenti rispettivamente per l'esecuzione dei loro compiti e l'attuazione degli interventi;
 - d) istituisce un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascun intervento, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, ivi compresi i dati su singoli partecipanti agli interventi, se del caso;
 - e) garantisce che i dati di cui alla lettera d) siano raccolti, inseriti e memorizzati nel sistema e che i dati sugli indicatori siano suddivisi per sesso, ove richiesto dall'allegato I del regolamento FSE.
3. Per quanto concerne la selezione degli interventi, l'autorità di gestione:
 - a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:
 - i) siano non discriminatori e trasparenti;
 - ii) tengano conto dei principi generali esposti agli articoli 7 e 8;
 - b) garantisce che l'intervento selezionato rientri nell'ambito di applicazione del Fondo o dei Fondi interessati e in una categoria di intervento individuata nell'asse o negli assi prioritari del programma operativo;
 - c) fornisce al beneficiario un documento contenente le condizioni per il sostegno relative a ciascun intervento, ivi compresi i requisiti specifici

concernenti i prodotti o servizi da fornire nell'ambito dell'intervento, il piano finanziario e il termine per l'esecuzione;

- d) si accerta che il beneficiario abbia la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni definite alla lettera c) prima dell'approvazione dell'intervento;
 - e) si accerta che, ove l'intervento sia cominciato prima della presentazione di una domanda di finanziamento all'autorità di gestione, siano state osservate le norme nazionali e dell'Unione pertinenti per l'intervento;
 - f) garantisce che un richiedente non riceva il sostegno dei Fondi ove sia stato o avrebbe dovuto essere oggetto di una procedura di recupero in conformità dell'articolo 61, a seguito della rilocalizzazione di un'attività produttiva all'interno dell'Unione;
 - g) stabilisce le categorie di intervento cui è attribuita la spesa relativa a uno specifico intervento.
4. Per quanto concerne la gestione finanziaria e il controllo del programma operativo, l'autorità di gestione:
- a) verifica che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi alle norme nazionali e dell'Unione, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'intervento;
 - b) garantisce che i beneficiari coinvolti nell'attuazione di interventi rimborsati sulla base dei costi ammissibili effettivamente sostenuti mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative a un intervento;
 - c) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
 - d) stabilisce procedure per far sì che tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari per garantire una pista di controllo adeguata siano conservati secondo quanto disposto all'articolo 62, lettera g);
 - e) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione sul funzionamento del sistema di gestione e controllo, sulla legalità e regolarità delle transazioni sottostanti e sul rispetto del principio della sana gestione finanziaria, unitamente a una relazione contenente i risultati dei controlli gestionali effettuati, eventuali carenze individuate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate.
5. Le verifiche ai sensi del paragrafo 4, lettera a), comprendono le seguenti procedure:
- a) verifiche amministrative rispetto a ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari;

b) verifiche in loco degli interventi.

La frequenza e la portata delle verifiche in loco sono proporzionali all'ammontare del sostegno pubblico ad un intervento e al livello di rischio individuato da tali verifiche e dagli audit effettuati dall'autorità di audit per il sistema di gestione e controllo nel suo complesso.

6. Le verifiche in loco di singoli interventi ai sensi del paragrafo 5, lettera b), possono essere svolte a campione.
7. Qualora l'autorità di gestione sia anche un beneficiario nell'ambito del programma operativo, le disposizioni relative alle verifiche di cui al paragrafo 4, lettera a), garantiscono un'adeguata separazione delle funzioni.
8. La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le modalità dello scambio di informazioni di cui al paragrafo 2, lettera d).
9. La Commissione adotta atti delegati, in conformità dell'articolo 142, che stabiliscono le norme riguardanti le disposizioni per la pista di controllo di cui al paragrafo 4, lettera d).
10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per la dichiarazione di gestione di cui al paragrafo 4, lettera e). Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 115

Funzioni dell'autorità di certificazione

L'autorità di certificazione di un programma operativo è incaricata in particolare dei compiti seguenti:

- a) elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento e certificare che provengono da sistemi di contabilità affidabili, sono basate su documenti giustificativi verificabili e sono state oggetto di verifiche da parte dell'autorità di gestione;
- b) preparare i bilanci annuali;
- c) certificare la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali e che le spese in esse iscritte sono conformi alle norme applicabili dell'Unione e nazionali e sono state sostenute in rapporto ad interventi selezionati per il finanziamento conformemente ai criteri applicabili al programma operativo e nel rispetto delle norme dell'Unione e nazionali;
- d) garantire l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per ciascun intervento, che gestisce tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e dei bilanci annuali, ivi compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirati a seguito della

- soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento o di un programma operativo;
- e) garantire, ai fini della preparazione e presentazione delle domande di pagamento, di aver ricevuto informazioni adeguate dall'autorità di gestione in merito alle procedure seguite e alle verifiche effettuate in relazione alle spese;
 - f) tenere conto, nel preparare e presentare le domande di pagamento, dei risultati di tutte le attività di audit svolte dall'autorità di audit o sotto la sua responsabilità;
 - g) mantenere una contabilità informatizzata delle spese dichiarate alla Commissione e del corrispondente contributo pubblico versato ai beneficiari;
 - h) tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell'Unione prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Articolo 116

Funzioni dell'autorità di audit

1. L'autorità di audit garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, su un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142, relativi alle condizioni che tali attività di audit devono soddisfare.
2. Qualora le attività di audit siano svolte da un organismo diverso dall'autorità di audit, quest'ultima si accerta che tale organismo disponga della necessaria indipendenza funzionale.
3. L'autorità di audit si assicura che il lavoro di audit tenga conto degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia.
4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia di audit per lo svolgimento dell'attività di audit. La strategia di audit definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, è possibile preparare un'unica strategia di audit per i programmi operativi interessati. L'autorità di audit presenta alla Commissione la strategia di audit su richiesta.
5. L'autorità di audit prepara:
 - i) un parere di audit sui bilanci annuali per il periodo contabile precedente, concernente la completezza, esattezza e veridicità dei bilanci annuali, il

funzionamento del sistema di gestione e controllo e la legalità e regolarità delle transazioni sottostanti;

- ii) un rapporto annuale di controllo che evidenzi le risultanze delle attività di audit svolte nel corso del precedente periodo contabile.

Il rapporto di cui al punto ii) evidenzia eventuali carenze riscontrate nel sistema di gestione e controllo ed eventuali misure correttive adottate o proposte.

Nel caso in cui si applichi un sistema comune di gestione e controllo a più programmi operativi, le informazioni di cui al punto ii) possono essere raggruppate in un rapporto unico.

6. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, modelli per la strategia di audit, il parere di audit e il rapporto annuale di controllo, nonché la metodologia per il metodo di campionamento di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.
7. Le norme di attuazione relative all'uso dei dati raccolti durante gli audit effettuati da funzionari della Commissione o da rappresentanti autorizzati della Commissione sono adottate dalla Commissione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 143, paragrafo 3.

CAPO III

Accreditamento

Articolo 117

Accreditamento e revoca dell'accREDITamento delle autorità di gestione e di certificazione

1. L'organismo di accreditamento adotta una decisione formale per l'accREDITamento delle autorità di gestione e di certificazione che rispettano i criteri di accREDITamento stabiliti dalla Commissione mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142.
2. La decisione formale di cui al paragrafo 1 si basa su una relazione e su un parere di un organismo di audit indipendente che valuta il sistema di gestione e controllo, compreso il ruolo degli organismi intermedi all'interno dello stesso e la sua conformità agli articoli 62, 63, 114 e 115. L'organismo di accREDITamento valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, nonché eventuali prove dell'efficacia del loro funzionamento.
3. Lo Stato membro presenta alla Commissione la decisione formale di cui al paragrafo 1 entro sei mesi dall'adozione della decisione che adotta il programma operativo.

4. Qualora l'importo complessivo del sostegno fornito dai Fondi ad un programma operativo superi 250 000 000 EUR, la Commissione può richiedere, entro due mesi dal ricevimento della decisione formale di cui al paragrafo 1, la relazione e il parere dell'organismo di audit indipendente e la descrizione del sistema di gestione e controllo.

La Commissione può formulare osservazioni entro due mesi dal ricevimento dei documenti.

Nel decidere se richiedere i documenti, la Commissione valuta se i sistemi di gestione e controllo per il programma operativo siano simili a quelli istituiti per il precedente periodo di programmazione, se l'autorità di gestione svolga anche le funzioni di autorità di certificazione e se esistano prove dell'efficacia del loro funzionamento.

Articolo 118

Cooperazione con le autorità di audit

1. La Commissione collabora con le autorità di audit per coordinarne i piani e metodi di audit e scambia immediatamente i risultati dei controlli effettuati sui sistemi di gestione e di controllo.
2. Al fine di facilitare tale cooperazione, lo Stato membro laddove designi varie autorità di audit, può designare un organismo di coordinamento.
3. La Commissione, le autorità di audit e l'eventuale organismo di coordinamento si riuniscono periodicamente e almeno una volta all'anno, salvo diverso accordo, per esaminare il rapporto di controllo annuale, il parere e la strategia di audit e per uno scambio di opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di gestione e controllo.

TITOLO VII GESTIONE FINANZIARIA, LIQUIDAZIONE CONTABILE E RETTIFICHE FINANZIARIE

CAPO I

Gestione finanziaria

Articolo 119

Norme comuni per i pagamenti

Lo Stato membro assicura che, entro la chiusura del programma operativo, l'importo del sostegno pubblico erogato ai beneficiari sia almeno pari al contributo dei Fondi versato dalla Commissione allo Stato membro.

Articolo 120

Norme comuni per il calcolo dei pagamenti intermedi e del saldo annuale e finale

1. La Commissione rimborsa a titolo di pagamento intermedio il 90% dell'importo risultante dall'applicazione del tasso di cofinanziamento, previsto per ciascun asse prioritario nella decisione che adotta il programma operativo, alle spese ammissibili per l'asse prioritario che figurano nella domanda di pagamento. Il saldo annuale viene determinato a norma dell'articolo 130, paragrafo 1.
2. Il contributo dei Fondi a un asse prioritario mediante i pagamenti intermedi e il pagamento del saldo annuale e finale non deve essere superiore:
 - a) al sostegno pubblico indicato nella domanda di pagamento per l'asse prioritario; e
 - b) al contributo dei Fondi per l'asse prioritario indicato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.
3. Fermo restando l'articolo 22, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo dei Fondi per ciascun asse prioritario, secondo quanto fissato nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Articolo 121

Domande di pagamento

1. Le domande di pagamento comprendono, per ciascun asse prioritario:

- a) l'importo totale delle spese ammissibili pagate dal beneficiario nell'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;
 - b) l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'attuazione degli interventi, come contabilizzato dall'autorità di certificazione;
 - c) il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato erogato al beneficiario, come contabilizzato dall'autorità di certificazione.
2. Le spese contenute in una domanda di pagamento sono giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, salvo per le forme di sostegno di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere b), c) e d), all'articolo 58, all'articolo 59, paragrafo 1 e all'articolo 93 del presente regolamento e all'articolo 14 del regolamento (UE) n. [...] /2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1081/2006 [FSE]. Per tali forme di sostegno, gli importi indicati nella domanda di pagamento sono i costi rimborsati al beneficiario dall'autorità di gestione.
 3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, il modello per le domande di pagamento. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Articolo 122

Pagamento ai beneficiari

Le autorità di gestione si assicurano che i beneficiari ricevano quanto prima e integralmente l'importo totale del sostegno pubblico e in ogni caso prima dell'inserimento della spesa corrispondente nella domanda di pagamento. Non si applica nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.

Articolo 123

Uso dell'euro

1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro come valuta nazionale alla data della domanda di pagamento convertono in euro gli importi delle spese sostenute in valuta nazionale. L'importo è convertito in euro al tasso di cambio contabile mensile della Commissione in vigore nel mese durante il quale la spesa è stata contabilizzata dall'autorità di gestione del programma operativo interessato. Detto tasso è pubblicato in formato elettronico ogni mese dalla Commissione.
2. Quando l'euro diventa la valuta di uno Stato membro, la procedura di conversione di cui al paragrafo 1 continua ad applicarsi a tutte le spese contabilizzate dall'autorità di gestione prima della data di entrata in vigore del tasso di conversione fisso tra la valuta nazionale e l'euro.

Articolo 124

Pagamento del prefinanziamento

1. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
 - a) nel 2014: 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;
 - b) nel 2015: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione;
 - c) nel 2016: 1% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Nel caso di un programma operativo adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.

2. Negli anni dal 2016 al 2022, un importo di prefinanziamento annuale viene pagato entro il 1° luglio. Nel 2016 esso è pari al 2% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione. Negli anni dal 2017 al 2022, esso è pari al 2,5% dell'ammontare del contributo dei Fondi al programma operativo per l'intero periodo di programmazione.

Articolo 125

Liquidazione del prefinanziamento

La liquidazione contabile dell'importo versato a titolo di prefinanziamento annuale è effettuata dalla Commissione in conformità dell'articolo 130.

Articolo 126

Termini per la presentazione di domande di pagamenti intermedi e per il relativo pagamento

1. L'autorità di certificazione trasmette regolarmente una domanda di pagamento intermedio concernente gli importi contabilizzati dalla stessa come sostegno pubblico pagato ai beneficiari nel periodo contabile chiuso al 30 giugno.
2. L'autorità di certificazione trasmette la domanda finale di pagamento intermedio entro il 31 luglio successivo alla chiusura del precedente periodo contabile e in ogni caso prima della prima domanda di pagamento intermedio per il successivo periodo contabile.
3. La prima domanda di pagamento intermedio non può essere presentata prima che l'atto formale di accreditamento dell'autorità di gestione sia pervenuto alla Commissione.

4. Non sono effettuati pagamenti intermedi per un programma operativo se il rapporto annuale di esecuzione non è stato inviato alla Commissione a norma dell'articolo 101.
5. Compatibilmente con la disponibilità di fondi, la Commissione effettua il pagamento intermedio entro 60 giorni dalla data di registrazione presso la Commissione della domanda di pagamento.

Articolo 127

Disimpegno

1. La Commissione procede al disimpegno della parte dell'importo, calcolato in conformità al secondo comma in rapporto ad un programma operativo, che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale, per i pagamenti intermedi e per il saldo annuale entro il 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma operativo, o per la quale non sia stata trasmessa una domanda di pagamento ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1.

Ai fini del disimpegno, la Commissione calcola l'importo aggiungendo un sesto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2015 al 2020.

2. In deroga al paragrafo 1, primo comma, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2014.
3. Se il primo impegno di bilancio annuale è connesso al contributo complessivo annuo per il 2015, in deroga al paragrafo 1, i termini per il disimpegno non si applicano all'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015. In questi casi la Commissione calcola l'importo ai sensi del paragrafo 1, primo comma, aggiungendo un quinto dell'impegno di bilancio annuale relativo al contributo complessivo annuo per il 2015 a ciascuno degli impegni di bilancio dal 2016 al 2020.
4. La parte di impegni ancora aperti al 31 dicembre 2022 è disimpegnata qualora la Commissione non abbia ricevuto i documenti prescritti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, entro il 30 settembre 2023.

CAPO II

Liquidazione dei conti e chiusura

SEZIONE I

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

Articolo 128

Contenuto dei bilanci annuali

1. I bilanci annuali certificati per ciascun programma operativo coprono il periodo contabile e indicano, a livello di ciascun asse prioritario:
 - a) l'importo totale di spese ammissibili contabilizzato dall'autorità di certificazione come pagato dai beneficiari nell'esecuzione degli interventi e il corrispondente sostegno pubblico ammissibile che è stato versato, nonché l'importo totale del sostegno pubblico relativo all'esecuzione degli interventi;
 - b) gli importi ritirati e recuperati nel corso del periodo contabile, gli importi da recuperare al termine del periodo contabile, i recuperi effettuati a norma dell'articolo 61 e gli importi non recuperabili;
 - c) per ciascun asse prioritario, l'elenco di interventi, completati nel corso del periodo contabile, sostenuti dal FESR e dal Fondo di coesione;
 - d) per ciascun asse prioritario, un raffronto tra le spese dichiarate ai sensi della lettera a) e le spese dichiarate rispetto al medesimo periodo contabile nelle domande di pagamento, accompagnato da una spiegazione delle eventuali differenze.
2. L'autorità di certificazione può specificare nei bilanci, per asse prioritario, un accantonamento non superiore al 5% della spesa totale indicata nelle domande di pagamento presentate per un determinato periodo contabile se la valutazione della legalità e regolarità della spesa è oggetto di una procedura in corso presso l'autorità di audit. L'importo interessato è escluso dall'ammontare complessivo delle spese ammissibili di cui al paragrafo 1, lettera a). Tali importi sono inclusi o esclusi in via definitiva dai bilanci annuali dell'esercizio successivo.

Articolo 129

Presentazione di informazioni

Per ogni esercizio, a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso, lo Stato membro trasmette i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1.

Articolo 130

Liquidazione annuale dei conti

1. Ai fini del calcolo dell'importo imputabile ai Fondi per un periodo contabile, la Commissione tiene conto di quanto segue
 - a) l'ammontare totale delle spese contabilizzate di cui all'articolo 128, paragrafo 1, lettera a), al quale si applica il tasso di cofinanziamento per ciascun asse prioritario;
 - b) l'ammontare totale dei pagamenti effettuati dalla Commissione durante il periodo contabile e costituiti da:
 - i) l'importo dei pagamenti intermedi effettuati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, e dell'articolo 22; e
 - ii) l'importo del prefinanziamento annuale versato ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 2.
2. Il saldo annuale che, a seguito della liquidazione dei conti, deve essere recuperato dallo Stato membro è oggetto di un ordine di recupero della Commissione. Il saldo annuale dovuto allo Stato membro è aggiunto al successivo pagamento intermedio effettuato dalla Commissione dopo la liquidazione dei conti.
3. Se, per motivi imputabili a uno Stato membro, la Commissione non è in grado di liquidare i conti entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura di un periodo contabile, la Commissione comunica allo Stato membro le azioni che devono essere intraprese dalle autorità di gestione o di audit, o le indagini aggiuntive che la Commissione si propone di svolgere ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 3.
4. Il pagamento del saldo annuale da parte della Commissione si basa sulle spese dichiarate nei bilanci, al netto di un eventuale accantonamento costituito a fronte di spese dichiarate alla Commissione che sono oggetto di una procedura di contraddittorio con l'autorità di audit.

Articolo 131

Chiusura modulata

1. Per il FESR e il Fondo di coesione, i bilanci annuali di ciascun programma operativo comprendono, a livello di ciascun asse prioritario, l'elenco degli interventi completati durante il periodo contabile. Le spese relative a tali interventi incluse nei bilanci oggetto della decisione di liquidazione si considerano chiuse.
2. Per il FSE le spese incluse nei bilanci oggetto di una decisione di liquidazione si considerano chiuse.

Articolo 132

Disponibilità dei documenti

1. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, l'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e della Corte dei conti europea per un periodo di tre anni, con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno della liquidazione dei conti ai sensi dell'articolo 130 o, al più tardi, dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di tre anni è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

2. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.
3. I documenti sono conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.
4. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 142 per stabilire quali supporti per i dati si possono considerare comunemente accettati.
5. La procedura per la certificazione della conformità dei documenti conservati su supporti comunemente accettati al documento originale è stabilita dalle autorità nazionali e garantisce che le versioni conservate rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.
6. Laddove i documenti siano disponibili esclusivamente in versione elettronica, i sistemi informatici utilizzati devono soddisfare gli standard di sicurezza accettati, che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di audit.

SEZIONE II

CHIUSURA DI PROGRAMMI OPERATIVI

Articolo 133

Presentazione dei documenti di chiusura e pagamento del saldo finale

1. Entro il 30 settembre 2023 gli Stati membri presentano i seguenti documenti:
 - a) una domanda di pagamento del saldo finale;
 - b) il rapporto finale di esecuzione del programma operativo; e
 - c) i documenti di cui all'articolo 75, paragrafo 1, per il periodo contabile finale, dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023.
2. Il pagamento del saldo finale avviene entro tre mesi dalla data di liquidazione dei conti del periodo contabile finale o entro un mese dalla data di accettazione del rapporto finale di esecuzione, se successiva.

SEZIONE III

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Articolo 134

Sospensione dei pagamenti

1. La Commissione può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi a livello di assi prioritari o di programmi operativi nei casi in cui:
 - a) il sistema di gestione e controllo del programma operativo presenti gravi carenze per le quali non sono state adottate misure correttive;
 - b) le spese figuranti in una dichiarazione di spesa siano connesse a un'irregolarità con gravi conseguenze finanziarie che non è stata rettificata;
 - c) lo Stato membro non abbia adottato le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un'interruzione ai sensi dell'articolo 74;
 - d) sussistano gravi carenze nella qualità e nell'affidabilità del sistema di sorveglianza o dei dati su indicatori comuni e specifici;

- e) lo Stato membro non abbia intrapreso le azioni indicate nel programma operativo in relazione all'adempimento di una condizionalità ex ante;
 - f) da una verifica dei risultati emerga che un asse prioritario non ha conseguito le tappe fondamentali stabilite nel quadro di riferimento dei risultati;
 - g) lo Stato membro non risponda o non risponda in modo soddisfacente a norma dell'articolo 20, paragrafo 5;
 - h) sussista uno dei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 6, lettere da a) a e).
2. La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, di sospendere la totalità o una parte dei pagamenti intermedi dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni.
 3. La Commissione pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti intermedi quando lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per consentirne la revoca.

CAPO III

Rettifiche finanziarie

SEZIONE I

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DAGLI STATI MEMBRI

Articolo 135

Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri

1. Spetta anzitutto agli Stati membri fare accertamenti sulle irregolarità, effettuare le rettifiche finanziarie necessarie e procedere ai recuperi. Nel caso di un'irregolarità sistemica, lo Stato membro estende le proprie indagini a tutti gli interventi che potrebbero essere interessati.
2. Lo Stato membro procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità isolate o sistemiche individuate nell'ambito di interventi o programmi operativi. Le rettifiche finanziarie consistono in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico a un intervento o al programma operativo. Lo Stato membro tiene conto della natura e della gravità delle irregolarità e della perdita finanziaria che ne risulta per i Fondi e apporta una rettifica proporzionale. L'autorità di gestione inserisce le rettifiche nei bilanci annuali del periodo contabile nel quale è decisa la soppressione.

3. Il contributo dei Fondi soppresso a norma del paragrafo 2 può essere reimpiegato dallo Stato membro nell'ambito del programma operativo in questione, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 4.
4. Il contributo soppresso a norma del paragrafo 2 non può essere reimpiegato per interventi oggetto della rettifica o, laddove la rettifica finanziaria riguardi una irregolarità sistemica, per interventi interessati da tale irregolarità sistemica.

SEZIONE II

RETTIFICHE FINANZIARIE EFFETTUATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 136

Criteri per le rettifiche finanziarie

1. La Commissione procede a rettifiche finanziarie mediante atti di esecuzione, sopprimendo in tutto o in parte il contributo dell'Unione a un programma operativo a norma dell'articolo 77 qualora, effettuate le necessarie verifiche, essa concluda che:
 - a) il sistema di gestione e di controllo del programma operativo presenta gravi carenze, tali da compromettere il contributo dell'Unione già versato al programma operativo;
 - b) lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 135 anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo;
 - c) le spese figuranti in una domanda di pagamento sono irregolari e non sono state rettificate dallo Stato membro anteriormente all'avvio della procedura di rettifica ai sensi del presente paragrafo.

La Commissione fonda le proprie rettifiche finanziarie su singoli casi di irregolarità identificati, valutando se si tratta di un'irregolarità sistemica. Quando non è possibile quantificare con precisione l'importo di spesa irregolare addebitato ai Fondi, la Commissione applica una rettifica finanziaria su base forfettaria o per estrapolazione.

2. Nel decidere l'ammontare di una rettifica ai sensi del paragrafo 1, la Commissione tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità, nonché della portata e delle implicazioni finanziarie delle carenze dei sistemi di gestione e controllo riscontrate nel programma operativo.
3. Ove si basi su rapporti di revisori non appartenenti ai propri servizi, la Commissione trae conclusioni circa le conseguenze finanziarie dopo aver esaminato le misure adottate dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 135, paragrafo 2, le notifiche inviate a norma dell'articolo 112, paragrafo 3, e le eventuali risposte dello Stato membro.

4. Qualora la Commissione, sulla base dell'esame del rapporto finale di esecuzione del programma operativo, riscontri una grave inadempienza nel conseguimento degli obiettivi stabiliti nel quadro di riferimento dei risultati, può applicare rettifiche finanziarie rispetto agli assi prioritari interessati, mediante atti di esecuzione.
5. Quando uno Stato membro non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 86, la Commissione può, in relazione al grado di inadempimento di tali obblighi, procedere a una rettifica finanziaria sopprimendo la totalità o una parte del contributo a titolo dei Fondi strutturali a favore dello Stato membro interessato.
6. È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 142 che definiscono i criteri per stabilire il livello di rettifica finanziaria da applicare.

Articolo 137

Procedura

1. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione avvia la procedura comunicando allo Stato membro le sue conclusioni provvisorie e invitandolo a trasmettere osservazioni entro un termine di due mesi.
2. Se la Commissione propone una rettifica finanziaria calcolata per estrapolazione o su base forfettaria, è data la possibilità allo Stato membro di dimostrare, attraverso un esame della documentazione pertinente, che la portata reale delle irregolarità è inferiore alla valutazione della Commissione. D'intesa con la Commissione, lo Stato membro può limitare l'ambito dell'esame a una parte o a un campione adeguati della documentazione di cui trattasi. Tranne in casi debitamente giustificati, il termine concesso per l'esecuzione dell'esame è limitato ai due mesi successivi al periodo di due mesi di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione tiene conto di ogni prova eventualmente fornita dallo Stato membro entro i termini stabiliti ai paragrafi 1 e 2.
4. Se non accetta le conclusioni provvisorie della Commissione, lo Stato membro è da questa convocato per un'audizione, in modo che tutte le informazioni e osservazioni pertinenti siano a disposizione della Commissione ai fini delle conclusioni in merito all'applicazione della rettifica finanziaria.
5. Per applicare le rettifiche finanziarie la Commissione adotta una decisione, mediante atti di esecuzione, entro un termine di sei mesi dalla data dell'audizione, o dalla data di ricevimento di informazioni aggiuntive, ove lo Stato membro convenga di presentarle successivamente all'audizione. La Commissione tiene conto di tutte le informazioni fornite e delle osservazioni formulate durante la procedura. Se l'audizione non ha luogo, il termine di sei mesi decorre da due mesi dopo la data della lettera di convocazione per l'audizione trasmessa dalla Commissione.

6. Se la Commissione o la Corte dei conti europea rileva irregolarità che influiscono sui bilanci annuali, le conseguenti rettifiche finanziarie riducono il sostegno dei Fondi al programma operativo.

Articolo 138

Obblighi degli Stati membri

L'applicazione di una rettifica finanziaria da parte della Commissione lascia impregiudicato l'obbligo dello Stato membro di procedere ai recuperi di cui all'articolo 135, paragrafo 2, del presente regolamento e di recuperare gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio³⁸.

Articolo 139

Rimborso

1. Qualsiasi importo dovuto al bilancio generale dell'Unione è rimborsato entro il termine indicato nell'ordine di riscossione emesso a norma dell'articolo 73 del regolamento finanziario. Detto termine corrisponde all'ultimo giorno del secondo mese successivo all'emissione dell'ordine.
2. Ogni ritardo nel provvedere al rimborso dà luogo all'applicazione di interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

TITOLO VIII

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

Articolo 140

Proporzionalità in materia di controllo dei programmi operativi

1. Gli interventi per i quali la spesa totale ammissibile non supera 100 000 EUR non sono soggetti a più di un audit da parte dell'autorità di audit o della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi

³⁸ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

dell'articolo 131. Altri interventi non sono soggetti a più di un audit per periodo contabile da parte dell'autorità di audit e della Commissione prima della chiusura di tutte le spese interessate ai sensi dell'articolo 131. Queste disposizioni lasciano impregiudicato il paragrafo 4.

2. Riguardo ai programmi operativi per i quali il parere di audit più recente non segnala l'esistenza di carenze significative, la Commissione può concordare con l'autorità di audit nel successivo incontro di cui all'articolo 118, paragrafo 3, che il livello di audit richiesto può essere ridotto in misura proporzionale al rischio individuato. In tal caso, la Commissione svolgerà audit in loco per proprio conto solo qualora vi siano prove che facciano presumere carenze nel sistema di gestione e controllo che incidono sulle spese dichiarate alla Commissione in un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.
3. Riguardo ai programmi operativi per i quali la Commissione conclude di potersi basare sul parere dell'autorità di audit, può concordare con la stessa di limitare i propri audit in loco alla verifica dell'operato dell'autorità di audit, salvo quando vi siano prove che facciano presumere carenze nell'operato dell'autorità di audit per un periodo contabile i cui bilanci sono stati oggetto di una decisione di liquidazione.
4. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 1, l'autorità di audit e la Commissione possono effettuare audit relativi agli interventi qualora da una valutazione del rischio emerga un rischio specifico di irregolarità o di frode, qualora vi siano prove che facciano presumere gravi carenze nel sistema di gestione e controllo del programma operativo interessato, e durante i tre anni successivi alla chiusura di tutte le spese di un intervento a norma dell'articolo 131, nel quadro di un campione di audit. La Commissione può effettuare in qualsiasi momento audit relativi agli interventi allo scopo di valutare l'operato di un'autorità di audit, mediante la ripetizione della sua attività di audit.

PARTE IV

DELEGA DI POTERE, DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Delega di potere e disposizioni di attuazione

Articolo 141

Modifica degli allegati

La Commissione può adottare, mediante atti delegati in conformità dell'articolo 142, modifiche degli allegati I e VI del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni pertinenti dello stesso.

Articolo 142

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di potere di cui al presente regolamento è conferita per un periodo indeterminato a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso.
3. La delega di potere di cui all'articolo 141 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L'atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Se, alla scadenza di tale termine, né Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni nei confronti dell'atto delegato, quest'ultimo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.

Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni, l'atto delegato non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni le motiva.

Articolo 143

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il parere del comitato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 debba essere ottenuto mediante procedura scritta, tale procedura si intende conclusa senza esito quando, entro il termine per la consegna del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o (...) [*numero di membri*] (una maggioranza ... di) [*maggioranza da precisare: semplice, due terzi, ecc.*] membri del comitato lo richiedano/richieda.

Quando il comitato non fornisce un parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 144

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono al riesame del presente regolamento entro il 31 dicembre 20XX in conformità all'articolo 177 del trattato.

Articolo 145

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, dei progetti interessati, fino alla loro chiusura, o di interventi approvati dalla Commissione sulla base del regolamento o di qualsivoglia altra norma applicabile a tali interventi alla data del 31 dicembre 2013.
2. Le domande presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio restano valide.

Articolo 146

Abrogazione

1. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 147

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

Metodo per definire il quadro di riferimento dei risultati

1. Il quadro di riferimento dei risultati è costituito da tappe fondamentali definite per ciascuna priorità, se del caso, per gli anni 2016 e 2018 e da obiettivi fissati per il 2022. Tappe fondamentali e obiettivi sono presentati secondo il formato indicato nella tabella 1.

Tabella 1 – Formato standard per il quadro di riferimento dei risultati

Priorità	Indicatore e unità di misurazione, se del caso	Tappa fondamentale per il 2016	Tappa fondamentale per il 2018	Obiettivo per il 2022

2. Le tappe fondamentali sono obiettivi intermedi per il conseguimento dell'obiettivo specifico di una priorità che indicano, se del caso, i progressi attesi verso il conseguimento degli obiettivi fissati per la fine del periodo interessato. Le tappe fondamentali stabilite per il 2016 comprendono indicatori finanziari e di realizzazione. Le tappe fondamentali stabilite per il 2018 includono indicatori finanziari, indicatori di realizzazione e, se del caso, indicatori di risultato. È possibile stabilire tappe fondamentali anche per fasi di attuazione cruciali.
3. Le tappe fondamentali sono:
 - pertinenti, recanti informazioni essenziali sui progressi di una priorità;
 - trasparenti, con obiettivi verificabili oggettivamente e fonti di dati identificate e disponibili al pubblico;
 - verificabili, senza imporre un onere amministrativo eccessivo;
 - coerenti tra i vari programmi operativi, se del caso.

ALLEGATO II

Ripartizione annuale degli stanziamenti d'impegno per il periodo 2014-2020

[...]

ALLEGATO III

Addizionalità

1. SPESE STRUTTURALI PUBBLICHE O ASSIMILABILI

La cifra relativa agli investimenti fissi lordi nella colonna X-1, espressa come percentuale del PIL, secondo la tabella 2 dell'allegato 2 delle "Linee guida su formato e contenuto dei programmi di stabilità e convergenza"³⁹, è utilizzata per determinare le spese strutturali pubbliche o assimilabili.

2. VERIFICA

Le verifiche dell'addizionalità a norma dell'articolo 86, paragrafo 3, sono soggette alle seguenti disposizioni:

2.1 Verifica ex-ante

- a) Quando presenta un contratto di partenariato, uno Stato membro è tenuto a fornire informazioni sul profilo di spesa pianificato nel formato della tabella 1 che segue. Negli Stati membri dove le regioni meno sviluppate e intermedie rappresentano più del 15% e meno del 70% della popolazione, le informazioni sulle spese nelle [regioni meno sviluppate e intermedie] sono fornite nello stesso formato.

Tabella 1

Spese del governo centrale come percentuale del PIL	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
P51	X	X	X	X	X	X	X

- b) Lo Stato membro fornisce alla Commissione informazioni sui principali indicatori macroeconomici e sulle previsioni alla base del livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili.
- c) Una volta raggiunto un accordo tra la Commissione e lo Stato membro, la tabella 1 che precede viene inserita nel contratto di partenariato dello Stato membro interessato come livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili da mantenere nel periodo 2014-2020.

2.2 Verifica intermedia

- a) Al momento della verifica intermedia, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2017 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nel contratto di partenariato.

³⁹ Approvate dal Consiglio ECOFIN il 7 settembre 2010.

- b) Dopo la verifica intermedia, la Commissione, in consultazione con lo Stato membro, può decidere di modificare il livello di riferimento delle spese strutturali pubbliche o assimilabili nel contratto di partenariato se la situazione economica nello Stato membro interessato è cambiata in misura significativa dall'adozione del contratto di partenariato e non si è tenuto conto di tale cambiamento nello stabilire il livello di riferimento nel contratto di partenariato.

2.3 Verifica ex post

Al momento della verifica ex post, il livello di spese strutturali pubbliche o assimilabili s'intende mantenuto dallo Stato membro se la spesa media annua nel periodo 2014-2020 è pari o superiore al livello di spesa di riferimento indicato nel contratto di partenariato.

3. RETTIFICHE FINANZIARIE SUCCESSIVE ALLA VERIFICA EX POST

Ove la Commissione decida di apportare una rettifica finanziaria a norma dell'articolo 86, paragrafo 4, la percentuale di rettifica finanziaria si ottiene sottraendo il 3% dalla differenza tra il livello di riferimento nel contratto di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento, e dividendo il risultato per 10. La rettifica finanziaria è determinata applicando la percentuale di rettifica finanziaria al contributo dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero periodo di programmazione.

Ove la differenza tra il livello di riferimento indicato nel contratto di partenariato e il livello conseguito, espresso come percentuale del livello di riferimento indicato nel contratto di partenariato, sia pari o inferiore al 3%, non si apportano rettifiche finanziarie.

La rettifica finanziaria non supera il 5% della dotazione dei Fondi a favore dello Stato membro interessato per le regioni meno sviluppate e in transizione per l'intero periodo di programmazione.

ALLEGATO IV

Condizionalità ex ante

Condizionalità tematiche ex ante

Obiettivi tematici	Condizionalità ex ante	Criteri di adempimento
1. Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (obiettivo R&S) (articolo 9, punto 1)	1.1. <i>Ricerca e innovazione</i> : esistenza di una strategia di ricerca e di innovazione nazionale o regionale per una specializzazione intelligente in linea con il programma di riforma nazionale, che esercita un effetto leva sulla spesa privata in ricerca e innovazione ed è conforme alle caratteristiche di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale ⁴⁰ .	<ul style="list-style-type: none">– Disponibilità di una strategia di ricerca e innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente che:<ul style="list-style-type: none">– si basi sull'analisi SWOT (punti di forza, debolezza, opportunità e minacce) per concentrare le risorse su una serie limitata di priorità di ricerca e innovazione;– definisca misure per stimolare gli investimenti privati in RST;– preveda un sistema di controllo e riesame.– Lo Stato membro ha adottato un quadro che definisce le risorse di bilancio disponibili per la ricerca e l'innovazione;– Lo Stato membro ha adottato un piano pluriennale per la programmazione di bilancio e la definizione delle priorità di investimento in rapporto alle priorità UE (Forum strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca - ESFRI).
2. Migliorare l'accesso alle tecnologie	2.1. <i>Crescita digitale</i> : esistenza, all'interno della strategia di innovazione nazionale o regionale per la	<ul style="list-style-type: none">– La strategia di innovazione nazionale o regionale per la specializzazione intelligente

⁴⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Iniziativa faro Europa 2020 – L'Unione dell'innovazione [COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010]. Impegni 24/25 e allegato I "Strumenti per l'autovalutazione: Caratteristiche salienti di sistemi efficaci di ricerca e di innovazione ai livelli nazionale e regionale". Conclusioni del Consiglio "Competitività" su "L'Unione dell'innovazione" (doc. 17165/10 del 26.11.2010).

<p>dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime (obiettivo banda larga) (articolo 9, punto 2)</p>	<p>specializzazione intelligente, di un capitolo dedicato esplicitamente alla crescita digitale, per stimolare la domanda di servizi privati e pubblici accessibili, di buona qualità e interoperabili consentiti dalle TIC e aumentarne la diffusione tra cittadini, compresi i gruppi vulnerabili, imprese e pubbliche amministrazioni, anche con iniziative transfrontaliere.</p>	<p>prevede un capitolo dedicato alla crescita digitale, contenente quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> – programmazione di bilancio e definizione delle azioni prioritarie mediante l'analisi SWOT in linea con il quadro di valutazione dell'agenda digitale europea⁴¹; – analisi del sostegno equilibrato a domanda e offerta di tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC); – obiettivi misurabili per gli esiti degli interventi in materia di alfabetizzazione digitale, competenze, e-inclusione, e-accessibilità e sanità (e-health), conformi alle pertinenti strategie settoriali nazionali o regionali esistenti; – valutazione della necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità nelle TIC.
	<p>2.2. <i>Infrastruttura di reti di accesso di nuova generazione (NGA)</i>: esistenza di piani nazionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'UE di accesso a Internet ad alta velocità⁴², concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità adeguata in conformità delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Esistenza di un piano nazionale per reti NGA che contenga: <ul style="list-style-type: none"> – un piano di investimenti in infrastrutture attraverso l'aggregazione della domanda e una mappatura di infrastrutture e servizi regolarmente aggiornata; – modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro; – misure per stimolare gli investimenti privati.

⁴¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea [COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011) 708 del 31.5.2011]. Conclusioni del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni ed energia" sull'agenda digitale europea (doc. 10130/10 del 26 maggio 2010).

⁴² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un'agenda digitale europea [COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010]; documento di lavoro dei servizi della Commissione: Quadro di valutazione dell'agenda digitale [SEC(2011) 708 del 31.5.2011].

<p>3. Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese (PMI)</p> <p>(articolo 9, punto 3)</p>	<p>3.1. Azioni specifiche per l'attuazione efficace dello Small Business Act (SBA) e del suo Riesame del 23 febbraio 2011⁴³ compreso il principio "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First).</p>	<p>– Le azioni specifiche comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un meccanismo di controllo per garantire l'attuazione dello SBA, compreso un organismo incaricato di coordinare le questioni relative alle PMI ai diversi livelli amministrativi ("rappresentante delle PMI"); – misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; – misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; – un meccanismo per la valutazione sistematica dell'impatto della legislazione sulle PMI applicando un "test PMI" e tenendo conto, se del caso, delle diverse dimensioni delle imprese.
	<p>3.2. Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali⁴⁴.</p>	<p>– Recepimento della direttiva a norma dell'articolo 12 della stessa (entro il 16 marzo 2013).</p>
<p>4. Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di</p>	<p>4.1. <i>Efficienza energetica</i>: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio</p>	<p>– Attuazione dei requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 2010/31/UE</p>

⁴³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 78 definitivo, 23.2.2011]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011)

⁴⁴ GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1.

<p>carbonio in tutti i settori</p> <p>(articolo 9, punto 4)</p>	<p>2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia in conformità all'articolo 28 della stessa⁴⁵.</p> <p>Osservanza dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020⁴⁶.</p> <p>Recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici⁴⁷.</p> <p>Recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE⁴⁸.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - adozione delle misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica nell'edilizia conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE; - realizzazione del tasso di ristrutturazione degli edifici pubblici richiesto; - agli utenti finali viene fornito un contatore individuale; - promozione dell'efficienza per il riscaldamento e il raffreddamento a norma della direttiva 2004/8/CE.
---	---	---

⁴⁵ GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13.

⁴⁶ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

⁴⁷ GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.

⁴⁸ GU L 52 del 21.2.2004, pag.50.

	<p>4.2. <i>Energie rinnovabili</i>: recepimento nell'ordinamento giuridico interno della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive (2001/77/CE) e (2003/30/CE)⁴⁹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Lo Stato membro ha posto in essere regimi di sostegno trasparenti, stabilito priorità in materia di accesso alle reti e di dispacciamento, e pubblicato norme standard in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici; - Lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili a norma dell'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE.
<p>5. Promuovere l'adattamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi <i>(obiettivo cambiamento climatico)</i> (articolo 9, punto 5)</p>	<p>5.1. <i>Prevenzione e gestione dei rischi</i>: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico⁵⁰</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> - la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni nazionali dei rischi; - la descrizione di scenari monorischio e multirischio; - la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.

⁴⁹ GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.

⁵⁰ Conclusioni del Consiglio "Giustizia e affari interni" dell'11-12 aprile 2011, conclusioni sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi nell'Unione europea.

<p>6. Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso sostenibile delle risorse (articolo 9, punto 6)</p>	<p>6.1. <i>Settore delle risorse idriche:</i> esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁵¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Lo Stato membro ha garantito il contributo a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua al recupero dei costi dei servizi idrici in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2000/60/CE. – - L'adozione di un piano di gestione dei bacini idrografici per il distretto idrografico in cui avranno luogo gli investimenti in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque⁵².
	<p>6.2. <i>Settore delle risorse idriche:</i> attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive⁵³, in particolare la definizione di piani di gestione dei rifiuti a norma della direttiva e conformemente alla gerarchia dei rifiuti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> – Lo Stato membro ha riferito alla Commissione in merito ai progressi verso gli obiettivi di cui all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, ai motivi di insuccesso e alle azioni previste per conseguire gli obiettivi; – lo Stato membro ha garantito che le sue autorità competenti intendono predisporre, a norma degli articoli 1, 4, 13 e 16 della direttiva 2008/98/CE, uno o più piani di gestione dei rifiuti come previsto all'articolo 28 della direttiva; – entro il 12 dicembre 2013, lo Stato membro ha adottato a norma degli articoli 1 e 4 della direttiva 2008/98/CE, programmi di prevenzione dei rifiuti, come disposto all'articolo 29 della direttiva; – lo Stato membro ha adottato le misure necessarie per conseguire l'obiettivo del 2020 su riutilizzo e riciclaggio a norma dell'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE.

⁵¹ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁵² GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

⁵³ GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

<p>7. Promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete (articolo 9, punto 7)</p>	<p>7.1. <i>Strade</i>: esistenza di un piano generale nazionale dei trasporti che prevede un'adeguata definizione delle priorità di investimento a favore dei principali assi della rete trans europea (di infrastrutture) di trasporto (RTE-T), della rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della RTE-T) e della viabilità secondaria (compreso il trasporto pubblico a livello regionale e locale).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di un piano generale dei trasporti che preveda: <ul style="list-style-type: none"> - la definizione delle priorità di investimento nei principali assi della rete RTE-T, nella rete generale e nella viabilità secondaria. La definizione delle priorità deve tenere conto del contributo degli investimenti alla mobilità, alla sostenibilità, alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e allo spazio unico europeo dei trasporti; - un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); - una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; - misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.
	<p>7.2. <i>Ferrovia</i>: l'esistenza nel piano generale nazionale dei trasporti di un capitolo espressamente dedicato allo sviluppo delle ferrovie in cui si dà opportuna priorità agli investimenti nei principali assi della rete transeuropea di trasporto (TEN-T), nella rete generale (investimenti diversi da quelli negli assi principali della TEN-T) e nelle linee secondarie del sistema ferroviario in base ai loro contributi alla mobilità, alla sostenibilità e agli effetti di rete a livello nazionale ed europeo. Gli investimenti coprono asset mobili, interoperabilità e sviluppo delle capacità.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - All'interno del piano generale dei trasporti è previsto un capitolo sullo sviluppo della rete ferroviaria, che contiene: <ol style="list-style-type: none"> 2. un piano di progetti realistici e maturi (con tabelle di marcia e quadro di bilancio); 3. una valutazione ambientale strategica che soddisfi i requisiti giuridici per il piano dei trasporti; 4. misure intese a rafforzare la capacità degli organismi intermedi e dei beneficiari di realizzare il piano dei progetti.

<p>8. Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori</p> <p>(obiettivo materia di occupazione)</p> <p>(articolo 9, punto 8)</p>	<p>8.1. <i>Accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro e inattive, ivi comprese iniziative locali per l'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori:</i> definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione⁵⁴, per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - I servizi dell'occupazione dispongono delle necessarie capacità per offrire ed effettivamente offrono quanto segue: <ul style="list-style-type: none"> - servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; - previsioni e consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; - informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro. - I servizi dell'occupazione hanno creato reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.
	<p>8.2. <i>Lavoro autonomo, imprenditorialità e creazione di imprese:</i> esistenza di una strategia organica per il sostegno alle nuove imprese, conformemente allo "Small Business Act"⁵⁵ e in linea con lo gli orientamenti in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione⁵⁶, per quanto riguarda le condizioni propizie alla creazione di posti di lavoro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Una strategia organica che preveda: <ul style="list-style-type: none"> - misure per ridurre i tempi di costituzione di un'impresa a tre giorni lavorativi e il relativo costo a 100 EUR; - misure per ridurre a tre mesi il tempo necessario per ottenere licenze e permessi per avviare ed esercitare l'attività specifica di un'impresa; - azioni per collegare i servizi per lo sviluppo delle imprese e i servizi finanziari (accesso al capitale), compresa l'assistenza a gruppi e aree svantaggiati.

⁵⁴ Raccomandazione (2010/410/UE) del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

⁵⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 394 del 23.6.2008]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Pensare anzitutto in piccolo (Think Small First) – Uno "Small Business Act" per l'Europa (doc. 16788/08 dell'1.12.2008); comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Riesame dello "Small Business Act" per l'Europa [COM(2008) 78 definitivo, 23.2.2011]; conclusioni del Consiglio "Competitività": Conclusioni sul riesame dello "Small Business Act" per l'Europa (doc. 10975/11 del 30.5.2011).

⁵⁶ Raccomandazione (2010/410/UE) del Consiglio, del 13 luglio 2010 (GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28).

	<p>8.3. <i>Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni mirate a favorire la mobilità transnazionale dei lavoratori</i>⁵⁷:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro in linea con gli orientamenti in materia di occupazione; - riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da una chiara strategia e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere. 	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni per riformare i servizi di promozione dell'occupazione, mirate a dotarli della capacità di offrire quanto segue⁵⁸: <ul style="list-style-type: none"> - servizi personalizzati e misure del mercato del lavoro di tipo attivo e preventivo in una fase precoce, aperti a tutte le persone in cerca di lavoro; - consulenze su opportunità di occupazione a lungo termine create da mutamenti strutturali nel mercato del lavoro, come la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio; - informazioni trasparenti e sistematiche su nuove opportunità di lavoro accessibili a livello dell'Unione. - La riforma dei servizi dell'occupazione comprende la creazione di reti con datori di lavoro e istituti di istruzione e formazione.
	<p>8.4. <i>Invecchiamento attivo e in buona salute</i>: definizione e attuazione di politiche per l'invecchiamento attivo in linea con gli orientamenti in materia di occupazione⁵⁹</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni per affrontare le sfide dell'invecchiamento attivo e in buona salute⁶⁰: - coinvolgimento dei soggetti interessati nella definizione e attuazione di politiche a favore dell'invecchiamento attivo; - lo Stato membro prevede misure per promuovere l'invecchiamento attivo al fine di ridurre il pensionamento anticipato.

⁵⁷ Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione di tale raccomandazione specifica.

⁵⁸ I termini per la realizzazione di tutti gli elementi qui contenuti possono essere fissati durante il periodo di attuazione del programma.

⁵⁹ Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione di tale raccomandazione specifica.

⁶⁰ I termini per la realizzazione di tutti gli elementi contenuti nella sezione possono essere fissati durante il periodo di attuazione del programma.

	<p>8.5. <i>Adattamento di lavoratori, imprese e imprenditori al cambiamento</i>: esistenza di politiche mirate a favorire l'anticipazione e la gestione efficace del cambiamento e della ristrutturazione a tutti i livelli pertinenti (nazionale, regionale, locale e settoriale)⁶¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di strumenti efficaci per sostenere le parti sociali e le autorità pubbliche nello sviluppo di approcci proattivi al cambiamento e alla ristrutturazione.
<p>9. Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente (obiettivo istruzione) (articolo 9, punto 10)</p>	<p>9.1. <i>Abbandono scolastico</i>: esistenza di una strategia globale intesa a ridurre l'abbandono scolastico (ESL) conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico⁶².</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e informazioni sull'abbandono scolastico a livello nazionale, regionale e locale, che: <ul style="list-style-type: none"> - fornisca un supporto di dati di fatto sufficiente per elaborare politiche mirate; - venga usato sistematicamente per tenere sotto controllo gli sviluppi ai rispettivi livelli. - Esistenza di una strategia sull'abbandono scolastico, che: <ul style="list-style-type: none"> - si basi su dati di fatto; - sia globale (copra tutti i settori dell'istruzione, compreso lo sviluppo della prima infanzia) e tratti adeguatamente misure di prevenzione, intervento e compensazione; - indichi obiettivi coerenti con la raccomandazione del Consiglio sulle politiche di riduzione dell'abbandono scolastico; - sia intersettoriale e coinvolga e coordini tutti i settori politici e le parti interessate

⁶¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un impegno comune per l'occupazione - COM(2009)257 definitivo.

⁶² GU L 191 dell'1.7.2011, pag. 1.

		che sono rilevanti per affrontare l'abbandono scolastico.
	<p>9.2. <i>Istruzione superiore</i>: esistenza di strategie nazionali o regionali per aumentare il numero di studenti che conseguono un diploma di istruzione terziaria per innalzare la qualità e l'efficienza dell'istruzione terziaria in linea con la comunicazione della Commissione del 10 maggio 2006 "Portare avanti l'agenda di modernizzazione delle università: istruzione, ricerca e innovazione"⁶³.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di una strategia nazionale o regionale per l'istruzione terziaria contenente: <ul style="list-style-type: none"> - misure per favorire la partecipazione e aumentare il numero di diplomati che: <ul style="list-style-type: none"> - migliorino l'orientamento fornito a potenziali studenti; - aumentino la partecipazione all'istruzione superiore tra i gruppi a basso reddito e altri gruppi sottorappresentati; - promuovano la partecipazione di discenti adulti; - (ove necessario) riducano i tassi di abbandono/migliorino i tassi di completamento degli studi; - misure per aumentare la qualità che: <ul style="list-style-type: none"> - incoraggino l'innovazione nei contenuti e nella definizione dei programmi; - promuovano standard elevati di qualità nell'insegnamento; - misure per aumentare l'occupabilità e l'imprenditorialità che: <ul style="list-style-type: none"> - incoraggino lo sviluppo di "competenze trasversali", compresa l'imprenditorialità in tutti i programmi di istruzione superiore; - riducano le differenze di genere in termini di scelte accademiche e

⁶³ COM (2006) 208 definitivo [(sostituire con la prossima comunicazione entro la fine di settembre del 2011)].

		<p>professionali e incoraggino gli studenti a scegliere carriere in settori in sono scarsamente rappresentati, al fine di ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro;</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantiscano un insegnamento consapevole che tenga conto dei risultati della ricerca e degli sviluppi delle prassi aziendali.
	<p>9.3. <i>Apprendimento permanente:</i> esistenza di un quadro politico nazionale e/o regionale per l'apprendimento permanente in linea con gli orientamenti politici a livello dell'Unione⁶⁴.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un quadro politico nazionale o regionale per l'apprendimento permanente che preveda: <ul style="list-style-type: none"> - misure a sostegno dell'apprendimento permanente e del miglioramento delle competenze e che prevedano il coinvolgimento, anche tramite partenariati, di parti interessate, comprese parti sociali e associazioni della società civile; - misure per un efficace sviluppo delle competenze dei giovani che seguono una formazione professionale, degli adulti, delle donne che rientrano nel mercato del lavoro, dei lavoratori scarsamente qualificati e anziani e di altri gruppi svantaggiati; - misure per ampliare l'accesso all'apprendimento permanente, anche attraverso l'utilizzo efficace di strumenti di trasparenza (Quadro europeo delle qualifiche, Quadro nazionale delle qualifiche, Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, Quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale) e lo sviluppo e l'integrazione di servizi per l'apprendimento permanente (istruzione e formazione, orientamento, convalida); - misure per migliorare la pertinenza dell'istruzione e della formazione e per adeguarle alle esigenze di gruppi mirati di destinatari.

⁶⁴ Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione ("ET 2020") (2009/C 119/02).

<p>10. Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà (obiettivo povertà) (articolo 9, punto 9)</p>	<p>10.1. <i>Inclusione attiva - Integrazione di comunità emarginate come i Rom:</i> - esistenza e attuazione di una strategia nazionale per la riduzione della povertà conformemente alla raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro⁶⁵ e agli orientamenti in materia di occupazione.</p> <p>- Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom in conformità del quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom⁶⁶</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Disponibilità di una strategia nazionale per la riduzione della povertà che: <ul style="list-style-type: none"> - si basi su dati di fatto. A tal fine è necessario un sistema di raccolta e analisi di dati e informazioni che fornisca elementi sufficienti per elaborare politiche di riduzione della povertà. Questo sistema è utilizzato per tenere sotto controllo gli sviluppi; - sia conforme all'obiettivo nazionale relativo a povertà ed esclusione sociale (come definito nel programma nazionale di riforma), che comprende l'ampliamento delle opportunità di occupazione per i gruppi svantaggiati; - contenga una mappatura della concentrazione territoriale al di là del livello regionale/NUTS 3 dei gruppi emarginati e svantaggiati, compresi i Rom; - dimostri che parti sociali e parti interessate sono coinvolte nella progettazione dell'inclusione attiva; - comprenda misure per passare dall'assistenza residenziale all'assistenza diffusa sul territorio; - indichi in modo chiaro misure volte a prevenire e combattere la segregazione in tutti i campi. - Esistenza di una strategia nazionale per l'inclusione dei Rom che: <ul style="list-style-type: none"> - stabilisca obiettivi nazionali raggiungibili per l'integrazione dei Rom al fine di colmare il divario che li divide dal resto della popolazione. Tali obiettivi devono
---	---	--

⁶⁵ Raccomandazione della Commissione del 3 ottobre 2008 relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro (GU L 307 del 18.11.2008, pag. 11).

⁶⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020 [COM(2011) 173].

	<p>- Sostegno alle parti interessate nell'accesso ai Fondi.</p>	<p>affrontare almeno i quattro obiettivi dell'UE per l'integrazione dei Rom, relativi all'accesso all'istruzione, all'occupazione, all'assistenza sanitaria e all'alloggio;</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia coerente con il programma nazionale di riforma; - identifichi ove pertinente le microregioni svantaggiate o i quartieri ghetto in cui vivono le comunità più svantaggiate, utilizzando indicatori socioeconomici e territoriali già disponibili (es. livello di istruzione molto basso, disoccupazione di lungo periodo, ecc.); - assegni finanziamenti sufficienti a carico dei bilanci nazionali, cui si aggiungeranno, se del caso, finanziamenti internazionali e dell'UE; - comprenda rigorosi metodi di controllo per valutare l'impatto delle azioni di integrazione dei Rom e un meccanismo di revisione per l'adattamento della strategia; - sia progettata, attuata e monitorata in stretta cooperazione e in costante dialogo con la società civile dei Rom e con le autorità regionali e locali; - contenga un punto di contatto nazionale per la strategia nazionale di integrazione dei Rom con l'autorità per coordinare lo sviluppo e l'attuazione della strategia. <p>- Sostegno alle parti interessate per la presentazione di proposte di progetti e per l'attuazione e la gestione dei progetti selezionati.</p>
	<p>10.2. <i>Sanità</i>: esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che garantisca l'accesso a servizi sanitari di qualità e la sostenibilità economica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di una strategia nazionale o regionale per la sanità che: <ul style="list-style-type: none"> - preveda misure coordinate per migliorare l'accesso a servizi sanitari di qualità; - preveda misure per stimolare l'efficienza nel settore sanitario, anche con l'introduzione di tecnologie, modelli di erogazione dei servizi e infrastrutture innovativi ed efficaci;

		<ul style="list-style-type: none"> - preveda un sistema di controllo e riesame. - Lo Stato membro o la regione ha adottato un quadro che delinea le risorse di bilancio disponibili per l'assistenza sanitaria.
11. Rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa pubblica efficiente: (articolo 9, punto 11)	<p><i>Efficienza amministrativa degli Stati membri:</i></p> <p>- esistenza di una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro, compresa una riforma dell'amministrazione pubblica⁶⁷.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - È stata elaborata ed è in corso di attuazione una strategia intesa a rafforzare l'efficienza amministrativa dello Stato membro⁶⁸, che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> - analisi e pianificazione strategica di azioni di riforma giuridica, organizzativa e/o procedurale; - sviluppo di sistemi di gestione della qualità; - azioni integrate per la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure amministrative; - sviluppo e attuazione di strategie e politiche in materia di risorse umane riguardanti i piani di assunzione e i percorsi di carriera del personale, il rafforzamento delle competenze e delle risorse; - sviluppo di competenze a tutti i livelli; - sviluppo di procedure e strumenti per il controllo e la valutazione.

⁶⁷ Se esiste una raccomandazione del Consiglio specifica per paese direttamente collegata a questa clausola di condizionalità, la valutazione dell'adempimento tiene conto della valutazione dei progressi compiuti nella realizzazione di tale raccomandazione specifica.

⁶⁸ I termini per il conseguimento di tutti gli obiettivi contenuti nella presente sezione potrebbero scadere durante il periodo di attuazione del programma.

Condizionalità ex-ante generali

Area	Condizionalità ex-ante	Criteri di adempimento
1. Antidiscriminazione	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁶⁹ e della direttiva 2000/43/CE) del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ⁷⁰	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci della direttiva 2000/78/CE e della direttiva 2000/43/CE sulla non discriminazione sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive UE sulla non discriminazione; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle direttive UE sulla non discriminazione.
2. Parità di genere	Esistenza di una strategia per la promozione della parità di genere e di un meccanismo che ne garantisca l'attuazione efficace.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e l'applicazione efficaci di una strategia esplicita per la promozione della parità di genere sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - un sistema per la raccolta e l'analisi di dati e indicatori suddivisi in base al sesso, per lo sviluppo di politiche di genere basate su

⁶⁹ GU L 303 del 2.12.2000, pag.16.

⁷⁰ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

		<p>dati di fatto;</p> <ul style="list-style-type: none"> – un piano e criteri ex-ante per l'integrazione di obiettivi di parità di genere attraverso norme e orientamenti in materia di genere; – meccanismi di attuazione che, nella preparazione, nel monitoraggio e nella valutazione degli interventi, coinvolgono le competenze pertinenti e un organismo che si occupa di questioni di genere.
3. Disabilità	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità ⁷¹ .	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – l'attuazione di misure in linea con l'articolo 9 della Convenzione ONU per prevenire, individuare ed eliminare gli ostacoli e le barriere all'accessibilità per le persone disabili; – dispositivi istituzionali per l'attuazione e la supervisione della Convenzione ONU in linea con l'articolo 33 della stessa; – un piano per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi;

⁷¹ GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35 pubblicazione della decisione del Consiglio del 26 novembre 2009 relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

		<ul style="list-style-type: none"> - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU comprese adeguate disposizioni per verificare la conformità ai requisiti di accessibilità.
4. Appalti pubblici	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE e la loro idonea supervisione e vigilanza.	<ul style="list-style-type: none"> - L'attuazione e applicazione efficaci della direttiva 2004/18/CE e della direttiva 2004/17/CE sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> - il pieno recepimento delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE; - dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di appalti pubblici; - misure di idonea supervisione e vigilanza a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti e adeguatezza delle relative informazioni; - una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; - misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.

5. Aiuti di Stato	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato.	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa UE in materia di aiuti di Stato sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione della normativa UE in materia di aiuti di Stato; – una strategia per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi; – misure intese a rafforzare la capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della normativa UE in materia di appalti pubblici.
6. Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS)	Esistenza di un meccanismo che garantisca l'attuazione e l'applicazione efficaci della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS in conformità alla direttiva 85/337/CEE, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ⁷² e con la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ⁷³ .	<ul style="list-style-type: none"> – L'attuazione e l'applicazione efficaci della legislazione ambientale dell'Unione sono garantite da: <ul style="list-style-type: none"> – il recepimento completo e corretto delle direttive VIA e VAS; – dispositivi istituzionali per l'attuazione, l'applicazione e la supervisione delle direttive VIA e VAS; – una strategia per la formazione e la

⁷² GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.
⁷³ GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.

		<p>diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS;</p> <ul style="list-style-type: none"> - misure per garantire una sufficiente capacità amministrativa.
7. Sistemi statistici e indicatori di risultato	<p>Esistenza di un sistema statistico, necessario per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi.</p> <p>Esistenza di un sistema efficace di indicatori di risultato necessario per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esistenza di un piano pluriennale per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati che comprende: <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica; - dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico; - un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: <ul style="list-style-type: none"> - la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sugli aspetti del benessere e dei progressi delle persone che motivano le azioni delle politiche finanziate dal programma; - la fissazione di obiettivi per tali indicatori; - il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche,

		<p>raccolta puntuale e disponibilità pubblica dei dati;</p> <ul style="list-style-type: none">- esistenza di procedure adeguate per garantire che tutti gli interventi finanziati dal programma adottino un sistema efficace di indicatori.
--	--	---

ALLEGATO V

Informazione e comunicazione sul sostegno fornito dai Fondi

1. ELENCO DEGLI INTERVENTI

L'elenco degli interventi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, deve contenere, in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro, i seguenti campi di dati:

- nome del beneficiario (solo per persone giuridiche; non devono essere nominate persone fisiche);
- denominazione dell'intervento;
- sintesi dell'intervento;
- data di inizio dell'intervento;
- data di fine dell'intervento (data prevista per il completamento materiale o la completa attuazione dell'intervento);
- spesa totale ammissibile assegnata all'intervento;
- tasso di cofinanziamento UE (per asse prioritario);
- codice postale dell'intervento;
- paese;
- denominazione della categoria di intervento;
- data dell'ultimo aggiornamento dell'elenco degli interventi.

I titoli dei campi di dati e le denominazioni degli interventi devono essere forniti anche in almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.

2. MISURE DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ PER IL PUBBLICO

Lo Stato membro, l'autorità di gestione e i beneficiari adottano le misure necessarie per informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi sostenuti nel quadro di un programma operativo a norma del presente regolamento.

2.1. Responsabilità dello Stato membro e dell'autorità di gestione

1. Lo Stato membro e l'autorità di gestione assicurano che le misure di informazione e pubblicità siano realizzate conformemente alla strategia di comunicazione e che queste misure mirino alla massima copertura mediatica utilizzando diverse forme e metodi di comunicazione al livello appropriato.

2. Lo Stato membro o l'autorità di gestione è responsabile dell'organizzazione almeno delle seguenti misure di informazione e pubblicità:
 - a) un'attività informativa principale che pubblicizzi l'avvio del programma operativo;
 - b) almeno un'attività informativa principale all'anno che promuova le opportunità di finanziamento e le strategie perseguite e presenti i risultati del programma operativo, compresi, se del caso, grandi progetti, piani d'azione comuni ed altri esempi di progetti;
 - c) esporre la bandiera dell'Unione europea davanti alla sede di ogni autorità di gestione o in un luogo della stessa visibile al pubblico;
 - d) la pubblicazione elettronica dell'elenco degli interventi di cui al punto 1;
 - e) fornire esempi di interventi, suddivisi per programma operativo, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico. Gli esempi devono essere in una lingua ufficiale dell'Unione europea di ampia diffusione diversa dalla lingua o dalle lingue ufficiali dello Stato membro interessato;
 - f) fornire informazioni aggiornate in merito all'attuazione del programma operativo, comprese le sue principali realizzazioni, sul sito web unico o sul sito web del programma operativo, accessibile mediante il portale web unico.
3. L'autorità di gestione deve coinvolgere in azioni di informazione e pubblicità, conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i seguenti organismi:
 - a) i partner di cui all'articolo 5;
 - b) centri di informazione sull'Europa, così come gli uffici di rappresentanza della Commissione negli Stati membri;
 - c) istituti di istruzione e di ricerca.

Tali organismi provvedono ad un'ampia diffusione delle informazioni di cui all'articolo 105, paragrafo 1, lettere a) e b).

2.2. Responsabilità dei beneficiari

1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il sostegno dei Fondi all'intervento riportando:
 - a) l'emblema dell'Unione europea, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell'atto di attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4, insieme ad un riferimento all'Unione europea;
 - b) un riferimento al Fondo o ai Fondi che sostengono l'intervento.
2. Durante l'attuazione di un intervento, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai Fondi:

- a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea;
 - b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione europea, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
3. Per gli interventi sostenuti dal FSE, e in casi appropriati per gli interventi sostenuti dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito a tale finanziamento.

Qualsiasi documento, compresi certificati di frequenza o altro, riguardante tali interventi deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il programma operativo è stato finanziato dal Fondo o dai Fondi.

4. Durante l'esecuzione di un intervento sostenuto dal FESR o dal Fondo di coesione, il beneficiario espone, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti per ogni intervento che consista nel finanziamento di infrastrutture o di interventi di costruzione per i quali il sostegno pubblico complessivo superi 500 000 EUR.
5. Entro tre mesi dal completamento di un intervento, il beneficiario espone una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni intervento che soddisfi i seguenti criteri:
 - a) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
 - b) l'intervento consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di interventi di costruzione.

La targa o cartellone indica il tipo, il nome e lo scopo dell'intervento ed è preparato in conformità alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 4.

3. MISURE DI INFORMAZIONE PER I POTENZIALI BENEFICIARI E PER I BENEFICIARI EFFETTIVI

3.1. Azioni di informazione rivolte ai potenziali beneficiari

1. L'autorità di gestione assicura, in conformità alla strategia di comunicazione, che la strategia del programma operativo, gli obiettivi e le opportunità di finanziamento offerte dal sostegno congiunto dell'Unione europea e dello Stato membro, vengano ampiamente divulgati ai potenziali beneficiari e a tutte le parti interessate, con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dai Fondi in questione.
2. L'autorità di gestione garantisce che i potenziali beneficiari siano informati almeno sui seguenti punti:
 - a) le condizioni di ammissibilità delle spese da soddisfare per poter beneficiare di un sostegno nell'ambito di un programma operativo;

- b) una descrizione delle procedure di esame delle domande di finanziamento e delle rispettive scadenze;
- c) i criteri di selezione degli interventi da sostenere;
- d) i contatti a livello nazionale, regionale o locale che sono in grado di fornire informazioni sui programmi operativi;
- e) le domande devono proporre attività di comunicazione proporzionali alla dimensione degli interventi al fine di informare il pubblico circa le finalità dell'intervento e il relativo sostegno dell'UE.

3.2. Azioni di informazione rivolte ai beneficiari

1. L'autorità di gestione informa i beneficiari che l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione della loro inclusione nell'elenco degli interventi pubblicato ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 2.
2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, comprendenti modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari a rispettare gli obblighi di cui al punto 2.2.

4. ELEMENTI DELLA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

La strategia di comunicazione redatta dall'autorità di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- a) una descrizione dell'approccio adottato, comprendente le principali misure di informazione e pubblicità che lo Stato membro o l'autorità di gestione deve adottare, destinato ai potenziali beneficiari, ai beneficiari, ai soggetti moltiplicatori e al grande pubblico, tenuto conto delle finalità di cui all'articolo 105;
- b) una descrizione dei materiali che saranno resi disponibili in formati accessibili alle persone con disabilità;
- c) una descrizione di come i beneficiari saranno sostenuti nelle loro attività di comunicazione;
- d) il bilancio indicativo per l'attuazione della strategia;
- e) una descrizione degli organismi amministrativi, tra cui le risorse umane, responsabili dell'attuazione delle misure di informazione e pubblicità;
- f) le modalità per le misure di informazione e pubblicità di cui al punto 2, compreso il sito web o portale web in cui tali dati possono essere reperiti;
- g) l'indicazione di come le misure di informazione e pubblicità debbano essere valutate in termini di visibilità della politica, dei programmi operativi, degli interventi e del ruolo svolto dai Fondi e dall'Unione europea e in termini di sensibilizzazione nei loro confronti;
- h) ove pertinente, una descrizione dell'utilizzo dei principali risultati del precedente programma operativo;

- i) un aggiornamento annuale che riporti le attività di informazione e comunicazione da svolgere.

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
 - 3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa
 - 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
 - 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB⁷⁴

13.Politica regionale, attività ABB 13 03 (Fondo europeo di sviluppo regionale e altri interventi regionali); 13 04 Fondo di coesione

4. Occupazione e affari sociali, attività ABB 04 02 (Fondo sociale europeo)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**⁷⁵

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

L'obiettivo della politica di coesione è di ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, soprattutto nelle zone rurali, in quelle interessate da transizione industriale e nelle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, in particolare per il conseguimento degli obiettivi quantitativi principali identificati da tale strategia.

1.4.2. *Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Il FESR mira a consolidare la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione europea mediante il cofinanziamento degli investimenti negli Stati membri, mentre il FSE promuove l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale.

⁷⁴ ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

⁷⁵ A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Il Fondo di coesione aiuta gli Stati membri ad effettuare investimenti nelle reti dei trasporti e nell'ambiente.

L'intervento dei Fondi persegue gli obiettivi specifici seguenti:

- rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione;
- migliorare l'accessibilità, l'impiego e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- promuovere la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo (per il FEASR) e il settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP);
- sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori;
- promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi;
- tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse;
- promuovere sistemi di trasporto sostenibili ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete;
- promuovere l'occupazione e sostenere la mobilità dei lavoratori;
- promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà;
- investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente;
- rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente.

Attività ABM/ABB interessate:

13 03: Fondo europeo di sviluppo regionale ed altri interventi regionali

13 04: Fondo di coesione

04 02: Fondo sociale europeo

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Specificare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi mirati.

La politica di coesione dà un contributo significativo a diffondere la crescita e la prosperità in tutta l'Unione europea per conseguire gli obiettivi delle politiche europee, riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

La Commissione propone una serie comune di indicatori di realizzazione, che possono essere aggregati a livello dell'Unione. Gli indicatori comuni di realizzazione sono contenuti negli allegati dei regolamenti specifici per ciascun Fondo. Gli indicatori di risultato saranno obbligatori per tutti i programmi e tutte le priorità. L'incidenza dei programmi sarà valutata rispetto agli obiettivi generali e specifici della strategia Europa 2020, e al PIL e agli indicatori di disoccupazione, se del caso.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

L'Unione promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri. La proposta fissa il quadro per la politica di coesione nel prossimo periodo di finanziamento 2014-2020.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

L'azione dell'UE è giustificata sulla base sia degli obiettivi di cui all'articolo 174 del trattato sia del **principio di sussidiarietà**. Il diritto di agire si fonda sull'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che dichiara che "[l'Unione] promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri", nonché sull'articolo 175 del TFUE, che esplicitamente chiede all'Unione di attuare questa politica per mezzo dei Fondi strutturali, e sull'articolo 177 che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Gli obiettivi del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) sono definiti agli articoli 162, 176 e 177. Maggiori dettagli sul valore aggiunto dell'intervento dell'UE sono reperibili nella correlata valutazione d'impatto.

Come evidenziato nella comunicazione "Revisione del bilancio dell'Unione europea", "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"⁷⁶. La proposta giuridica rispetterà il principio di sussidiarietà in quanto i compiti dei Fondi sono stabiliti nel trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

⁷⁶ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

Una sintesi si trova nella valutazione d'impatto allegata alla proposta.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Sarà stabilito un quadro strategico comune, che tradurrà gli obiettivi e le priorità di Europa 2020 in priorità di investimento per il FESR, il FC, il FSE, il FEASR e il FEAMP che assicureranno un uso integrato dei fondi per conseguire gli obiettivi comuni. Il quadro strategico comune definirà inoltre meccanismi di coordinamento con altri strumenti e politiche pertinenti dell'Unione.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

- Proposta/iniziativa in vigore dall'1.1.2014 fino al 31.12.2020
- Incidenza finanziaria dal 2014 al 2023

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista⁷⁷

Gestione diretta centralizzata da parte della Commissione

Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

- agenzie esecutive
- organismi creati dalle Comunità⁷⁸
- organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico
- persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

■ **Gestione concorrente** con gli Stati membri

Gestione decentrata con paesi terzi

Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

⁷⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

⁷⁸ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

Osservazioni

.
.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare la frequenza e le condizioni.

Il sistema di monitoraggio sarà basato su un sistema di gestione concorrente. Al centro di questo approccio sono previsti Comitati di sorveglianza istituiti per ciascun programma operativo e rapporti annuali di esecuzione per ogni programma operativo. I comitati di sorveglianza si riuniranno almeno una volta all'anno. Il sistema è completato da riunioni annuali di riesame tra la Commissione e gli Stati membri.

Oltre ai rapporti di esecuzione per ogni programma operativo, nel 2017 e nel 2019 sono previste relazioni sullo stato di attuazione che si concentreranno su questioni strategiche a livello degli Stati membri. Su questa base, la Commissione redigerà rapporti strategici nel 2017 e nel 2019.

Il sistema di monitoraggio e di relazioni si baserà su indicatori di realizzazione e di risultato. Le proposte stabiliscono una serie di indicatori comuni che saranno utilizzati per l'aggregazione di informazioni a livello dell'Unione. In punti chiave del periodo di attuazione (2017 e 2019), ulteriori requisiti di analisi sullo stato di avanzamento dei programmi fanno parte dei rapporti annuali di esecuzione. Il sistema di monitoraggio e di relazioni utilizza appieno le potenzialità dei trasferimenti elettronici di dati.

Saranno adottati dispositivi di valutazione per determinare l'efficacia, l'efficienza e l'incidenza della politica interessata, con particolare riferimento agli obiettivi principali UE 2020 e ad altri indicatori d'incidenza pertinenti.

2.2. Sistema di gestione e controllo

2.2.1. Rischi individuati

Dal 2007 la Corte dei conti europea ("la Corte") segnala nella sua relazione annuale un tasso di errore stimato per la politica di coesione nel suo complesso per ogni esercizio di bilancio (2006-2009) basato su un campione annuo casuale indipendente di transazioni.

Il livello di errore stimato dalla Corte per la politica di coesione è stato superiore a quello di altri gruppi di politiche del bilancio UE degli stessi anni, e si è attestato tra il 5% e il 10% delle spese per l'attuale periodo di programmazione. Il tasso di errore della Corte si applica tuttavia ai pagamenti intermedi effettuati dagli Stati membri, rimborsati dalla Commissione prima che siano stati eseguiti tutti i controlli previsti per i programmi del periodo 2007-2013 a livello nazionale e dell'UE.

In base alle norme vigenti, i pagamenti intermedi sono certificati dall'autorità di certificazione alla Commissione successivamente ai controlli di gestione a tavolino su tutte le spese dichiarate dai beneficiari, ma spesso prima dei controlli di gestione approfonditi in loco o delle successive attività di audit. Pertanto le disposizioni in materia di finanziamento pluriennale prevedono che i controlli vengano effettuati prima ma anche dopo l'attività di audit da parte della Corte dei conti europea, e l'errore residuo una volta completati tutti i controlli può risultare notevolmente inferiore al tasso di errore rilevato dalla Corte. In base all'esperienza passata, l'errore residuo stimato alla fine della programmazione, dopo che tutti i controlli sono stati completati, è compreso nell'intervallo tra 2% e 5%.

Le proposte hanno previsto una serie di misure volte a ridurre il tasso di errore correlato ai versamenti intermedi effettuati dalla Commissione (il tasso di errore notificato dalla Corte dei conti europea):

1) i versamenti intermedi effettuati dalla Commissione non potranno superare il 90% dell'importo dovuto agli Stati membri, pertanto a questo punto saranno stati eseguiti solo una parte dei controlli nazionali. Il saldo sarà versato successivamente alla liquidazione annuale dei conti, una volta che l'autorità di gestione e l'autorità di audit avranno fornito elementi probatori di audit nonché una garanzia ragionevole. Eventuali irregolarità rilevate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea dopo la trasmissione dei bilanci annuali certificati da parte dell'autorità di gestione/di certificazione richiederanno una rettifica netta. Ciò incentiverà notevolmente gli Stati membri a garantire la regolarità delle spese certificate alla Commissione, rispetto all'approccio attuale che consente un più ampio riciclaggio dei fondi recuperati nel corso del periodo di attuazione dei programmi;

2) introduzione di una liquidazione annuale dei conti e di una chiusura annuale delle operazioni o delle spese completate, che incentiverà ulteriormente le autorità nazionali e regionali ad effettuare controlli della qualità in maniera tempestiva in previsione della certificazione annuale dei conti alla Commissione. Ciò rafforza gli attuali dispositivi di gestione finanziaria e offre una maggiore garanzia del fatto che le spese irregolari vengano escluse dai conti annualmente anziché alla fine del periodo di programmazione.

Si prevede che le misure sopra descritte (il nuovo sistema di rimborso, la liquidazione e la chiusura annuali e le rettifiche nette definitive da parte della Commissione), faranno scendere il tasso di errore al di sotto del 5%, e che il tasso di errore residuo finale alla chiusura dei programmi si avvicinerà maggiormente alla soglia di rilevanza del 2% applicata dalla Corte dei conti europea.

Tale stima è tuttavia subordinata alla capacità della Commissione e degli Stati membri di affrontare i principali rischi delineati di seguito.

Un'analisi degli errori notificati dalla Corte e dalla Commissione negli ultimi cinque anni dimostra che **gli errori principali si concentrano su un numero limitato di programmi in alcuni Stati membri.** I tassi di errore segnalati dalle autorità di audit e basati sui campioni statistici mostrano inoltre sensibili differenze tra i diversi programmi, avvalorando così tale analisi. La proposta di concentrare le attività e le risorse di audit sui programmi ad alto rischio e di consentire misure di controllo commisurate per i programmi dotati di sistemi di controllo efficaci, permetterebbe di far fronte ai principali rischi in maniera efficace e di utilizzare le risorse di audit con maggiore efficienza sia a livello nazionale che della Commissione. La possibilità di beneficiare di dispositivi proporzionati alla situazione di ciascun programma può di per sé incentivare l'efficienza delle misure di controllo.

L'analisi degli errori non rilevati dai sistemi di gestione e di controllo nazionali e quindi identificati dalla Corte nei suoi audit relativi al periodo 2006-2009 mostrano inoltre una concentrazione di errori nelle seguenti categorie:

Per il FESR e il Fondo di coesione, gli errori nell'applicazione delle normative sugli appalti pubblici hanno rappresentato circa il 41% degli errori quantificabili complessivamente rilevati. La percentuale degli errori relativi all'**ammissibilità** è stata del 39%: in questa categoria rientrano gli errori riguardanti la selezione dei progetti, il finanziamento di categorie di costi non ammissibili, i costi che non rientrano nel periodo di

ammissibilità o nell'area ammissibile, errori di calcolo dei tassi di cofinanziamento, il finanziamento di IVA non ammissibile ecc. Le carenze relative alla **pista di controllo** hanno rappresentato l'11% degli errori quantificabili (la percentuale si è progressivamente ridotta nel tempo grazie ai controlli di gestione rafforzati), mentre gli errori legati alla complessa questione dei **progetti generatori di entrate** (entrate non detratte o calcolate in modo non corretto con conseguente tasso di cofinanziamento troppo elevato) hanno rappresentato il 6% degli errori quantificabili segnalati nel periodo.

Per quanto concerne il FSE, i problemi relativi all'ammissibilità hanno rappresentato il 58% circa del totale degli errori quantificabili complessivamente rilevati e hanno riguardato in particolare la non ammissibilità dei partecipanti, i costi diretti e indiretti non ammissibili, i pagamenti successivi o anteriori al periodo di ammissibilità, le spese non ammissibili dichiarate su base forfettaria, i costi non ammissibili di borse di studio e indennità pubbliche, le entrate non detratte nel calcolare le spese ammissibili o calcolate in modo errato, i servizi pagati ma non prestati e l'IVA non ammissibile. **I problemi di accuratezza**, che hanno rappresentato il 7% degli errori quantificabili segnalati, hanno riguardato l'assegnazione errata di costi diretti e indiretti, metodo di assegnazione di spese generali indebitamente giustificate, errori nel calcolo delle spese, mancato rispetto del principio del costo reale, sovradichiarazione dei costi, calcolo errato dei tassi di cofinanziamento e infine dichiarazione multipla di costi del personale. **I problemi legati alla pista di controllo**, cui si deve il 35% degli errori, hanno riguardato la mancanza di documenti giustificativi essenziali, soprattutto a livello dei beneficiari.

Sebbene la Commissione stia svolgendo una serie di azioni con gli Stati membri per ridurre tali errori, si prevede che, in attesa dell'adozione della presente proposta e della loro corretta attuazione negli Stati membri, questi errori potrebbero continuare a rappresentare potenziali aree di rischio nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020.

Gli errori correlati all'applicazione delle normative sugli appalti pubblici rappresentano una delle maggiori fonti di errore e il relativo tasso può essere stimato a circa il 2%-4% in media ogni anno per l'attuale periodo di programmazione. Le proposte avanzate nel quadro della politica di coesione garantiranno controlli più efficaci; tuttavia, per conseguire una riduzione sostanziale del tasso di errore nell'ambito della politica di coesione, è importante che tali azioni si accompagnino alla semplificazione e alla chiarificazione delle normative sugli appalti pubblici. In assenza di procedure di appalti pubblici più snelle, e se le amministrazioni pubbliche e i beneficiari degli Stati membri non sono in grado di migliorare l'attuazione di tali normative, la politica di coesione continuerà a risentire sistematicamente di questa componente dell'attuale tasso di errore. L'attuale revisione della direttiva sugli appalti pubblici dovrebbe perciò offrire l'opportunità di contribuire alla riduzione degli errori nella politica di coesione in linea con quanto sopra indicato.

2.2.2. *Modalità di controllo previste*

La struttura proposta per i sistemi di gestione e di controllo rappresenta un'evoluzione di quella esistente per il periodo 2007-2013 e mantiene la maggior parte delle funzioni espletate nel periodo attuale, incluse le verifiche amministrative e in loco, gli audit dei sistemi di gestione e di controllo e gli audit degli interventi. Mantiene altresì inalterato il ruolo della Commissione nonché la possibilità per la stessa di operare interruzioni, sospensioni e rettifiche finanziarie.

Per incrementare l'assunzione di responsabilità, le autorità di programma verrebbero accreditate da un organismo nazionale di accreditamento incaricato della loro supervisione

continua. La proposta è sufficientemente flessibile da consentire di mantenere l'attuale struttura con le tre autorità principali per ciascun programma nei casi in cui il sistema attuale si sia dimostrato efficace. Tuttavia è anche possibile unificare l'autorità di gestione a quella di certificazione, riducendo in tal modo il numero delle autorità coinvolte negli Stati membri. Un numero inferiore di organismi ridurrebbe l'onere amministrativo e accrescerebbe la possibilità di costruire una più forte capacità amministrativa, ma consentirebbe altresì di assegnare responsabilità più chiare.

Si stima che i costi dei compiti relativi al controllo (a livello nazionale e regionale, esclusi i costi della Commissione) siano intorno al 2% dei finanziamenti totali gestiti nel periodo 2007-2013⁷⁹. Tali costi sono imputabili alle seguenti aree di controllo: l'1% è richiesto per il coordinamento e la predisposizione del programma a livello nazionale, l'82% è ascrivibile alla gestione del programma, il 4% alla certificazione e il 13% all'audit.

Le seguenti proposte aumenteranno i costi relativi al controllo:

- la creazione e l'operatività di un organismo di accreditamento (i cui costi possono essere compensati dalla fusione delle autorità di gestione e di certificazione, se lo Stato membro seleziona tale opzione);
- la presentazione di bilanci annuali certificati e di una dichiarazione di gestione annuale, che presuppone che siano stati effettuati tutti i debiti controlli entro il periodo contabile (potrebbero essere necessari sforzi amministrativi supplementari);
- l'esigenza di attività di audit supplementari da parte delle autorità di audit per verificare la dichiarazione di gestione o la necessità di completare i propri audit ed esprimere un parere in tempi più brevi rispetto a quelli richiesti attualmente.

Esistono tuttavia anche proposte che ridurranno i costi di controllo:

- l'opzione di fondere le autorità di gestione e di certificazione, che potrebbe consentire allo Stato membro di risparmiare una porzione notevole del 4% degli attuali costi dovuti alla certificazione, in virtù di un'amministrazione più efficiente, di una minore necessità di coordinamento e di una riduzione del campo di applicazione degli audit;
- l'uso dei costi semplificati e dei piani d'azione comuni, che riduce i costi e gli oneri amministrativi a tutti i livelli, sia per le amministrazioni che per i beneficiari;
- dispositivi di controllo proporzionati per le verifiche di gestione e per gli audit;
- la chiusura annuale, che ridurrà il costo relativo alla conservazione dei documenti ai fini del controllo a carico delle amministrazioni pubbliche e dei beneficiari.

Nel complesso si prevede pertanto che le proposte comporteranno una redistribuzione dei costi di controllo (che si manterranno attorno al 2% dei fondi complessivamente gestiti), piuttosto che un aumento o una riduzione degli stessi. Si prevede tuttavia che tale redistribuzione dei costi (tra le varie funzioni e, in virtù dei dispositivi di controllo proporzionati, anche tra gli Stati membri e tra i programmi) consentirà una più efficace attenuazione dei rischi, facendo scendere il tasso di errore al di sotto del 5%.

⁷⁹ Studio intitolato "**Regional governance in the context of globalisation: reviewing governance mechanisms & administrative costs. Administrative workload and costs for Member State public authorities of the implementation of ERDF and Cohesion Fund**", 2010.

Oltre ai cambiamenti nei dispositivi di gestione finanziaria e di controllo, che favoriranno l'efficace identificazione e la tempestiva esclusione degli errori dai conti, la proposta prevede una semplificazione in diverse aree, che contribuisce a prevenire gli errori. Come già indicato, le misure proposte in tali aree interesserebbero il 55% dei tassi di errore segnalati per il periodo attuale.

Tali misure comprendono:

- Un uso più esteso dei costi semplificati che riduce gli errori relativi alla gestione finanziaria, alle norme di ammissibilità e alla pista di controllo e riorienta sia l'esecuzione che il controllo verso l'efficacia e l'efficienza degli interventi.
- Una maggiore concentrazione tematica del finanziamento, che può comportare una riduzione di errori derivanti dall'ampia varietà di interventi e quindi dall'applicazione di una serie di norme diverse di ammissibilità.
- Norme più chiare per la selezione dei progetti.
- Un approccio semplificato, su base forfettaria, alle operazioni generatrici di entrate, che ridurrà il rischio di errori nella determinazione e nella deduzione delle entrate generate dalle operazioni.
- Armonizzazione, chiarificazione e semplificazione delle norme di ammissibilità con altri strumenti di sostegno finanziario dell'UE, che consentiranno di ridurre gli errori commessi dai beneficiari che utilizzano aiuti provenienti da fonti diverse.
- L'introduzione obbligatoria della gestione elettronica dei dati e dello scambio elettronico dei dati tra l'amministrazione e i beneficiari, che ha la potenziale capacità di ridurre il tasso di errore derivante da un'inadeguata conservazione dei documenti e di semplificare l'onere amministrativo a carico dei beneficiari.
- Chiusura annuale degli interventi o delle spese, che riduce gli errori relativi alla pista di controllo abbreviando il periodo di conservazione dei documenti ed evita l'accumulo sostanziale del carico di lavoro amministrativo legato alla chiusura una tantum al termine del periodo di programmazione.

La maggior parte delle azioni di semplificazione sopra elencate contribuisce inoltre a ridurre l'onere amministrativo a carico dei beneficiari e rappresenta pertanto una **diminuzione nel contempo dei rischi di errore e dell'onere amministrativo.**

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

I servizi dei Fondi strutturali unitamente all'OLAF hanno creato una strategia congiunta di lotta contro le frodi che prevede una serie di azioni che la Commissione e gli Stati membri devono porre in essere per prevenire le frodi in azioni strutturali nell'ambito della gestione concorrente.

Entrambe le DG stanno attualmente sviluppando un modello di scoring sul rischio di frode che sarà utilizzato dalle autorità di gestione interessate in 116 programmi FSE e 60 programmi FESR.

La recente comunicazione della Commissione sulla strategia antifrode [COM (2011) 376 definitivo del 24.6.2011] accoglie con favore la strategia esistente quale esempio di migliori pratiche e prevede azioni ad essa complementari, la più importante delle quali è che la proposta della Commissione per i regolamenti 2014-2020 chieda agli Stati membri di adottare misure efficaci di prevenzione delle frodi, proporzionate ai rischi di frode identificati.

L'attuale proposta della Commissione include un obbligo esplicito di mettere in atto tali misure ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 4, lettera c). Ciò dovrebbe rafforzare la consapevolezza negli Stati membri in merito alle frodi tra tutti gli organismi coinvolti nella gestione e nel controllo dei fondi e ridurre in tal modo il rischio di frode.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss. ⁸⁰	di paesi EFTA ⁸¹	di paesi candidati ⁸²	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1 Crescita intelligente e inclusiva Nuove rubriche per il periodo 2014-2020	04021700 FSE Convergenza	Diss.	NO	NO	NO	NO
	04021900 FSE Competitività regionale					
	13031600 FESR Convergenza					
	13031800 FESR Competitività regionale					
	13031900 FESR Cooperazione territoriale europea					
13040200 Fondo di coesione						

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: No

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]]	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis) del regolamento finanziario
[...]	[XX.YY.YY.YY] [...]	[...]	Si/No	Si/No	Si/No	Si/No

⁸⁰ Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

⁸¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸² Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero 1	Crescita intelligente e inclusiva
--	-------------	-----------------------------------

DG: REGIO e EMPL			Anno N ⁸³	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	TOTALE
• Stanziamenti operativi (prezzi 2011)			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Numero della linea di bilancio – Nuove linee di bilancio FESR e FES	Impegni	(1)	36.942,785	37.375,939	37.758,354	38.153,836	38.562,407	38.948,791	39.333,716	267.075,828
	Pagamenti	(2)	Da calcolare a cura della DG BUDG ⁸⁴	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	
Numero della linea di bilancio – Nuova linea di bilancio FC	Impegni	(1a)	9.572,122	9.614,264	9.631,037	9.702,463	9.883,112	10.053,301	10.217,011	68.673,310
	Pagamenti	(2a)	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	Da calcolare a cura della DG BUDG	
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ⁸⁵			0	0	0	0	0	0	0	0
13.01.04.01 – Personale esterno FESR		(3)	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	3,060	21,420
13.01.04.03 – Personale esterno Fondo di			1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	1,340	9,380

⁸³ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁸⁴ Dipenderà dalla percentuale del prefinanziamento, dalla velocità di attuazione della politica regionale nello Stato membro e dagli stanziamenti di pagamento disponibili.

⁸⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

<i>coesione</i>										
04.01.04.01 – Personale esterno FSE			5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	35,000
Totale personale esterno ex linee BA			9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	65,800
ALTRI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DG REGIO			13,365	13,365	13,365	13,365	13,365	13,365	13,365	93,555
ALTRI STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DG EMPL			16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	112,000
TOTALE degli stanziamenti per le DG REGIO e EMPL	Impegni	=1+1a +3	46.553,672	47.028,968	47.428,155	47.895,064	48.484,284	49.040,857	49.589,492	336.020,493
	Pagamenti	=2+2a +3								

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	46.514,907	46.990,203	47.389,390	47.856,299	48.445,519	49.002,092	49.550,727	335.749,138
	Pagamenti	(5)								
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa, finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	38,765	38,765	38,765	38,765	38,765	38,765	38,765	271,355
Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	46.553,672	47.028,968	47.428,155	47.895,064	48.484,284	49.040,857	49.589,492	336.020,493
	Pagamenti	=5+ 6								

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: non applicabile.

• Totale degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)								
	Pagamenti	(5)								
• Totale degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)								
Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6								
	Pagamenti	=5+ 6								

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	TOTALE
DG: REGIO									
• Risorse umane		80,187	80,187	80,187	80,187	80,187	80,187	80,187	561,309
• Altre spese amministrative		3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	26,600
TOTALE DG REGIO	Stanzamenti	83,987	83,987	83,987	83,987	83,987	83,987	83,987	587,909

		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	TOTALE
739109									
DG: EMPL									
• Risorse umane		25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	177,800
• Altre spese amministrative									
TOTALE DG EMPL	Stanzamenti	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	177,800

Totale degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	109,387	109,387	109,387	109,387	109,387	109,387	109,387	765,709
--	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno N ⁸⁶	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			TOTALE
Totale degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	46.663,059	47.138,355	47.537,542	48.004,451	48.593,671	49.150,244	49.698,879	336.786,202
	Pagamenti								

⁸⁶

L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi.
- La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come illustrato sotto. La politica di coesione si basa sulla gestione concorrente. Le priorità strategiche sono fissate a livello UE, mentre la gestione quotidiana effettiva è affidata alle autorità di gestione a livello nazionale, regionale e locale. La Commissione propone indicatori di realizzazione comuni, ma gli obiettivi effettivi per le realizzazioni sono proposti da tali autorità di gestione nell'ambito dei rispettivi programmi operativi, e approvati dalla Commissione. Risulta pertanto difficile indicare obiettivi in termini di realizzazioni finché i programmi non saranno stati elaborati, negoziati e approvati nel 2013/14.

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	↓	Tipo di risultato ⁸⁷	Costo medio del risultato	Anno N		Anno N+1		Anno N+2		Anno N+3		inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)				TOTALE			
				RISULTATI															
				Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁸⁸ ...																			
- Risultato																			
- Risultato																			
- Risultato																			
Totale parziale Obiettivo																			

⁸⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.)

⁸⁸ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

specifico 1																	
OBIETTIVO SPECIFICO No 2...																	
- Risultato																	
Totale parziale Obiettivo specifico 2																	
COSTO TOTALE																	

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- La proposta comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

DG REGIO

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁸⁹	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane REGIO	80,187	80,187	80,187	80,187	80,187	80,187	80,187	561.309
Altre spese amministrative	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	26,600
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	83,741	83,741	83,741	83,741	83,741	83,741	83,741	586,187

Esclusa la RUBRICA 5⁹⁰ del quadro finanziario pluriennale⁹¹								
Risorse umane REGIO	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	30,8
Altre spese di natura amministrativa	13,365	13,365	13,365	13,365	13,365	13,365	13,365	93,555
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	17,765	124,355

⁸⁹ L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁹⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

⁹¹ Personale esterno finanziato da ex linee "BA", sulla base della dotazione finale 2011 per le risorse umane, compreso il personale esterno in sede e in delegazione.

TOTALE	101,506	101,506	101,506	101,506	101,506	101,506	101,506	710,542
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

DG EMPL

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N ⁹²	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	TOTALE
--	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	177,800
Altre spese amministrative								
Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	25,400	177,800

Esclusa la RUBRICA 5⁹³ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	35,000
Altre spese di natura amministrativa	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	112,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	147,000

TOTALE	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	46,400	324,800
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------

TOTALE	148,933	148,933	148,933	148,933	148,933	148,933	148,933	1.042,531
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

⁹² L'anno N è l'anno di inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁹³ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito: le cifre utilizzate per l'anno n sono quelle per il 2011.

DG REGIO:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) REGIO							
13 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	606	606	606	606	606	606	606
13 01 01 02 (nelle delegazioni)							
13 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁹⁴ REGIO							
13 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	48	48	48	48	48	48	48
13 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)							
13 01 04 01 - in sede ⁹⁶	56	56	56	56	56	56	56

⁹⁴ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

⁹⁵ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁹⁶ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

⁹⁵	- nelle delegazioni							
13 01 04 03 ⁹⁷	- in sede ⁹⁸	25	25	25	25	25	25	25
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)								
Altro								
TOTALE		735	735	735	735	735	735	735

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Contribuire all'analisi, alla negoziazione, alla modifica e/o alla preparazione di proposte di programmi e/o progetti nello Stato membro XXX, in vista della loro approvazione. Contribuire a gestire, monitorare e valutare l'attuazione dei programmi/progetti approvati. Garantire il rispetto delle norme che disciplinano il programma XXX.
Personale esterno	Idem e/o sostegno amministrativo.

⁹⁷ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁹⁸ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

IT

IT

DG EMPL

Stima da esprimere in unità equivalenti a tempo pieno senza decimali

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)								
04 01 01 (Sede e uffici di rappresentanza della Commissione) (200 posti, costo unitario 127 000 EUR)	200	200	200	200	200	200	200	
(Delegazioni)								
(Ricerca indiretta)								
(Ricerca diretta)								
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)⁹⁹								
(AC, END e INT della dotazione globale)								
(AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
04 01 04 01¹⁰⁰	- in sede ¹⁰¹	93	93	93	93	93	93	
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta)								
xx 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta)								
Altro xx 01 04 02)								
TOTALE	293	293	293	293	293	293	293	

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

⁹⁹ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (*intérimaire*); JED = giovane esperto in delegazione (*jeune expert en délégation*).

¹⁰⁰ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

¹⁰¹ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il **prossimo** quadro finanziario pluriennale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale¹⁰².

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[...]

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta prevede che i finanziamenti europei devono essere cofinanziati. L'importo esatto non può essere quantificato. Il regolamento stabilisce i tassi massimi di cofinanziamento differenziati in linea con il livello di sviluppo regionale (v. articolo 73 della proposta di regolamento):

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Anno N+4	Anno N+5	Anno N+6	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento	SM	SM	SM	SM	SM	SM	SM	
Totale degli stanziamenti cofinanziati	da definire	da definire	da definire	da definire	da definire	da definire	da definire	

¹⁰² Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ¹⁰³					inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo.....									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

¹⁰³ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
SEC(2011) 1142 definitivo

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

che accompagna il documento

**Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006

{COM(2011) 615 definitivo}
{SEC(2011) 1141 definitivo}

1. SINTESI

Il presente documento contiene la valutazione d'impatto della proposta legislativa relativa ad un regolamento recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n.1083/2006 (regolamento recante disposizioni comuni). Esso tratta questioni connesse al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE) e al Fondo di coesione per il periodo di programmazione dopo il 2013. È integrato dalle valutazioni d'impatto relative al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e rientra in un pacchetto di valutazioni d'impatto comprendente anche la valutazione d'impatto dei regolamenti relativi al FESR, al Fondo di coesione e alla CTE, nonché la valutazione d'impatto del regolamento FSE.

Si sono tenute ampie consultazioni pubbliche, quali il gruppo di alto livello sul futuro della politica di coesione, una task force sulla condizionalità e una consultazione pubblica tra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione¹

La Quinta relazione sulla coesione e le valutazioni *ex-post* dei diversi programmi per il periodo 2000-2006 evidenziano che la politica di coesione ha fornito un contributo significativo alla diffusione della crescita e della prosperità in tutta l'Unione e alla realizzazione delle priorità politiche europee, riducendo le disparità economiche, sociali e territoriali². Tuttavia, i problemi da affrontare sono ancora molti.

1.1. Problemi relativi alla capacità di fornire valore aggiunto europeo

a) Distribuzione geografica del sostegno

Il problema riguarda la copertura geografica ottimale della politica di coesione. Secondo alcuni, occorre mantenere un copertura completa per sostenere la strategia Europa 2020 in tutte le regioni e ridurre ulteriormente le disparità all'interno dell'Unione. Altri sostengono che, in considerazione della crescente pressione sulle finanze pubbliche, si potrebbe fare un miglior uso delle risorse destinate alle regioni più ricche.

b) Concentrazione su un numero limitato di priorità, in linea con la strategia Europa 2020

Esistono validi motivi per cui la politica di coesione dovrebbe **concentrarsi sulle priorità dell'UE**. La strategia Europa 2020 reca una serie di obiettivi comuni ben definiti, quali obiettivi generali e iniziative faro, e un chiaro quadro di riferimento per l'identificazione delle priorità di finanziamento. L'esplicito collegamento tra politica di coesione ed Europa 2020 offre dunque l'opportunità di continuare ad aiutare le regioni più deboli dell'UE a recuperare il ritardo accumulato e di favorire lo sviluppo della coesione politica quale importante motore della crescita dell'Unione europea nel suo complesso. A tale proposito, occorre affrontare una serie di problemi.

¹ "Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale", Bruxelles, Documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2011) 590 definitivo del 13.5.2011.

² Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, novembre 2010. Valutazione *ex-post* dei programmi della politica di coesione 2000-2006 cofinanziati dal FESR (obiettivo 1 & 2) relazione di sintesi preparata da Applica, Ismeri, l'Istituto di Vienna per gli studi economici internazionali, aprile 2010. Una discussione più approfondita sui successi e gli insuccessi della politica di coesione nel ridurre le disparità è presentata nella sezione 2.5.

- a) **Scarsa concentrazione sugli obiettivi strategici.** Una serie di studi e di valutazioni *ex-post* hanno evidenziato problemi concernenti un'insufficiente concentrazione sugli obiettivi strategici, un insufficiente orientamento ai risultati e la mancanza di incentivi per promuovere la concentrazione sulla realizzazione dei risultati. I tentativi di affrontare la questione della maggiore concentrazione su priorità e obiettivi strategici nel periodo 2007-2013 hanno avuto un impatto limitato.
- b) **Scarsa prevedibilità dei volumi di finanziamento per il FSE.** Malgrado l'importanza attribuita a occupazione e competenze nell'ambito della strategia Europa 2020, negli ultimi quattro periodi di programmazione l'entità delle dotazioni assegnate al FSE in rapporto a FESR e FC ha registrato un declino costante, dal 40% nel 1989-1993 al 22% nell'attuale periodo di programmazione.
- c) **Coordinamento insufficiente.** Un aspetto connesso ai due problemi sopra citati è la questione dell'inadeguatezza del coordinamento e della complementarità tra i diversi fondi (FSE, FESR e FC) e altre politiche e strumenti finanziari dell'UE e i programmi di riforma nazionali degli Stati membri. Riguardo al coordinamento, le parti interessate spesso si lamentano della complessità generata dalla sovrapposizione dei programmi o dalla mancanza di coordinamento a livello strategico.

1.2. Problemi relativi all'efficacia ed efficienza della politica

In quanto politica basata sui principi della gestione condivisa, la politica di coesione è stata spesso caratterizzata da una tensione tra l'obiettivo di realizzare i migliori risultati possibili, da un lato, e la disponibilità di una dotazione finanziaria prevedibile in un periodo di sette anni a fronte di esigenze di spesa con rigide scadenze, dall'altro.

Condizioni politiche, normative e relative al quadro istituzionale

L'efficacia dei fondi strutturali dipende dalla presenza di valide politiche macroeconomiche, di un ambiente microeconomico favorevole e di un solido quadro istituzionale.

Condizioni macrofinanziarie

Il quadro normativo vigente prevede una condizionalità macrofinanziaria nel Fondo di coesione intesa a rafforzare l'attuazione dei programmi di stabilità e convergenza e ad evitare deficit eccessivi. Esiste lo spazio di manovra per rivedere le norme esistenti e allinearle alle nuove misure di applicazione del Patto di stabilità e crescita (PSC) da adottare nell'ambito del sesto pacchetto sulla governance economica.

Risultati in termini di conseguimento di obiettivi e traguardi stabiliti

Benché dalle valutazioni *ex-post* del periodo 2000-2006 emerga che la politica di coesione ha avuto ricadute significative e immediate sulle politiche interne, in particolare in materia di pianificazione strategica, cultura della valutazione e orientamento ai risultati nelle politiche nazionali, permangono tuttora una serie di problemi concernenti le attività di sorveglianza e valutazione, che rendono difficile giudicarne le prestazioni.

1.3. Problemi relativi all'esecuzione della politica

Una gestione sana, efficace ed efficiente delle risorse della politica di coesione richiede strutture adeguate, efficaci e trasparenti nelle amministrazioni nazionali e regionali.

1.4. Giustificazione dell'intervento dell'UE

L'intervento dell'UE è giustificato in ragione sia degli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del trattato, sia del principio di sussidiarietà. Il diritto di intervenire è sancito all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea, che afferma: “[l’Unione] promuove la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri”, all'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso fondi a finalità strutturale, e all'articolo 177, che definisce il ruolo del Fondo di coesione. Le finalità del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione (FC) sono definite agli articoli 162, 176 e 177.

2. OBIETTIVI

L'**obiettivo generale** è definito nel trattato: promuovere uno sviluppo equilibrato e armonioso di Stati membri e regioni e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.

Gli **obiettivi specifici** riguardano l'assistenza a Stati membri e regioni nel promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva in linea con la strategia Europa 2020, affrontando i problemi specifici. Nell'ambito della presente valutazione d'impatto, gli obiettivi specifici sono intesi a garantire che i Fondi strutturali e il Fondo di coesione siano spesi:

- in un modo che fornisca un **elevato valore aggiunto europeo**,
- **in modo efficace** – ossia impiegati in modo da ottenere il massimo impatto,
- **in modo efficiente** – riducendo al minimo le inefficienze dovute ad obblighi amministrativi inutili o procedure eccessivamente complicate e incentivando l'impiego efficiente delle risorse.

Questi aspetti generali si traducono nei seguenti obiettivi operativi:

- **concentrare** le risorse della politica di coesione sulla creazione delle condizioni quadro per la crescita e lo sviluppo sostenibili al fine di ottenere il massimo valore aggiunto europeo,
- prevedere meccanismi adeguati all'interno dei regolamenti per consentire il **completo allineamento con la strategia Europa 2020 e i suoi obiettivi generali**,
- garantire il **coordinamento ottimale** tra i Fondi e con altri strumenti finanziari,
- definire **obiettivi chiari e misurabili**,
- trovare il giusto equilibrio tra **riduzione di costi/oneri amministrativi** per autorità di gestione e beneficiari e **rischio minimo per il bilancio UE**.

3. OPZIONI, ANALISI E CONFRONTI

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato una proposta di quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020, che auspica il rafforzamento dell'efficacia della spesa per la coesione. Una serie di opzioni rispecchiano la proposta nella loro formulazione.

3.1. Valore aggiunto europeo

Nell'ambito della **concentrazione geografica del sostegno**, l'opzione 1 prevede uno scenario immutato, con la concentrazione del sostegno a favore delle regioni meno sviluppate, mentre le attuali regioni di convergenza che superano la soglia del 75% beneficerebbero del regime di sostegno transitorio (*phasing-out*). L'opzione 2 è simile, ma prevede l'istituzione di una nuova categoria di regioni in transizione in sostituzione dell'attuale sistema statistico di *phasing-out* e *phasing-in*. L'opzione 3 presenta un approccio più radicale, che non prevede il sostegno della politica di coesione al di fuori degli Stati membri con un RNL/pro capite inferiore al 90% della media pro capite dell'Unione. Secondo l'opzione 3, le regioni soggette al regime di *phasing-in* e *phasing-out* e le regioni dell'obiettivo competitività non sarebbero ammissibili agli interventi della politica di coesione.

Tabella 1: Ripartizione del bilancio per ciascuna opzione

	Opzione 1	Opzione 2	Opzione 3
Regioni meno sviluppate	70,3%	67,9%	100%
Regioni in transizione	8,4%	13,5%	0%
Regioni più sviluppate	21,3%	18,6%	0%
Totale	100%	100%	100%

Le opzioni 1 e 2 garantirebbero la copertura, con diverse intensità di aiuto, dell'intera popolazione dell'UE. Di conseguenza, tutte le regioni dell'UE beneficerebbero del sostegno della politica di coesione, mentre con l'opzione 3 le risorse della politica di coesione si concentrerebbero esclusivamente sugli Stati membri in ritardo di sviluppo. Solo l'opzione 2 prevede una copertura più completa della popolazione mediante la categoria delle regioni in transizione e tra tutte le opzioni è quella che favorisce la crescita più elevata del PIL, garantendo nel contempo un'elevata intensità di aiuto alle regioni in ritardo di sviluppo.

Riguardo alla **concentrazione sulle priorità dell'UE**, l'opzione 1 prevede la destinazione degli stanziamenti a favore degli obiettivi di Europa 2020 secondo gli orientamenti strategici comunitari a livello di UE. L'opzione 2 propone una serie di obiettivi tematici direttamente collegati alla strategia Europa 2020 e definisce priorità di investimento per i fondi. La concentrazione sulle priorità dell'UE sarà rafforzata con la definizione di quote minime di sostegno dei fondi strutturali in determinate aree politiche. Data la limitata copertura geografica, nell'opzione 3 la concentrazione sulle priorità dell'UE si verifica solo negli Stati membri meno sviluppati.

L'opzione 1 presenta un approccio più flessibile per gli Stati membri grazie alle disposizioni relative alla destinazione degli stanziamenti, mentre l'opzione 2 offre un collegamento più visibile e completo con gli obiettivi generali di Europa 2020 e gli orientamenti integrati. L'opzione 3 si concentra sulle priorità dell'UE solo nei paesi meno sviluppati. Di conseguenza, è l'opzione 2 a contribuire maggiormente agli obiettivi generali, mentre l'opzione 1 porterebbe a una frammentazione degli interventi della politica di coesione.

Riguardo alla **visibilità e prevedibilità del finanziamento per il FSE**, solo le opzioni 2 e 3 garantirebbero quote minime per il FSE, mentre l'opzione 1 consentirebbe agli Stati membri di disporre della flessibilità per negoziare la dotazione del FSE in linea con le rispettive esigenze.

Nell'ambito del **coordinamento con altre politiche e altri strumenti finanziari dell'UE**, le opzioni 1 e 2 rappresentano un approccio graduale verso l'allineamento strategico con Europa 2020. Mentre l'opzione 1 prevede un allineamento generico sulla base di orientamenti strategici comunitari non vincolanti, l'opzione 2 prevede un allineamento più integrato con gli obiettivi della

strategia Europa 2020 tramite il quadro strategico comune e il contratto di partenariato, mentre l'opzione 3 non prevede allineamenti al di là della conformità formale. Il maggior contributo al conseguimento degli obiettivi generali di Europa 2020 è fornito dall'opzione 2, in virtù del suo quadro strategico più vincolante, mentre è inferiore nell'opzione 1 e minimo nell'opzione 3, a causa della sua natura non vincolante e della scarsa copertura geografica.

Dalla concentrazione geografica al coordinamento con altre politiche e altri strumenti finanziari dell'UE, l'opzione 2 fornisce il maggior valore aggiunto europeo.

3.2. Rafforzare l'efficacia e l'efficienza della politica

3.2.1. Opzione 1 – Status quo

Nell'ambito dell'opzione che non prevede cambiamenti politici, permangono le seguenti **condizionalità**:

- condizionalità macrofinanziaria nell'ambito del Fondo di coesione (benché finora non sia mai stata applicata),
- rispetto delle procedure,
- conformità alla legislazione settoriale dell'UE direttamente applicabile agli investimenti e alcune condizionalità tematiche riferite ai quadri strategici.

Il vantaggio principale di questa opzione è l'assenza di nuovi obblighi a carico delle autorità di gestione. Lo svantaggio principale è il fatto che le inefficienze derivanti da capacità istituzionale carente, scarsa conformità alla legislazione dell'UE, politiche finanziarie e quadri strategici inadeguati continuerebbero a sussistere. La condizionalità macrofinanziaria del Fondo di coesione resterebbe discrezionale. La mancanza di un sistema di premi e incentivi alle prestazioni limita l'impatto sull'efficacia e l'efficienza della politica.

3.2.2. Opzione 2 – Condizionalità ex-ante

La condizionalità *ex-ante* è collegata al soddisfacimento di requisiti essenziali relativi a quadri strategici, normativi e istituzionali, nonché all'esecuzione delle politiche conformemente agli orientamenti dell'UE. I requisiti essenziali spesso sono presenti prima dell'adozione della nuova generazione di programmi. Tuttavia, in alcuni casi, a seconda del contesto specifico, si potrebbero rendere necessari ulteriori cambiamenti o adeguamenti, collegati a una tabella di marcia vincolante per Stati membri e regioni. È prevista la sorveglianza dell'effettiva attuazione degli impegni.

Il vantaggio principale di questa opzione è il fatto di aumentare l'efficacia della spesa per la coesione con la definizione di requisiti essenziali di tipo normativo, strategico e istituzionale indispensabili per l'efficacia degli investimenti. Lo svantaggio principale risiede nel rischio di ritardi nell'avvio dei programmi e nell'aumento degli oneri amministrativi.

3.2.3. Opzione 3 – Quadro di riferimento dei risultati e riserva di efficacia e di efficienza

Il quadro di riferimento dei risultati mostra l'andamento dei progressi verso gli obiettivi e i traguardi stabiliti all'inizio del periodo, con la definizione di traguardi intermedi, o "tappe fondamentali", connessi a impegni, realizzazioni e, se del caso, investimenti e risultati. Il quadro di riferimento dei risultati è concordato nei contratti di partenariato e nei programmi. La **riserva di**

efficacia e di efficienza è accantonata a favore dello Stato membro per i programmi/assi prioritari che hanno raggiunto le rispettive tappe fondamentali.

Il vantaggio principale di questa opzione è il fatto di introdurre un meccanismo che incentiva il contributo dei fondi al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi europei, oltre a controllare e dare conto dei traguardi raggiunti. Lo svantaggio principale è l'aumento degli oneri amministrativi, la sfida di tecniche di misurazione efficaci e le incertezze create dalla sospensione dei programmi.

3.2.4. *Opzione 4 – Condizionalità macrofinanziaria rafforzata*

Il rafforzamento della condizionalità macrofinanziaria della politica di coesione potrebbe avvenire in due fasi:

- (i) l'applicazione efficace dell'attuale condizionalità del Fondo di coesione potrebbe essere garantita rivedendo le disposizioni vigenti relative alla sua attuazione, ad esempio con soglie potenzialmente più basse nella procedura per i disavanzi eccessivi (PDE) e la progressiva sospensione di tutti o parte degli impegni nel caso di ripetute violazioni del PSC sulla base di disposizioni *ex ante* obiettive e trasparenti.
- (ii) Queste norme riviste sulla condizionalità macrofinanziaria del Fondo di coesione si potrebbero estendere ai Fondi strutturali, in quanto la loro efficacia dipende anche da valide politiche macroeconomiche e finanziarie che promuovono la crescita.

3.2.5. *Opzione 5 – Combinazione delle opzioni 2, 3 e 4*

Questa opzione combina tutti gli elementi delle opzioni 2, 3 e 4, comprendendo quanto segue: (i) condizionalità *ex-ante*; (ii) quadro di riferimento dei risultati e riserva di efficacia e di efficienza e (iii) condizionalità macrofinanziaria rafforzata, compresa l'estensione ai fondi strutturali.

Il vantaggio principale di questa opzione sarebbe il fatto di affrontare tutti i problemi individuati in termini di efficienza ed efficacia della politica e di garantire adeguate condizioni strategiche, normative e istituzionali e valide politiche macrofinanziarie. Inoltre, si incentiverebbero e si terrebbero sotto controllo le effettive prestazioni dei programmi in termini di conseguimento di obiettivi e traguardi. Lo svantaggio principale di questa opzione sarebbe l'aumento degli oneri amministrativi generato dall'esigenza di adempiere alle necessarie condizioni e di istituire il quadro di riferimento dei risultati.

3.2.6. *Confronto tra le opzioni relative a efficacia ed efficienza*

Le opzioni sono state valutate sulla base del rispettivo contributo alla soluzione dei problemi relativi a: (i) requisiti essenziali in termini strategici, normativi e istituzionali, (ii) condizioni macrofinanziarie e (iii) risultati in termini di realizzazione di obiettivi e traguardi. Per affrontare la questione delle condizioni necessarie per l'efficacia degli investimenti, le opzioni sono state valutate con riferimento ai principi della Banca mondiale in materia di condizionalità³.

L'opzione 1 non fa molto per garantire le condizioni essenziali necessarie per un sostegno efficace e per incentivare le prestazioni dei programmi; l'opzione 2 affronta solo i prerequisiti necessari per un sostegno efficace, ma fa poco per incentivare le prestazioni effettive dei programmi; l'opzione 3

³ Banca mondiale (2005), Review of World Bank Conditionality, Operations Policy and Country Services, (Riesame di condizionalità, politica operativa e servizi nazionali della Banca mondiale) Banca mondiale, Washington, DC, settembre.

invece si concentra solo su quest'ultimo aspetto. L'alternativa migliore è una combinazione delle opzioni 2, 3 e 4, che affronterebbe tutti i problemi relativi a efficacia ed efficienza.

3.3. Razionalizzare l'esecuzione e ridurre al minimo il rischio di errori

3.3.1. Semplificazione – diminuire i costi amministrativi e ridurre al minimo il rischio di errori

3.3.1.1. Opzione 1 – Nessun cambiamento politico

- Rimborsi effettuati sulla base dei costi reali; alcune opzioni facoltative basate sui costi semplificati
- Nessun orientamento sostanziale in materia di *e-governance*⁴ a livello di UE per l'attuazione della politica di coesione
- Accreditamento nazionale dei sistemi di gestione e controllo con verifica della Commissione al 100%

3.3.1.2. Opzione 2 – Approccio flessibile

- Opzioni di pagamento flessibili per operazione, stabilite dai beneficiari
- Approccio alla *e-governance* basato su orientamenti
- Responsabilità degli Stati membri per la verifica *ex-ante* dei sistemi di gestione e controllo (puro accreditamento nazionale)

3.3.1.3. Opzione 3 – Approccio prescrittivo

- Pagamenti basati sulle realizzazioni del progetto
- *e-governance* obbligatoria a livello di UE
- Verifica dei sistemi di gestione e controllo da parte della Commissione

3.3.1.4. Opzione 4 – Approccio proporzionale

- Pagamenti basati sull'opzione dei costi reali o dei costi semplificati
- *e-governance* obbligatoria a livello di Stato membro o regionale
- Approccio proporzionale alla verifica *ex-ante* dei sistemi di gestione e controllo

⁴ La *e-governance* nella politica di coesione consentirebbe di non richiedere ai beneficiari di presentare più volte le stesse informazioni, che sarebbero disponibili e trasmesse in formato elettronico.

Le principali differenze tra le opzioni riguardano il livello di coinvolgimento della Commissione nella valutazione dei sistemi di gestione e controllo, la disponibilità di opzioni di rimborso legate ai risultati e i meccanismi per promuovere la *e-governance* nel contesto della politica di coesione.

È preferibile l'opzione 4 (approccio proporzionale) perché prospetta una potenziale riduzione significativa dei costi dei controlli e una diminuzione del carico di lavoro per le amministrazioni; l'approccio proporzionale all'affidabilità implicherebbe una riduzione del carico di lavoro del 4% circa rispetto all'opzione che non prevede cambiamenti, oltre ad un più congruo rispetto del principio di sussidiarietà. Inoltre, si potrebbe ottenere una riduzione aggiuntiva del 5-10% semplificando norme e procedure nazionali per l'attuazione dei regolamenti UE e limitando il cosiddetto *gold plating* (ossia l'aggiunta di disposizioni nazionali alle norme UE).

3.3.2. Coordinamento tra gli strumenti della politica di coesione

3.3.2.1. Opzione 1 – Nessun cambiamento politico

La programmazione di FESR e FSE assume la forma di programmi monofondo. La delimitazione tra i fondi avviene essenzialmente in base al tipo di investimento. A livello operativo, è consentito il "finanziamento incrociato" di determinati investimenti in virtù di una clausola di flessibilità.

3.3.2.2. Opzione 2 – Promozione della programmazione integrata

Con questa opzione, gli Stati membri sarebbero incoraggiati a **utilizzare programmi multifondo** con processi comuni di preparazione, negoziazione, gestione e attuazione. Se del caso, è prevista l'istituzione di un "fondo capofila" connesso all'ambito di intervento del programma. Gli interventi del fondo capofila sarebbero integrati dagli interventi degli altri fondi strutturali in modo da garantire un sostegno coerente ai diversi obiettivi tematici nel quadro della politica di coesione.

3.3.2.3. Opzione 3 – Approccio una politica, un fondo

Con questa opzione, la programmazione di FESR e FSE assumerebbe la forma di **programmi monofondo o multifondo**, stabilendo una rigida delimitazione tra i fondi.

L'opzione 2 offre i maggiori vantaggi in termini di efficienza oltre al maggior grado di flessibilità. L'opzione 1 comporta un ulteriore onere amministrativo (a causa della possibilità dei finanziamenti incrociati) e l'opzione 3 creerebbe rigide demarcazioni.

4. SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Le opzioni descritte nella presente valutazione d'impatto indicano come sarebbero riformulati gli obiettivi e la struttura delle politiche per affrontare tre aspetti particolari. A questo proposito, l'attività di sorveglianza e valutazione svolge un ruolo importante. In tutte le opzioni di cambiamento, i sistemi di sorveglianza e valutazione vengono rafforzati rispetto alla situazione attuale. Le modifiche proposte ai sistemi di sorveglianza e valutazione tendono a migliorare la concentrazione sui risultati e l'allineamento con la strategia Europa 2020.

- Tutti i programmi presenteranno una logica di intervento più chiara, definendo con chiarezza in che modo le risorse di spesa (*input*) per particolari interventi (*output*) contribuiranno ai risultati.

Una serie di indicatori comuni, allineati agli obiettivi UE2020, sarà utilizzata in tutti i programmi, se del caso. Questi indicatori comprenderanno prevalentemente le realizzazioni (*output*), ma anche qualche risultato intermedio.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 607 definitivo

2011/0268 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

{SEC(2011) 1130 definitivo}
{SEC(2011) 1131 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La disoccupazione e la persistenza di elevati tassi di povertà rendono necessaria un'azione a livello nazionale e dell'UE. Circa 23 milioni di persone sono attualmente senza lavoro e si stima che più di 113 milioni siano minacciati di povertà o di esclusione. Le questioni sociali e di occupazione figurano tra le principali preoccupazioni dei cittadini europei e costituiscono un settore nel quale ci si aspettano maggiori contributi dall'Unione. Gli altri problemi che l'Unione deve affrontare riguardano: gli insufficienti livelli di competenze, i cattivi risultati della politica a favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, l'esclusione sociale dei gruppi emarginati e la bassa mobilità professionale. Sono necessarie iniziative politiche e misure di sostegno concrete.

Molti di questi problemi sono accentuati a causa della crisi economica e finanziaria, delle tendenze demografiche e migratorie e dell'evoluzione tecnologica in crescente accelerazione. Se non si individueranno soluzioni efficaci, essi costituiranno una sfida importante per la coesione sociale e la competitività. È quindi essenziale accompagnare la crescita che stimola gli investimenti in infrastrutture, la competitività nazionale e lo sviluppo commerciale con misure atte a favorire la creazione di posti di lavoro sostenibili nei settori delle politiche del mercato del lavoro, dell'istruzione e della formazione, dell'inclusione sociale, dell'adattabilità dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori, nonché dello sviluppo delle capacità amministrative.

Il Fondo sociale europeo (FSE) sostiene le politiche e le priorità il cui obiettivo è di progredire verso la realizzazione della piena occupazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro, aumentare la mobilità geografica e professionale dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, migliorare i sistemi di insegnamento e di formazione e promuovere l'inclusione sociale, contribuendo in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale.

Considerando che l'FSE dovrebbe conformarsi pienamente alla strategia Europa 2020 e ai suoi principali obiettivi, esso dovrebbe sostenere le politiche adottate dagli Stati membri nell'ambito degli orientamenti integrati adottati conformemente agli articoli 121 e 148, paragrafo 4, del Trattato e alle raccomandazioni concernenti i programmi nazionali di riforma. La fissazione delle percentuali e degli importi minimi attribuiti all'FSE, uno dei Fondi strutturali, garantirà che le priorità dell'Unione siano rispecchiate in modo adeguato nel volume degli investimenti destinati direttamente ai cittadini europei.

L'FSE darà inoltre un prezioso contributo ad altre attività importanti della strategia "Europa 2020", quali intensificazione degli investimenti nella ricerca e nell'innovazione, il miglioramento dell'accesso all'informazione e alle tecnologie di comunicazione e alla loro utilizzazione, l'aumento della competitività delle piccole e medie imprese, appoggiando il passaggio verso un'economia a basse emissioni di carbonio, proteggendo l'ambiente e promuovendo l'utilizzazione sostenibile delle risorse. L'FSE opererà in sinergia con il nuovo Programma integrato per il cambiamento e l'innovazione. Essi costituiranno insieme l'iniziativa europea che comprende tutti gli aspetti collegati all'occupazione e all'inclusione sociale.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE ANALISI D'IMPATTO

I risultati delle consultazioni pubbliche per la 5^a relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale¹, il riesame del bilancio dell'UE² e le proposte del quadro finanziario pluriennale³, sono stati presi in considerazione nel quadro dell'elaborazione della presente proposta.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della 5^a relazione sulla coesione si è tenuta tra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011 e si è conclusa con il Forum sulla coesione. In totale sono stati ricevuti 444 contributi. Tra i partecipanti alla consultazione figuravano gli Stati membri, le autorità regionali e locali, le parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini ed altre parti interessate. Al momento della consultazione, è stata posta una serie di domande concernenti il futuro della politica di coesione. Un riassunto dei risultati è stato pubblicato il 13 maggio 2011⁴.

Sono stati inoltre organizzati seminari e conferenze specifici incentrati sul futuro dell'FSE. Nel giugno 2010, la conferenza intitolata "FSE ed Europa 2020" ha riunito più di 450 rappresentanti di alto livello designati dalle autorità pubbliche, dalle parti sociali e dalla società civile a livello nazionale e dell'UE, nonché da paesi terzi. Un seminario sul futuro dell'FSE è stato inoltre organizzato nel dicembre 2010 in collaborazione con le ONG e le parti sociali.

Il Parlamento ha quindi adottato il 7 ottobre 2010 una risoluzione sul futuro della politica di coesione e del Fondo sociale europeo⁵. Anche la Commissione europea ha richiesto e ottenuto pareri esplorativi dal Comitato economico e sociale⁶ e dal Comitato delle regioni⁷.

Consulenze di esperti sono state ottenute attraverso il gruppo ad hoc del Comitato dell'FSE sul futuro del Fondo sociale europeo, un gruppo informale di esperti designati dagli Stati membri e dalle parti sociali. Questo gruppo si è riunito 7 volte tra il dicembre 2009 e il marzo 2011. Per discutere gli indicatori comuni, è stato inoltre creato un gruppo di lavoro con rappresentanti degli Stati membri che si è riunito quattro volte e ha gettato le basi per gli indicatori proposti. Il Comitato dell'FSE ha emesso a sua volta pareri sul futuro dell'FSE durante le riunioni del 3 giugno 2010 e del 10 marzo 2011. Il Comitato per l'occupazione (EMCO) e il Comitato per la protezione sociale (CPS) hanno entrambi espresso pareri specifici, rispettivamente nel gennaio e nel marzo 2011.

¹ 5^a relazione intermedia sulla coesione economica, sociale e territoriale, novembre 2010.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali: revisione del bilancio dell'Unione europea - COM(2010) 700 del 19.10.2010.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500 del 29.6.2011.

⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: risultati della consultazione pubblica concernente le conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, SEC(2011) 590 definitivo del 13.5.2011.

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sul futuro del Fondo sociale europeo, P7_TA(2010)0357

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2010 sulla politica di coesione e la politica regionale dell'Unione europea dopo il 2013, P7_TA(2010)0356.

⁶ GU C 132 del 3.5.2011, pag. 8.

⁷ GU C 166 del 7.6.2011, pag. 8.

I risultati delle valutazioni ex post dei programmi 2000-2006 e un'ampia gamma di studi sono serviti come base. È stata specificamente effettuata un'analisi d'impatto del regolamento relativo all'FSE, nel quadro di un insieme di tre analisi d'impatto comprendenti anche i regolamenti FESR e Fondo di coesione, e un'analisi d'impatto del regolamento generale che disciplina l'FSE, il FESR e il Fondo di coesione.

L'analisi d'impatto concernente il regolamento relativo all'FSE verteva principalmente su questioni collegate al campo d'applicazione dello strumento e a un aspetto particolare della semplificazione. Ha inoltre esaminato l'articolazione tra gli strumenti finanziari messi a disposizione dalla Direzione generale della Commissione "Occupazione, affari sociali e inclusione" - in particolare l'FSE, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il programma PROGRESS, EURES e lo strumento europeo di microfinanziamento PROGRESS - nonché la loro complementarità.

Vi è un ampio consenso sul ruolo dell'FSE. Questo Fondo è percepito come un'importante fonte di valore aggiunto europeo che consente agli Stati membri e alle regioni di rispondere alle principali priorità europee mediante il finanziamento europeo. È considerato come un elemento essenziale per far fronte ai principali problemi che devono affrontare i cittadini europei e per progredire verso la realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020. La concentrazione sui principali problemi e sulle raccomandazioni del Consiglio è ampiamente avvertita come una premessa essenziale per l'efficacia del sostegno. La riduzione della complessità dei meccanismi di finanziamento e dei relativi oneri di audit, in particolare per i beneficiari di dimensioni inferiori, è d'altro canto considerata come un settore importante sul quale concentrare l'attenzione.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il Fondo sociale europeo (FSE) è istituito dall'articolo 162, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il calendario del riesame del finanziamento dell'UE volto a promuovere la coesione è collegato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, come prevede il programma di lavoro della Commissione.

Il presente progetto di regolamento si basa sull'articolo 164 del TFUE. Il regolamento (UE) n. [...] del Consiglio stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio, di valutazione, di gestione e di controllo.

In questo quadro generale, la presente proposta definisce la missione e l'ambito d'applicazione dell'FSE, nonché le priorità d'investimento collegate e rispondenti agli obiettivi tematici. Fissa inoltre le disposizioni specifiche relative ai programmi operativi cofinanziati dall'FSE e alle spese ammissibili.

L'FSE eserciterà le sue attività nel quadro dell'articolo 174 del TFUE che richiede all'Unione di agire per rafforzare la sua coesione economica, sociale e territoriale e per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

Come ha sottolineato il riesame del bilancio dell'UE, "il bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i beni pubblici dell'Unione europea, le azioni che gli Stati membri e

le regioni non riescono a finanziare in modo autonomo, o nei settori in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"⁸. La presente proposta rispetta il principio di sussidiarietà, poiché i compiti dell'FSE sono definiti nel Trattato e la politica è attuata conformemente al principio di gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

4. INCIDENZA DI BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale della Commissione comprende 376 miliardi di euro a favore della politica di coesione per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto 2014-2020	Miliardi di euro	Percentuale minima per l'FSE	Importo minimo corrispondente per l'FSE – in miliardi di euro
Regioni in ritardo di sviluppo	162,6	25%	40,7
Regioni in transizione	38,9	40%	15,6
Regioni più sviluppate	53,1	52%	27,6
Cooperazione territoriale	11,7	-	-
Fondi di coesione	68,7	-	-
Attribuzione supplementare a favore delle regioni ultraperiferiche e a bassa densità di popolazione	0,926	-	-
Meccanismo di interconnessione in Europa nei settori dei trasporti, dell'energia e delle TIC	40 miliardi di euro (ai quali si aggiungono 10 miliardi di euro supplementari destinati a un'utilizzazione precisa all'interno del Fondo di coesione)	-	

**Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011*

Al fine di migliorare la capacità dei Fondi di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia Europa 2020, la presente proposta stabilisce le percentuali minime per l'FSE per ciascuna categoria di regioni definite nel progetto di regolamento generale. Ciò porta alla determinazione di una quota globale minima per l'FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione (esclusi gli importi destinati al "Meccanismo per collegare l'Europa"), vale a dire 84 miliardi di euro. L'importo minimo destinato all'FSE comprende la dotazione (2,5 miliardi di euro) destinata alla prossima proposta della Commissione concernente gli aiuti alimentari agli indigenti.

⁸ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

5. RIASSUNTO DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Per quanto riguarda il campo d'applicazione, il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di articolare l'FSE intorno a quattro "obiettivi tematici" nell'insieme dell'Unione: i) promuovere l'occupazione e la mobilità professionale; ii) investire nell'insegnamento, nelle competenze e nella formazione permanente; iii) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà; iv) rafforzare la capacità istituzionale e un'efficiente amministrazione pubblica. Ciascun obiettivo tematico si traduce in categorie d'intervento o "priorità d'investimento". L'FSE dovrebbe inoltre contribuire ad altri obiettivi tematici: sostegno alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici e più efficace a livello energetico; maggiore utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; potenziamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione; infine, incremento della competitività delle piccole e medie imprese.

È necessario concentrare il finanziamento al fine di garantire un impatto sufficiente e tangibile. Al fine di ottenere tale concentrazione, si propone di

- limitare il sostegno alla capacità amministrativa agli Stati membri con regioni in ritardo di sviluppo o ammissibili ai contributi del Fondo di Coesione;
- dedicare almeno il 20% degli stanziamenti FSE alla "promozione dell'inclusione sociale e alla lotta contro la povertà";
- concentrare il finanziamento nel quadro di programmi operativi su un numero limitato di "priorità d'investimento".

D'altro canto, il progetto di regolamento chiarisce e rafforza il contributo dell'FSE all'impegno dell'Unione di eliminare le disuguaglianze tra le donne e gli uomini e di prevenire le discriminazioni. Gli Stati membri dovrebbero combinare un approccio d'integrazione energetico e azioni specifiche al fine di promuovere l'uguaglianza tra gli uomini e le donne e la non discriminazione.

Analogamente, il progetto di regolamento relativo all'FSE per il periodo 2014-2020 propone di rafforzare l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale nel quadro dell'FSE mediante una misura di incentivazione sotto forma di un tasso di cofinanziamento più elevato per gli assi prioritari concernenti questi settori, una programmazione specifica e sistemi di controllo, rafforzando il ruolo della Commissione per quanto riguarda lo scambio e la diffusione delle buone prassi, delle azioni congiunte e dei risultati nell'insieme dell'Unione.

Per quanto riguarda i sistemi di monitoraggio e di valutazione, il progetto di regolamento propone norme di qualità minime e un insieme di indicatori comuni obbligatori. Ciò dovrebbe garantire che il monitoraggio produca dati solidi e affidabili che possono essere facilmente aggregati a livello europeo, concentrano la valutazione sull'esame dell'efficacia e dell'impatto del sostegno dell'FSE.

Il progetto di regolamento attribuisce grande importanza alla partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative nella programmazione e attuazione delle priorità e delle operazioni dell'FSE. A tale scopo, per le regioni e i paesi in ritardo di sviluppo, il progetto di regolamento richiede che un importo adeguato delle risorse dell'FSE sia attribuito alle azioni di rinforzo delle capacità delle parti sociali e delle organizzazioni non governative.

Nello stesso spirito, il progetto di regolamento propone un limitato numero di norme specifiche di ammissibilità, allo scopo di agevolare l'accesso ai finanziamenti FSE per le operazioni e i beneficiari più piccoli e di tenere conto della diversa natura delle operazioni FSE e dei vari tipi di beneficiari FSE rispetto agli altri Fondi. Per garantire che la semplificazione sia a diretto vantaggio dei beneficiari, il progetto di regolamento propone di estendere l'utilizzazione delle opzioni semplificate in materia di costi, anche rendendo tale utilizzazione obbligatoria per le operazioni di dimensioni minori. Tali disposizioni ridurranno l'onere amministrativo gravante sui beneficiari e sulle autorità di gestione, rafforzeranno l'orientamento sui risultati dell'FSE e contribuiranno a ridurre i tassi di errore.

Vengono infine introdotte disposizioni specifiche per gli strumenti finanziari al fine di incoraggiare gli Stati membri e le regioni a far ricorso all'FSE, aumentando in tal modo la sua capacità di finanziare azioni a favore dell'occupazione, dell'istruzione e dell'inclusione sociale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 164,

vista la proposta della Commissione europea⁹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del comitato economico e sociale europeo¹⁰,

visto il parere del comitato delle regioni¹¹,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l'azione del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo di coesione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e fissa in particolare gli obiettivi tematici, i principi e le regole di programmazione, di monitoraggio e valutazione, di gestione e di controllo. È pertanto necessario precisare la missione e il campo di applicazione del Fondo sociale europeo, nonché le relative priorità d'investimento nel perseguimento degli obiettivi tematici, stabilendo disposizioni specifiche concernenti il tipo di attività che possono essere finanziate dall'FSE.
- (2) L'FSE dovrebbe migliorare le possibilità di occupazione, promuovere l'istruzione e la formazione permanenti ed elaborare politiche di inclusione attiva conformemente ai compiti affidati all'FSE dall'articolo 162 del Trattato e contribuire in tal modo alla coesione economica, sociale e territoriale conformemente all'articolo 174 del Trattato. Conformemente all'articolo 9 del Trattato, l'FSE dovrebbe tener conto delle condizioni collegate alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un'adeguata protezione sociale, alla lotta contro l'esclusione sociale e a un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

⁹ GU C , , pag. .

¹⁰ GU C , , pag. .

¹¹ GU C , , pag. .

- (3) Il Consiglio europeo del 17 giugno 2010 chiedeva che tutte le politiche comuni, compresa la politica di coesione, sostenessero la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹². Al fine di allineare totalmente l'FSE con gli obiettivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda l'occupazione, l'istruzione e la lotta contro l'esclusione sociale, l'FSE dovrebbe sostenere gli Stati membri nell'attuazione delle raccomandazioni del Consiglio relative agli orientamenti di massima per le politiche degli Stati membri e dell'Unione, nonché delle decisioni del Consiglio relative agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione, adottate conformemente all'articolo 121 e all'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato. Dovrebbe inoltre contribuire all'attuazione delle iniziative faro, con speciale riferimento all'"Agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"¹³, a "Youth on the Move" (Gioventù in movimento)¹⁴ e alla "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale"¹⁵. Sosterrà inoltre le attività nelle iniziative "Agenda europea del digitale"¹⁶ e "Unione dell'innovazione"¹⁷.
- (4) L'Unione europea deve affrontare problemi strutturali derivanti dalla globalizzazione dell'economia, dai cambiamenti tecnologici, dal costante invecchiamento della manodopera e dalle crescenti carenze di competenze e di manodopera in alcuni settori e regioni. Queste difficoltà sono state amplificate dalla recente crisi economica e finanziaria che ha provocato un aumento del tasso di disoccupazione, colpendo in particolare i giovani e altri gruppi vulnerabili come i migranti. L'obiettivo dell'FSE dovrebbe essere di promuovere l'occupazione e incoraggiare la mobilità professionale; investire nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà. Promuovendo un miglior funzionamento dei mercati del lavoro grazie al miglioramento della mobilità geografica transnazionale dei lavoratori, l'FSE dovrebbe in particolare sostenere i servizi europei dell'occupazione (attività EURES) per quanto riguarda il reclutamento e i servizi di informazione, di consulenza e di orientamento che vi sono associati a livello nazionale e transfrontaliero.
- (5) Oltre a queste priorità, è opportuno migliorare l'efficacia dell'amministrazione pubblica e rafforzare la capacità istituzionale delle parti interessate operando nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali nelle regioni e negli Stati membri in ritardo di sviluppo, al fine di migliorare la crescita economica e le possibilità di occupazione.
- (6) Allo stesso tempo, è essenziale sostenere lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese europee e garantire che le persone siano in grado di adattarsi, grazie ad adeguate competenze e a possibilità di formazione permanenti, alle nuove sfide come il passaggio verso un'economia basata sulla conoscenza, la strategia digitale, la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio e più efficace a livello energetico. Perseguendo i suoi principali obiettivi tematici, l'FSE dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide. In questo contesto, l'FSE dovrebbe sostenere la transizione della forza lavoro verso competenze e attività lavorative più ecologiche, in particolare

¹² COM(2010) 2020 definitivo del 3.3.2010

¹³ COM (2010) 682 definitivo del 23.11.2010

¹⁴ COM(2010) 477 definitivo del 15.09.2010

¹⁵ COM (2010) 758 definitivo del 16.12.2010

¹⁶ COM(2010) 245 definitivo/2 del 26.8.2010

¹⁷ COM(2010) 546 definitivo del 6.10.2010

nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del trasporto sostenibile, tenendo conto del fatto che l'Unione intende aumentare la quota di bilancio relativa all'integrazione delle questioni climatiche ad almeno il 20%, con il contributo dei vari settori di azione.

- (7) L'FSE dovrebbe contribuire alla strategia Europa 2020, concentrando ulteriormente il sostegno sulle priorità dell'Unione europea. L'FSE dovrebbe in particolare aumentare il suo appoggio alla lotta contro l'esclusione sociale e alla povertà grazie a uno stanziamento minimo separato. Secondo il livello di sviluppo delle regioni oggetto di sostegno, anche la scelta e il numero delle priorità d'investimento individuate per beneficiare del sostegno del Fondo dovrebbero essere limitati.
- (8) Al fine di consentire un più stretto monitoraggio e una migliore valutazione dei risultati ottenuti a livello europeo dalle attività sostenute dall'FSE, dovrebbe essere definito un insieme comune di indicatori di realizzazione e di risultato.
- (9) L'attuazione efficiente ed efficace delle azioni sostenute dall'FSE dipende dalla buona governance e dal partenariato tra tutti i soggetti territoriali e socioeconomici interessati, in particolare le parti sociali e le organizzazioni non governative. È pertanto necessario che gli Stati membri incoraggino la partecipazione delle parti sociali e delle organizzazioni non governative all'attuazione dell'FSE.
- (10) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE contribuisca alla promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini, conformemente all'articolo 8 del Trattato. Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione la dimensione uomo-donna in tutti gli aspetti dei programmi, garantendo al tempo stesso che siano realizzate azioni specifiche volte a promuovere l'uguaglianza tra i sessi.
- (11) Conformemente all'articolo 10 del Trattato, l'attuazione delle priorità finanziate dall'FSE dovrebbe contribuire alla lotta contro qualunque discriminazione basata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. L'FSE dovrebbe sostenere il rispetto dell'obbligo nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili per quanto riguarda, tra l'altro, l'istruzione, il lavoro e l'occupazione e l'accessibilità. L'FSE dovrebbe inoltre promuovere il passaggio dall'assistenza istituzionale all'assistenza garantita dalla collettività.
- (12) È essenziale sostenere l'innovazione sociale al fine di adeguare ulteriormente le politiche ai cambiamenti sociali ed incoraggiare e sostenere le imprese sociali innovative. In particolare, è essenziale sperimentare e valutare soluzioni innovative prima di svilupparle al fine di migliorare l'efficacia delle politiche; tale elemento giustifica il sostegno specifico dell'FSE.
- (13) La cooperazione transnazionale apporta un notevole valore aggiunto ed è necessaria al funzionamento del ruolo della Commissione nel facilitare gli scambi di esperienze e coordinare l'attuazione delle relative iniziative.
- (14) È necessario mobilitare i soggetti regionali e locali per attuare la strategia Europa 2020 e perseguire i suoi principali obiettivi. I patti territoriali, le iniziative locali per l'occupazione e l'inclusione sociale, le strategie di sviluppo locale realizzate dalla

collettività e le strategie di sviluppo urbano sostenibile possono essere utilizzati e sostenuti al fine di far partecipare più attivamente le autorità regionali e locali, le città, le parti sociali e le organizzazioni non governative all'attuazione dei programmi.

- (15) Il regolamento (UE) n. [...] stabilisce che le regole concernenti l'ammissibilità delle spese devono essere stabilite a livello nazionale, con alcune eccezioni per le quali è necessario stabilire regole specifiche all'FSE.
- (16) Al fine di semplificare il ricorso all'FSE e ridurre il rischio di errori e per quanto riguarda le specificità delle operazioni sostenute dall'FSE, è opportuno prevedere disposizioni che integrano gli articoli 57 e 58 del regolamento (UE) n. [...].
- (17) È opportuno incoraggiare gli Stati membri e le regioni a ricorrere all'FSE attraverso strumenti finanziari al fine di sostenere ad esempio gli studenti, la creazione di posti di lavoro, la mobilità dei lavoratori, l'inclusione sociale e l'imprenditorialità sociale.
- (18) Il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea dovrebbe essere delegato alla Commissione per stabilire la definizione delle tabelle standard dei costi unitari e degli importi forfettari, nonché i loro importi massimi in relazione ai vari tipi di operazioni, e per definire le norme e condizioni specifiche applicabili alle garanzie di sostegno alle politiche. È particolarmente importante che la Commissione proceda alle appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, in particolare presso esperti. Nel preparare ed elaborare atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire un invio contestuale, tempestivo e appropriato dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (19) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (UE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e abroga il regolamento (CE) n. 1784/1999¹⁸. E' pertanto opportuno abrogare tale regolamento.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento definisce la missione del Fondo sociale europeo (FSE) e il campo d'applicazione del suo intervento; contiene disposizioni specifiche e determina i tipi di spese sovvenzionabili.

¹⁸ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 12.

Articolo 2

Missione

1. L'FSE promuove elevati livelli di occupazione e di qualità dei posti di lavoro, sostiene la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, facilita il loro adattamento ai cambiamenti, incoraggia un livello elevato di istruzione e di formazione, promuove l'uguaglianza tra uomini e donne, l'uguaglianza delle opportunità e la non discriminazione, migliora l'inclusione sociale e lotta contro la povertà, contribuendo in tal modo alle priorità dell'Unione per quanto riguarda il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale.
2. Svolge tali compiti sostenendo gli Stati membri nella realizzazione delle priorità e dei principali obiettivi della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. L'FSE sostiene l'elaborazione e l'attuazione delle politiche e delle azioni, tenendo conto degli orientamenti integrati per le politiche economiche e dell'occupazione degli Stati membri¹⁹ e delle raccomandazioni del Consiglio concernenti i programmi nazionali di riforma.
3. L'FSE favorisce le persone, compresi i gruppi svantaggiati quali i disoccupati di lunga durata, le persone con disabilità, i migranti, le minoranze etniche, le comunità emarginate e le persone che devono affrontare l'esclusione sociale. L'FSE apporta inoltre un sostegno alle imprese, ai sistemi e alle strutture al fine di agevolare il loro adattamento alle nuove sfide e promuovere la buona governance nonché l'attuazione delle riforme, in particolare nel settore dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali.

Articolo 3

Campo d'applicazione del sostegno

1. In virtù degli obiettivi tematici sotto elencati conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE sostiene le seguenti priorità d'investimento:
 - (a) Promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità professionale attraverso:
 - i) l'accesso all'occupazione per le persone alla ricerca di un impiego e le persone inattive, comprese le iniziative locali per l'occupazione, e il sostegno alla mobilità professionale;
 - ii) l'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni;
 - iii) l'attività autonoma, lo spirito imprenditoriale e la creazione di imprese;

¹⁹ Raccomandazione del Consiglio del 13 luglio 2010 sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione (GU L 191 del 23.7.2010, pp. 28–34) e decisione del Consiglio del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (GU L 308 del 24.11.2010, pp. 46–51).

- iv) l'uguaglianza tra uomini e donne e la conciliazione tra vita professionale e vita privata;
 - v) l'adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti;
 - vi) l'invecchiamento attivo e in buona salute;
 - vii) la modernizzazione e il rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro, comprese azioni volte a migliorare la mobilità professionale transnazionale.
- (b) Investimento nell'istruzione, nelle competenze e nella formazione permanente:
- i) riducendo l'abbandono scolastico precoce e promuovendo l'uguaglianza di accesso all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità;
 - ii) migliorando la qualità, l'efficacia e l'apertura dell'istruzione superiore e di livello equivalente al fine di aumentare la partecipazione e i tassi di riuscita;
 - iii) migliorando l'uguaglianza di accesso alla formazione permanente, aggiornando le attitudini e le competenze della manodopera e migliorando l'utilità dei sistemi d'insegnamento e di formazione per il mercato del lavoro.
- (c) Promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà:
- i) inclusione attiva;
 - ii) integrazione delle comunità emarginate quali i rom;
 - iii) lotta contro la discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;
 - iv) miglioramento dell'accesso a servizi abordabili, sostenibili e di qualità, compresi i servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale;
 - v) promozione dell'economia sociale e delle imprese sociali;
 - vi) strategie di sviluppo locale realizzate dalla collettività.
- (d) Rafforzamento della capacità istituzionale e di un'amministrazione pubblica efficace:
- i) Investimento nella capacità istituzionale e nell'efficacia delle amministrazioni pubbliche e dei servizi pubblici nell'ottica delle riforme, di una migliore regolamentazione e di una buona governance;

questa priorità d'investimento si applica solo sull'insieme del territorio degli Stati membri che possiedono almeno una regione NUTS di livello 2 così come definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] o negli Stati membri ammissibili al sostegno del Fondo di coesione;

- ii) rafforzamento delle capacità delle parti interessate che operano nei settori dell'occupazione, dell'istruzione e delle politiche sociali; patti settoriali e territoriali di mobilitazione per una riforma a livello nazionale, regionale e locale.

2. Attraverso le priorità d'investimento elencate al paragrafo 1, l'FSE contribuisce anche ad altri obiettivi tematici che figurano nell'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...], in primo luogo:

- (a) sostenendo il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio, resistente ai cambiamenti climatici, efficiente nell'utilizzazione delle risorse ed ecologicamente sostenibile, mediante una riforma dei sistemi d'istruzione e di formazione, l'adattamento delle competenze e delle qualifiche, il perfezionamento professionale della manodopera e la creazione di nuovi posti di lavoro nei settori collegati all'ambiente e all'energia;
- (b) migliorando l'accessibilità, l'utilizzazione e la qualità delle tecnologie d'informazione e di comunicazione grazie allo sviluppo della cultura digitale, all'investimento nell'inclusione digitale, nelle competenze digitali e nelle relative competenze imprenditoriali;
- (c) rafforzando la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, attraverso lo sviluppo degli studi post-universitari, la formazione dei ricercatori, la messa in rete delle attività e i partenariati tra gli istituti d'insegnamento superiore, i centri di ricerca tecnologici e le imprese;
- (d) migliorando la competitività delle piccole e medie imprese mediante la promozione della capacità di adattamento delle imprese e dei lavoratori e un maggiore investimento nel capitale umano.

Articolo 4

Coerenza e concentrazione tematica

1. Gli Stati membri garantiscono che la strategia e le azioni previste nei programmi operativi siano coerenti e incentrate sulla risoluzione dei problemi individuati nei programmi nazionali di riforma e nelle raccomandazioni formulate dal Consiglio a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del Trattato, al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi della strategia "Europa 2020" in materia di occupazione, di istruzione e di riduzione della povertà.
2. In ciascuno Stato membro, almeno il 20% delle risorse totali dell'FSE sono attribuite all'obiettivo tematico "promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà" definito all'articolo 9, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. [...].

3. Gli Stati membri si sforzano di realizzare la concentrazione tematica secondo le seguenti modalità:
 - (a) Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli Stati membri concentrano l'80% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
 - (b) Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli Stati membri concentrano il 70% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.
 - (c) Per quanto riguarda le regioni in ritardo di sviluppo, gli Stati membri concentrano il 60% dei fondi destinati a ciascun programma operativo su un massimo di quattro delle priorità d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 5 **Indicatori**

1. Gli indicatori comuni definiti nell'allegato del presente regolamento e gli indicatori specifici a ciascun programma sono utilizzati conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, e 87, paragrafo 2, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) n. [...]. Tutti gli indicatori sono espressi in numeri assoluti.

Gli indicatori di realizzazione comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono ad operazioni attuate parzialmente o integralmente. Se la natura delle operazioni sostenute lo richiede, saranno fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022. Gli indicatori di riferimento sono fissati a zero.

Gli indicatori di risultato comuni e specifici a ciascun programma si riferiscono agli assi prioritari o alle sottopriorità stabilite nel quadro di un asse prioritario. Gli indicatori di riferimento utilizzano i dati recenti disponibili. Sono fissati valori obiettivo cumulativi quantificati per il 2022.

2. Parallelamente alle relazioni annuali di attuazione, l'autorità di gestione trasmette per via elettronica dati strutturati per ciascuna priorità d'investimento. I dati vertono sulla categorizzazione e gli indicatori di realizzazione e di risultato.

Capitolo II

Disposizioni specifiche di programmazione e di attuazione

Articolo 6

Coinvolgimento dei partner

1. Il coinvolgimento delle parti interessate, in particolare le organizzazioni non governative, nell'attuazione dei programmi operativi conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] può assumere la forma di sovvenzioni globali così come definite all'articolo 112, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. [...]. In questo caso, il programma operativo precisa la parte del programma interessata dalla sovvenzione globale, compresa la dotazione finanziaria indicativa a favore di ciascun asse prioritario di tale parte del programma.
2. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione delle parti sociali all'azione sostenuta dall'FSE, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un adeguato volume delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità, quali la formazione e le azioni di collegamento in rete, nonché al rafforzamento del dialogo sociale e attività intraprese congiuntamente dalle parti sociali.
3. Al fine di incoraggiare un'adeguata partecipazione e l'accesso delle organizzazioni non governative alle azioni sostenute dall'FSE, in particolare nei settori dell'inclusione sociale, dell'uguaglianza tra uomini e donne e dell'uguaglianza delle opportunità, le autorità di gestione di un programma operativo in una regione definita all'articolo 82, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. [...], o in uno Stato membro ammissibile al sostegno del Fondo di coesione, garantiscono che un volume adeguato delle risorse dell'FSE sia destinato alle attività di sviluppo delle capacità per le organizzazioni non governative.

Articolo 7

Promozione dell'uguaglianza tra uomini e donne

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza tra uomini e donne mediante l'integrazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e mediante azioni mirate specifiche indicate all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), in particolare al fine di aumentare la partecipazione sostenibile e i progressi delle donne nel settore dell'occupazione, di ridurre la segregazione basata sul sesso nel mercato del lavoro, di lottare contro gli stereotipi sessisti nell'istruzione e nella formazione e di promuovere la riconciliazione tra vita professionale e vita privata per gli uomini e le donne.

Articolo 8

Promozione dell'uguaglianza delle opportunità e della non discriminazione

Gli Stati membri e la Commissione promuovono l'uguaglianza delle opportunità per tutti, compresa l'accessibilità per le persone disabili mediante l'integrazione del principio di non discriminazione conformemente all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [...] e azioni specifiche nell'ambito delle priorità di investimento definite all'articolo 3, e in particolare al punto iii), lettera c), paragrafo 1 di tale articolo. Tali azioni sono destinate alle persone minacciate di discriminazione e alle persone con disabilità al fine di aumentare la loro partecipazione al mercato del lavoro, migliorare la loro inclusione sociale, ridurre le disuguaglianze in termini di livelli d'istruzione e di stato di salute e facilitare il passaggio da un'assistenza istituzionale ad un'assistenza garantita dalla collettività.

Articolo 9

Innovazione sociale

1. L'FSE incoraggia l'innovazione sociale in tutti i settori che rientrano nel suo ambito d'applicazione, come prevede l'articolo 3 del presente regolamento, in particolare al fine di sfruttare e sviluppare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali.
2. Gli Stati membri precisano nei loro programmi operativi i temi relativi all'innovazione sociale che corrispondono alle loro esigenze specifiche.
3. La Commissione facilita lo sviluppo delle capacità in materia di innovazione sociale, in particolare sostenendo l'apprendimento reciproco, la creazione di reti e la diffusione di buone prassi e metodologie.

Articolo 10

Cooperazione transnazionale

1. Gli Stati membri sostengono la cooperazione transnazionale al fine di promuovere l'apprendimento reciproco, aumentando in tal modo l'efficacia delle politiche sostenute dall'FSE. La cooperazione transnazionale riunisce i partner di almeno due Stati membri.
2. Gli Stati membri possono selezionare i temi di cooperazione transnazionale in un elenco proposto dalla Commissione e approvato dal Comitato dell'FSE.
3. La Commissione incoraggia la cooperazione transnazionale per quanto riguarda i temi indicati nel paragrafo 2 attraverso l'apprendimento reciproco e un'azione coordinata o congiunta. La Commissione gestirà in particolare una piattaforma a livello dell'UE al fine di facilitare gli scambi di esperienze, lo sviluppo delle capacità e la messa in rete, nonché la diffusione dei risultati utili. La Commissione elabora inoltre un quadro di attuazione coordinato, comprendente criteri comuni di ammissibilità, i tipi di azioni e il loro calendario, nonché un approccio metodologico comune per il monitoraggio e la valutazione, al fine di facilitare la cooperazione transnazionale.

Articolo 11

Disposizioni specifiche al Fondo per i programmi operativi

1. In deroga all'articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi possono definire assi prioritari per l'attuazione dell'innovazione sociale e della cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10.
2. In deroga all'articolo 109, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], il tasso massimo di cofinanziamento per un asse prioritario è aumentato di dieci punti percentuali, senza tuttavia superare il 100%, nei casi in cui un asse prioritario è interamente dedicato all'innovazione sociale, alla cooperazione sociale o a una combinazione di entrambi.
3. Oltre alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], i programmi operativi comprendono anche il contributo delle azioni pianificate sostenute dall'FSE:
 - (a) per gli obiettivi tematici elencati all'articolo 9, paragrafi da 1 a 7, del regolamento (UE) n. [...] per asse prioritario, a seconda dei casi;
 - (b) per l'innovazione sociale e la cooperazione transnazionale di cui agli articoli 9 e 10, nei casi in cui tali settori non siano coperti da un asse prioritario specifico.

Articolo 12

Disposizioni particolari concernenti il trattamento delle specificità territoriali

1. L'FSE può sostenere strategie di sviluppo locale attuate dalle collettività, come prevede l'articolo 28 del regolamento (UE) n. [...], i patti territoriali e le iniziative locali per l'occupazione, l'istruzione e l'inclusione sociale, nonché gli investimenti territoriali integrati (ITI) di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...].
2. Integrando gli interventi del FESR di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. [FESR], l'FSE può sostenere lo sviluppo urbano sostenibile grazie a strategie che prevedono azioni integrate al fine di affrontare i problemi economici, ambientali e sociali che devono affrontare le città elencate nel contratto di partenariato.

Capitolo III

Disposizioni specifiche per la gestione finanziaria

Articolo 13

Ammissibilità delle spese

1. L'FSE garantisce un sostegno alle spese ammissibili che, nonostante l'articolo 109, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (UE) n. [...], possono comprendere le risorse finanziarie costituite collettivamente dai datori di lavoro e dai lavoratori.

2. In deroga all'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può garantire un sostegno alle spese sostenute per operazioni realizzate al di fuori dell'ambito di applicazione del programma, ma all'interno dell'Unione, purché siano soddisfatte le due seguenti condizioni:
 - (a) l'operazione reca vantaggio all'area coperta dal programma;
 - (b) gli obblighi delle autorità nell'ambito del programma in rapporto alla gestione, al controllo e all'audit concernenti l'operazione sono rispettati dalle autorità responsabili per l'attuazione del programma nell'ambito del quale tale operazione è finanziata o sono coperti da accordi con le autorità dello Stato membro nel quale l'operazione è attuata, purché siano rispettate le condizioni poste al paragrafo 2, lettera a), e gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit relativi all'operazione stessa.
3. Oltre alla spesa di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...], l'acquisto di infrastrutture, terreni e beni immobili non è ammissibile al finanziamento dell'FSE.
4. I contributi in natura sotto forma di indennità o salari versati da un terzo a vantaggio dei partecipanti a un'operazione possono essere ammessi al contributo dell'FSE purché il loro valore non superi il costo sostenuto dal terzo e siano effettuati conformemente alle regole nazionali, comprese le regole contabili:

Articolo 14

Opzioni semplificate in materia di costi

1. Oltre ai metodi indicati all'articolo 57 del regolamento (UE) n. [...], la Commissione può rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri sulla base di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari stabiliti dalla Commissione. Gli importi calcolati su questa base sono considerati finanziamenti pubblici versati ai beneficiari e spese ammissibili ai fini dell'applicazione del regolamento (UE) n. [...].

A tale scopo la Commissione ha la facoltà di adottare, conformemente all'articolo 16, atti delegati concernenti il tipo di operazioni coperto, le definizioni delle tabelle standard di costi unitari, gli importi forfettari e i loro massimali, che possono essere adeguati conformemente ai metodi applicabili comunemente utilizzati.

L'audit finanziario è volto esclusivamente a verificare che le condizioni per i rimborsi da parte della Commissione sulla base delle tabelle standard di costi unitari e per gli importi forfettari sono rispettate.

Nei casi in cui vengono utilizzate queste forme di finanziamento, lo Stato membro può applicare le proprie prassi contabili a sostegno delle operazioni. Ai fini del presente regolamento e del regolamento (UE) n. [...] tali prassi contabili e i relativi importi non sono soggetti ad audit da parte delle autorità di audit o da parte della Commissione.

2. Conformemente all'articolo 57, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) n. [...], un tasso forfettario sino al 40% delle spese dirette di

personale ammissibili può essere utilizzato al fine di coprire i restanti costi ammissibili di un'operazione.

3. Le sovvenzioni rimborsate sulla base del costo ammissibile dell'operazione, determinate sulla base del finanziamento a tasso forfettario, delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari secondo quanto stabilito all'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...], possono essere calcolati caso per caso facendo riferimento a un progetto di bilancio convenuto ex ante da parte dell'autorità di gestione, nei casi in cui il sostegno pubblico non superi i 100 000 euro.
4. Le sovvenzioni per le quali il sostegno pubblico non supera i 50 000 euro prendono la forma di importi forfettari o di tabelle standard di costi unitari, eccettuate le operazioni che ricevono un sostegno nel quadro di un sistema di aiuti di stato.

Articolo 15

Strumenti finanziari

1. In virtù dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. [...], l'FSE può sostenere azioni e politiche che rientrano nel suo campo di applicazione utilizzando strumenti finanziari quali i programmi di condivisione dei rischi, i capitali propri e i crediti, i fondi di garanzia, i fondi di partecipazione e i fondi di prestiti.
2. L'FSE può essere utilizzato per migliorare l'accesso ai mercati dei capitali degli enti pubblici e privati che attuano azioni e politiche rientranti nell'ambito d'applicazione dell'FSE e del programma operativo, attraverso le "garanzie FSE di sostegno alle politiche", previa approvazione della Commissione.

Conformemente all'articolo 16, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati per definire le norme e le condizioni specifiche concernenti le domande degli Stati membri, compresi i massimali, o le garanzie di sostegno alle politiche, vigilando in particolare affinché la loro utilizzazione non comporti un indebitamento eccessivo degli enti pubblici.

La Commissione valuta ciascuna domanda e approva ciascuna "garanzia FSE di sostegno alle politiche" nella misura in cui rientri nel quadro del programma operativo di cui all'articolo 87 del regolamento (UE) n. [...] e sia conforme alle regole e condizioni specifiche fissate.

Capitolo IV

Deleghe di poteri e disposizioni finali

Articolo 16

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati attribuito alla Commissione è soggetto alle condizioni stabilite dal presente articolo.

2. La delega di poteri di cui agli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, è attribuita per una durata indeterminata a partire dal 1° gennaio 2014.
3. La delega di poteri di cui al primo sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e al secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata in questa decisione. Ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o di una data ulteriore ivi precisata. La decisione non inficia la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in virtù del primo sottoparagrafo dell'articolo 14, paragrafo 1 e del secondo sottoparagrafo dell'articolo 15, paragrafo 2 entra in vigore solo se non è stata manifestata alcuna obiezione dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro due mesi dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio, ovvero, prima della scadenza di tale periodo, se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non formulare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 17

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1081/2006 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come fatti al presente regolamento.

Articolo 18

Clausola di revisione

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2020 conformemente all'articolo 164 del Trattato.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Indicatori comuni di realizzazione e di risultato per quanto riguarda gli investimenti dell'FSE

(1) Indicatori comuni di realizzazione concernenti i partecipanti

Con partecipanti²⁰ si intende le persone che beneficiano direttamente di un investimento dell'FSE, che possono essere identificate, alle quali è possibile chiedere le loro caratteristiche e per le quali sono previste spese specifiche. Gli altri beneficiari non dovrebbero essere considerati come partecipanti.

- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata*
- i disoccupati di lungo periodo*
- le persone inattive*
- le persone inattive che non seguono un corso di insegnamento o una formazione*
- i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi*
- le persone di età inferiore a 25 anni*
- le persone di età superiore a 54 anni*
- i titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2)*
- i titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4)*
- i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)*
- i migranti, le persone di origine straniera, le minoranze (comprese le comunità emarginate come i rom)**
- le persone con disabilità**
- le altre persone svantaggiate**

²⁰

Le disposizioni concernenti il trattamento dei dati adottate dagli Stati membri sono conformi alle disposizioni della direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e in particolare gli articoli 7 e 8.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "*" sono di carattere personale conformemente all'articolo 7 della direttiva sopra indicata. Il loro trattamento è necessario per il rispetto di un obbligo legale al quale il responsabile del trattamento è soggetto (articolo 7, lettera c)). Per la definizione di responsabile del trattamento, si veda l'articolo 2 della direttiva sopra citata.

I dati che si riferiscono agli indicatori segnalati dal simbolo "***" riguardano una categoria particolare di dati conformemente all'articolo 8 della direttiva sopra citata. Con riserva di adeguate garanzie, gli Stati membri possono prevedere, per motivi di importante interesse pubblico, deroghe diverse da quelle previste al paragrafo 2 dell'articolo 8, sia da parte della loro legislazione nazionale, sia su decisione dell'autorità di controllo (articolo 8, paragrafo 4).

Il numero totale dei partecipanti è calcolato automaticamente sulla base degli indicatori di realizzazione.

Tali dati sui partecipanti ad un'operazione sostenuta dall'FSE devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso.

(2) Indicatori comuni di realizzazione per gli enti

- numero di progetti attuati completamente o parzialmente dalle parti sociali o da organizzazioni non governative
- numero di progetti destinati alle pubbliche amministrazioni o ai servizi pubblici
- numero di micro, piccole e medie imprese finanziate

Questi dati devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...].

(3) Indicatori comuni di risultato concernenti i partecipanti

- partecipanti inattivi che hanno recentemente trovato un lavoro e sono in punto di lasciarlo
- partecipanti sul punto di terminare studi/corsi di formazione
- partecipanti sul punto di ottenere una qualifica
- partecipanti sul punto di abbandonare il lavoro

Questi dati devono essere comunicati nella relazione annuale di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafi 1 e 2, e 101, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...]. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso.

(4) Indicatori comuni di risultato a più lungo termine concernenti i partecipanti

- partecipanti che hanno un lavoro 6 mesi dopo aver abbandonato il precedente
- partecipanti che esercitano un'attività autonoma 6 mesi dopo aver abbandonato l'attività precedente
- partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro 6 mesi dopo aver abbandonato l'attività precedente

Questi dati devono essere comunicati nelle relazioni annuali di attuazione come previsto dall'articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...]. Essi devono essere raccolti sulla base di un campione rappresentativo di partecipanti nell'ambito di ciascun asse prioritario o sub prioritario. La validità interna del campione è garantita in modo tale che i dati possano essere generalizzati a livello di asse prioritario o sub prioritario. Tutti i dati devono essere suddivisi per sesso.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 608 definitivo

2011/0269 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

{SEC(2011) 1133 definitivo}

{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

MOTIVAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Contesto generale**

Nella sua comunicazione intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020"¹, la Commissione sottolinea la necessità di raccogliere in modo efficace un certo numero di sfide che rappresentano una minaccia significativa per la coesione sociale e la competitività. Queste sfide urgenti sono essenzialmente collegate ai bassi livelli di qualificazione, ai risultati insoddisfacenti della politica attiva a favore del mercato del lavoro e dei sistemi di istruzione, all'esclusione sociale dei gruppi emarginati e alla scarsa mobilità della manodopera.

In questo contesto è stata riconosciuta la necessità di fornire, per la durata del Quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014 – 2020, un aiuto specifico e puntuale ai lavoratori colpiti da esuberi collegati ai grandi cambiamenti strutturali derivanti dalla crescente mondializzazione della produzione e delle strutture commerciali. Come durante il periodo di programmazione 2007-2013, questo aiuto specifico sarà garantito attraverso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), uno degli strumenti speciali esistenti la cui utilizzazione non intacca i tetti di spesa del QFP.

In questa stessa comunicazione, la Commissione ha indicato che l'Unione dovrebbe inoltre mobilitare il FEG per fornire un aiuto in caso di esuberi su vasta scala dovuti a un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa. Il campo di applicazione degli interventi del FEG sarà inoltre ampliato al fine di fornire un sostegno transitorio agli agricoltori per facilitare il loro adattamento a una nuova situazione del mercato risultante dalla conclusione da parte dell'Unione di accordi commerciali relativi a prodotti agricoli.

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato inizialmente per la durata del periodo di programmazione 2007 – 2013 con il regolamento (CE) n. 1927/2006² al fine di fornire all'Unione europea uno strumento in grado di recare un aiuto, in uno spirito di solidarietà, ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambi strutturali del commercio mondiale derivanti dalla globalizzazione, nel caso in cui tali esuberi abbiano impatti negativi importanti sull'economia regionale e locale. Cofinanziando misure attive del mercato del lavoro, il FEG si propone di facilitare il reinserimento dei lavoratori nei settori, territori o mercati del lavoro che subiscono lo shock di una perturbazione economica grave.

Considerata l'ampiezza della crisi finanziaria ed economica e il suo rapido sviluppo nel 2008, la Commissione si è proposta, nel suo Piano europeo per il rilancio

¹ COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

² GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

economico³, di rivedere il regolamento (CE) n. 1927/2006. Oltre ad alcune modifiche permanenti basate sui primi anni di attuazione del FEG, questa revisione⁴ ha l'obiettivo principale di prorogare dal 1° maggio 2009 al 30 dicembre 2011 il campo di applicazione del FEG per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà fornendo un aiuto ai lavoratori licenziati a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale, ed inoltre di elevare il tasso di cofinanziamento dal 50 al 65%, alleggerendo in tal modo l'onere per gli Stati membri. Tenuto conto della situazione economica attuale e della necessità di risanare le finanze pubbliche, la Commissione ha proposto⁵ di prorogare la deroga temporanea relativa alla crisi sino al 31 dicembre 2013, vale a dire sino alla fine del periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006.

Questa proposta ha come obiettivo principale di garantire il proseguimento del FEG nel corso del prossimo periodo di programmazione, conformemente ai principi base definiti per il QFP 2014 – 2020, che ha anche ampliato il campo di applicazione del FEG agli agricoltori.

Conformemente all'obiettivo principale del regolamento (CE) n. 1927/2006, la proposta intende testimoniare, a livello dell'UE, la solidarietà verso i lavoratori licenziati colpiti da circostanze eccezionali e dare loro un aiuto in grado di favorire il loro reinserimento rapido nel mercato del lavoro, conformemente agli obiettivi della strategia Europa 2020.

In particolare, il FEG darà un aiuto ai lavoratori che hanno perduto il posto di lavoro a causa di grandi cambiamenti della struttura del commercio mondiale, conformemente all'obiettivo principale del FEG fissato nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1927/2006. Il FEG potrà inoltre intervenire in caso di crisi impreviste che comportano un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale. Tali crisi impreviste potrebbero comportare, ad esempio, una grave recessione in importanti partner commerciali, un crollo del sistema finanziario comparabile a quello del 2008, un grave problema di approvvigionamento di energia o di materie prime essenziali, un disastro naturale. Il FEG potrà inoltre sostenere gli agricoltori al fine di consentire il loro adattamento a una nuova situazione di mercato derivante da un accordo commerciale, come ad esempio un accordo sui prodotti agricoli concluso dall'Unione. Tali eventuali accordi commerciali futuri sono, ad esempio, quelli in corso di negoziazione con i paesi del Mercosur o quelli previsti nel contesto dell'Organizzazione mondiale del commercio a titolo del programma di Doha per lo sviluppo.

Al fine di garantire che il FEG rimanga uno strumento valido a livello europeo, una domanda di contributo del FEG a favore dei lavoratori può essere presentata quando il numero di esuberanti raggiunge una soglia minima. L'esperienza ricavata dal funzionamento del regolamento (CE) n. 1927/2006 ha dimostrato che una soglia di 500 esuberanti nel corso di un determinato periodo di riferimento è accettabile, in particolare tenuto conto della possibilità di presentare domande per un numero

³ COM(2008)800 definitivo del 26.11.2008.

⁴ Regolamento (CE) n. 546/2009 (GU L 167 del 29.6.2009, pag. 26).

⁵ COM(2011)336 definitivo del 10.6.2011.

inferiore di esuberi nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali.

Per il settore agricolo, una domanda d'intervento del FEG sarebbe presentata su una base diversa. Nell'analisi effettuata dai servizi della Commissione per i negoziati commerciali, saranno fornite informazioni ex-ante relative ai settori e/o prodotti suscettibili di essere influenzati dai volumi di importazione più elevati direttamente derivanti da tali accordi commerciali. Dal momento in cui l'accordo commerciale è siglato, i servizi della Commissione effettuano un esame più approfondito dei settori o prodotti per i quali sono previsti un aumento sostanziale del volume delle importazioni nell'Unione, valutandone il probabile effetto sui redditi settoriali. La Commissione designerà su questa base i settori agricoli e i prodotti e, ove opportuno, le regioni che possono beneficiare di un intervento del FEG. Gli Stati membri potranno presentare una domanda di contributo del FEG, nella misura in cui potranno dimostrare che i settori che possono beneficiare di un aiuto hanno subito importanti perdite collegate al commercio, che i redditi degli agricoltori attivi in questi settori sono stati colpiti e che gli agricoltori interessati sono stati identificati.

Per garantire che l'aiuto fornito a titolo del FEG sia disponibile per i lavoratori indipendentemente dal loro contratto di lavoro o dal tipo di rapporto di lavoro, la nozione di "lavoratori" è ampliata in modo da comprendere non solo i lavoratori che dispongono di contratti di lavoro a durata indeterminata, come nel regolamento (CE) n. 1927/2006, ma anche i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

Dal momento che l'accesso al FEG è condizionato al fatto che i lavoratori devono essere stati licenziati ovvero, nel caso degli agricoltori, che siano in fase di adeguamento della parte di attività colpita dall'accordo commerciale in questione, la proposta prevede disposizioni particolari relative al modo di contabilizzare i esuberi per ciascun tipo di lavoratore.

Il FEG è destinato a contribuire agli obiettivi di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Per questo motivo pone l'accento su misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un posto di lavoro stabile. Così come il regolamento (CE) n. 1927/2006, la presente proposta prevede un contributo finanziario del FEG per un insieme di misure attive a favore del mercato del lavoro. Il FEG non può contribuire al finanziamento di misure passive, dal momento che queste ultime non sono compatibili con gli obiettivi di crescita e di occupazione definiti nella strategia Europa 2020. Possono essere previste indennità solo se sono concepite come incentivi volti a facilitare la partecipazione dei lavoratori licenziati a misure attive a favore del mercato del lavoro. Al fine di garantire un ragionevole equilibrio tra le vere e proprie misure attive del mercato del lavoro e le indennità "attivate", è stato previsto un massimale per la quota delle indennità di un insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda gli agricoltori, compresi tutti i membri della famiglia agricola che esercita un'attività nell'azienda, le misure verteranno essenzialmente sull'acquisizione della formazione e delle competenze appropriate e sul ricorso a servizi di consulenza che permettano loro di adeguare le loro attività ed

eventualmente di esercitarne di nuove, nel quadro e/o al di fuori del settore agricolo, e sosterranno in una certa misura gli investimenti iniziali necessari alla trasformazione o al significativo adeguamento delle loro attività, al fine di consentire loro di divenire strutturalmente più competitivi e di garantirsi i mezzi di sussistenza. Un aiuto potrebbe inoltre essere concesso a favore di attività di cooperazione, al fine di creare nuove opzioni di mercato destinate più in particolare ai titolari di piccole aziende agricole.

Il FEG è stato collocato al di fuori del QFP a causa del carattere imprevedibile e urgente delle circostanze che giustificano la sua mobilitazione. La sua efficacia è stata tuttavia messa a dura prova dalla lunghezza e dai requisiti procedurali del processo decisionale. Tutte le parti coinvolte nel processo del FEG dovrebbero avere come obiettivo comune quello di ridurre per quanto possibile i tempi tra la data di richiesta di un aiuto a titolo del FEG e la data del pagamento, semplificando le procedure. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di presentare una domanda completa quanto prima possibile, sin dal momento in cui sono soddisfatti tutti i criteri pertinenti; la Commissione dovrebbe valutare e decidere in merito all'ammissibilità poco dopo la presentazione di una domanda completa; l'autorità di bilancio dovrebbe rapidamente adottare la sua decisione di concedere il finanziamento a titolo del FEG. Per rispondere ai bisogni che si manifestano all'inizio dell'anno, la Commissione continuerà a proporre, nel quadro della procedura annuale di bilancio, un importo minimo in stanziamenti di pagamento per la linea di bilancio relativa.

Tenuto conto della natura imprevedibile dei bisogni in rapporto ai quali può essere mobilitato il sostegno del Fondo, è necessario riservare una parte dell'importo annuo massimo per coprire le domande di contributi finanziari presentate dopo il 1° settembre di ogni anno. Nel caso in cui i bisogni di aiuto a titolo del Fondo superino l'importo rimasto disponibile, le proposte della Commissione rifletteranno la proporzione definita per l'aiuto al settore agricolo nel periodo di durata del quadro finanziario pluriennale.

L'aiuto apportato dal FEG si aggiungerà all'azione svolta negli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale. Per motivi di corretta gestione finanziaria, il FEG non può sostituire misure già coperte dai fondi e programmi dell'Unione che figurano nel QFP. Il contributo finanziario a titolo del FEG non può inoltre sostituire misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese che licenziano in base al diritto nazionale o agli accordi collettivi.

La procedura di bilancio proposta deriva direttamente dal punto 13 del progetto di accordo interistituzionale⁶. Nella misura del possibile, il processo sarà abbreviato e armonizzato.

Tenuto conto del fatto che le misure cofinanziate dal FEG sono attuate nel quadro di una gestione concorrente con gli Stati membri, il meccanismo di pagamento del contributo finanziario rimarrà conforme a quelli applicati per questa modalità di gestione del bilancio dell'Unione. Allo stesso tempo, gli accordi di finanziamento

⁶ COM (2011) 403 definitivo del 29.6.2011.

devono riflettere la portata delle azioni che devono essere realizzate dagli Stati membri, così come sono proposte nelle loro domande.

Il tasso di cofinanziamento sarà modulato: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Tale modulazione ha lo scopo di garantire che l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, come attestano i tassi di cofinanziamento più elevati fissati nel quadro dei Fondi strutturali. Nel valutare tali domande, la Commissione deciderà se il cofinanziamento più elevato è giustificato nel caso specifico proposto dallo Stato membro.

Uno dei principali messaggi per il periodo 2014 – 2020 è che le spese a livello dell'Unione devono essere orientate sui risultati, garantendo in tal modo che le realizzazioni e gli impatti delle spese facciano progredire l'attuazione della strategia Europa 2020 a favore della realizzazione dei suoi obiettivi. Per le spese collegate al FEG, il QFP fissa come obiettivo che almeno il 50% dei lavoratori che ricevono un aiuto del FEG trovino un impiego stabile dopo 12 mesi. Per consentire alla Commissione di verificare se gli Stati membri registrano successi nel perseguimento di questo obiettivo, gli Stati membri presenteranno una relazione intermedia sulla attuazione dell'aiuto del FEG dopo 15 mesi. Nel quadro dello stesso approccio orientato sui risultati, la proposta prevede la possibilità per gli Stati membri, con riserva di approvazione da parte della Commissione, di modificare le loro misure attive del mercato del lavoro previste se nel corso del periodo di attuazione di 24 mesi altre misure risultano più pertinenti e promettenti per ottenere un tasso di reintegrazione più elevato.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Come indicato nella comunicazione⁷ sul QFP, i Fondi strutturali, e in particolare il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), garantiranno il finanziamento di azioni strutturali per la coesione economica, sociale e territoriale. Questo finanziamento si concentrerà sulle principali priorità della strategia Europa 2020, vale a dire la promozione dell'occupazione, l'investimento nelle competenze, l'istruzione e l'apprendimento permanente, l'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, nonché il rafforzamento delle capacità istituzionali e un'amministrazione pubblica efficace. Sia l'FSE che il FESR consistono in programmi pluriennali che sostengono obiettivi strategici a lungo termine, in particolare l'anticipazione e la gestione dei cambiamenti e delle ristrutturazioni, mentre il FEG è stato creato per dare un aiuto in circostanze eccezionali e al di fuori del quadro della programmazione pluriennale.

Come indicato nella stessa comunicazione, la politica agricola comune (PAC) conserverà la sua attuale struttura a due pilastri e continuerà a fornire un aiuto diretto agli agricoltori e a sostenere le misure del mercato, interamente finanziate dal

⁷ COM(2011)500 definitivo del 29.6.2011.

bilancio dell'Unione. Continuerà inoltre a fornire beni pubblici ambientali specifici, a migliorare la competitività dei settori dell'agricoltura e della silvicoltura e a promuovere la diversificazione dell'attività economica e la qualità della vita nelle zone rurali a titolo del suo secondo pilastro, e in particolare a titolo dell'aiuto fornito dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Come i Fondi strutturali, anche il FEASR consiste in programmi pluriennali a sostegno di obiettivi strategici di lungo periodo.

Il FEG, dal canto suo, è stato creato al fine di consentire all'Unione europea di fornire, in uno spirito di solidarietà, un aiuto limitato nel tempo ai lavoratori licenziati e agli agricoltori costretti a cambiare le attività svolte in precedenza, in circostanze eccezionali e al di fuori del quadro della programmazione pluriennale..

Per promuovere l'utilizzazione efficace degli strumenti di coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione, la scelta dello strumento si baserà su una valutazione volta a verificare se i esuberanti sono dovuti a fattori strutturali o a un deterioramento temporaneo della situazione dell'occupazione risultante da fattori definiti nel regolamento.

- **Coerenza con altre politiche e obiettivi dell'Unione**

Il FEG contribuisce agli obiettivi della strategia Europa 2020, che dovrebbe consentire all'Unione di emergere più forte dalla crisi, e di avviare la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da un elevato livello di occupazione, di produttività e di coesione sociale. Nella sua comunicazione⁸ "Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", la Commissione insiste sul ruolo del FEG nel quadro dell'iniziativa faro "Una politica industriale nell'era della globalizzazione", in particolare per favorire una rapida redistribuzione delle competenze per soddisfare le esigenze dei settori e dei mercati emergenti con elevati tassi di crescita.

- **Impatto sui diritti fondamentali**

La proposta non ha impatti sui diritti fondamentali.

2. RISULTATO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E ANALISI D'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Si sono tenute due conferenze delle parti interessate per esaminare il futuro del FEG, nei giorni 25/26 gennaio 2011⁹ e 8 marzo 2011¹⁰.

Una serie di testimonianze¹¹ sull'accettazione del FEG sono state raccolte interrogando esperti degli Stati membri sul futuro del FEG attraverso due questionari

⁸ COM(2010)2020 definitivo del 3.3.2010

⁹ <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=320&furtherEvents=yes>

¹⁰ <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=323&furtherEvents=yes>

¹¹ <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6578&langId=en>

inviati loro il 26 agosto 2010 e il 12 ottobre 2010, e le organizzazioni europee delle parti sociali attraverso un questionario inviato il 2 febbraio 2011. Venticinque Stati membri hanno risposto; un numero relativamente limitato di organizzazioni e di parti sociali hanno inviato le loro risposte ma hanno attivamente partecipato alle conferenze. Gli esperti degli Stati membri sono stati consultati durante una riunione di esperti a Porto nei giorni 29 e 30 settembre 2010¹² e a Bruxelles il 9 marzo 2011¹³. Il principale risultato di queste consultazioni è stato un massiccio sostegno a favore di uno strumento d'intervento rapido per i momenti di crisi in caso di esuberi su vasta scala. È stata tuttavia severamente criticata la complessità della procedura e la lentezza del processo decisionale attuale.

- **Raccolta e utilizzazione dei pareri di esperti**

Non è stato necessario ricorrere ad esperti esterni.

- **Analisi d'impatto**

L'analisi d'impatto del FEG è coperta dall'analisi d'impatto¹⁴ degli strumenti finanziari della Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, vale a dire il Fondo sociale europeo (FSE), il FEG, il programma PROGRESS, EURES e lo strumento di micro finanziamento PROGRESS.

Tre opzioni sono state esaminate nell'analisi d'impatto per il FEG:

- **Opzione 1 – Nessun cambiamento di politica**, il che significa che il FEG continua senza un bilancio proprio. Dopo ogni domanda, l'autorità di bilancio deve decidere se la situazione in questione merita un aiuto. Il principale inconveniente sono i tempi lunghi delle procedure amministrative collegate al processo di adozione delle decisioni. I vantaggi essenziali sono la flessibilità dello strumento, in particolare tenuto conto della natura in gran parte imprevedibile delle spese, la presa di coscienza che tale strumento suscita nell'ambito del Parlamento europeo in rapporto ai esuberi su larga scala, la grande visibilità di ciascuna domanda e la grande visibilità dello stesso FEG.
- **Opzione 2 – Integrazione nell'FSE delle azioni effettuate a titolo del FEG.** I principali inconvenienti sono la necessità di disporre di una dotazione di bilancio precisa durante il periodo di programmazione, malgrado la natura "non programmabile" dei esuberi su larga scala, l'eventuale incompatibilità con i criteri di attribuzione globale utilizzati nella politica di coesione e una riduzione della visibilità politica del sostegno dell'Unione dal momento che l'autorità di bilancio non sarebbe coinvolta. I principali vantaggi di questa opzione sono la maggiore coerenza e la complementarità con l'FSE, l'abbreviamento del processo di adozione di decisioni e una semplificazione e un'armonizzazione delle domande d'intervento a titolo del FEG, considerando che quest'ultimo potrebbe beneficiare delle strutture, delle procedure e dei sistemi di gestione e controllo dell'FSE, nonché delle semplificazioni inerenti all'FSE in settori come le spese ammissibili.

¹² <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=285&furtherEvents=yes>

¹³ <http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=326&eventsId=330&furtherEvents=yes>

¹⁴ SEC(2011)xxx.

- **Opzione 3 – Fare del FEG un fondo indipendente con una propria dotazione di bilancio.** I principali inconvenienti sono la perdita della flessibilità di bilancio, considerando che un importo fisso sarà attribuito a spese variabili, il meccanismo di fornitura (impatto negativo sul meccanismo di fornitura rispetto all'opzione 2 visto che il FEG non beneficerà delle strutture, delle procedure e dei meccanismi di semplificazione dell'FSE) e infine un rischio di eventuale sovrapposizione con l'FSE. Il principale vantaggio è l'elevato grado di visibilità della solidarietà europea.

La valutazione ha mostrato che in termini di rapidità di fornitura dell'aiuto FEG, le opzioni 2 e 3 sono preferibili. Tuttavia tali opzioni comportano un maggiore rischio di riduzione di efficacia per la mancata utilizzazione di una parte delle risorse attribuite. La partecipazione dei decisori politici nell'opzione 1 garantisce il livello più elevato di impegno pubblico dell'Unione a favore dei lavoratori licenziati. Di conseguenza, l'opzione 1 è l'opzione preferita, poiché offre la flessibilità necessaria per consentire un'efficace utilizzazione delle risorse, senza compromettere il quadro finanziario pluriennale. Tale opzione offrirebbe la possibilità di semplificare ulteriormente il meccanismo di fornitura e di migliorare in tal modo l'efficacia dell'aiuto fornito ai lavoratori licenziati e agli agricoltori colpiti dalla globalizzazione.

Per quanto riguarda il regime finanziario, questa proposta è basata sull'opzione 1, vale a dire uno strumento specifico che funziona al di fuori del QFP. Il contenuto specifico delle disposizioni, e in particolare l'adeguamento delle regole del FEG per ricomprendere gli agricoltori, è stato oggetto di un esame più dettagliato nella valutazione ex-ante che accompagna questa proposta.

La valutazione ex-ante¹⁵ ha esaminato tre opzioni:

- **Opzione 1 – Nessun cambiamento di politica:** in questo caso il FEG continua a funzionare secondo le regole attuali così come modificate dalla "deroga relativa alla crisi" e in funzione delle azioni ammissibili;
- **Opzione 2 – Ampliamento della popolazione ammissibile:** ciò significa che il FEG continua a funzionare secondo le regole attuali così come modificate dalla "deroga relativa alla crisi" e in funzione delle azioni ammissibili come nell'opzione 1, ma i suoi criteri d'intervento sono ampliati al fine di coprire i lavoratori interinali e i lavoratori titolari di contratti a durata determinata;
- **Opzione 3 – Ulteriore ampliamento della popolazione ammissibile e delle azioni ammissibili:** il FEG amplia in questo modo l'opzione 2 integrando nella popolazione ammissibile i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) ed allargando il campo delle azioni ammissibili per prendere in considerazione le esigenze specifiche dei proprietari/dirigenti.

Sulla base della valutazione dei vantaggi e degli inconvenienti delle tre opzioni sopra descritte, questa proposta estende l'aiuto alla manodopera che subisce gli effetti

¹⁵ SEC(2011)yyy.

negativi della globalizzazione delle attività economiche, delle situazioni di crisi impreviste o di accordi commerciali, sia in quanto dipendenti permanenti o temporanei, sia in quanto proprietari/dirigenti o lavoratori autonomi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Riassunto della misura proposta**

La proposta intende garantire il proseguimento del FEG nel corso del prossimo periodo di programmazione, conformemente ai principi di base definiti per il QFP 2014 – 2020. Il FEG dovrebbe permettere all'Unione di dimostrare la sua solidarietà a livello dell'Unione e di dare un aiuto ai lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della globalizzazione, in seguito a una crisi imprevista o ad accordi commerciali che influenzano il settore agricolo.

- **Base giuridica**

Il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, in particolare il terzo capoverso dell'articolo 175 e gli articoli 42 e 43.

Il terzo capoverso dell'articolo 175 stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, possono adottare azioni se azioni specifiche si rivelano necessarie al di fuori dei fondi a finalità strutturale e della politica agricola comune, fatte salve le misure decise nell'ambito di altre politiche dell'Unione.

Per quanto riguarda specificamente le disposizioni del presente regolamento relative all'aiuto agli agricoltori attivi, l'assistenza del FEG può essere considerata come un aiuto alle attività agricole e come un'azione adottata nel perseguimento di un obiettivo esplicito della politica agricola dell'Unione. Gli articoli 42 e 43 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea costituiscono pertanto la base giuridica appropriata per le misure destinate agli agricoltori.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica dal momento che la proposta non rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione.

L'obiettivo consistente nel dimostrare la solidarietà dell'Unione europea in circostanze eccezionali con la parte dei lavoratori che subiscono gli effetti negativi della globalizzazione, di una crisi imprevista o di accordi commerciali, non può essere raggiunto in modo soddisfacente dai soli Stati membri. Può essere meglio perseguito a livello dell'Unione europea poiché il FEG costituisce un'espressione di solidarietà a livello degli Stati membri e tra di loro. Per ottenere un contributo finanziario del FEG, occorrerà l'accordo delle due branche dell'autorità di bilancio; l'aiuto concesso sarà pertanto l'espressione della solidarietà dell'Unione e degli Stati membri. La proposta contribuirà in tal modo a rendere l'obiettivo di solidarietà dell'Unione in circostanze eccezionali più tangibile, in particolare per i lavoratori colpiti e più in generale per i cittadini dell'Unione.

- **Principio di proporzionalità**

Conformemente al principio di proporzionalità, le disposizioni della presente proposta non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere i suoi scopi. Gli obblighi imposti agli Stati membri riflettono la necessità di aiutare i lavoratori colpiti ad adattarsi a circostanze mutevoli e a ritrovare rapidamente un lavoro. L'onere amministrativo per l'Unione e per le autorità nazionali è stato limitato a quanto è necessario affinché la Commissione possa esercitare la sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione. Dal momento che il contributo finanziario è versato allo Stato membro conformemente al principio della gestione concorrente, tale Stato sarà tenuto a presentare una relazione sul modo in cui il contributo è stato utilizzato.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento

Altri strumenti non sarebbero appropriati per il motivo sopra esposto: l'obiettivo consistente nel dimostrare la solidarietà dell'Unione europea può essere raggiunto solo mediante uno strumento giuridico direttamente applicabile.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il FEG è uno degli strumenti speciali che non figurano nel QFP, con una dotazione massima di 3 miliardi di euro per il periodo dal gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, mentre l'importo destinato al sostegno dell'agricoltura non supera i 2,5 miliardi di euro (prezzi 2011).

Il suo funzionamento è disciplinato dal punto 13 del progetto di accordo interistituzionale¹⁶ tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Non può superare un importo massimo annuo di 429 milioni di euro.

5. ELEMENTI OPZIONALI

¹⁶ COM(2011)403 definitivo del 29.6.2011.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 2014 - 2020

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo capoverso, e gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹⁷,

visto il parere del Comitato delle regioni¹⁸,

deliberando conformemente alla procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 marzo 2010, il Consiglio Europeo ha approvato la proposta della Commissione di lanciare una nuova strategia, "Europa 2020". Una delle tre priorità per la strategia Europa 2020 è la crescita inclusiva in grado di favorire l'autonomia dei cittadini grazie a un tasso di occupazione elevato, investendo nelle competenze, lottando contro la povertà, modernizzando i mercati del lavoro e i sistemi di formazione e di protezione sociale per aiutare le persone a partecipare e a gestire i cambiamenti, rafforzando la coesione sociale.
- (2) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stato creato dal regolamento (CE) n. 927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione¹⁹ per la durata del quadro finanziario dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, per consentire all'Unione di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione e di fornire loro un aiuto in grado di agevolare il loro rapido reinserimento nel mercato del lavoro. Questo obiettivo iniziale del FEG rimane valido.

¹⁷ GU C del ..., pag.

¹⁸ GU C del ..., pag.

¹⁹ GU L 48 del 22.2.2008, pag. 82.

- (3) Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020²⁰, la Commissione riconosce il ruolo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione che consente di agire con una certa flessibilità al fine di sostenere i lavoratori che perdono il lavoro aiutandoli a trovare un'altra occupazione quanto prima possibile. È opportuno che l'Unione, per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, continui a dare un aiuto specifico e puntuale volto ad agevolare il reinserimento professionale dei lavoratori che hanno perduto il lavoro in settori, territori o mercati del lavoro che subiscono il trauma di una perturbazione economica grave. Considerata la sua finalità, consistente nel dare aiuto in situazioni di urgenza e in circostanze impreviste, il FEG dovrebbe rimanere al di fuori del quadro finanziario pluriennale.
- (4) Il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio è stato ampliato dal regolamento (CE) n. 546/2009²¹ nel quadro del Piano europeo per il rilancio economico, al fine di includere i lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della crisi finanziaria ed economica globale. Per consentire al FEG di intervenire in future situazioni di crisi, sarebbe opportuno che il suo campo di applicazione copra i esuberanti dovuti a un grave deterioramento della situazione economica derivante da una crisi inattesa comparabile alla crisi economica e finanziaria che ha colpito l'economia dal 2008.
- (5) Conformemente alla Comunicazione "Un bilancio per la strategia Europa 2020", il campo di applicazione del FEG dovrebbe essere ampliato per facilitare l'adattamento degli agricoltori a una nuova situazione di mercato derivante dalla conclusione di accordi commerciali internazionali nel settore agricolo che comportano una modifica o un adeguamento significativo delle attività agricole degli agricoltori colpiti, aiutandoli a diventare strutturalmente più competitivi o di facilitare il loro passaggio ad attività non agricole.
- (6) Al fine di preservare la dimensione europea del FEG, una domanda di aiuto dovrebbe essere inviata quando il numero di esuberanti raggiunge una soglia minima. Nel caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte, come i piccoli Stati membri o le regioni periferiche, e in circostanze eccezionali, potranno essere presentate domande per un numero inferiore di esuberanti. Per quanto riguarda gli agricoltori, i criteri necessari dovranno essere definiti dalla Commissione, tenuto conto delle conseguenze di ciascun accordo commerciale.
- (7) I lavoratori che perdono il lavoro dovrebbero avere un accesso eguale al FEG, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro. Di conseguenza, è opportuno considerare i lavoratori titolari di contratti a durata determinata, i lavoratori interinali, i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese, i lavoratori autonomi che cessano la loro attività, nonché gli agricoltori che cambiano o adattano le loro attività a nuove condizioni di mercato in conseguenza di accordi commerciali, come lavoratori che hanno perduto il loro lavoro ai fini del presente regolamento.

²⁰ COM(2011)500 del 29.6.2011.

²¹ GU L 167 del 29.6.2009, pag. 27.

- (8) Per quanto riguarda gli agricoltori, il campo di applicazione del FEG dovrebbe comprendere i beneficiari colpiti dagli effetti di accordi bilaterali conclusi dall'Unione conformemente all'articolo XXIV del GATT o di accordi multilaterali conclusi nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio. Sono quindi coperti gli agricoltori che modificano le loro attività agricole precedenti o le adattano per un periodo che inizia alla data della firma di tali accordi e si conclude tre anni dopo la loro completa attuazione.
- (9) I contributi finanziari del FEG dovrebbero essere orientati in primo luogo verso misure attive a favore del mercato del lavoro volte a reintegrare rapidamente i lavoratori licenziati in un'attività lavorativa, nel loro settore di attività iniziale o al di fuori, anche per il settore agricolo. L'inclusione di indennità pecuniarie in un insieme coordinato di servizi personalizzati dovrebbe pertanto essere limitato.
- (10) Al momento di configurare l'insieme coordinato di misure attive del mercato del lavoro, è opportuno che gli Stati membri pongano l'accento su misure che favoriranno in modo significativo l'impiegabilità dei lavoratori licenziati. Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di ottenere un reintegro nelle precedenti o in nuove attività lavorative di almeno il 50% di lavoratori entro 12 mesi dalla data della domanda.
- (11) Al fine di sostenere in modo efficace e rapido i lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri fanno del loro meglio per presentare domande complete. La fornitura di informazioni supplementari deve essere eccezionale e limitata nel tempo.
- (12) In conformità con il principio di buona gestione finanziaria, i contributi finanziari del FEG non dovrebbero sostituire misure di aiuto disponibili per i lavoratori che hanno perduto il lavoro nel quadro dei fondi strutturali dell'Unione o di altre politiche o programmi dell'Unione.
- (13) E' opportuno inserire disposizioni particolari concernenti le azioni di informazione e di comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti. Inoltre, per garantire un'informazione del pubblico più efficace e creare sinergie più solide tra le attività di comunicazione realizzate su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento devono anche contribuire alla comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.
- (14) Affinché l'espressione della solidarietà dell'Unione verso i lavoratori non sia ostacolata dalla carenza di risorse di cofinanziamento degli Stati membri, è opportuno modulare il tasso di cofinanziamento: un contributo del 50 % al costo dell'insieme di servizi e della sua attuazione sarà la norma, con la possibilità di far passare questo tasso al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza.
- (15) Per facilitare l'applicazione del presente regolamento, è opportuno che le spese siano ammissibili a partire dalla data alla quale uno Stato membro sostiene spese amministrative per l'attuazione del FEG, o a partire dalla data alla quale uno Stato membro comincia a fornire servizi personalizzati ovvero, nel caso degli agricoltori, a partire dalla data di indicata nell'atto della Commissione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

- (16) Per rispondere ai bisogni che si manifestano nel corso degli ultimi mesi di ogni anno, è opportuno garantire che almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG rimanga disponibile al 1° settembre. I contributi finanziari versati durante il resto dell'anno devono essere attribuiti tenendo conto del tetto globale fissato per l'aiuto agli agricoltori nel quadro finanziario pluriennale.
- (17) L'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione del [.....] sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria²² ("l'accordo interistituzionale") determina il quadro di bilancio del FEG.
- (18) Nell'interesse dei lavoratori che hanno perduto il lavoro, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione che partecipano all'attuazione del FEG fanno del loro meglio per ridurre i tempi di trattamento e semplificare le procedure.
- (19) Al fine di consentire alla Commissione di effettuare un monitoraggio continuo dei risultati ottenuti in materia di aiuto da parte del FEG, gli Stati membri presentano relazioni intermedie e finali sull'attuazione del FEG.
- (20) Gli Stati membri devono rimanere responsabili dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni sostenute da finanziamenti dell'Unione, in conformità con il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ("il regolamento finanziario")²³. È opportuno che gli Stati membri giustificino l'uso fatto del contributo finanziario ricevuto a titolo del FEG.
- (21) Considerando che gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e pertanto, a causa della loro portata e dei loro effetti, possono essere meglio perseguiti a livello dell'Unione, l'Unione può adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà posto dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato da tale articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per il perseguimento di questi obiettivi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Obiettivo

Il presente regolamento crea il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per la durata del quadro finanziario pluriennale dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Il FEG si propone di contribuire alla crescita economica e all'occupazione nell'Unione per consentire a quest'ultima di testimoniare la sua solidarietà verso i lavoratori che hanno perduto il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, di accordi commerciali che colpiscono l'agricoltura o di crisi impreviste, e di fornire loro un aiuto finanziario in grado di agevolare il loro rapido

²² COM(2011)403 del 29.6.2011.

²³ GU L...del...

reinserimento nel mercato del lavoro, o che consenta loro di modificare o adattare le loro attività agricole.

Le azioni che beneficiano dei contributi finanziari del FEG in virtù dell'articolo 2, lettere a) e b), hanno lo scopo di garantire che almeno il 50% dei lavoratori che partecipano a tali azioni trovino un'occupazione stabile entro un anno a decorrere dalla data della domanda.

Articolo 2

Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle domande presentate dagli Stati membri relative a contributi finanziari a favore:

- (a) dei lavoratori che perdono il lavoro in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, dimostrate più in particolare da un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione, un rapido declino della quota di mercato dell'Unione in un settore determinato o una delocalizzazione delle attività verso paesi terzi, nel caso in cui tali esuberi abbiano un impatto negativo importante sulla situazione economica locale, regionale o nazionale;
- (b) dei lavoratori che perdono il lavoro a causa di un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito a una crisi inattesa, a condizione che possa essere stabilito un collegamento diretto e dimostrabile tra i esuberi e la crisi;
- (c) dei lavoratori che cambiano le attività agricole precedentemente svolte o le adattano per un periodo che inizia dalla firma, da parte dell'Unione, di un accordo commerciale che contiene misure di liberalizzazione degli scambi per il settore agricolo interessato e si conclude tre anni dopo la completa attuazione di tali misure, nella misura in cui queste ultime comportano un sostanziale aumento delle importazioni nell'Unione europea di uno o più prodotti agricoli, accompagnata da una forte diminuzione dei relativi prezzi a livello dell'Unione o, eventualmente, a livello nazionale o regionale.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per "lavoratore":

- (a) i lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4; o
- (b) i lavoratori a tempo determinato, come definiti nella direttiva 1999/70/CE del Consiglio²⁴, il cui contratto o rapporto di lavoro è conforme all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), che termina e non è rinnovato entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o

²⁴ GUL 175 del 10.7.1999, pp. 43.

- (c) i lavoratori tramite agenzia interinale, come definiti all'articolo 3 della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵, la cui impresa utilizzatrice è un'impresa conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) o b), e la cui missione nell'impresa utilizzatrice termina e non è rinnovata entro il termine fissato dalla stessa disposizione dell'articolo 4; o
- (d) i proprietari / dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori) e tutti i membri del nucleo familiare che esercitano un'attività nell'azienda, a condizione, se agricoltori, che essi siano già stati impegnati nella produzione colpita dall'accordo commerciale in questione prima dell'attuazione delle misure relative al settore specifico.

Articolo 4 *Criteri d'intervento*

1. Il FEG concede un contributo finanziario quando sussiste una delle condizioni stabilite alle lettere (a), (b) e (c) dell'articolo 1 ed ha come conseguenza:
 - (a) il licenziamento di almeno 500 dipendenti di un'impresa di uno Stato membro, su un periodo di quattro mesi, compresi i lavoratori che perdono il lavoro nelle imprese dei fornitori o dei produttori a valle dell'impresa in questione; ovvero
 - (b) il licenziamento, su un periodo di nove mesi, di almeno 500 dipendenti, in particolare di piccole e medie imprese, che operano nel settore economico definito a livello delle divisioni della NACE Revisione 2 e situato in una regione o due regioni contigue di livello NUTS II, o in più di due regioni contigue di livello NUTS II, nella misura in cui più di 500 dipendenti siano licenziati in due regioni combinate.
2. In caso di mercati del lavoro di dimensioni ridotte o in circostanze eccezionali, debitamente giustificate dallo Stato membro che ha presentato la domanda, una domanda di contributo finanziario a titolo del presente articolo può essere considerata ricevibile, anche se i criteri fissati alle lettere (a) o (b) del paragrafo 1 non sono completamente soddisfatti, quando i esuberi hanno un impatto grave sull'occupazione e l'economia locale. Lo Stato membro deve precisare quale dei criteri d'intervento stabiliti ai punti (a) e (b) del paragrafo 1 non è stato interamente soddisfatto.
3. Per quanto riguarda gli agricoltori, dopo la sigla di un accordo commerciale e quando la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni, dei dati e della analisi di cui dispone, che le condizioni di un aiuto a titolo dell'articolo 2, lettera c), sono suscettibili di sussistere per un numero importante di agricoltori, essa adotta, conformemente all'articolo 24, atti delegati che designano i settori o prodotti ammissibili, definiscono le zone geografiche interessate, fissando ove opportuno un importo massimo per il potenziale aiuto a livello dell'Unione, fissando periodi di riferimento, condizioni di ammissibilità per gli agricoltori e date di ammissibilità per le spese, stabilendo termini per la presentazione delle domande e, se necessario, il contenuto di tali domande conformemente all'articolo 8, paragrafo 2.

²⁵ GUL 327 del 5.12.2008, pag. 9.

4. I proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi che cambiano attività ovvero, nel caso degli agricoltori, che adattano le loro attività precedenti, sono considerati, ai fini del presente regolamento, come lavoratori licenziati.

Articolo 5
Calcolo degli esuberi

Per il calcolo del numero di esuberi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, un esubero è calcolato:

- (a) per i lavoratori con contratti di lavoro a tempo indeterminato o per i lavoratori titolari di contratti a tempo determinato che si concludono prima della loro scadenza, a partire:
- (1) dalla data alla quale il datore di lavoro notifica il preavviso di licenziamento o di rescissione del contratto di lavoro al lavoratore; ovvero
 - (2) dalla data della rescissione di fatto del contratto di lavoro prima della sua scadenza; ovvero
 - (3) dalla data alla quale il datore di lavoro, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 98/59/CE del Consiglio²⁶, notifica il progetto di licenziamento collettivo all'autorità pubblica competente per iscritto; in questo caso, lo Stato membro che ha presentato la domanda fornisce ulteriori informazioni alla Commissione sul numero reale di licenziamenti effettuati conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, prima del completamento della valutazione da parte della Commissione.
- (b) per i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori temporanei tramite agenzia, a partire:
- (1) dalla data della rescissione di fatto del contratto di lavoro, ovvero
 - (2) dalla fine della missione presso l'impresa utilizzatrice, ovvero
 - (3) dalla data alla quale perdono il lavoro.
- (c) Per i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori), l'esubero viene conteggiato a partire dalla data di cessazione delle attività causata da una delle condizioni di cui all'articolo 2 e determinata conformemente alle disposizioni legislative o amministrative nazionali, ovvero a partire dalla data specificata dalla Commissione nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Lo Stato membro precisa nella sua domanda, per ciascuna impresa o lavoratore autonomo interessato, il modo in cui sono conteggiati gli esuberi.

²⁶ GUL 225 del 12.8.1998, pag. 16.

Articolo 6
Lavoratori ammissibili

Lo Stato membro che presenta la domanda può offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG ai lavoratori interessati, che possono comprendere:

- (a) tutti i lavoratori licenziati conformemente all'articolo 5, durante il periodo previsto all'articolo 4, paragrafi 1,2 o 3,
- (b) i lavoratori licenziati prima o dopo il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a), o paragrafo 2, se una domanda presentata a titolo dell'articolo 4, paragrafo 2, non risponde ai criteri stabiliti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera (a),
- (c) gli agricoltori che modificano o adattano le loro precedenti attività agricole in seguito alla sigla da parte dell'Unione di un accordo commerciale cui si fa riferimento in un atto delegato adottato in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3.

I lavoratori di cui alla lettera (b) sono considerati come ammissibili, a condizione che siano stati licenziati dopo l'annuncio generale degli esuberi progettati e possa essere stabilito un chiaro nesso causale con l'evento da cui hanno avuto origine gli esuberi durante il periodo di riferimento.

Articolo 7
Azioni ammissibili

1. Può essere concesso un contributo finanziario a misure attive del mercato del lavoro che si iscrivono in un insieme coordinato di servizi personalizzati volti a facilitare la reintegrazione nel mercato del lavoro dipendente o autonomo ovvero, nel caso degli agricoltori, il cambio o l'adeguamento delle attività precedentemente svolte, dei lavoratori interessati che hanno perduto il lavoro. L'insieme coordinati di servizi personalizzati può comprendere in particolare:
 - (a) l'aiuto alla ricerca di un lavoro, l'orientamento professionale, i servizi di consulenza, il tutoraggio, l'assistenza al ricollocamento, la promozione dell'imprenditorialità, l'aiuto alle attività professionali autonome e alla creazione di imprese o al cambio o adeguamento di attività, compresi gli investimenti in attivi fisici, le attività di cooperazione, la formazione e la riqualificazione su misura anche nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e la certificazione dell'esperienza acquisita;
 - (b) misure speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le misure d'incentivazione alle assunzioni destinate ai datori di lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di sussistenza o per le persone in formazione (comprese le indennità per i servizi di custodia o i servizi di sostituzione nell'azienda agricola), tutte misure limitate alla durata della ricerca attiva di un lavoro debitamente documentate, e attività di apprendimento permanente e di formazione, e
 - (c) misure volte a incentivare in particolare i lavoratori in situazione svantaggiata o anziani a rimanere o ritornare sul mercato del lavoro.

I costi delle misure di cui al punto (b) non possono superare il 50% dei costi totali dell'insieme coordinato dei servizi personalizzati enumerati nel presente paragrafo.

Il costo degli investimenti negli attivi materiali per le attività indipendenti e la creazione di imprese o per il cambio o adeguamento significativo di attività non può superare i 35 000 euro.

2. Le seguenti misure non sono ammissibili al contributo finanziario del FEG:
 - (a) le misure speciali di durata limitata elencate al paragrafo 1, lettera (b), che non sono condizionate alla partecipazione attiva dei lavoratori destinatari ad attività di ricerca di lavoro e ad attività di formazione;
 - (b) le misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi.
3. Su iniziativa dello Stato membro che ha presentato la domanda, può essere concesso un contributo finanziario per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, nonché di controllo e di rendicontazione.

Articolo 8 **Domande**

1. Lo Stato membro presenta una domanda completa alla Commissione entro 12 settimane a decorrere dalla data alla quale sono soddisfatti ovvero, ove applicabile, prima del termine stabilito dalla Commissione conformemente all'articolo 4, paragrafo 3. In circostanze eccezionali debitamente giustificate, lo Stato membro può completare la sua domanda con informazioni supplementari entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, dopo di che la Commissione valuta la domanda sulla base delle informazioni disponibili. La Commissione conclude la valutazione entro un termine di dodici settimane a decorrere dalla data di ricevimento di una domanda completa ovvero (in caso di domanda incompleta) di sei mesi dalla data della domanda iniziale, a seconda di quale sia la data più prossima.
2. Questa domanda comprende le seguenti informazioni:
 - (a) un'analisi motivata del collegamento tra gli esuberi e le trasformazioni rilevanti nella struttura del commercio mondiale, o un grave deterioramento della situazione economica locale, regionale o nazionale in seguito ad una crisi inattesa, o una nuova situazione del mercato nel settore agricolo dello Stato membro e derivante dagli effetti di un accordo commerciale siglato dall'Unione europea conformemente all'articolo XXIV del GATT o di un accordo multilaterale siglato nel quadro dell'organizzazione Mondiale del Commercio in conformità dell'articolo 2, lettera c). Quest'analisi è basata su statistiche e altre informazioni, al livello più appropriato per dimostrare il rispetto dei criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4;
 - (b) una valutazione del numero di esuberi accompagnata da giustificazioni, conformemente all'articolo 5, e una spiegazione degli eventi all'origine degli esuberi;

- (c) l'identificazione, ove applicabile, delle imprese, dei fornitori o dei produttori a valle e dei settori che licenziano, nonché delle categorie di lavoratori interessate;
 - (d) gli effetti previsti degli esuberi sull'economia e sull'occupazione ai livelli locale, regionale o nazionale;
 - (e) una stima del bilancio per ciascuna delle componenti dell'insieme coordinato di servizi personalizzati ai lavoratori interessati;
 - (f) le date alle quali i servizi personalizzati ai lavoratori interessati e le attività per l'attuazione del FEG, come definite all'articolo 7, paragrafi 1 e 3 rispettivamente, hanno avuto inizio o devono iniziare;
 - (g) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali o eventualmente di altre organizzazioni interessate;
 - (h) un'attestazione di conformità dell'aiuto FEG richiesto con le norme procedurali e materiali dell'Unione in materia di aiuti di Stato, nonché un attestato da cui risulti che i servizi personalizzati non si sostituiscono alle misure che rientrano nella sfera di responsabilità delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
 - (i) le fonti nazionali di cofinanziamento;
 - (j) eventualmente, qualunque altro requisito previsto nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.
3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2 e di qualunque informazione supplementare fornita dallo Stato membro che presenta la domanda entro il termine previsto dal paragrafo 1, la Commissione determina, in consultazione con lo Stato membro interessato, se sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario.

Articolo 9

Complementarità, conformità e coordinamento

1. L'aiuto a favore dei lavoratori licenziati completa le azioni realizzate dagli Stati membri ai livelli nazionale, regionale e locale.
2. Il contributo finanziario sarà limitato al minimo necessario per garantire solidarietà e sostegno ai lavoratori individuali licenziati. Le attività sostenute dal FEG sono conformi al diritto dell'Unione nonché alle legislazioni nazionali, in particolare alle norme in materia di aiuti di Stato.
3. In conformità con le loro rispettive responsabilità, la Commissione e lo Stato membro che ha presentato la domanda garantiscono il coordinamento dell'aiuto fornito dei fondi dell'Unione.

4. Lo Stato membro che ha presentato la domanda garantisce che le azioni specifiche che ricevono un contributo finanziario non ricevano anche un aiuto da altri strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 10

Uguaglianza tra uomini e donne e non-discriminazione

La Commissione e gli Stati membri garantiscono la promozione dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e l'integrazione della prospettiva di genere nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario. La Commissione e lo Stato membro adottano le misure appropriate per prevenire qualunque discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale o etnica, la religione o le convenzioni, una disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e il tipo di contratto di lavoro o di rapporto di lavoro nelle varie tappe di attuazione del contributo finanziario e nell'accesso ad esso.

Articolo 11

Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

1. Su iniziativa della Commissione, ed entro i limiti di un massimale dello 0,5% dell'importo annuo massimo del FEG, il FEG può essere utilizzato per finanziare attività di preparazione, di sorveglianza, di raccolta di dati e di creazione di una base di conoscenze pertinente per l'attuazione del FEG. Può inoltre essere utilizzato per finanziare il sostegno amministrativo e tecnico nonché l'audit, il controllo e la valutazione necessaria all'applicazione del presente regolamento.
2. Entro i limiti del tetto fissato al paragrafo 1, l'autorità di bilancio rende disponibile, all'inizio di ogni anno, un importo destinato all'assistenza tecnica, sulla base di una proposta della Commissione.
3. I compiti di cui al paragrafo 1 sono eseguiti conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione applicabili a questa modalità di esecuzione del bilancio.
4. L'assistenza tecnica della Commissione comprende la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri per l'utilizzazione, il monitoraggio e la valutazione del FEG. La Commissione può anche fornire informazioni sull'utilizzazione del FEG alle parti sociali europee e nazionali.

Articolo 12

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. Lo Stato membro che presenta la domanda realizza una campagna d'informazione e di pubblicità concernente le azioni finanziate. Tale campagna è destinata ai lavoratori interessati, alle autorità locali e regionali, alle parti sociali, ai mezzi di comunicazione e al pubblico generale. La campagna valorizza il ruolo dell'Unione e garantisce la visibilità del contributo del FEG.
2. La Commissione crea un sito Internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, per fornire informazioni sul FEG, orientamenti per la presentazione delle domande e

informazioni sulle domande accettate e respinte, sottolineando il ruolo dell'autorità di bilancio.

3. La commissione realizza azioni di informazione e comunicazione relative ai casi coperti dal FEG e ai risultati ottenuti.
4. Le risorse destinate alle azioni di comunicazione a titolo del presente regolamento contribuiscono a coprire anche la comunicazione istituzionale delle priorità strategiche dell'Unione, nella misura in cui abbiano un rapporto con gli obiettivi generali del presente regolamento.

Articolo 13

Determinazione del contributo finanziario

1. Sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e tenuto conto in particolare del numero di lavoratori interessati, delle azioni proposte e dei costi previsti, la Commissione valuta e propone quanto più rapidamente possibile l'importo di un contributo finanziario che è possibile concedere, eventualmente, nei limiti delle risorse disponibili. Questo importo non può superare il 50% del totale dei costi previsti di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (e), o il 65% di tali costi nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. Nel valutare tali casi, la Commissione decide se il cofinanziamento del 65 % è giustificato.
2. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, la Commissione conclude che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario in base a quanto previsto dal presente regolamento, inizia immediatamente la procedura prevista all'articolo 15.
3. Se sulla base della valutazione effettuata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, la Commissione conclude che non sono soddisfatte le condizioni per la concessione di un contributo finanziario, ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda quanto prima possibile.

Articolo 14

Spese ammissibili

Possono essere oggetto di un contributo finanziario del FEG le spese sostenute a decorrere dalle date fissate all'articolo 8, paragrafo 2, lettera (h), alle quale lo Stato membro inizia a fornire servizi personalizzati ai lavoratori interessati o ad erogare le spese amministrative per l'attuazione del FEG, conformemente all'articolo 7, rispettivamente paragrafi 1 e 3. Nel caso degli agricoltori, le spese sono ammissibili per beneficiare di un contributo a decorrere dalla data fissata nell'atto delegato adottato conformemente all'articolo 4, paragrafo 3.

Articolo 15

Procedura di bilancio

1. Le modalità del FEG sono conformi al punto 13 dell'accordo interistituzionale.

2. Gli stanziamenti concernenti il FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea a titolo di accantonamento.
3. Se la Commissione è giunta alla conclusione che sono rispettate le condizioni per la concessione di un contributo finanziario a titolo del FEG, presenta una proposta per la sua attuazione. La decisione di mobilitare il FEG è adottata congiuntamente dalle due branche dell'autorità di bilancio. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata e il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei componenti e dei tre quinti dei voti espressi.

Contemporaneamente alla presentazione del progetto di decisione di mobilitare il FEG, la Commissione presenta alle due branche dell'autorità di bilancio una proposta di trasferimento alle linee di bilancio pertinenti. In caso di disaccordo, è avviata una procedura di dialogo a tre.

I trasferimenti relativi al FEG saranno effettuati conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.

4. Congiuntamente al progetto di decisione di mobilitazione del FEG, la Commissione adotterà una decisione di concessione di un contributo finanziario, mediante un atto di esecuzione, che entrerà in vigore alla data alla quale l'autorità di bilancio adotterà la decisione di mobilitazione del FEG.
5. Una proposta conforme al paragrafo 3 comprende i seguenti elementi:
 - (a) la valutazione realizzata conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, accompagnata da un riassunto delle informazioni sulle quali si basa;
 - (b) gli elementi comprovanti che sono rispettati i criteri indicati agli articoli 4 e 9; e
 - (c) i motivi che giustificano gli importi proposti.
6. Il 1° settembre di ogni anno, almeno un quarto dell'importo massimo annuo del FEG rimane disponibile per rispondere alle esigenze che si manifestano sino alla fine dell'anno.

Articolo 16

Versamento e utilizzazione del contributo finanziario

1. In seguito all'entrata in vigore di una decisione relativa a un contributo finanziario conformemente all'articolo 15, paragrafo 4, la Commissione versa, in linea di principio entro 15 giorni, il contributo finanziario allo Stato membro sotto forma di un prefinanziamento pari ad almeno il 50% del contributo finanziario dell'Unione allo Stato membro, seguito se necessario da pagamenti intermedi e finali. Il prefinanziamento è oggetto di liquidazione contabile al momento della chiusura del contributo finanziario conformemente all'articolo 18, paragrafo 3.
2. Tale contributo finanziario è attuato nel quadro di una gestione ripartita tra gli Stati membri e la Commissione, conformemente al regolamento finanziario.

3. Le condizioni precise di finanziamento, in particolare il tasso di prefinanziamento e le modalità relative ai pagamenti intermedi e finali, sono definiti dalla Commissione nella decisione di concessione di un contributo finanziario di cui all'articolo 15, paragrafo 4.

Pagamenti intermedi sono effettuati per rimborsare le spese sostenute dagli Stati membri per l'esecuzione di azioni ammissibili, con riserva della presentazione alla Commissione di una dichiarazione delle spese firmata dal rappresentante di un organismo pubblico omologato, conformemente all'articolo 21.

4. Lo Stato membro realizza le azioni ammissibili di cui all'articolo 6 quanto prima possibile, ma in ogni caso entro 24 mesi dalla data della domanda, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1.
5. Al momento dell'esecuzione delle azioni comprese nel pacchetto di servizi personalizzati, lo Stato membro può presentare alla Commissione una proposta di modificare tali azioni aggiungendo altre azioni ammissibili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere (a) e (c), nella misura in cui tali modifiche siano debitamente giustificate e il totale non superi il contributo finanziario di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta le revisioni proposte e, in caso di accordo, ne informa lo Stato membro.
6. Le spese sostenute nell'ambito di quanto stabilito all'articolo 7, paragrafo 3, sono ammissibili sino alla data limite per la presentazione della relazione.

Articolo 17 **Utilizzazione dell'euro**

Nelle domande, decisioni di concessione di un contributo finanziario e relazioni nel quadro del presente regolamento, nonché in qualunque altro documento relativo, tutti gli importi sono espressi in euro.

Articolo 18 **Relazioni intermedia e finale e chiusura**

1. Entro 15 mesi dalla data della domanda prevista all'articolo 8, paragrafo 1, o entro la data stabilita dalla decisione della Commissione adottata in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione intermedia relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sul finanziamento, il calendario e la natura delle azioni già eseguite e il tasso di reinserimento professionale o di avvio di nuove attività raggiunto 12 mesi dopo la data della domanda.

Inoltre, la relazione intermedia contiene i seguenti elementi:

- (a) una descrizione dell'insieme coordinato di servizi personalizzati e delle relative spese, in particolare della sua complementarità con le azioni finanziate da altri fondi nazionali o dell'Unione, nonché informazioni sulle azioni che rivestono un carattere obbligatorio per le imprese interessate in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi;

- (b) una descrizione delle misure adottate e previste dalle autorità nazionali, regionali e locali, dai fondi dell'Unione, dalle parti sociali e dalle imprese, compresa una stima del modo in cui esse contribuiscono al reinserimento professionale dei lavoratori o a nuove attività.
2. Entro sei mesi dalla scadenza del termine previsto all'articolo 16, paragrafo 4, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione finale relativa all'attuazione del contributo finanziario, comprendente informazioni sulla natura delle azioni realizzate e i principali risultati ottenuti, sulle caratteristiche dei lavoratori destinatari degli aiuti e delle loro condizioni di occupazione, nonché una dichiarazione che giustifica le spese e indica, ove possibile, la complementarità delle azioni con quelle finanziate dal FEG.
3. Entro sei mesi dopo aver ricevuto tutte le informazioni richieste in applicazione del paragrafo 2, la Commissione procede alla chiusura del contributo finanziario, determinandone l'importo finale ed eventualmente il saldo dovuto dallo Stato membro in conformità dell'articolo 22.

Articolo 19
Relazione biennale

1. A partire dal 2015, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio ogni due anni entro il 1° agosto una relazione quantitativa e qualitativa sulle azioni realizzate a titolo del presente regolamento e del regolamento 1927/2006 nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione verte principalmente sui risultati ottenuti dal FEG e contiene, in particolare, informazioni sulle domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate da altri fondi dell'Unione, in particolare il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR), e la chiusura dei contributi finanziari concessi. Comprende inoltre informazioni sulle domande che sono state respinte o ridotte in mancanza di stanziamenti sufficienti o a causa di non ammissibilità.
2. La relazione è inviata per informazione al Comitato economico e sociale, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 20
Valutazione

3. La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta collaborazione con gli Stati membri:
- (a) una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti entro il 30 giugno 2018; e
- (b) una valutazione ex-post, entro il 31 dicembre 2022, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

4. I risultati della valutazione sono inviati per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.

Articolo 21
Gestione e controllo finanziario

1. Fatta salva la responsabilità della Commissione in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell'aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tale scopo, adottano in particolare le seguenti misure:
 - (a) verificare che i meccanismi di gestione e di controllo sono posti in essere e applicati in modo da garantire un'utilizzazione efficace e corretta dei fondi dell'Unione, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
 - (b) verificare la buona esecuzione delle azioni finanziate;
 - (c) garantire che le spese finanziate si basano su documenti giustificativi verificabili e sono corrette e regolari;
 - (d) prevenire, individuare e correggere le irregolarità, così come definite nel [regolamento (UE) n.../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che stabilisce disposizioni generali relative al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al Fondo Sociale Europeo e al Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006] relativo ai fondi strutturali e recuperare le somme indebitamente versate, eventualmente aumentate degli interessi di mora. Gli Stati membri notificano tali irregolarità alla Commissione e la mantengono informata sull'evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.
2. Gli Stati membri accreditano gli organismi responsabili della corretta gestione e del controllo delle azioni finanziate dal FEG conformemente all'articolo 56 del regolamento finanziario e ai criteri e procedure definiti nel regolamento generale relativo ai Fondi strutturali. Tali organismi accreditati forniscono alla Commissione, entro il 1° febbraio dell'esercizio seguente, le informazioni definite all'articolo 56, paragrafo 5, del regolamento finanziario.
3. Lo Stato membro procede alle correzioni finanziarie necessarie quando viene constatata un'irregolarità. Le correzioni consistono nell'annullare in tutto o in parte il contributo finanziario dell'Unione. Lo Stato membro recupera qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata e la rimborsa alla Commissione; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro interessato entro il termine stabilito, devono essere corrisposti interessi di mora.
4. Nell'esercizio della sua responsabilità in materia di esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, la Commissione adotta qualunque misura necessaria per verificare che le azioni finanziate sono realizzate nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. Spetta allo Stato membro che presenta la domanda garantire l'esistenza e il corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione verifica l'esistenza e il funzionamento di tali sistemi.

A tale scopo, fatte salve le competenze della Corte dei conti e i controlli effettuati dallo Stato membro conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, funzionari o agenti della Commissione possono effettuare controlli in loco, in particolare mediante sondaggio, delle azioni finanziate dal FEG, con un preavviso minimo di un giorno lavorativo. La Commissione ne informa lo Stato membro che ha presentato la domanda, in modo da ottenere tutto l'aiuto necessario. Funzionari o agenti dello Stato membro interessato possono partecipare ai controlli.

5. Lo Stato membro fa sì che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute siano mantenuti a disposizione della Commissione e della Corte dei conti per tre anni dalla chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FEG.

Articolo 22

Rimborso del contributo finanziario

1. Nei casi in cui il costo reale di un'azione sia inferiore all'importo stimato citato conformemente all'articolo 15, la Commissione adotta una decisione, mediante un atto di esecuzione, con la quale richiede allo Stato membro di rimborsare la parte corrispondente del contributo finanziario ricevuto.
2. Nel caso in cui lo Stato membro venga meno agli obblighi enunciati nella decisione di concessione di un contributo finanziario, la Commissione prende le misure necessarie, adottando una decisione mediante un atto di esecuzione, per chiedere allo Stato membro di rimborsare in tutto o in parte il contributo finanziario ricevuto.
3. Prima dell'adozione di una decisione in applicazione del paragrafo 1 o 2, la Commissione procede a un esame appropriato del fascicolo e, in particolare, concede allo Stato membro un termine preciso per comunicare le sue osservazioni.
4. Se, dopo aver proceduto alle necessarie verifiche, la Commissione conclude che lo Stato membro non si è conformato agli obblighi che gli incombono in virtù dell'articolo 21, paragrafo 1, decide, se non è raggiunto un accordo e se lo Stato membro non ha apportato le correzioni dovute entro il termine fissato dalla Commissione, e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, entro tre mesi dalla scadenza del termine indicato al paragrafo 3, di procedere alle correzioni finanziarie necessarie annullando in tutto o in parte il contributo del FEG all'azione in questione. Qualunque somma perduta in seguito a un'irregolarità individuata sarà recuperata; se la somma non è rimborsata dallo Stato membro che ha presentato la domanda entro il termine stabilito, dovranno essere versati interessi di mora.

Articolo 23

Gestione finanziaria dell'aiuto agli agricoltori

In deroga agli articoli 21 e 22, l'aiuto a favore degli agricoltori è gestito e controllato conformemente al regolamento (CE) n.....concernente il finanziamento, la gestione e il controllo della politica agricola comune.

Articolo 24

Esercizio della delega

1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati alle condizioni indicate nel presente articolo.
2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è concessa per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri di cui all'articolo 4 può essere revocata in qualunque momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Una decisione di revoca pone termine alla delega di poteri specificati in tale decisione. Essa prende effetto a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data ulteriore ivi specificata. La decisione di revoca lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se non sono sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro [due mesi] dalla notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima dello scadere di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di [due mesi] su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 24 **Abrogazione**

Il regolamento (CE) n.1927/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Continua ad essere applicato alle domande presentate entro il 31 dicembre 2013.

Articolo 25 **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica alle domande presentate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spese interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione dei terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per il periodo 2014 - 2020

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁷

Attività ABB: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, come previsto dal programma di gestione 2010 della DG EMPL

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**²⁸

La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La proposta è relativa alla comunicazione intitolata "Un bilancio per la strategia Europa 2020" che contiene il quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020.

1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1: Mantenere nel mercato del lavoro lavoratori licenziati a causa di cambiamenti nella struttura del commercio mondiale e di crisi impreviste.

Obiettivo specifico n. 2: Includere i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori mediante agenzia interinale nel campo di applicazione del FEG.

Obiettivo specifico n. 3: Includere i proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e i lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

Attività ABM/ABB interessate: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)

²⁷

ABM: Activity-Based Management (gestione dell'attività) - ABB: Activity-Based Budgeting (bilancio per attività).

²⁸

A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera (a) o (b), del regolamento finanziario.

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La proposta permetterà all'Unione europea, attraverso il FEG, di continuare a cofinanziare, a un tasso di cofinanziamento del 65%, misure attive del mercato del lavoro destinate a lavoratori che hanno perduto il lavoro in seguito alla globalizzazione degli scambi e a crisi impreviste. Il tasso può essere aumentato al 65 % nel caso di domande presentate dagli Stati membri sul territorio dei quali almeno una regione di livello NUTS II è ammissibile a un finanziamento dei Fondi strutturali a titolo dell'obiettivo di convergenza. La popolazione ammissibile è stata ampliata ai lavoratori a tempo determinato, ai lavoratori mediante agenzie interinali e ai proprietari/dirigenti di micro, piccole e medie imprese e ai lavoratori autonomi (compresi gli agricoltori).

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

- Numero di domande di aiuto del FEG ricevute
- Numero di lavoratori licenziati destinatari dell'assistenza del FEG
- Numero di lavoratori licenziati che hanno ritrovato un lavoro grazie alle misure sostenute dal FEG

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il regolamento (CE) n. 1927/2006 che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione deve essere rivisto entro la fine del 2013. Tale revisione, effettuata attraverso la presente proposta di regolamento, permette al Fondo, per il periodo del quadro finanziario pluriennale 2014 - 2020, di continuare ad ampliare il suo campo di applicazione ad ulteriori popolazioni ammissibili e di modificare alcuni particolari tecnici al fine di migliorare il suo funzionamento.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione

L'intervento dell'Unione attraverso il FEG permette di integrare gli strumenti nazionali attivati a favore del reinserimento di lavoratori che hanno perduto il lavoro a causa della globalizzazione degli scambi o di crisi impreviste. L'esperienza acquisita sino ad oggi indica che l'intervento dell'Unione attraverso il FEG consente di proporre un aiuto più appropriato per un periodo più lungo e verte spesso su misure che non sarebbero state adottate senza il ricorso al FEG.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Si veda nella motivazione la descrizione dell'esperienza acquisita nel quadro del regolamento (CE) n. 1927/2006.

1.5.4. *Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il FEG è compatibile e offre una sinergia con il Fondo sociale europeo.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di durata limitata
- Proposta/iniziativa in vigore dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020
- Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- seguito dal funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione prevista²⁹

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzione di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità³⁰
 - organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzione di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali (*specificare*)

Se è indicata più di una modalità fornire ulteriori informazioni nella voce "Osservazioni".

Osservazioni

²⁹ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

³⁰ A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

L'articolo 19 della proposta di regolamento prevede che la Commissione presenti ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività realizzate a titolo di tale regolamento nel corso dei due anni precedenti. Tale relazione contiene in particolare le osservazioni della Commissione sulle attività di controllo realizzate durante gli anni in questione.

Conformemente all'articolo 20 della proposta di regolamento, la Commissione procederà entro la fine del mese di giugno 2018, in stretta collaborazione con gli Stati membri, a una valutazione intermedia dell'efficacia e della sostenibilità dei risultati ottenuti nel quadro del FEG. Entro il 31 dicembre 2022, la Commissione deve procedere a una valutazione ex-post, con l'assistenza di esperti esterni, al fine di misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi sono quelli collegati alla gestione concorrente di fondi europei.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziario sono stabilite all'articolo 20 della proposta di regolamento.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

Le misure consistenti nel prevenire, individuare e correggere le irregolarità sono stabilite all'articolo 20, paragrafo 1, lettera (d), e all'articolo 20, paragrafo 2, della proposta di regolamento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio e di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	DIS/Non DIS (31)	di paesi EFTA ³²	di paesi candidati ³³	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera (a bis), del regolamento finanziario
n.a.	04.0501 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 04.010414 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione – spese per la gestione amministrativa 40.0243 Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione	DIS	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è richiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	DIS/Non DIS	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera (a bis), del regolamento finanziario
n.a.	La DG AGRI chiederà una nuova linea di bilancio per l'attuazione di una parte del FEG	[...]	NO	NO	NO	NO

³¹ DIS = stanziamenti dissociati / Non DIS = stanziamenti non dissociati.

³² EFTA = Associazione europea di libero scambio.

³³ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di euro (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	
--	--------	--

DG: EMPL			Anno 2014 ³⁴	Anno 2015	TOTALE
• Stanziamenti operativi PM					
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)			
	Pagamenti	(2)			
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)			
	Pagamenti	(2a)			
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ³⁵					
Numero della linea di bilancio		(3)			
TOTALE degli stanziamenti per la DG EMPL	Impegni	=1+1a +3			
	Pagamenti	=2+2a +3			

³⁴ L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

³⁵ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione dei programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)			
	Pagamenti	(5)			
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)			
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA EMPL del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6			
	Pagamenti	=5+ 6			

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)			
	Pagamenti	(5)			
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)			
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6			
	Pagamenti	=5+ 6			

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	"Spese amministrative"
--	----------	------------------------

Milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017- 2020	TOTALE
DG: EMPL+ AGRI					
• Risorse umane	1,271	1,271	1,271	1,271 all'anno	8,897
• Altre spese amministrative	0,140	0,140	0,140	0,140 all'anno	0,98
TOTALE	1,411	1,411	1,411	1,411 all'anno	9,877

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)			
--	-------------------------------------	--	--	--

Milioni di euro (al terzo decimale)

		Anno N ³⁶	Anno N+1	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni			
	Pagamenti			

³⁶ L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamento d'impegno in milioni di euro (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati			Anno 2014	Anno 2015-2020	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)	TOTALE
--	--	--	---------------------	--------------------------	---	---------------

Tipo di risultato ³⁷	Costo medio ↓ del risultato	Numero	Costo	Numero di risultati ³⁸	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	TOTALE numero di risultati	Costo TOTALE
---------------------------------	-----------------------------	--------	-------	-----------------------------------	-------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------------	--------------

OBIETTIVO SPECIFICO 1³⁸...

- Risultato
- Risultato

- Risultato												
TOTALE parziale obiettivo specifico1												
OBIETTIVO SPECIFICO 2...												
- Risultato												
TOTALE parziale obiettivo specifico2												

³⁷ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di chilometri di strade costruite, ecc.).
³⁸ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

COSTO TOTALE												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sommario

- la proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi
- **X** la proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2014 ³⁹	Anno 2015	Anni 2016-2020	TOTALE
--	----------------------------	---------------------	----------------	---------------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale				
Risorse umane	1,271	1,271	1,271 all'anno	8,897
Altre spese amministrative	0,14	0,14	0,14 all'anno	0,98
TOTALE parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	1,411	1,411	1,411 all'anno	9,887

Esclusa la RUBRICA 5⁴⁰ del quadro finanziario pluriennale				
Risorse umane				
Altre spese di natura amministrativa				
TOTALE parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale				

TOTALE						
---------------	--	--	--	--	--	--

³⁹ L'anno N è l'anno d'inizio dell'attuazione della proposta/iniziativa.

⁴⁰ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione dei programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito

Stima da esprimere in numeri interi (o al massimo con un decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	Identico per gli anni dal 2016 al 2020		
04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	9	9	Idem		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)					
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)					
10 01 05 01 (ricerca diretta)					
04 01 02 01 (AC, INT, END della "dotazione globale")	2	2			
XX 01 02 02 (AC, INT, CED, AL e END nelle delegazioni)					
XX 01 04 yy ⁴¹	- in sede ⁴²				
	- nelle delegazioni				
XX 01 05 02 (AC, INT, EBD – ricerca indiretta)					
10 01 05 02 (AC, INT, END – ricerca diretta)					
Altre linee di bilancio (specificare)					
TOTALE	11	11		11	

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane e amministrative è coperto dalla dotazione già assegnata alla gestione dell'azione e/o riassegnata all'interno della stessa DG, integrata dall'eventuale dotazione supplementare che potrebbe essere concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

⁴¹ Sottomassimale per il personale esterno previsto degli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

⁴² Principalmente per i Fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica la riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N.A.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale⁴³.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

N.A.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanzamenti in milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno 2014	Anno 2015	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Specificare l'organismo di cofinanziamento</i>						
TOTALE stanziamenti cofinanziati						

⁴³ Cfr. i punti 19 e 24 dell'accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	... inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)				
		Anno 2012	Anno 2013			
Articolo						

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

N.A.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

N.A.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 609 definitivo

2011/0270 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

{SEC(2011) 1134 definitivo}

{SEC(2011)1130 final}

{SEC(2011)1131 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Contesto generale

Le società europee si trovano ad affrontare molteplici sfide derivanti dalla maggiore concorrenza a livello mondiale, dal rapido ritmo del progresso tecnologico, dall'evoluzione demografica e dal cambiamento del clima. La recente crisi economica e finanziaria, che ha colpito tutti gli Stati membri e le regioni dell'Unione, ha aggravato la situazione. Nel settore dell'occupazione e della politica sociale, l'Unione continua a dover far fronte a problemi complessi:

- alti tassi di disoccupazione, in particolare fra i lavoratori poco qualificati, i giovani, i lavoratori più anziani, i migranti e le persone disabili;
- un mercato del lavoro sempre più frammentato, in cui emergono forme di lavoro più flessibili e altre sfide che incidono sulla sicurezza del posto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;
- la contrazione della forza lavoro e l'aumento della pressione sui sistemi di protezione sociale in conseguenza dell'evoluzione demografica;
- la difficoltà di conciliare lavoro e responsabilità familiari e raggiungere un equilibrio soddisfacente tra lavoro e vita privata, che ostacola lo sviluppo personale e familiare;
- il numero inaccettabilmente elevato di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e in situazioni di esclusione sociale.

La crisi ha anche evidenziato gli stretti rapporti di interdipendenza esistenti tra le economie dei 27 paesi membri dell'UE, in particolare di quelli della zona euro, che fanno sì che le riforme attuate (o non attuate) in un paese abbiano ripercussioni sulla situazione degli altri. Ciò significa che un'azione coordinata a livello dell'Unione permette di far fronte a queste sfide con maggiore efficacia delle azioni intraprese dai singoli Stati membri. Per essere efficaci, le riforme debbono, per quanto possibile, fondarsi sui dati di fatto. Il coinvolgimento dei responsabili politici e degli altri attori in un processo collettivo di apprendimento e nello sviluppo e nella sperimentazione di nuovi indirizzi dovrebbe permettere di rafforzare l'adesione alla strategia Europa 2020. In questo contesto, l'innovazione sociale, e in particolare la sperimentazione sociale, può costituire un potente strumento per definire le riforme e gli adattamenti politici necessari per attuare la strategia Europa 2020.

Tuttavia, lo sviluppo e la diffusione di un indirizzo di innovazione sociale su scala più ampia nell'Unione sono ostacolati da una serie di fattori:

- l'insufficiente conoscenza delle necessità e delle capacità delle organizzazioni della società civile, delle imprese e degli imprenditori sociali e delle organizzazioni del settore pubblico;
- la frammentazione degli sforzi e delle risorse, la mancanza di trasparenza e di visibilità, il limitato sostegno finanziario e l'insufficienza di competenze tecniche che possano aiutare le organizzazioni a sviluppare e ad attuare le innovazioni sociali;

- la scarsa partecipazione di cittadini e imprese;
- la scarsa diffusione e amplificazione delle buone pratiche;
- l'inadeguatezza dei metodi di valutazione dell'impatto delle azioni e delle politiche.

Se spetta in primo luogo agli Stati membri e alle regioni affrontare i problemi socioeconomici e le decisioni devono essere prese il più possibile vicino ai cittadini, l'Unione ha da svolgere un ruolo che consiste nel mettere in primo piano la necessità di riforme specifiche, individuare gli ostacoli ai cambiamenti e le soluzioni per sormontarli, assicurare il rispetto delle regole esistenti a livello di Unione, stimolare la condivisione delle buone pratiche e l'apprendimento reciproco e sostenere l'innovazione sociale e indirizzi su scala europea.

- **Motivazione della proposta**

Il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale si basa su tre strumenti esistenti:

- Il programma Progress, istituito dalla decisione n. 1672/2006/CE;
- EURES;
- lo strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale, istituito dalla decisione n. 283/2010/UE.

Il programma Progress

Entro i limiti delle sue competenze, la politica dell'occupazione e sociale dell'Unione mira principalmente ad assicurare un'azione collettiva e un efficace coordinamento politico tra gli Stati membri. Il quadro è costituito dal trattato sull'Unione europea (TUE), che definisce due principali tipi di azione, il coordinamento (adozione di misure destinate ad incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri) e la legislazione (adozione, mediante direttive, di prescrizioni minime).

L'esperienza acquisita per quanto riguarda le azioni volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri nel settore dell'occupazione e degli affari sociali ha messo in luce alcuni fattori che influenzano il successo di risposte politiche coordinate: la concettualizzazione coerente dei fattori chiave e della loro interdipendenza (ad es. come spiegare la povertà dei lavoratori, come ridurre le diseguaglianze sul piano sanitario), una terminologia e una misurazione comuni che permettano il monitoraggio e l'analisi comparativa, dati comparabili, convergenza o sinergie tra obiettivi, valori e interessi di vari attori.

Dalla sua creazione il programma Progress ha contribuito a dare risposte politiche efficaci. Il quadro politico rafforzato della nuova strategia Europa 2020 accresce la necessità di politiche basate sui dati di fatto, che consentano all'Unione di rispondere alle sfide socio-economiche. Il programma che succederà al programma Progress dovrà aiutare la Commissione a:

- raccogliere informazioni e dati sugli sviluppi politici rilevanti;
- fare il punto sui progressi compiuti dagli Stati membri nella realizzazione delle priorità e degli obiettivi comuni dell'Unione;
- garantire un'applicazione effettiva ed uniforme del diritto dell'Unione;

- modernizzare la legislazione dell'Unione sulle condizioni di lavoro, secondo i principi della regolamentazione intelligente.

EURES

La libera circolazione dei lavoratori, una delle quattro libertà sancite dal trattato, contribuisce allo sviluppo economico e alla coesione sociale dell'Unione. Esistono però diversi ostacoli alla mobilità geografica nell'Unione: ostacoli giuridici e amministrativi, costo dell'alloggio, trasferibilità dei diritti alla pensione, barriere linguistiche, mancanza di trasparenza nelle offerte di lavoro e di strumenti che facilitino l'incontro di chi cerca e chi offre lavoro. EURES si propone di migliorare la trasparenza del mercato del lavoro rendendo accessibili le offerte di lavoro tramite il portale della mobilità professionale e di fornire un supporto ai servizi di informazione, consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero.

Allo stesso tempo, il ruolo dei servizi pubblici dell'impiego (SPI) è cambiato in conseguenza della recente crisi economica e della necessità di offrire servizi più personalizzati. I SPI dovrebbe diventare fornitori di formazione permanente, offrendo una vasta gamma di servizi, ad esempio valutazione delle competenze, formazione, orientamento professionale, "matching" tra posti di lavoro e profili professionali, consulenza ai clienti, e rispondendo alle necessità delle persone più lontane dal mercato del lavoro. Inoltre, EURES deve promuovere nuovi metodi di lavoro con i servizi privati dell'impiego.

Strumento europeo Progress di microfinanza

Diventare lavoratori autonomi è per i disoccupati uno dei modi per procurarsi un lavoro. La creazione di posti di lavoro attraverso la costituzione e il consolidamento di nuove imprese è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi "Europa 2020": un numero significativo di nuovi posti di lavoro è creato nell'Unione da imprese di recente costituzione e quasi l'85% di questi sono stati creati in microimprese. L'Unione è però lontana dallo sfruttare a questo riguardo tutto il suo potenziale. Uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese è la difficoltà di accedere al credito, specie al microcredito, che è stata accentuata dalla recente crisi economica. Il settore della microfinanza in Europa non ha ancora raggiunto la maturità. Per crescere, gli organismi di microfinanza dell'Unione dovrebbero sviluppare e mantenere adeguati modelli di finanziamento. Pertanto, vi è una chiara necessità di rafforzare lo sviluppo delle capacità istituzionali (in particolare degli organismi di microfinanza non bancari per coprire i costi di avviamento e il finanziamento per i prestiti ad alto rischio).

Il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale mira ad accrescere la coerenza dell'azione dell'UE nei settori dell'occupazione e della politica sociale, avendo come base il programma Progress, EURES e lo strumento europeo Progress di microfinanza. Inoltre, il programma prevede la possibilità di semplificare l'attuazione attraverso disposizioni comuni riguardanti, tra l'altro, obiettivi generali comuni, una tipologia di azioni comune e la razionalizzazione della rendicontazione e della valutazione. Il programma prevede anche una serie limitata di disposizioni specifiche che si applicano ai tre assi (Progress, EURES, Microfinanza e imprenditorialità sociale), per tener conto degli obblighi legali (regole in materia di comitati, che si applicano solo all'asse Progress, copertura geografica e obblighi specifici di rendicontazione e valutazione nel caso dell'asse Microfinanza e l'imprenditorialità sociale).

- **Obiettivo della proposta**

Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:

- (a) rafforzare negli attori politici a livello dell'Unione europea e a livello nazionale e nelle altre parti interessate la consapevolezza della centralità degli obiettivi dell'Unione nei settori dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro, per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;
- (b) favorire lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e di mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;
- (c) modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e far sì che la normativa dell'Unione su questioni connesse alle condizioni di lavoro sia applicata in modo efficace;
- (d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le opportunità di occupazione sviluppando mercati del lavoro che siano aperti e accessibili a tutti;
- (e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili e le microimprese e facilitando l'accesso al credito per le imprese sociali.

Le sezioni "Parità uomo-donna" e "Non discriminazione" del programma Progress saranno incorporate in nuovi strumenti nel settore della giustizia. Nel perseguire i propri obiettivi, comunque, il programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale fa propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazione delle parti interessate

Nell'ambito del riesame dell'attuale programma Progress, la Commissione ha organizzato una consultazione in due fasi:

1. È stato istituito un gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti delle principali parti interessate al programma che dovrà formulare una serie di raccomandazioni alla Commissione sulla concezione, gli obiettivi, la messa in atto e il finanziamento del futuro strumento.
2. Una consultazione pubblica online su uno strumento che succeda al programma Progress ha avuto luogo dal 4 aprile al 27 maggio 2011.

Il gruppo di lavoro EURES e i direttori dei servizi pubblici dell'impiego (SPI) hanno discusso nel corso del 2011 del futuro di EURES.

La Commissione ha raccolto i pareri della rete europea di microfinanza (EMN), che rappresenta il settore della microfinanza dell'Unione, le autorità di gestione del Fondo sociale

europeo e il Fondo europeo per gli investimenti (che attua lo strumento di microfinanza Progress per conto della Commissione) e la Banca europea per gli investimenti. Inoltre, si è tenuto conto delle conclusioni di due seminari organizzati dai servizi della Commissione, che hanno avuto per tema la microfinanza e il sostegno all'imprenditorialità sociale.

- **Valutazione dell'impatto**

È stata effettuata una valutazione articolata degli strumenti finanziari che sono di competenza della direzione generale Occupazione, affari sociali e inclusione (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, programma Progress, EURES e strumento di microfinanza Progress).¹ La valutazione dell'impatto ha esaminato tre opzioni:

- **Opzione 1: nessun cambiamento.** Il programma Progress, EURES e lo strumento di microfinanza Progress, continuano a esistere come strumenti separati operanti in parallelo al Fondo sociale europeo.
- **Opzione 2: un nuovo programma integrato per il cambiamento sociale e innovazione.** Il nuovo programma si articola in tre assi distinti ma complementari: Progress, EURES, Microfinanza e imprenditorialità sociale.
- **Opzione 3: uno strumento unico per l'occupazione e gli affari sociali.** Lo strumento si compone di una parte a gestione concorrente (Fondo sociale europeo) e una parte a gestione diretta.

La valutazione dell'impatto ha concluso che è preferibile l'opzione 2, che produrrebbe i massimi benefici in termini di maggiore efficienza, massa critica, coerenza ed efficacia, evitando in pari tempo rischi politici e istituzionali.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Base giuridica**

La base giuridica della proposta è costituita dai seguenti articoli del trattato: 46, lettera d), 149, 153, paragrafo 2, lettera a), e 175, terzo comma.

- **Principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

Poiché gli obiettivi del proposto programma per il cambiamento e l'innovazione sociale non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri, l'Unione può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma ammonta per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 a 958,19 milioni di euro (a prezzi correnti).

¹ Aggiungere riferimento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 46, lettera d), l'articolo 149, l'articolo 153, paragrafo 2, lettera a), e l'articolo 175, terzo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Seguendo le indicazioni della comunicazione della Commissione "Un bilancio per la strategia Europa 2020"⁴, che raccomanda di razionalizzare e semplificare gli strumenti di finanziamento dell'Unione concentrando l'attenzione sul valore aggiunto per l'Unione e sui loro effetti e risultati, il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che prosegue e sviluppa le attività svolte sulla base della decisione n. 1672/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma comunitario per l'occupazione e la solidarietà sociale - Progress⁵, del regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione⁶, della decisione 2003/8/CE della Commissione, del 23 dicembre 2002, che attua il regolamento (CEE) n. 1612/1968 per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro⁷ e della decisione n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ COM (2011) 500.

⁵ GU L 315 del 15.11.2006, pag. 1.

⁶ GU L 141, 27.5.2011, pag. 1.

⁷ GU L 5 del 10.1.2003, pag. 16.

del 25 marzo 2010, che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l'occupazione e l'inclusione sociale⁸ (nel seguito "lo strumento").

- (2) Il 17 giugno 2010 il Consiglio europeo ha approvato la proposta della Commissione per una strategia Europa 2020 per l'occupazione e una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che prevede cinque obiettivi principali (tre dei quali riguardano, rispettivamente, l'occupazione, la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, e l'istruzione) e sette iniziative dette "faro", e costituisce così un quadro politico coerente per il prossimo decennio. Il Consiglio europeo si è pronunciato per una piena mobilitazione degli strumenti e delle politiche dell'UE a sostegno del raggiungimento degli obiettivi comuni e ha invitato gli Stati membri a intensificare l'azione coordinata.
- (3) Il 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli orientamenti per le politiche a favore dell'occupazione, che, con gli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione adottati a norma dell'articolo 121 del trattato, comprendono gli orientamenti integrati di Europa 2020. Il programma dovrà contribuire all'applicazione degli orientamenti integrati di Europa 2020, in particolare gli orientamenti 7, 8 e 10, e alla realizzazione delle iniziative faro, in particolare per quanto riguarda la "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale", "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" e "Youth on the move".
- (4) Le iniziative "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "L'Unione dell'innovazione" individuano nell'innovazione sociale uno strumento di grande efficacia per affrontare le sfide sociali poste dall'invecchiamento della popolazione, dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle nuove forme di lavoro e dai nuovi stili di vita e dalle aspettative dei cittadini in fatto di giustizia sociale, istruzione e assistenza sanitaria. Il programma ha il compito di sostenere le azioni dirette ad accelerare l'innovazione sociale nei settori che rientrano nel suo ambito nei settori pubblico, privato e terzo, tenendo nel dovuto conto il ruolo degli enti regionali e locali. In particolare, il programma dovrà contribuire a individuare, valutare e sviluppare soluzioni e prassi innovative attraverso la sperimentazione sociale, per assistere gli Stati membri in modo più efficace nella riforma dei loro mercati del lavoro e delle loro politiche di protezione sociale. Dovrà inoltre fungere da catalizzatore di partenariati e reti transnazionali tra operatori pubblici, privati e del terzo settore nonché favorire il loro coinvolgimento nella definizione e nell'attuazione di nuovi modi per affrontare i bisogni e le sfide sociali pressanti.
- (5) Nello spirito della strategia Europa 2020, il programma dovrà perseguire una linea coerente nella promozione dell'occupazione e nella lotta contro l'esclusione sociale e la povertà. La sua attuazione dovrà essere razionalizzata e semplificata, in particolare per mezzo di una serie di disposizioni comuni relative, tra l'altro, agli obiettivi generali, alla tipologia delle azioni, al monitoraggio e alle modalità di valutazione. Il programma dovrà inoltre concentrarsi su grandi progetti con un chiaro valore aggiunto per l'UE, per raggiungere la massa critica e ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e per la Commissione. Inoltre, si dovrà ricorrere maggiormente a opzioni semplificate in materia di costi (finanziamenti di tipo forfettario) in particolare per l'attuazione di programmi di mobilità. Il programma dovrà avere la funzione di sportello unico per gli operatori della microfinanza, fornendo finanziamenti per il microcredito, sviluppo delle capacità e assistenza tecnica. Infine, il programma dovrà prevedere la flessibilità

⁸ GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1.

di bilancio attraverso la creazione di una riserva, da destinare annualmente, per rispondere alle priorità politiche.

- (6) L'Unione deve dotarsi di una solida base analitica su cui fondare la propria azione nel settore occupazionale e sociale. Una simile base fattuale valorizza l'azione nazionale dandole una dimensione europea e un termine di confronto per la raccolta dei dati e lo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni al fine di offrire un quadro completo della situazione nei campi dell'occupazione, della politica sociale e delle condizioni di lavoro nell'Unione e di assicurare una valutazione di alta qualità dell'efficienza e dell'efficacia dei programmi e delle politiche.
- (7) L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma per gli scambi e il mutuo apprendimento tra gli Stati membri nei settori occupazionale e sociale. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mette in moto nuovi sviluppi e incoraggia le riforme nazionali.
- (8) Elementi centrali della politica sociale dell'Unione sono l'instaurazione di standard minimi e il miglioramento costante delle condizioni di lavoro. L'Unione ha un ruolo importante da svolgere sia nel promuovere l'adattamento del quadro legislativo, secondo i principi della "regolamentazione intelligente", ai modelli di lavoro in evoluzione e ai nuovi rischi per la salute e la sicurezza, sia nel finanziare misure dirette a migliorare il rispetto della normativa dell'Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori.
- (9) Le organizzazioni della società civile operanti a vari livelli possono dare un contributo rilevante al raggiungimento degli obiettivi del programma, partecipando al processo decisionale e contribuendo all'innovazione sociale.
- (10) L'Unione è impegnata a rafforzare la dimensione sociale della globalizzazione, promuovendo standard di lavoro dignitoso sul piano internazionale, direttamente nei confronti dei paesi terzi o indirettamente cooperando con organizzazioni internazionali. Di conseguenza, è necessario sviluppare appropriate relazioni con i paesi terzi non partecipanti al programma per contribuire alla realizzazione dei suoi obiettivi, tenendo conto degli eventuali accordi esistenti tra tali paesi e l'Unione. Ciò può richiedere la partecipazione di rappresentanti di questi paesi terzi a eventi di interesse comune (conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma. Inoltre, dovrà essere sviluppata la cooperazione con le organizzazioni internazionali interessate, in particolare con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), il Consiglio d'Europa e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), nell'intento di attuare il programma in un modo che tenga conto del ruolo di queste organizzazioni.
- (11) In applicazione degli articoli 45 e 46 del trattato, il regolamento (UE) n. 492/2011 contiene disposizioni intese a garantire la libera circolazione dei lavoratori, instaurando una stretta cooperazione tra gli Stati membri e con la Commissione. EURES ha il compito di migliorare il funzionamento dei mercati del lavoro, facilitando la mobilità transnazionale dei lavoratori, accrescendo la trasparenza del mercato del lavoro, favorendo l'incontro dell'offerta e della domanda di lavoro e appoggiando attività in materia di assunzione, servizi di consulenza e orientamento a livello nazionale e transfrontaliero, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020.

- (12) L'ambito di applicazione di EURES dovrà essere ampliato per sviluppare e sostenere programmi di mobilità livello di Unione intesi a rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro. Conformemente all'articolo 47 del trattato, i programmi dovranno facilitare la mobilità dei giovani lavoratori.
- (13) La strategia Europa 2020, in particolare l'orientamento 7, individua il lavoro autonomo e l'imprenditorialità come fattori decisivi per realizzare una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva⁹.
- (14) La mancanza di accesso al credito è uno dei principali ostacoli alla creazione di imprese, in particolare per le persone più lontane dal mercato del lavoro. Gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri in questo campo devono essere intensificati per aumentare l'offerta di microfinanziamenti e far fronte alla domanda di chi più ne ha bisogno, in particolare i disoccupati e le persone vulnerabili che intendono creare o sviluppare una microimpresa, anche su base autonoma, ma non hanno accesso al credito. Come primo passo, nel 2010 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno istituito lo strumento.
- (15) Per accrescere la disponibilità di microfinanziamenti sul giovane mercato europeo della microfinanza dell'Unione è necessario potenziare la capacità istituzionale degli operatori, in particolare degli organismi di tipo non bancario, in linea con la comunicazione della Commissione "Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito"¹⁰.
- (16) Le imprese sociali sono un elemento fondante dell'economia sociale di mercato pluralista europea. Possono fungere da motore del cambiamento sociale offrendo soluzioni innovative e danno quindi un prezioso contributo al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020. Il programma dovrà migliorare l'accesso ai finanziamenti delle imprese sociali e contribuire in tal modo all'iniziativa per l'imprenditoria sociale avviata dalla Commissione.¹¹
- (17) Per mettere a frutto l'esperienza delle istituzioni finanziarie internazionali, in particolare del gruppo Banca europea per gli investimenti, è opportuno che l'azione della Commissione nel campo della microfinanza e dell'imprenditoria sociale sia attuata indirettamente, affidando a istituzioni finanziarie i compiti di esecuzione del bilancio, conformemente al regolamento finanziario. L'uso di risorse dell'Unione concentra il sostegno offerto dalle istituzioni finanziarie internazionali e altri investitori, unifica gli approcci e migliora così l'accesso ai finanziamenti per le microimprese, comprese le imprese indipendenti e le imprese sociali. Il contributo dell'Unione concorre quindi allo sviluppo del settore emergenti delle imprese sociali e del mercato della microfinanza nell'Unione e favorisce le attività transfrontaliere.
- (18) Conformemente agli articoli 8 e 10 del trattato, il programma dovrà far propri i principi della parità dei sessi e della non discriminazione in tutte le sue attività. Le attività del programma dovranno essere regolarmente monitorate per valutare il modo in cui applicano tali principi.
- (19) Conformemente all'articolo 9 del trattato, il programma dovrà fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze

⁹ Decisione del Consiglio 2010/707/UE del 21 ottobre 2010 sugli orientamenti per le politiche dell'occupazione degli Stati membri (GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46).

¹⁰ COM (2007) 708 def., 13.11.2007.

¹¹ COM (2011) xxx

connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

- (20) Per rendere più efficiente la comunicazione al pubblico e rafforzare le sinergie tra le azioni di comunicazione condotte su iniziativa della Commissione, le risorse destinate alle attività di informazione e comunicazione nel quadro del presente regolamento dovranno anche contribuire a far conoscere le priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
- (21) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo della loro portata e dei loro effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Il presente regolamento determina, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria complessiva, che costituisce per l'autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, ai sensi del punto 17 dell'accordo interistituzionale del (...) tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.
- (23) Gli interessi finanziari dell'Unione devono essere protetti per tutto il ciclo di spesa con misure proporzionate, comprendenti la prevenzione, l'individuazione e l'investigazione delle irregolarità, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni.
- (24) Alla Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione, per garantire l'uniformità delle condizioni di attuazione degli interventi nell'ambito degli assi del programma "EURES" e "Microfinanza e imprenditoria sociale".
- (25) Le competenze di esecuzione relative alle azioni svolte nell'ambito dell'asse "Progress" del programma devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹².

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹² GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Titolo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale (nel seguito "il programma") che ha lo scopo di contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari e dei suoi orientamenti integrati fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea che sono la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
2. Il programma è attuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento:

- (a) per "impresa sociale" s'intende un'impresa che persegue principalmente finalità sociali e non finalità lucrative. Essa opera nel mercato producendo beni e servizi in modo imprenditoriale e innovativo e destina gli utili principalmente al perseguimento di obiettivi sociali. È gestita in modo responsabile e trasparente, in particolare coinvolgendo i lavoratori, i clienti e gli attori interessati dalle sue attività.
- (b) per "microcredito" s'intende un prestito dell'importo massimo di 25 000 EUR.
- (c) per "microimpresa" s'intende un'impresa che occupa meno di 10 persone, compresi i lavoratori indipendenti, e che realizza un fatturato annuo o un bilancio annuo totale non superiore ai 2 milioni di euro, secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.¹³
- (d) la "microfinanza" comprende garanzie, controgaranzie, microcrediti, equity e quasi-equity estesi a persone e microimprese.

Articolo 3

Struttura del programma

1. Il programma si articola nei tre seguenti assi di complementarità:

¹³ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.

- (a) l'asse "Progress", che sostiene lo sviluppo, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione della politica occupazionale e sociale dell'Unione e della sua legislazione in materia di condizioni di lavoro e promuove l'elaborazione politica e l'innovazione basate su dati di fatto, in collaborazione con le parti sociali, le organizzazioni della società civile e altre parti interessate;
 - (b) l'asse "EURES", che sostiene attività svolte dalla rete EURES, ossia i servizi specializzati designati dagli Stati membri dello Spazio economico europeo e dalla Confederazione svizzera, insieme ad altre parti interessate, per sviluppare gli scambi e la diffusione di informazioni e altre forme di cooperazione destinate a promuovere la mobilità geografica dei lavoratori;
 - (c) l'asse "Microfinanza e imprenditorialità sociale", che agevola l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, in particolare quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali.
2. Le disposizioni comuni di cui agli articoli da 1 a 14 si applicano a tutti i tre assi indicati alle lettere a), b) e c) del paragrafo 1, a ciascuno dei quali si applicano inoltre disposizioni specifiche.

Articolo 4 *Obiettivi generali*

1. Il programma persegue i seguenti obiettivi generali:
- (a) rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri;
 - (b) sostenere lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;
 - (c) modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e favorire l'applicazione efficace del diritto dell'Unione sulle questioni relative alle condizioni di lavoro;
 - (d) promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le possibilità di impiego sviluppando mercati del lavoro aperti e accessibili a tutti;
 - (e) promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità della microfinanza per i gruppi vulnerabili e per le microimprese, e facilitando l'accesso ai finanziamenti per le imprese sociali.
2. Nel perseguire questi obiettivi, il programma si propone di:

- (a) promuovere la parità tra uomini e donne combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;
- (b) fare in modo che nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni l'Unione tenga conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale.

Articolo 5 *Bilancio*

1. La dotazione finanziaria per l'esecuzione del programma per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 ammonta a 958,19 milioni di euro¹⁴.
2. Agli assi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono destinate le seguenti percentuali indicative:
 - (a) il 60% all'asse "Progress", di cui almeno il 17% per la promozione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista di una loro utilizzazione su più ampia scala;
 - (b) il 15% all'asse "EURES";
 - (c) il 20% all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale".

Il restante 5% è ripartito annualmente tra gli assi in funzione delle priorità politiche.

3. La Commissione può utilizzare la dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 per finanziare l'assistenza tecnica e/o amministrativa, in particolare per quanto riguarda la revisione contabile, le traduzioni effettuate all'esterno, le riunioni di esperti e le attività di informazione e di comunicazione a beneficio reciproco della Commissione e dei beneficiari.
4. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

Articolo 6 *Tipi di azione*

Possono essere finanziati nell'ambito del programma i seguenti tipi di azione:

1. Attività analitiche:
 - (a) raccolta di dati e statistiche, sviluppo di metodologie comuni, classificazioni, indicatori e parametri di confronto;
 - (b) indagini, studi, analisi e rapporti, anche tramite il finanziamento di reti di esperti;

¹⁴ A prezzi correnti.

- (c) valutazioni e analisi dell'impatto;
 - (d) monitoraggio e valutazione del recepimento e dell'applicazione della legislazione dell'Unione;
 - (e) preparazione e attuazione della sperimentazione sociale come metodo per mettere alla prova e valutare soluzioni innovative in vista della loro applicazione su più ampia scala;
 - (f) diffusione dei risultati di queste attività analitiche.
2. Attività di apprendimento reciproco, sensibilizzazione e diffusione:
- (a) scambi e diffusione di buone pratiche, approcci ed esperienze innovativi, peer review, benchmarking e apprendimento reciproco a livello europeo;
 - (b) eventi, conferenze e seminari della presidenza del Consiglio;
 - (c) formazione di operatori giuridici e politici e di consulenti EURES;
 - (d) redazione e pubblicazione di guide, rapporti e materiale didattico;
 - (e) attività di informazione e comunicazione;
 - (f) sviluppo e manutenzione di sistemi di informazione finalizzati allo scambio e alla diffusione di informazioni sulla politica e sulla legislazione dell'Unione e sul mercato del lavoro.
3. Sostegno ai principali attori per quanto riguarda:
- (a) le spese di funzionamento delle principali reti a livello di Unione le cui attività si riferiscono e contribuiscono agli obiettivi dell'asse "Progress";
 - (b) sviluppo delle capacità delle amministrazioni nazionali e dei servizi specializzati responsabili della promozione della mobilità geografica designati dagli Stati membri e degli operatori del microcredito;
 - (c) organizzazione di gruppi di lavoro composti da rappresentanti nazionali, incaricati di monitorare l'applicazione del diritto dell'Unione;
 - (d) creazione di reti e cooperazione tra organismi specializzati, autorità nazionali, regionali e locali e servizi per l'impiego a livello europeo;
 - (e) finanziamento di osservatori a livello europeo;
 - (f) scambio di personale tra amministrazioni nazionali.
4. Azioni dirette a promuovere la mobilità delle persone nell'Unione, in particolare lo sviluppo di una piattaforma digitale multilingue per l'intermediazione dell'offerta e della domanda di lavoro, e programmi mirati di mobilità per rispondere all'offerta di lavoro dove sono state individuate carenze del mercato del lavoro e/o per aiutare gruppi specifici di lavoratori, come i giovani.

5. Sostegno alla microfinanza e alle imprese sociali, in particolare mediante gli strumenti finanziari di cui al titolo VIII della prima parte del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, e sovvenzioni.

Articolo 7
Azioni comuni

Le azioni ammissibili nell'ambito del programma possono essere realizzate congiuntamente ad altri strumenti dell'Unione, purché tali azioni perseguano gli obiettivi comuni al programma e a questi altri strumenti.

Articolo 8
Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti con e complementari ad altre azioni dell'Unione, in particolare quelle svolte nel quadro del Fondo sociale europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditorialità, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.
2. Le attività sostenute dal programma sono conformi alla legislazione dell'Unione e a quelle nazionali, ivi comprese le norme sugli aiuti di Stato.

Articolo 9
Cooperazione con comitati

La Commissione stabilisce i rapporti necessari con i comitati che si occupano di politiche, strumenti e azioni pertinenti al programma per informarli regolarmente e debitamente dei progressi compiuti nell'attuazione del programma.

Articolo 10
Diffusione dei risultati e comunicazione

1. I risultati delle azioni realizzate nell'ambito del programma sono adeguatamente comunicati e divulgati per ottimizzarne il loro impatto e la loro sostenibilità e il valore aggiunto per l'Unione.
2. Le attività di comunicazione contribuiscono anche a far conoscere le priorità politiche dell'Unione europea connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.

Articolo 11
Disposizioni finanziarie

1. La Commissione gestisce il programma in conformità al regolamento XXXX/2012 [nuovo regolamento finanziario] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione (nel seguito "il regolamento finanziario").¹⁵
2. Importi forfettari e tabelle di costi unitari e finanziamenti a tasso fisso possono essere utilizzati in relazione al sostegno concesso ai partecipanti al programma, in particolare per i programmi di mobilità di cui all'articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 12
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione

1. La Commissione adotta le opportune misure di prevenzione dirette a garantire che, quando sono realizzate azioni finanziate nel quadro del presente regolamento, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee¹⁶, e al regolamento finanziario.
2. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti nonché i terzi che hanno ottenuto fondi dell'Unione. L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori economici interessati direttamente o indirettamente da un finanziamento di questo tipo, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità¹⁷, per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illegali in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell'Unione.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni.

Articolo 13
Monitoraggio

Al fine di monitorare regolarmente il programma e adattare secondo le necessità le sue priorità di azione e di finanziamento, la Commissione predispone relazioni biennali di monitoraggio e le trasmette

¹⁵ GU L xxx, xx.xx.2012, pag. XX.

¹⁶ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

¹⁷ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni hanno per oggetto i risultati del programma e il modo in cui nelle sue attività sono stati presi in considerazione i temi della parità uomo-donna e della non discriminazione, comprese le questioni relative all'accessibilità.

Articolo 14
Valutazione

1. Entro il 2017 è effettuata una valutazione intermedia del programma per misurare i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi prestabiliti, per determinare se le sue risorse sono state utilizzate in modo efficiente e per stabilire il suo valore aggiunto per l'Unione.
2. Al più tardi due anni dopo la scadenza del programma, la Commissione procede a una valutazione *ex post* per misurarne l'impatto e il valore aggiunto per l'Unione e trasmette una relazione su tale valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Titolo II

Disposizioni specifiche

Capo I

Asse "Progress"

Articolo 15

Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Progress" ha i seguenti obiettivi specifici:

- (a) sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti;
- (b) facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione;
- (c) aiutare finanziariamente gli attori politici a sperimentare riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, a rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione sociale e a rendere accessibili le relative conoscenze e competenze;
- (d) aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

Articolo 16

Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "Progress" i seguenti paesi:
 - (a) gli Stati membri;
 - (b) i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE;
 - (c) i paesi candidati e potenziali candidati, conformemente ai principi generali e alle condizioni e modalità generali stabiliti dagli accordi quadro conclusi con tali paesi ai fini della loro partecipazione a programmi dell'Unione.

2. L'asse "Progress" è aperto a tutti gli organismi, gli operatori e le istituzioni del settore pubblico e di quello privato, in particolare:
 - (a) autorità nazionali, regionali e locali;
 - (b) servizi dell'impiego;
 - (c) organismi specializzati previsti dalla normativa dell'Unione;
 - (d) parti sociali;
 - (e) organizzazioni non governative, in particolare quelle organizzate a livello dell'Unione;
 - (f) istituti di istruzione superiore e istituti di ricerca;
 - (g) esperti in valutazione e valutazione d'impatto;
 - (h) istituti nazionali di statistica;
 - (i) organi di informazione.
3. La Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, l'OCSE, l'OIL e la Banca mondiale.
4. La Commissione può cooperare con paesi terzi non partecipanti al programma. Rappresentanti di tali paesi terzi possono partecipare a manifestazioni di interesse comune (quali conferenze, workshop e seminari) che si svolgono in paesi partecipanti al programma e il costo della loro partecipazione può essere coperto dal programma.

Articolo 17

Competenze di esecuzione conferite alla Commissione

1. Le seguenti misure necessarie per l'attuazione dell'asse "Progress" sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3:
 - (a) i piani di lavoro pluriennali che stabiliscono le priorità politiche e di finanziamento a medio termine;
 - (b) i piani di lavoro annuali, compresi i criteri per la selezione dei beneficiari a seguito di inviti a presentare proposte.
2. Tutte le altre misure necessarie per l'attuazione dell'asse "Progress" sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

Articolo 18

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 19
Disposizioni transitorie

Le azioni avviate prima del 1° gennaio 2014 sulla base della decisione n. 1672/2006/CE (sezioni 1, 2 e 3 di cui al suo articolo 3) continuano ad essere disciplinate da tale decisione. Per quanto riguarda tali azioni, il comitato di cui all'articolo 13 di tale decisione è sostituito dal comitato di cui all'articolo 18 del presente regolamento.

Capo II
Asse "EURES"

Articolo 20
Obiettivi specifici

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "EURES" ha i seguenti obiettivi specifici:

- (a) rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni, utilizzando per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità;
- (b) sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani.

Articolo 21
Partecipazione

1. Possono partecipare all'asse "EURES" i seguenti paesi:
 - (a) Gli Stati membri;

- (b) i paesi membri dell'EFTA e dello SEE, in conformità all'accordo SEE e all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, circa la libera circolazione delle persone¹⁸.
2. L'asse "EURES" è aperto a tutti gli organismi pubblici e privati, gli attori e le istituzioni designati da uno Stato membro o dalla Commissione che soddisfano le condizioni per la partecipazione alla rete EURES definite nella decisione 2003/8/CE.¹⁹ Tali organismi e organizzazioni comprendono in particolare:
- (a) le autorità nazionali, regionali e locali;
 - (b) i servizi per l'impiego;
 - (c) le organizzazioni delle parti sociali e di altre parti interessate.

Capo III

Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale"

Articolo 22 *Obiettivi specifici*

Oltre agli obiettivi generali di cui all'articolo 4, l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" ha i seguenti obiettivi specifici:

1. facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:
 - (a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;
 - (b) le microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a);
2. sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito;
3. sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in special modo agevolando l'accesso ai finanziamenti.

¹⁸ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

¹⁹ GU L 5 del 10.1.2009, pag. 16.

Articolo 23
Partecipazione

1. La partecipazione all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" è aperto agli organismi pubblici e privati, stabiliti a livello nazionale, regionale o locale nei paesi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, e che in tali paesi forniscono:
 - (a) microfinanziamenti a persone e a microimprese;
 - (b) finanziamenti per imprese sociali.
2. Al fine di raggiungere i beneficiari finali e di creare microimprese competitive e vitali, gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a) cooperano strettamente con le organizzazioni che rappresentano gli interessi dei beneficiari finali del microcredito e con le organizzazioni, in particolare quelle sostenute dal FSE, che offrono ai beneficiari finali programmi di tutoraggio e di formazione.
3. Gli organismi pubblici e privati che svolgono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), si attengono a standard elevati in materia di governance, gestione e tutela dei consumatori, secondo i principi del codice europeo di buona condotta per l'erogazione di microcrediti e si sforzano di prevenire l'indebitamento eccessivo di persone e imprese.

Articolo 24
Contributo finanziario

Tranne nel caso delle azioni comuni, la dotazione finanziaria assegnata all'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" copre l'intero costo delle azioni realizzate attraverso strumenti finanziari, compresi gli obblighi di pagamento nei confronti degli intermediari finanziari, come le perdite derivanti da garanzie, le spese di gestione per le istituzioni finanziarie internazionali che gestiscono il contributo dell'Unione e ogni altra spesa ammissibile.

Articolo 25
Gestione

1. Per mettere in atto gli strumenti e le sovvenzioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, la Commissione può concludere accordi con le entità di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punti iii) e iv) del regolamento XXX/2012 [nuovo regolamento finanziario 2012] che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell'Unione, in particolare con la Banca europea per gli investimenti e il Fondo europeo per gli investimenti. Tali accordi contengono disposizioni dettagliate per l'attuazione dei compiti affidati a dette istituzioni finanziarie, comprese disposizioni che specificano la necessità di garantire l'addizionalità e il coordinamento rispetto agli esistenti strumenti finanziari europei e nazionali e di ripartire le risorse in modo equilibrato tra gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti. Gli strumenti finanziari, come gli strumenti di condivisione del rischio, gli strumenti rappresentativi di capitale e i titoli di debito, possono essere forniti attraverso investimenti in un veicolo di investimento dedicato.

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 prevedono l'obbligo per le istituzioni finanziarie internazionali di reinvestire le risorse e i proventi, compresi i dividendi e i rimborsi, in azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di inizio del programma.
3. Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del [regolamento finanziario], le entrate e i pagamenti generati da uno strumento finanziario sono assegnati a tale strumento finanziario. Per gli strumenti finanziari già istituiti nel precedente quadro finanziario pluriennale, le entrate e i pagamenti generati da operazioni iniziate nel periodo precedente sono assegnati allo strumento finanziario nel periodo in corso.
4. Allo scadere degli accordi conclusi con le istituzioni finanziarie internazionali o al termine del periodo di investimento del veicolo di investimento specializzato, i proventi e il saldo dovuto all'Unione sono versati al bilancio generale dell'Unione.
5. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi concludono accordi scritti con gli organismi pubblici e privati di cui all'articolo 23. Tali accordi stabiliscono gli obblighi dei soggetti erogatori pubblici e privati, di utilizzare le risorse messe a disposizione nel quadro dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" in conformità agli obiettivi stabiliti all'articolo 22 e di fornire informazioni per la stesura delle relazioni annuali di cui all'articolo 26.

Articolo 26

Relazioni sullo stato di attuazione

1. Le istituzioni finanziarie internazionali e, se del caso, i gestori dei fondi trasmettono alla Commissione relazioni annuali sullo stato di attuazione che descrivono le attività sovvenzionate, la loro esecuzione finanziaria, la ripartizione e l'accessibilità dei finanziamenti e degli investimenti per settore e tipo di beneficiario, le domande accettate o respinte e i contratti conclusi dagli organismi pubblici e privati interessati, le azioni finanziate e i risultati, anche in termini di incidenza sociale, creazione di posti di lavoro e sostenibilità delle imprese sovvenzionate.
2. Le informazioni fornite in queste relazioni annuali sullo stato di attuazione sono riprese nelle relazioni biennali di monitoraggio di cui all'articolo 13. Le relazioni di monitoraggio comprendono le relazioni annuali di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della decisione n. 283/2010/UE.

Articolo 27

Valutazione

1. La valutazione finale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, comprende la valutazione finale di cui all'articolo 9 della decisione n. 283/2010/UE.
2. La Commissione effettua una valutazione finale specifica dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" entro l'anno che segue la scadenza degli accordi con le istituzioni finanziarie internazionali.

Articolo 28
Modifiche

La decisione n. 283/2010/UE è così modificata:

(a) all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Allo scadere dello strumento di microfinanza, il saldo residuo dovuto all'Unione è messo a disposizione per microfinanziamenti e per il sostegno a imprese sociali in conformità al regolamento n. XX/201X."

(b) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono soppressi.

Articolo 29

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER PROPOSTE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 1.1. Denominazione della proposta/iniziativa
- 1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

- 3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1. Denominazione della proposta/iniziativa

Regolamento relativo a un programma dell'Unione europea per il cambiamento e l'innovazione sociale

1.2. Settori interessati nella struttura ABM/ABB²⁰

Attualmente: Occupazione e affari sociali, politiche comunitarie dell'occupazione/strumenti della politica comunitaria dell'occupazione,: Progress (04 04 01), EURES (04 03 04) Strumento europeo Progress di microfinanza (04 04 15)

Future prospettive finanziarie pluriennali: Rubrica 1 (Agenda per lo sviluppo sociale)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione**
- La proposta/iniziativa riguarda **una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**
- La proposta/iniziativa riguarda **la proroga di un'azione esistente**
- La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. *Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa*

Il programma intende contribuire all'attuazione della strategia Europa 2020, dei suoi obiettivi prioritari (sulla povertà, l'occupazione e l'istruzione) e degli orientamenti integrati (in particolare 7, 8 e 10) fornendo un sostegno finanziario alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione europea per quanto riguarda la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e la povertà e il miglioramento delle condizioni di lavoro.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivi specifici:

1. Sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione

²⁰ ABM:

possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti.

2. Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione.
3. Aiutare finanziariamente gli attori politici a sperimentare riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione sociale e rendere accessibili le relative conoscenze e competenze.
4. Aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione.

Attività ABM/ABB interessate:

04 04 01 e 04 01 04 10

Obiettivi specifici:

1. Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni, utilizzando per il loro scambio e la loro diffusione a livello transnazionale, interregionale e transfrontaliero moduli standard di interoperabilità.
2. Sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo; questo riguarda tutte le fasi del collocamento, dalla preparazione precedente l'assunzione all'assistenza successiva al collocamento, e ha lo scopo di favorire la piena integrazione nel mercato del lavoro; tali servizi comprendono programmi di mobilità miranti a coprire i posti vacanti quando siano state individuate carenze del mercato del lavoro e/o ad aiutare specifiche categorie di lavoratori, come i giovani.

Attività ABM/ABB interessate

04 03 04 e 04 01 04 04

Obiettivi specifici:

1. Facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità per:
 - (a) le persone che hanno perso o rischiano di perdere il lavoro o che incontrano difficoltà a entrare o a rientrare nel mercato del lavoro, persone che rischiano l'esclusione sociale e persone vulnerabili che si trovano in una posizione svantaggiata per l'accesso al mercato del credito convenzionale e che desiderano avviare o sviluppare una microimpresa in proprio;
 - (b) le microimprese, in particolare quelle che occupano persone di cui alla lettera a).

2. Sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito.
3. Sostenere lo sviluppo di imprese sociali, in special modo agevolando l'accesso ai finanziamenti.

Attività ABM/ABB interessate

04 04 15 e 04 01 04 11

L'obiettivo finale del programma è quello di produrre un cambiamento positivo della situazione socioeconomica: un più elevato livello di occupazione, minore povertà, maggiore inclusione sociale e migliori condizioni di lavoro. Gli sforzi saranno diretti a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della crescita inclusiva di Europa 2020 e degli obiettivi connessi attraverso un sostegno ad alto valore aggiunto per le azioni chiave delle iniziative faro "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro", "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione sociale" e "Youth on the Move".

Il programma avrà però un'influenza molto limitata sui cambiamenti reali della situazione socioeconomica. La finalità e il ruolo essenziali del nuovo strumento sono quelli di sostenere lo sviluppo, il coordinamento e l'attuazione di una moderna, efficace e innovativa politica occupazionale e sociale dell'Unione nel perseguimento di tale obiettivo finale:

- appoggiando il processo decisionale dell'Unione in campo legislativo, secondo i principi della regolamentazione intelligente e col rafforzamento del coordinamento delle politiche e della governance economica;
- concentrandosi sulla dimensione transnazionale della politica occupazionale e sociale dell'Unione, la cui promozione esige un'azione concertata in tutti gli Stati membri;
- sostenendo l'azione collettiva e mutuamente rafforzantesi degli Stati membri diretta a consolidare la cooperazione dell'Unione e a promuovere l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale;
- sviluppando servizi per l'assunzione e il collocamento dei lavoratori (in particolare dei giovani) grazie a servizi di intermediazione tra offerta e domanda di lavoro a livello europeo e promuovendo così la mobilità geografica dei lavoratori;
- facilitando l'accesso ai finanziamenti per gli imprenditori, specie quelli più lontani dal mercato del lavoro, e le imprese sociali.

1.4.3. Indicatori di risultato e di incidenza

Un metodo di gestione basato sui risultati applicato all'attuale programma Progress e un monitoraggio annuale di performance si sono dimostrati in grado di mettere in luce i risultati ottenuti dal programma e di accrescere l'*accountability* dell'Unione. Sulla base di questa esperienza, il nuovo programma ha una chiara logica d'intervento (in cui gli obiettivi specifici SMART contribuiscono al raggiungimento di obiettivi generali) e una serie di corrispondenti indicatori di impatto e di risultato. Occorre tener conto del fatto che le attività relative all'asse "Progress" intendono contribuire agli obiettivi strategici di Europa 2020; pertanto, non comportano la fornitura di beni o servizi, ma hanno un impatto indiretto sull'evoluzione della politica occupazionale e sociale dell'UE, in quanto una politica migliore produrrà migliori risultati socioeconomici. Poiché l'asse "Progress" è essenzialmente di natura politica, la fissazione di indicatori è problematica; lo stesso vale per la fissazione di obiettivi quantitativi a un livello più aggregato (in questo caso, la misurazione è basata principalmente su indicatori "proxy").

È perciò molto difficile rendere effettivamente "misurabili" i quattro obiettivi specifici Progress, dato che sono specifici, raggiungibili, realistici e legati a scadenze (la fine del programma). Ad esempio, gli eventi di apprendimento reciproco non possono essere quantificati perché il loro numero e i temi trattati dipendono dall'interesse e dalla volontà degli Stati membri di ospitare tali eventi e di parteciparvi; allo stesso modo, il volume di conoscenza dipende dalle necessità dall'elaborazione politica. Per questo motivo, si propone di utilizzare variabili soggettive, come la soddisfazione e la conoscenze tra le parti interessate, indagini sulla percezione del ruolo dell'UE nella politica occupazionale e sociale, uso prospettato ed effettivo degli output di Progress. Per ragioni analoghe, non è possibile fornire specifici obiettivi a medio termine in tutti i casi. Tuttavia, l'approccio resta conforme alla gestione basata sui risultati, che prevede obiettivi efficaci a un livello vicino all'attività in quanto tale.

Cfr. l'elenco di indicatori alla sezione 2.1.2.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il programma si propone di sostenere la Commissione, gli Stati membri e i principali soggetti interessati nell'elaborazione, nel coordinamento e nell'attuazione di riforme efficaci miranti a risolvere i seguenti problemi di lungo termine:

- alti tassi di disoccupazione, in particolare fra i lavoratori poco qualificati, i lavoratori più anziani, i migranti e le persone disabili;
- un mercato del lavoro sempre più frammentato, caratterizzato dall'emergenza di forme di lavoro più flessibili e di altre problematiche che influiscono sulla sicurezza del posto di lavoro e sulle condizioni di lavoro;
- la contrazione della forza lavoro e l'aumento della pressione sui sistemi di protezione sociale in conseguenza dell'evoluzione demografica (invecchiamento della popolazione);
- un numero inaccettabilmente elevato di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà e nell'esclusione sociale.

A breve termine, il programma si propone di affrontare i seguenti problemi/bisogni:

- la necessità di disporre di dati, statistiche e indicatori attendibili, comparabili e accessibili a livello dell'UE, affinché la politica e la legislazione in materia occupazionale e sociale rispondano alle esigenze, ai problemi e alle condizioni dei singoli Stati membri;
- la necessità di un apprendimento reciproco a livello dell'UE, che permetta di accrescere la comprensione e il riconoscimento come propri degli obiettivi e delle politiche dell'Unione tra gli attori politici e i soggetti interessati;
- la necessità di un adeguato sostegno finanziario ai responsabili politici al fine di sperimentare, valutare e applicare su più ampia scala soluzioni innovative;

- la mobilità geografica limitata in Europa e il sostegno insufficiente all'adeguamento tra domanda e offerta di lavoro;
- la difficoltà di accesso ai finanziamenti e al microcredito per le imprese sociali e i disoccupati, le persone a rischio di perdere il lavoro e i lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, ad esempio giovani anziani o immigrati.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

L'Unione europea è in una posizione privilegiata per fornire una piattaforma europea per gli scambi e il mutuo apprendimento nei settori occupazionale e sociale che coinvolga gli Stati membri, i paesi membri e i paesi candidati. La conoscenza delle politiche applicate in altri paesi e dei loro risultati estende la gamma delle opzioni di cui possono avvalersi gli attori politici, mette in moto nuovi sviluppi e incoraggia le riforme nazionali.

L'azione dell'UE valorizza l'azione svolta a livello nazionale, dando una dimensione europea alla raccolta e al confronto dei dati, allo sviluppo di strumenti e metodi statistici e di indicatori comuni che permettono di tracciare un quadro completo della situazione occupazionale e sociale. Disporre di questi dati a livello europeo è la preconditione essenziale per un'analisi corretta dei grandi problemi in materia occupazionale e sociale cui ciascuno Stato membro deve far fronte. È inoltre indispensabile per poter verificare i progressi verso la realizzazione degli obiettivi Europa 2020 e formulare le raccomandazioni indirizzate ai singoli paesi nel quadro del semestre europeo.

La necessità di una migliore applicazione della legislazione dell'UE è stata riconosciuta come priorità dell'agenda per una regolamentazione intelligente. Per modernizzare la legislazione e così creare condizioni eque e garantire a tutti un livello comune di protezione giuridica dell'UE nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro e del diritto del lavoro è meglio agire a livello dell'UE. Inoltre, l'UE è nella posizione migliore per finanziare misure volte a migliorare il rispetto della legislazione dell'UE e ad esaminare sistematicamente applicazione della legislazione dell'UE in tutti gli Stati membri.

Sviluppare la capacità delle principali reti della società civile a livello europeo, in modo che possano sostenere e sviluppare gli obiettivi di politica sociale dell'Unione è un compito che si può affrontare meglio a livello UE.

Grazie al nuovo programma, in particolare all'asse EURES, gli Stati membri beneficeranno di una maggiore mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, il che potrà contribuire a superare le strozzature o a coprire posti vacanti e quindi stimolare l'attività economica e favorire la crescita economica. Una maggiore mobilità del mercato del lavoro europeo è anche essenziale per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne e per il rafforzamento della coesione economica e sociale e della cittadinanza europea attiva. Le istituzioni europee, e in particolare la Commissione, che dispone delle risorse amministrative, delle competenze e della capacità di coordinare una rete transnazionale quale EURES, dovranno perciò sostenere e favorire le iniziative dirette ad accrescere la mobilità geografica dei lavoratori. La Commissione può inoltre valorizzare la rete EURES sviluppando politiche volte a superare gli ostacoli che ancora si frappongono alla libera circolazione, facilitando lo scambio delle buone pratiche e assicurando l'apprendimento reciproco tra i membri della rete EURES.

Per accrescere la disponibilità del microcredito è meglio agire a livello europeo: la Commissione, in cooperazione con il Fondo europeo per gli investimenti, può ora basarsi sull'esperienza acquisita con l'attuale Strumento europeo Progress di microfinanza e altre iniziative a livello UE nel settore della microfinanza. Gli operatori della microfinanza in tutti gli Stati membri possono ora avvalersi di questa competenza senza che le loro autorità nazionali, regionali o locali debbano utilizzare risorse per realizzare sistemi simili.

Un'azione a livello UE può preparare il terreno per una più incisiva azione nazionale e regionale in futuro e deve quindi comprendere lo sviluppo delle capacità e la mobilitazione di intermediari e moltiplicatori per creare un ecosistema di sostegno globale.

Inoltre, se le risorse finanziarie sono messe in comune a livello europeo, sarà più facile attrarre finanziamenti aggiuntivi da investitori terzi, come la Banca europea per gli investimenti, che, nel caso di Microfinanza Progress, è intervenuta a concorrenza del contributo UE di 100 milioni di euro. Questo vale anche per un fondo capitali a livello UE per investimenti in imprese sociali, che potrà presumibilmente attrarre maggiori risorse da altri investitori.

1.5.3. Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

La valutazione intermedia del programma Progress (2007-2013) conclude che i suoi obiettivi hanno grande rilievo per gli obiettivi strategici della Commissione stabiliti nella strategia di Lisbona e nella strategia Europa 2020. I principali tipi di attività (attività analitiche e di apprendimento reciproco, appoggio ai principali attori) che il programma svolge contribuiscono efficacemente al raggiungimento dei suoi obiettivi. Il ciclo annuale di pianificazione, attuazione, monitoraggio e le attività di valutazione sono considerati in genere adeguati; si raccomanda però di predisporre una pianificazione pluriennale per fissare obiettivi politici strategici a lungo termine parallelamente alle priorità annuali di finanziamento.

Una valutazione ex post della rete EURES (2006-2008) dimostra che, rispetto ad altre reti dell'UE, EURES si concentra in misura molto maggiore sulle opportunità di lavoro ed è anche la sola rete che si propone di fornire servizi specifici di "job-matching". Il portale EURES della mobilità professionale è apprezzato dalle persone in cerca di lavoro o che vogliono cambiare lavoro e dai datori di lavoro, che vedono evidenti vantaggi nella possibilità di consultare o fornire informazioni sulle offerte di lavoro in tutta Europa.

Poiché l'UE ha cominciato a fornire un sostegno alla microfinanza solo nel secondo semestre 2010, non è stata ancora effettuata una valutazione indipendente. Dalle informazioni fornite dalle parti interessate (la rete europea di microfinanza - EMN - che rappresenta il settore europeo della microfinanza, lo strumento di microfinanza UE risponde alle loro aspettative. Esso favorisce l'istituzione di programmi di sostegno nazionali o regionali; permette economie di scala e/o minimizza il rischio di insuccessi in settori in cui un singolo Stato membro non può raggiungere la massa critica necessaria e genera finanziamenti in misura maggiore rispetto ai programmi nazionali su piccola scala.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, provvederà a far sì che le attività realizzate nell'ambito del programma siano coerenti e complementari rispetto ad altre azioni dell'Unione e non costituiscano un loro doppio, in particolare nell'ambito del Fondo sociale

europeo (FSE) e in settori quali il dialogo sociale, la giustizia e i diritti fondamentali, l'istruzione, la formazione professionale e la politica della gioventù, la ricerca e l'innovazione, l'imprenditoria, la sanità, l'allargamento e le relazioni esterne e la politica economica generale.

1.6. Durata dell'azione e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa a **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dall'1.1.2014 al 31.12.2020
 - Incidenza finanziaria dal 2014 al 2020
- Proposta/iniziativa a **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,
 - seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste

- Gestione centralizzata diretta** da parte della Commissione
- Gestione centralizzata indiretta** con delega delle funzioni di esecuzione a:
 - agenzie esecutive
 - organismi creati dalle Comunità
 - organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico
 - persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione decentrata** con paesi terzi
- Gestione congiunta** con organizzazioni internazionali

La modalità della gestione centralizzata diretta (articolo 53 bis del regolamento finanziario) si applica a tutte le attività svolte nell'ambito degli assi "Progress" e "EURES". Le attività svolte nell'ambito dell'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" saranno realizzate secondo la modalità della gestione congiunta (la Commissione stipulerà accordi con istituzioni finanziarie internazionali quali la BEI e il FEI).

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

2.1.1. Modalità di monitoraggio e valutazione

Il programma sarà oggetto di un monitoraggio biennale al fine di valutare i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici sulla base di precisi indicatori e di permettere i necessari adeguamenti delle priorità politiche e di finanziamento. Il monitoraggio permetterà inoltre di valutare il modo in cui le questioni della parità uomo-donna e della non discriminazione sono state trattate nelle attività del programma. Se del caso, gli indicatori dovranno essere disaggregati per sesso, età e disabilità.

Il programma sarà oggetto di una valutazione intermedia e di una valutazione ex post. Una valutazione intermedia misurerà i progressi realizzati nel conseguimento degli obiettivi del programma, determinando se le risorse saranno state utilizzati in modo efficiente e valutando il suo valore aggiunto europeo. La relazione di valutazione intermedia dovrà essere presentata entro il 2017 e sarà utilizzata per la preparazione dello strumento che succederà al programma. La valutazione finale, inoltre, esaminerà l'impatto del programma. La relazione di valutazione ex post sarà presentata entro il 2022.

Dato che l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" avrà una durata maggiore (gli investimenti saranno realizzati fino a dieci anni dall'inizio dello strumento), sarà oggetto di una valutazione finale specifica al più tardi un anno dopo la scadenza degli accordi conclusi tra la Commissione e il Fondo europeo per gli investimenti.

2.1.2. Indicatori di performance

Obiettivi generali

Indicatori	Situazione attuale	Obiettivi a lungo termine
Rafforzare l'adesione agli obiettivi dell'Unione nei settori occupazionale, sociale e delle condizioni di lavoro da parte dei principali attori politici dell'Unione europea e nazionali e delle altre parti interessate per realizzare azioni concrete e coordinate a livello dell'Unione e degli Stati membri		
Partecipazione attiva delle parti interessate a livello dell'UE e degli Stati membri e al dibattito sulle sfide comuni e alle iniziative concrete per affrontarle	Non esiste un metodo uniforme per misurare il livello di partecipazione delle parti interessate al dibattito politico. Da recenti valutazioni ²¹ è emerso che la partecipazione delle parti interessate varia seconda le questioni e gli Stati membri. L'ultima relazione annuale sulla performance di Progress indica una tendenza delle autorità (UE, nazionali, regionali o locali) ad avere rapporti più stretti tra loro che con le parti sociali e le ONG.	Partecipazione ugualmente attiva di tutte le parti interessate a livello dell'UE e in tutti gli Stati membri

²¹ Evaluation of the Social OMC, 2011; Study on Stakeholders' Involvement in the Implementation of the Social OMC, 2010.

Accettazione delle raccomandazioni specifiche per paese	L'indicatore si basa sulle raccomandazioni specifiche per Stato membro che sono state emesse per la prima volta nel giugno 2011. Dalla valutazione delle RSN compiuta dalla Commissione e dal contenuto delle precedenti raccomandazioni integrate specifiche per paese, risulta che tre Stati membri su quattro hanno politiche o strategie coerenti con gli obiettivi UE.	Tutti gli Stati membri accettano le raccomandazioni specifiche per paese in materia occupazionale, sociale e di condizioni di lavoro (come dimostrato dalle strategie e dalle politiche indicate nei successivi programmi nazionali di riforma)
Favorire lo sviluppo di sistemi di protezione sociale e di mercati del lavoro adeguati, accessibili ed efficienti e facilitare le riforme, promuovendo il buon governo, l'apprendimento reciproco e l'innovazione sociale		
Incidenza della diffusione dei risultati dell'innovazione sociale nella concezione e nell'attuazione di politiche attive del mercato del lavoro e di protezione sociale	Il sostegno dell'innovazione sociale è un nuovo settore di intervento. Manca un approccio più sistematico al pieno uso dei risultati dell'innovazione nelle politiche attive del mercato del lavoro e di protezione sociale.	Ogni Stato membro indica nel suo programma nazionale di riforma, almeno un esempio di utilizzazione prevista effettiva dei risultati disponibili dell'innovazione sociale nell'elaborazione e nell'attuazione delle sue politiche attive del mercato del lavoro e di protezione sociale
Sensibilizzazione all'innovazione sociale	Come sopra.	Come sopra.
Modernizzare il diritto dell'Unione secondo i principi della regolamentazione intelligente e far sì che la normativa dell'Unione su questioni connesse alle condizioni di lavoro sia applicata in modo efficace		
Quota: a) di atti legislativi (direttive) interamente riesaminati b) del numero risultante di proposte di revisione sostanziale (abbandono, fusione) di norme esistenti o di adozione di nuove norme	a) Una direttiva (sul tempo di lavoro) è attualmente in riesame. b) n. a.	a) 100% delle direttive su questioni relative alle condizioni di lavoro sono interamente riesaminate entro la fine del programma. b) Se opportuno, la Commissione prenderà iniziative volte a modificare, precisare o semplificare la legislazione esistente o a introdurre una nuova, ove lo giustifichi una valutazione d'impatto e, se del caso, dopo aver consultato le parti sociali dell'UE.
Conformità degli Stati membri con la legislazione dell'UE (tasso di recepimento e fattore di frammentazione)	Nel 2010 il tasso di recepimento è stato del 98,3% per le direttive in materia di diritto del lavoro e del 100% per le direttive riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro; i corrispondenti fattori di frammentazione sono stati del 5% e dello 0%. Un'analisi storica indica che queste percentuali tendono a	Tasso di recepimento del 100%, e corrispondente basso fattore di frammentazione dello 0%

	peggiore dopo l'introduzione di una nuova normativa. Alla luce delle possibili azioni della Commissione volte a modificare, chiarire o semplificare la legislazione esistente o introdurre nuove norme, è importante mantenere un elevato tasso di recepimento e un basso fattore di frammentazione.	
Attuazione e applicazione attive	Attualmente, la presenza di misure attive di attuazione e applicazione è valutata qualitativamente (tramite valutazioni e reti di esperti indipendenti) e varia secondo le direttive e i paesi.	100% di direttive sulle condizioni lavoro attivamente attuate e applicate in quasi tutti gli Stati membri (valutazione qualitativa)
Promuovere la mobilità geografica dei lavoratori e accrescere le opportunità di occupazione sviluppando mercati del lavoro che siano aperti e accessibili a tutti		
Impatto della mobilità geografica sul PIL degli SM	Esistono tentativi preliminari di modellizzare e valutare l'impatto per determinati paesi (Regno Unito e Irlanda) che però non coprono l'intera Unione. Secondo le stime riportate nella relazione 2008 sull'occupazione in Europa, i flussi di mobilità dai paesi UE-8 hanno generato fino al 2007 un incremento del PIL dello 0,4% in Irlanda e dello 0,3% nel Regno Unito.	L'impatto della mobilità geografica sul PIL degli SM è valutato per l'intera Unione europea ed è positivo. La stima a lungo termine prevede un aumento del PIL dell'1,7% in Irlanda e dello 0,6% nel Regno Unito entro il 2015 rispetto alla situazione pre-allargamento.
Incidenza della mobilità geografica sulla riduzione delle strozzature e dei posti di lavoro vacanti	Esistono tentativi preliminari di modellizzare e valutare l'incidenza per determinati paesi, che però non coprono l'intera Unione.	L'incidenza della mobilità geografica sulla riduzione delle strozzature e dei posti di lavoro vacanti è valutata per l'intera Unione europea ed è positiva.
Differenza nella partecipazione al mercato del lavoro e nei tassi di occupazione dei lavoratori mobili tra il paese ospitante e il paese di origine	I lavoratori mobili (mobilità all'interno dell'UE) tendono ad avere tassi di occupazione superiori rispetto ai lavoratori non mobili.	Informazioni saranno fornite dall'indagine Eurostat sulle forze di lavoro e da altre statistiche.
Promuovere l'occupazione e l'inclusione sociale, migliorando la disponibilità e l'accessibilità di microfinanziamenti per i gruppi vulnerabili e le microimprese e facilitando l'accesso al credito per le imprese sociali		
Numero di imprese create o consolidate che hanno beneficiato del sostegno UE	0	51 000 (di cui 1 000 imprese sociali)

<p>Numero di posti di lavoro creati o mantenuti grazie alla creazione o allo sviluppo di un'impresa</p>	<p>Secondo una valutazione del programma Competitività e innovazione, ogni microprestito ha permesso di creare 1,2 posti di lavoro.</p>	
<p>Profilo delle persone (comprese, se possibile, informazioni su età, sesso, minoranze, disabilità e status occupazionale) che hanno creato o sviluppato, un'attività con il sostegno di un microfinanziamento UE</p>	<p>Non disponibili</p>	<p>Il 50% dei beneficiari è costituito da disoccupati o da persone appartenenti a categorie svantaggiate</p>

Obiettivi specifici

Indicatori	Ultimi risultati noti	Obiettivo a medio termine
<p>1. Sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti</p>		
<p>Soddisfazione delle parti interessate e uso dichiarato della conoscenza generata dal programma</p>	<p>Varie parti interessate (Commissione, PE, amministrazioni nazionali, organismi esecutivi, parti sociali, ONG, ecc.) utilizzano le conoscenze generate dall'attuale programma Progress. L'indagine annuale 2010 indica che le persone informate delle conoscenze generate (circa 50%) le ritengono utili (circa l'85% dei rispondenti) e le utilizzano o intendono utilizzarle;</p>	<p>Accrescere il numero delle parti interessate che sono informate delle conoscenze generate dal programma (maggiore consapevolezza dei principali risultati: 75% dei rispondenti) e conservare l'elevato tasso di soddisfazione (85% o più dei rispondenti)</p>
<p>Quota di iniziative politiche avviate dalla DG EMPL che si basano sulle conoscenze generate dal programma</p>	<p>Non disponibili.</p>	<p>Il 100% delle iniziative UE di politica occupazionale e sociale delle azioni relative alla legislazione sulle condizioni di lavoro si basa sulle conoscenze generate dal programma</p>
<p>Quota degli sforzi²² dedicati allo sviluppo di nuove (prima inesistenti) conoscenze (idee, concetti, approcci, modelli, analisi previsionali)</p>	<p>Non esiste una stima esatta, ma la percentuale del bilancio destinata alla generazione di questo tipo di conoscenze è dell'ordine del 10-20%. Tale quota è destinata a crescere, soprattutto in considerazione dell'importanza attribuita all'innovazione sociale.</p>	<p>Almeno il 25% del bilancio è dedicato allo sviluppo di nuove (prima inesistenti) conoscenze (idee, concetti, approcci, modelli, analisi previsionali)</p>
<p>2. Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione</p>		
<p>Migliore comprensione dichiarata delle politiche e degli obiettivi dell'UE (ivi compresi, se del caso, gli aspetti della parità uomo-donna, dalla non discriminazione e dell'accessibilità)</p>	<p>Circa l'89% dei rispondenti all'indagine annuale 2010 dichiara di aver capito meglio gli obiettivi politici dell'UE partecipando a eventi finanziati da Progress.</p>	<p>9 persone su 10 dichiarano di aver capito meglio gli obiettivi politici dell'UE partecipando a eventi finanziati da Progress.</p>
<p>Grado di inclusività e</p>	<p>L'indagine di follow-up del 2010 rivela che</p>	<p>4 persone su 5 dichiarano che gli</p>

²²

Da misurare come quota stimata del bilancio destinata alla generazione di tale tipo di conoscenze.

rispondenza agli standard minimi per la consultazione degli eventi di apprendimento reciproco e scambio di informazioni	gli eventi di apprendimento reciproco finanziati da Progress sono molto apprezzati per la chiarezza con cui sono discusse le questioni e il coinvolgimento dei decisori (4 rispondenti su 5 esprimono parere positivo); il parere è però leggermente meno positivo per quanto riguarda il coinvolgimento di altri attori (parti sociali, ONG, ecc.).	eventi di apprendimento reciproco e scambio di informazioni sono inclusivi e soddisfano pienamente gli standard per la consultazione.
L'uso dichiarato (previsto/effettivo) delle informazioni per l'elaborazione e la promozione di politiche da parte dei partecipanti, ma anche di altri decisori e soggetti interessati	Dall'indagine ex post sugli eventi finanziati da Progress nel 2010, è emerso che i 2/3 circa dei partecipanti prevedevano di utilizzare o avevano effettivamente utilizzato le informazioni per elaborare o promuovere le loro iniziative. Il problema fondamentale (specie nel caso degli eventi di apprendimento reciproco) è però quello di promuovere la condivisione delle informazioni acquisite con altri decisori e attori interessati (quelli che non hanno partecipato).	- 3 partecipanti su 4 dichiarano di utilizzare o di prevedere di utilizzare le informazioni acquisite. - Miglioramento dello scambio di informazioni con altri decisori e attori (non partecipanti)
3. Aiutare finanziariamente gli attori politici a sperimentare riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, a rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione sociale e a rendere accessibili le relative conoscenze e competenze		
L'uso dichiarato (previsto/effettivo) delle informazioni per l'elaborazione e la promozione di politiche e altri esperimenti sociali da parte dei partecipanti, ma anche di altri decisori e soggetti interessati	Il sostegno all'innovazione sociale è un nuovo settore d'intervento; non vi sono quindi termini di riferimento	Data la novità di questo tipo di attività si può prevedere che un massimo di 2/3 dei partecipanti dichiarino un uso previsto o effettivo delle informazioni acquisite attraverso la sperimentazione sociale per l'elaborazione e la promozione di politiche e altri esperimenti sociali.
La presenza di condizioni adeguate (risorse finanziarie, accessibilità del know-how e delle competenze) per progettare e realizzare esperimenti nel campo della politica occupazionale e sociale dell'UE: adeguata capacità dei principali attori	Il sostegno all'innovazione sociale è un nuovo settore d'intervento; non vi sono quindi termini di riferimento	Tutte le principali precondizioni (risorse finanziarie, accessibilità del know-how e delle competenze, capacità dei principali attori) per progettare e realizzare esperimenti nel campo della politica occupazionale e sociale dell'UE sono ritenute sufficienti (per es. in base a una valutazione)

4. Aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione

<p>Organizzazioni e reti rafforzato sono riconosciute come utile fonte di informazioni per gli attori politici e decisori dell'UE e degli Stati membri e altri soggetti</p>	<p>Non esiste un termine di riferimento generale per tutti i tipi di organizzazioni e reti per le quali è previsto un sostegno i nel quadro del nuovo programma. Attualmente (2011) i soli dati sono che fino a 9 rispondenti su 10 in generale e 3 rispondenti su 4 che ricoprono ruoli decisionali considerano le migliori reti e ONG dell'UE un'utile fonte di informazioni.</p>	<p>Le organizzazioni e reti che fruiscono del maggiore sostegno sono riconosciute da 3 decisori e altri soggetti interessati interrogati su 4 come un'utile fonte di informazioni sulle politiche dell'UE e degli Stati membri</p>
<p>Variazione dichiarata della capacità²³ di sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia occupazionale e sociale da parte dei partecipanti (persone od organizzazioni, secondo i casi) coinvolti nelle misure di rafforzamento della capacità sostenute</p>	<p>Non esiste un termine di riferimento generale per questo tipo di autovalutazione da parte dei partecipanti (persone od organizzazioni, secondo i casi) coinvolti nelle misure di rafforzamento della capacità sostenute. I primi risultati di analoghe misure di performance introdotte dalle principali reti e ONG dell'UE finanziate da Progress indicano cambiamenti positivi, in particolare per quanto riguarda l'acquisizione di conoscenze specifiche pertinenti per l'elaborazione e la promozione delle politiche, con minore successo nel miglioramento dell'organizzazione interna.</p>	<p>3 su 4 dei partecipanti coinvolti nelle misure di rafforzamento della capacità sostenute dichiarano una migliore capacità di sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica e della legislazione dell'UE in materia occupazionale e sociale</p>

²³ Per capacità s'intende la conoscenza che permette l'elaborazione e la promozione di politiche; l'attitudine e la capacità di promuoverle in modo attivo ed efficace; (nel caso di organizzazioni) il miglioramento dell'organizzazione interna (compreso il miglioramento della pianificazione strategica e della gestione della performance).

5. Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni		
Numero totale di offerte di lavoro e CV sul portale EURES della mobilità professionale; attualmente il portale EURES ospita più di un milione di offerte di lavoro e 600.000 CV	Attualmente portale EURES ospita più di un milione di offerte di lavoro e 600.000 CV	È prevista un aumento del numero di offerte di lavoro al tasso annuo del 3% annuo.
Numero di assunzioni/collocamenti e offerte di lavoro tramite il portale EURES della mobilità professionale	La stima attuale è di 150 000 collocamenti all'anno	I servizi responsabili di EURES hanno intrapreso lo studio "Valutazione dei sistemi di misura della performance dei servizi pubblici per l'impiego e raccomandazioni sugli indicatori di mobilità geografica" per individuare indicatori per EURES 2020.
6. Sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo		
Numero di collocamenti transnazionali facilitati da EURES. Aumentare il numero dei collocamenti del 3% all'anno (attualmente la stimati è di 150 000 all'anno)	La Commissione ha avviato solo recentemente l'azione preparatoria per il primo programma mirato di mobilità "Il tuo primo lavoro EURES", che secondo le stime contribuirà al collocamento di 2000-3000 giovani lavoratori.	Cfr. sopra

7. Facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità		
Numero di microprestiti erogati da intermediari a beneficiari finali con il sostegno dell'UE. (50000 microprestiti erogati entro la fine del periodo totale di investimento)	0	50000 microprestiti erogati entro la fine del periodo totale di investimento
Volume di microprestiti erogati in EUR (volume totale di circa 450 milioni di EUR corrispondente a 5 volte il contributo dell'Unione di 87 milioni di EUR)	Non disponibili	Un volume totale di 500 milioni di EUR, corrispondente a 5 volte il contributo dell'Unione)
Profilo dei beneficiari finali (età, sesso, minoranze, status occupazionale ...) che hanno ricevuto un microprestito (il 50% dei beneficiari è costituito da disoccupati o persone appartengono a categorie svantaggiate)	Non disponibili	Il 50% dei beneficiari è costituito da disoccupati o persone appartenenti a categorie svantaggiate
8. Sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito		
Numero di operatori del microcredito sostenuti attraverso i finanziamenti per lo sviluppo delle capacità (50 operatori sostenuti entro la fine del periodo di sostegno)	Non disponibili	50 operatori del microcredito sostenuti entro la fine del periodo totale di investimento
Livello di capacità istituzionale in termini di finanziamenti, risorse umane, gestione operativa, sistemi e infrastrutture (maggiore capacità del settore rispetto al livello del	Nel 2009, le carenze individuate nella creazione di capacità erano le difficoltà a coprire i costi di avviamento e funzionamento, l'insufficiente sviluppo dei sistemi di misura e analisi della performance, i livelli solo medi di capacità per quanto riguarda la gestione delle risorse umane e l'insufficiente capacità degli operatori non	Maggiore capacità del settore rispetto al livello del 2009

2009)	bancari del microcredito di costituire reti e di cooperare ²⁴	
9. Sostenere lo sviluppo di imprese sociali		
Numero di imprese sociali che sono state sostenute attraverso l'iniziativa (1000 imprese sociali sostenute)	0	900 imprese sociali sostenute entro la fine del periodo totale di investimento
Volume di investimenti destinati a imprese sociali (270 milioni di euro, il triplo del contributo UE)	0	270 milioni di euro, corrispondenti a 3 volte il contributo UE

²⁴ Evers and Jung / EMN, *EIF Market studies on micro lending in the European Union: capacity building and policy recommendations*, Marzo 2009. Secondo questo studio, la capacità istituzionale comprende: visione e strategia, finanziamento, risorse umane, gestione e sistemi operativi e infrastruttura.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Nel quadro dell'asse "Progress" la gestione diretta centralizzata implicherà a) l'attribuzione di numerosi contratti e sovvenzioni per attività specifiche (pertinente anche per l'asse "EURES"), b) il pagamento di numerose sovvenzioni di funzionamento ad organizzazioni non governative; c) la cooperazione con organizzazioni internazionali (pertinente anche per l'asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" attuato secondo la modalità della gestione congiunta). Il rischio principale riguarderà la capacità delle organizzazioni (specie piccole) di operare un controllo efficace delle spese e di garantire la trasparenza delle operazioni eseguite.

2.2.2. Modalità di controllo previste

Data la natura del programma, l'efficace gestione degli stanziamenti sarà basata su un sistema di controlli cumulativi fondato sugli standard di controllo interno, il controllo delle operazioni in seno alla DG EMPL e il controllo delle operazioni negli Stati membri.

Il circuito finanziario messo in atto per l'esecuzione del bilancio sarà basato sul modello 1 (decentrato a livello delle unità operative con verifica complementare per campionamento). Questa organizzazione rispetta il principio dei quattro occhi in totale conformità con il regolamento finanziario.

Le operazioni saranno oggetto di un doppio controllo: il 100% delle operazioni sarà controllato dall'agente verificatore finanziario (1° livello ex ante) e ulteriori controlli documentali ex ante saranno eseguiti da un agente verificatore complementare (2° livello ex ante), il cui obiettivo sarà di verificare dal 10% al 20% di tutte le operazioni transazioni rappresentante almeno il 50% del bilancio. In via eccezionale, quando l'ordinatore sottodelegato non avrà la certezza della regolarità delle operazioni, saranno organizzati controlli in loco prima del pagamento finale. Tali controlli in loco saranno eseguiti da revisori esterni.

Audit ex post in loco saranno inoltre effettuati per un campione di operazioni da revisori esterni. La selezione delle operazioni combinerà una valutazione dei rischi e una selezione casuale.

Inoltre, l'attuale cellula contabile procederà a controlli contabili ex post.

Le organizzazioni internazionali saranno tenute ad applicare in materia di contabilità, revisione contabile, controllo interno procedure di aggiudicazione, standard che offrano garanzie equivalenti a quelle offerte dagli standard riconosciuti a livello internazionale. Inoltre, le convenzioni concluse con le organizzazioni internazionali per la concessione di finanziamenti devono contenere disposizioni particolareggiate per l'esecuzione delle funzioni affidate a tali organizzazioni internazionali. Esse provvederanno inoltre a un'adeguata pubblicazione annuale ex post dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio.

2.2.3. *Costi del controllo*

I costi del controllo (che riguarda qualsiasi attività direttamente o indirettamente connessa alla verifica dei diritti del contraente/beneficiario nonché la regolarità delle spese) sono stati stimati. I dati sui costi sono stati raccolti interrogando il personale sugli equivalenti impiegati per i controlli.

Risultato del calcolo per anno civile:

Controlli documentali e in loco ex ante: 5.616.200 EUR (0,6% dei fondi – 958,19 milioni di EUR)

Controlli in loco ex post: 531.000 EUR (0,05% dei fondi – 958,19 milioni di EUR)

Costo totale dei controlli per anno civile: 6.147.200 EUR (0,64% dei fondi – 958,19 milioni di EUR)

2.2.4. *Benefici del controllo*

Il costo annuale del livello di controlli suggerito rappresenta circa il 5% del bilancio annuale delle spese operative (in stanziamenti di impegno, cioè 6.147.200 EUR/123.627.000 EUR per il primo anno come indicato nella tabella 3.2.1). Questo è giustificato dal volume elevato di operazioni da controllare (cfr. punto 3.2.2). Le realizzazioni nell'ambito dell'asse Infatti, nel campo dell'occupazione e degli affari sociali, la gestione diretta e la gestione congiunta comportano l'attribuzione di numerosi contratti e sovvenzioni per azioni, e il pagamento di numerose sovvenzioni di funzionamento ad organizzazioni non governative, associazioni e sindacati. Il rischio connesso a tali attività riguarda la capacità delle organizzazioni (specie di quelle piccole) di operare un controllo efficace delle spese.

Lo scorso anno gli agenti verificatori complementari hanno controllato il 21,8% di tutte le operazioni, rappresentanti l'84,6% del bilancio totale (59,4% per le spese a gestione diretta). Di conseguenza, il numero di errori riscontrati è sceso da 95 nel 2009 a 67 nel 2010, il che rappresenta un tasso di errore dell'8,6% sul numero di operazioni finanziarie. La maggior parte degli errori era di natura formale e non ha avuto effetti per quanto riguarda la verifica della legalità e della regolarità delle operazioni in questione.

Nel 2010 i revisori esterni hanno controllato in loco il 20,78% del bilancio. Il livello di errore è risultato trascurabile (1,08%).

2.2.5. *Livello previsto di rischio di inosservanza delle norme applicabili*

Il tasso di errore per i controlli ex ante delle operazioni ha raggiunto nel 2010 l'8,6% del numero totale di operazioni finanziarie. Come rilevato nell'ultima relazione annuale di attività della DG EMPL, nessuno degli errori rilevati ha avuto conseguenze per quanto riguarda la legalità e la regolarità delle operazioni in questione.

Il tasso di errore per gli audit in loco sotto la gestione diretta è stato dell'1,08%. Questo livello di errore è stato considerato accettabile, in quanto inferiore alla soglia di rilevanza del 2%.

Le modifiche proposte al programma non influiranno sul modo in cui gli stanziamenti sono attualmente gestiti. L'attuale sistema di controllo si è dimostrato in grado di prevenire e/o individuare errori e/o irregolarità e, in caso di errori o irregolarità, di correggerli. Pertanto, è da prevedere che i tassi di errore storici si mantengano allo stesso livello.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

La Commissione adotterà misure appropriate per far sì che, quando le azioni finanziate a norma del presente regolamento saranno realizzate, gli interessi finanziari dell'Unione siano protetti contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illegale mediante controlli efficaci e, nel caso in cui siano rilevate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, conformemente all'articolo 325 del trattato, al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee²⁵, e all'articolo 53 bis del regolamento finanziario.

La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei conti hanno la facoltà di sottoporre ad audit, sulla base di documenti e con verifiche sul posto, tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti nonché i terzi che hanno ottenuto fondi dell'Unione. L'OLAF è autorizzato a effettuare controlli e ispezioni sul posto presso gli operatori economici interessati direttamente o indirettamente da un finanziamento di questo tipo, secondo le procedure stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 dell'11 novembre 1996²⁶, per accertare casi di frode, corruzione o altre attività illegali in relazione a una convenzione o decisione di sovvenzione o a un contratto avente per oggetto un finanziamento dell'Unione.

Fatto salvo quanto indicato nei due precedenti paragrafi, le decisioni, le convenzioni e i contratti risultanti dall'applicazione del presente regolamento autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'OLAF, e la Corte dei conti a condurre tali audit, controlli sul posto e ispezioni.

²⁵ GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

²⁶ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1. Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Descrizione.....]	SD/SND ⁽²⁷⁾	²⁸ di paesi EFTA	di paesi candidati ²⁹	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1a	04 03 04 XX Eures - – spese operative	SD	SÌ	SÌ	NO	NO
1a	04 04 01 XX Progress - – spese operative	SD	SÌ	SÌ	NO	NO
1a	04 04 15 XX EPMF - – spese operative	SD	NO	NO	NO	NO
1a	04 01 04 04 EURES (Servizi europei dell'impiego) Spese per la gestione amministrativa	SND	SÌ	NO	NO	NO
1a	04 01 04 10 Programma Progress Spese per la gestione amministrativa	SND	SÌ	SÌ	NO	NO
1a	04 01 04 11 Strumento europeo di microfinanza — Spese per la gestione amministrativa	SND	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziari o pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Rubrica.....]	SD/SND	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario
1	[XX.YY.YY.YY] Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale –	SD	SÌ	SÌ	NO	NO

²⁷ SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

²⁸ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁹ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati.

	Asse "Progress" – spese operative					
1	[XX.YY.YY.YY] Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale – Asse "EURES" – spese operative	SD	SÌ	NO	NO	NO
1	[XX.YY.YY.YY] Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale – Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" – spese operative	SD	SÌ	SÌ	NO	NO
1a	[XX.YY.YY.YY] Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale - Asse "Progress" Spese per la gestione amministrativa	SND	SÌ	SÌ	NO	NO
1a	[XX.YY.YY.YY] Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale - Asse "EURES" Spese per la gestione amministrativa	SND	SÌ	NO	NO	/NO
1a	[XX.YY.YY.YY] Programma europeo per il cambiamento e l'innovazione sociale - Asse "Microfinanza e imprenditoria sociale" — Spese per la gestione amministrativa	SND	SÌ	SÌ	NO	NO

3.2. Incidenza prevista sulle spese

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Milioni di EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	Numero	RUBRICA 1: Crescita intelligente e inclusiva
--	--------	---

DG: <EMPL>			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
• Stanziamenti operativi													
Asse "Progress"	Impegni	(1)	74.176	75.856	77.416	78.616	80.297	82.096	85.697				554.154
	Pagamenti	(2)	23.617	46.581	50.306	70.131	68.425	69.129	71.773	61.677	52.866	39.650	554.154
Asse "EURES"	Impegni	(1a)	18.544	18.964	19.354	19.654	20.074	20.524	21.424				138.538
	Pagamenti	(2a)	14.703	15.033	15.333	15.573	15.903	16.209	16.984	14.400	14.400		138.538
Asse "Microfinanza"	Impegni	(1a)	24.726	25.289	25.800	26.208	26.768	27.368	28.562				184.721
	Pagamenti	(2a)	24.726	25.289	25.800	26.208	26.768	27.368	28.562				184.721
Riserva			6.401	6.551	6.181	6.321	6.451	6.551	6.691	6.841	7.141		
TOTALE degli stanziamenti per la DG <EMPL>	Impegni	=1+1a +3	123.627	126.430	129.021	131.029	133.830	136.829	142.824				923.590
	Pagamenti	=2+2a +3	69.227	93.224	97.890	118.463	117.787	119.547	124.459	76.077	67.266	39.650	923.590

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	123.627	126.430	129.021	131.029	133.830	136.829	142.824				923.590
	Pagamenti	(5)	69.227	93.224	97.890	118.463	117.787	119.547	124.459	76.077	67.266	39.650	923.590
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)		4.400	4.600	5.000	5.000	5.200	5.200	5.200			
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+ 6	128.027	131.030	134.021	136.029	139.030	142.029	148.024				958.190
	Pagamenti	=5+ 6	73.627	97.824	102.890	123.463	122.987	124.747	129.659	76.077	67.266	39.650	958.190

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)											
	Pagamenti	(5)											
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)											
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (Importo di riferimento)	Impegni	=4+ 6	128.027	131.030	134.021	136.029	139.030	142.029	148.024				958.190
	Pagamenti	=5+ 6	73.627	97.824	102.890	123.463	122.987	124.747	129.659	76.077	67.266	39.650	958.190

Rubrica del quadro finanziario pluriennale:	5	'Spese amministrative '
--	----------	-------------------------

Milioni di EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE	
		DG: <EMPL.>								
• Risorse umane		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	8.050	
• Altre spese amministrative		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	9.800	
TOTALE DG <EMPL.>		2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	17.850	

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	17.850
--	-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------

Milioni di EUR (al terzo decimale)

		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	130.577	133.580	136.571	138.579	141.580	144.579	150.574				976.040
	Pagamenti	76.177	100.374	105.440	126.013	125.537	127.297	132.209	76.077	67.266	39.650	976.040

3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*

- La proposta/iniziativa non richiede l'utilizzazione di stanziamenti operativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE								
	RISULTATI																	
	Tipo di risultato ³⁰	Costo medio del risultato	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero di risultati	Costo	Numero totale di risultati	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO N. 1: Sviluppare e diffondere conoscenze analitiche comparative di elevata qualità, affinché la politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione possano fondarsi su dati attendibili e rispondere ai bisogni, alle sfide e alle condizioni dei singoli Stati membri e degli altri paesi partecipanti																		
Monitoraggio e valutazione dell'attuazione e dell'impatto della politica e della legislazione e dell'UE in materia di occupazione, condizioni di lavoro e politica sociale, anche attraverso reti di esperti	Magazzini di dati, reti di esperti nazionali e legali	0,20	14	2,698	14	2,708	14	2,718	14	2,968	14	2,739	14	3,049	14	3,191	98	20,071
Ricerche e analisi relative ai settori dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della	Studi previsionali, coop. con org. intern.	0,34	14	4,338	14	4,67	14	4,495	14	4,842	14	4,749	14	5,267	14	5,585	98	33,946

³⁰ I risultati si riferiscono ai prodotti e servizi che saranno forniti (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite...).

politica sociale per contribuire alla definizione dell'agenda politica a livello UE e internazionale, anche attraverso la cooperazione con organizzazioni internazionali																		
Sviluppo e diffusione di metodologie, indicatori e parametri di riferimento comuni relativi alla politica occupazionale e sociale	Lab. europeo della mobilità Cooperazione con CEDEF OP, nuovi indicatori, progetti comuni con il CCR	0,79	5	3,87	5	3,886	5	3,691	5	3,918	5	3,936	5	4,102	5	4,4	35	27,803

Raccolta, sviluppo e diffusione di dati e statistiche, in particolare in collaborazioni con ESTAT, indagine	Classificazione europea tipo delle occupazioni (ESCO), Osservatorio europeo delle offerte di lavoro, Eurobarometri, moduli speciali dell'IFL, database special LMP	0,5	10	7,112	10	7,115	10	6,94	10	7,187	10	7,124	10	7,262	10	7,301	70	50,041
Valutazioni di impatto e valutazioni dirette a orientare i processi decisionali della Commissione, comprese le valutazioni del programma	Relazioni, studi preparatori per le valutazioni di impatto	0,32	6	1,747	5	1,549	7	2,847	5	1,785	7	2,915	5	1,946	7	2,376	42	15,165
Monitoraggio annuale del programma	Relazioni annuali di monitoraggio	0,3	0	0	1	0,3	0	0	1	0,3	0	1	0,3	0	0	0	3	0,9
Totale parziale Obiettivo 1			49	19,765	49	20,228	50	20,691	49	21	50	21,463	49	21,926	50	22,853	346	147,926

OBIETTIVO SPECIFICO N. 2: Facilitare uno scambio di informazioni efficiente e inclusivo, l'apprendimento reciproco e il dialogo sulla politica occupazionale e sociale e la legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione a livello unionale, nazionale e internazionale per assistere gli Stati membri e gli altri paesi partecipanti nell'elaborazione delle loro politiche e nell'applicazione della legislazione dell'Unione

Peer review, apprendimento reciproco e scambi di buone pratiche in settori politici connessi	Dialogo tra SPI, peer review, seminari di apprendimento reciproco	0,19	30	5,71	29	5,545	31	6,062	31	6,1	31	6,076	31	6,093	32	6,471	215	42,057
Sviluppo e mantenimento di sistemi informativi per scambiare e diffondere informazioni sulla politica e la legislazione e dell'UE in settori connessi	Progetti comuni OCSE, OIL, Banca mondiale EUROMOD; Panoramia UE delle competenze, Web-tool delle pratiche valutate dei Serv. per l'impiego	0,93	6	5,15	6	5,343	6	5,248	6	5,514	6	5,713	6	6,114	6	6,143	42	39,225
Formazione e apprendimento reciproco per operatori giuridici e politici	Seminari	0,1	8	0,8	8	0,8	8	0,8	8	0,8	8	0,8	8	0,8	8	0,8	56	5,6

Campagne di informazione e comunicazione a livello UE e nazionale	Eventi, materiale audiovisivo e promozionale	0,49	4	1,9	4	1,914	4	1,928	4	1,943	4	2,069	4	1,973	4	1,988	28	13,715
Scambi di personale tra amministrazioni nazionali	Scambi di ispettori SLIC, visite, relazioni	0,06	16	0,9	0,06	0,9	0,06	0,9	0,06	0,9	0,06	0,9	0,06	0,9	0,06	0,9	112	6,3
Finanziamento di osservatori di livello europeo	Osservatorio europeo dell'occupazione	0,29	5	1,32	5	1,344	5	1,368	5	1,393	5	1,419	5	1,445	5	1,471	35	9,76
Guide, relazioni e materiale didattico	Guide di buona pratica e altre pubblicazioni didattiche	0,16	5	0,8	5	0,8	5	0,8	5	0,8	5	0,8	5	0,8	5	0,8	35	5,6
Attività di rete tra organismi specializzati a livello europeo	Rete dei responsabili dei servizi pubblici per l'impiego, altre riunioni	0,23	6	1,39	6	1,39	6	1,39	6	1,39	6	1,39	6	1,39	6	1,39	42	9,73

Conferenze internazionali per promuovere e la dimensione esterna della politica occupazionale e sociale	Conferenze internazionali	0,7	14	0,9	14	0,912	14	0,924	14	0,937	14	0,949	14	0,962	14	1,336	98	6,92
Conferenze, seminari, tavole rotonde ecc. su politica e legislazione e dell'UE nei settori dell'occupazione, delle condizioni di lavoro e della politica sociale	Eventi di livello europeo, conferenze della presidenza, seminari di sostegno alla MOC	0,16	18	2,906	19	3,24	20	3,041	20	3,082	21	3,216	22	3,447	23	3,85	143	
Valorizzazione e diffusione dei risultati del programma	Pubblicazioni, strumenti informativi	0,17	3	0,45	3	0,5	4	0,57	3	0,56	3	0,55	3	0,54	3	0,48	22	3,65
Totale parziale Obiettivo 2			115	22,226	115	22,688	119	23,031	118	23,419	119	23,882	120	24,464	122	25,629	828	165,339

OBIETTIVO SPECIFICO N. 3: Aiutare finanziariamente gli attori politici a sperimentare riforme della politica sociale e del mercato del lavoro, a rafforzare la capacità degli attori principali di progettare e attuare forme di sperimentazione sociale e a rendere accessibili le relative conoscenze e competenze

Sostegno finanziario per progetti di sperimentazione sociale	Sovvenzioni	1,17	9	9,8	9	9,8	9	10,7	9	11,2	10	11,7	10	12	10	12,2	66	77,4
Attività di sviluppo delle capacità	Ricerca, sviluppi metodologici, analisi, attività di formazione anche tramite reti di esperti, comunità di pratiche, piattaforme digitali	0,14	10	1,65	12	1,8	10	1,3	10	1,4	10	1,2	8	0,986	8	1,098	68	9,434
Attività di sensibilizzazione	Confereze, workshop, peer reviews e scambi di buone pratiche, comunicazione	0,15	10	1,609	12	1,765	14	1,671	10	1,275	10	1,281	10	1,5	10	1,8	76	10,901
Totale parziale Obiettivo 3			29	13,059	33	13,365	33	13,671	29	13,875	30	14,181	28	14,486	28	15,098	210	97,735

OBIETTIVO SPECIFICO N. 4: aiutare finanziariamente organizzazioni dell'Unione e nazionali a rafforzare la loro capacità a sviluppare, promuovere e sostenere l'attuazione della politica occupazionale e sociale e della legislazione sulle condizioni di lavoro dell'Unione																		
Sostegno a reti a livello UE le cui attività sono collegate alla realizzazione degli obiettivi del programma (accordi quadro di partenariato)	Sovvenzioni (costi di esercizio delle reti)	0,71	14	9	14	9,3	14	9,5	14	9,8	14	10	14	10,249	14	11	98	68,849
Sostegno ad autorità pubbliche, organizzazioni della società civile e altri attori (es. servizi per l'impiego) in seguito alla pubblicazione di inviti a presentare proposte	Sovvenzioni per progetti	0,6	16	8,927	16	9,051	16	9,276	16	9,249	16	9,472	16	9,645	16	9,775	112	65,395

Sviluppo delle capacità degli operatori del microcredito	Scambi di buone pratiche, formazione, consulenza e rating	0,06	20	1,2	20	1,224	20	1,248	20	1,273	20	1,299	20	1,325	20	1,341	140	8,91
Totale parziale Obiettivo 4			50	19,127	50	19,575	50	20,024	50	20,322	50	20,771	50	21,219	50	22,116	350	143,154

OBIETTIVO SPECIFICO N. 5: Rendere trasparenti per chi cerca e per chi offre lavoro le offerte e le domande di lavoro e le relative informazioni																		
Sviluppo del sito web e dell'helpdesk EURES e del portale della mobilità professionale.	Databas e CV e offerte di lavoro del portale della mobilità professionale	1,5	4	6,000	4	6,000	4	6,000	4	6,000	4	6,000	4	6,000	4	6,000	28	42
Sostegno ai servizi per l'impiego per sviluppare mercati del lavoro europei aperti e accessibili a tutti mediante: formazioni e reti di EURES, attività di informazione e comunicazione e organizzazione delle giornate del lavoro	Formazioni, riunioni di coordinamento, riunioni del gruppo di lavoro formazioni, riunione dei gruppi di lavoro, campagne di comunicazione, contributo all'organizzazione e di fiere del lavoro	1,4	3	3,019	3	3,439	3	3,829	3	4,129	3	4,549	3	4,999	3	5,899	21	29,863
Totale parziale Obiettivo 5			7	9,019	7	9,439	7	9,829	7	10,129	7	10,549	7	10,999	7	11,899	49	71,863

OBIETTIVO SPECIFICO N. 6: Sviluppare servizi di assunzione e collocamento dei lavoratori rendendo possibile l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro a livello europeo																		
Collocamento di lavoratori tramite l'intermediazione tra offerta e domanda di lavoro a livello europeo, comprese azioni per il collocamento dei giovani	Numero di giovani lavoratori collocati in Stati membri UE diversi dal loro paese di residenza	3175	3000	9,525	3000	9,525	3000	9,525	3000	9,525	3000	9,525	3000	9,525	3000	9,525	21000	66,675
Totale parziale Obiettivo 6																		66,675
OBIETTIVO SPECIFICO N. 7: Facilitare l'accesso alla microfinanza e accrescerne la disponibilità																		
Microprestiti	Volume dei microprestiti erogati (M€)	0,002	5657	11,314	5837	11,674	5972	11,944	6015	12,030	6074	12,148	6134	12,268	6269	12,538	41958	83,916
Totale parziale Obiettivo 7																		83,916
OBIETTIVO SPECIFICO N. 8: Sviluppare la capacità istituzionale degli operatori del microcredito																		
Finanziamento dello sviluppo delle capacità con sovvenzioni, prestiti e fondi propri	Numero di operatori del microcredito sostenuti	0,203	4	0,812	5	1,015	5	1,015	6	1,218	7	1,421	7	1,421	8	1,62	42	8,522

Totale parziale Obiettivo 8																	8,522	
OBIETTIVO SPECIFICO N. 9: Sostenere lo sviluppo di imprese sociali																		
Prestiti, fondi propri per le imprese sociali	N. di imprese sociali che hanno ottenuto prestiti/fondi	0,12	105	12,600	105	12,600	107	12,840	108	12,960	110	13,200	114	13,680	120	14,400	769	92,28
Totale parziale Obiettivo 9																	92,28	
TOTALE COSTI (stanziamenti operativi, senza l'assegnazione della riserva del 5%)			97,682		99,881		101,879		103,478		105,677		108,062		112,825		877,41	

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Milioni di EUR (al terzo decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
--	------	------	------	------	------	------	------	-------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	14.6	102,2
Altre spese amministrative	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	9.94
totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	16.02	112.14

Esclusa la RUBRICA 5³¹ del quadro finanziario pluriennale								
Risorse umane								
Altre spese di natura amministrativa	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	24.969
Totale parziale esclusa RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	24.969

TOTALE	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587	19.587	137.109.
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------

³¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
• Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)							
04 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	109	109	109	109	109	109	109
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno):³²							
04 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale)	11	11	11	11	11	11	11
XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni)							
XX 01 04 yy ³³	- in sede ³⁴						
	- nelle delegazioni						
XX 01 05 02 (CA, INT, SNE – Ricerca indiretta)							
10 01 05 02 (AC, END, INT - Ricerca diretta)							
Altre linee di bilancio (specificare)							
TOTALE	120	120	120	120	120	120	120

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Si provvederà al fabbisogno di risorse umane e amministrative mediante lo stanziamento già accordato per la gestione di questa azione e/o riassegnato all'interno della DG, integrandolo se necessario con altri stanziamenti eventualmente accordati alla DG gerente nell'ambito della procedura annuale di ripartizione delle risorse, tenuto conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

³² AC = agente contrattuale;

³³ Entro il massimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

³⁴ Principalmente per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale³⁵.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi
- ~~La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:~~

Stanzamenti in milioni di EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	... Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
<i>Specificare l'organismo di cofinanziamento</i>								
TOTALE stanziamenti cofinanziati								

³⁵ Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

in milioni di EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta ³⁶						
		Anno N		Anno N		Anno N		
Articolo								

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare le linee di spesa interessate.

-

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

-

³⁶ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per spese di riscossione.



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 610 definitivo

2011/0272 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Facendo seguito alla trasmissione, in data 29 luglio 2011, di una relazione sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006, con la presente proposta la Commissione completa l'adempimento dell'obbligo impostole dall'articolo 17 di detto regolamento¹. Nella suddetta relazione erano individuati i settori in cui sono possibili miglioramenti e la presente proposta di un regolamento di modifica contiene gli emendamenti specifici finalizzati a realizzare tali miglioramenti.

La logica alla base delle modifiche può essere sintetizzata in tre parole chiave: **continuità, chiarezza, flessibilità**.

- **Continuità** - La natura fondamentale di un GECT resta inalterata e nessun GECT esistente è obbligato a modificare il proprio statuto o le sue modalità di funzionamento.
- **Chiarezza** - Il regolamento è modificato al fine a) di tener conto del trattato di Lisbona, b) di semplificare e di chiarire taluni aspetti che hanno creato confusione e c) di assicurare maggiore visibilità e una migliore comunicazione in merito alla formazione e al funzionamento dei GECT.
- **Flessibilità** - I GECT sono aperti a qualunque aspetto della cooperazione territoriale (senza limitarsi "essenzialmente" alla gestione dei progetti e dei programmi finanziati dal FESR). Inoltre vengono gettate le basi giuridiche per consentire la partecipazione in qualità di membri delle autorità e delle regioni di paesi terzi.

2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE

La redazione del presente regolamento è stata preceduta da ampie consultazioni con gli interessati, compresi gli Stati membri, le regioni e i membri di GECT esistenti o in corso di creazione. Il Comitato delle regioni, che gestisce una "piattaforma" per lo scambio di informazioni sui GECT², si è rivelato un partner prezioso. Tra le consultazioni specifiche che hanno contribuito a precisare gli aspetti descritti nella relazione e a definire il contenuto delle presenti proposte figurano: un'ampia consultazione di tutti gli interessati, svolta in collaborazione con il Comitato delle regioni, in merito alla gestione e al valore aggiunto dello strumento dei GECT³, la conferenza europea sui Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) del 27 e 28 gennaio 2011, la conferenza sui GECT e sulla governance articolata su più livelli organizzata dalla Presidenza ungherese il 21-23 marzo 2011 e numerose riunioni

¹ Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)" (COM(2011) 462 definitivo del 29.7.2011).

² <http://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Pages/welcome.aspx>

³ I risultati sono pubblicati nelle "Conclusions of the Committee of the Regions about the joint consultation – The Review of Regulation (EC) 1082/2006 on the European Grouping of Territorial Cooperation", Comitato delle regioni, 2010, http://www.cor.europa.eu/COR_cms/ui/ViewDocument.aspx?contentid=366960dd-3c03-4efa-9230-665455fa6bb5

con comitati e gruppi del Parlamento europeo, l'ultima delle quali si è svolta il 22 giugno 2011.

Il messaggio espresso da tutti i gruppi, in particolare i GECT in attività e in via di costituzione, è chiaro: lo strumento è utile e presenta potenzialità che vanno al di là delle funzioni preventivate, ma le procedure per la gestione e in particolare per la creazione dei GECT sono più complesse e meno precise di quanto dovrebbero essere.

Sebbene nel suo parere adottato nel gennaio 2011⁴ il Comitato delle regioni abbia formulato la proposta che per promuovere lo strumento dei GECT potrebbe essere presa in esame la possibilità della concessione di incentivi finanziari e di altra natura - proposta che è stata accolta favorevolmente da alcuni gruppi esistenti -, la Commissione è del parere che il ricorso a un GECT dovrebbe rappresentare una libera scelta delle parti interessate, senza incentivi specifici se non quelli connessi all'utilità insita in tale strumento.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) invita il Consiglio a adottare le azioni specifiche necessarie a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale.

Gli articoli 209 e 212 consentono al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le misure necessarie per collaborare, a fini di sviluppo o ad altri scopi, con i paesi terzi.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento sui GECT non è un regolamento finanziario e non ha alcuna incidenza sul bilancio né dell'Unione né degli Stati membri. I GECT possono essere finanziati ricorrendo a fondi locali, regionali o nazionali e possono svolgere attività cofinanziate con fondi europei.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento introduce modifiche volte, da un lato, a consentire l'adeguamento alla terminologia utilizzata dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, dall'altro lato, a colmare le lacune e i punti suscettibili di miglioramento individuati nella relazione citata in precedenza.

Tali modifiche riguardano i **membri**, il contenuto della **convenzione** e dello **statuto** di un GECT, il suo **scopo**, il processo di **approvazione** da parte delle autorità nazionali, il diritto applicabile per il **personale** e per gli **appalti**, le disposizioni per i GECT i cui membri hanno **responsabilità** differenti per le loro azioni e procedure più trasparenti in tema di **comunicazione**.

Per quanto concerne i membri, viene fatto ricorso a nuove basi giuridiche per consentire alle regioni e agli organismi di paesi terzi di far parte di un GECT, a prescindere che gli altri membri provengano da un unico Stato membro o da più Stati membri. Viene chiarita anche la questione della partecipazione di organismi di diritto privato.

⁴ Parere d'iniziativa del Comitato delle regioni "Nuove prospettive per la revisione del regolamento GECT" (CdR 100/2010 definitivo). Relatore: Alberto Núñez Feijóo.

La convenzione e lo statuto di un GECT sono ridefiniti e vengono distinti in sede di approvazione.

Sono specificati i criteri di approvazione o di rifiuto da parte delle autorità nazionali ed è proposto un periodo limitato per l'esame (è questo l'aspetto maggiormente oggetto di critiche da parte dei GECT esistenti o in corso di costituzione).

Sono proposte soluzioni, in linea con l'*acquis* dell'Unione, riguardo ai regimi fiscali e di sicurezza sociale per i dipendenti di un GECT che possono essere occupati in uno qualsiasi degli Stati membri sul cui territorio opera un GECT. Un approccio simile è proposto per le norme in materia di appalti.

In tema di responsabilità, poiché in alcuni Stati membri taluni enti locali o regionali sono obbligati dal diritto nazionale ad avere responsabilità limitata, mentre altri, in altri paesi, devono avere responsabilità illimitata, è proposta una soluzione basata sulla sottoscrizione di assicurazioni, sul modello di quella utilizzata per i consorzi per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC)⁵.

Infine, viene richiesto agli Stati membri di informare la Commissione circa ogni disposizione adottata per applicare il regolamento, modificato, sui GECT, nonché a ciascun GECT di nuova istituzione di fornire alla Commissione informazioni in merito ai propri scopi e ai membri, in vista della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie C).

⁵ Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) del Consiglio relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1): "*Nelle fattispecie in cui la responsabilità finanziaria dei suoi membri non è illimitata, l'ERIC sottoscrive opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costruzione e al funzionamento dell'infrastruttura.*"

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) per quanto concerne il chiarimento, la semplificazione e il miglioramento delle norme in tema di istituzione e di funzionamento di tali gruppi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, in combinato disposto con gli articoli 209, paragrafo 1, e 212, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)⁸ (in appresso il "regolamento sui GECT"), la Commissione ha adottato il 29 luglio 2011 la "Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – L'applicazione del regolamento (CE) n. 1082/2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)"⁹.
- (2) In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento sui GECT, allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento di tali gruppi, nonché di chiarire alcune disposizioni vigenti. È necessario rimuovere gli ostacoli alla creazione di nuovi GECT, garantendo al tempo stesso la continuità della gestione dei GECT esistenti e facilitandone il funzionamento, in modo tale da consentire un sempre maggiore ricorso ai GECT, contribuendo così a migliorare la cooperazione e la coerenza strategica tra organismi pubblici, senza comportare oneri aggiuntivi per le amministrazioni nazionali o europee.

⁶ GU C ... del ... , pag.

⁷ GU C ... del ... , pag.

⁸ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.

⁹ COM(2011) 462 definitivo.

- (3) La creazione di un GECT deve essere il risultato di una decisione dei suoi membri e delle autorità nazionali e non essere automaticamente associata a benefici giuridici o finanziari a livello dell'Unione.
- (4) Il trattato di Lisbona ha aggiunto una dimensione territoriale alla politica di coesione e ha sostituito il termine "Comunità" con quello di "Unione". La nuova terminologia va pertanto introdotta nel regolamento sui GECT.
- (5) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il nuovo strumento giuridico viene utilizzato anche a fini di cooperazione nell'attuazione di altre politiche europee. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura.
- (6) Per loro natura i GECT operano in più di uno Stato membro. Di conseguenza, sebbene l'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento sui GECT, precedentemente alla sua modifica, consenta che la convenzione e lo statuto possano indicare il diritto applicabile in merito a talune questioni e sebbene tali disposizioni privilegino – nell'ambito della gerarchia del diritto applicabile stabilita in detto articolo – il diritto nazionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale, è opportuno un chiarimento in proposito. Contemporaneamente, occorre estendere le disposizioni in tema di diritto applicabile agli atti e alle attività di un GECT.
- (7) Il differente status degli enti locali e regionali nei vari Stati membri determina che le competenze possono essere regionali da un lato della frontiera, ma nazionali dall'altro lato, in particolare negli Stati membri più piccoli o centralizzati. È opportuno pertanto chiarire che le autorità nazionali possono diventare membri di un GECT accanto agli Stati membri.
- (8) Sebbene il regolamento sui GECT consenta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), che gli organismi di diritto privato possano diventare membri di un GECT a condizione che siano considerati "organismi di diritto pubblico" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi¹⁰, è possibile che in futuro si ricorra a GECT per gestire congiuntamente servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture. Possono pertanto diventare membri di un GECT anche altri organismi di diritto privato o di diritto pubblico. Di conseguenza, è necessario comprendere anche le "imprese pubbliche" ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali¹¹.
- (9) Il terzo comma dell'articolo 175 del trattato non prevede di estendere la legislazione basata su tali disposizioni agli organismi di paesi terzi. Il regolamento sui GECT non ha escluso esplicitamente la possibile partecipazione di organismi di paesi terzi a un GECT costituito conformemente al presente regolamento allorché ciò sia consentito dalla legislazione di un paese terzo o da accordi tra gli Stati membri e i paesi terzi.

¹⁰ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

¹¹ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

- (10) L'esperienza ha dimostrato che la partecipazione di autorità o di altri organismi di paesi terzi equivalenti a quelli ammessi a partecipare all'interno degli Stati membri ha incontrato difficoltà pratiche. Tuttavia, tale partecipazione nei GECT istituiti dai membri provenienti da due o più Stati membri costituisce soltanto un elemento secondario della cooperazione all'interno dell'Unione e tra Stati membri. Di conseguenza, è opportuno far chiarezza su tale partecipazione senza far ricorso a una differente base giuridica nel trattato.
- (11) Dal 1990 la cooperazione territoriale europea è sostenuta da strumenti finanziari nel quadro della politica di coesione e in tal contesto la collaborazione è stata sempre possibile in un numero limitato di casi tra un unico Stato membro e un paese terzo. È pertanto opportuno aprire lo strumento giuridico dei GECT a un siffatto contesto di cooperazione.
- (12) Tenuto conto del fatto che, per il periodo tra il 2014 e il 2020, è previsto uno speciale stanziamento aggiuntivo per la cooperazione con le regioni più periferiche dell'Unione, è opportuno prevedere la partecipazione, accanto alle autorità e agli organismi di paesi terzi, anche di autorità e organismi di paesi e territori d'oltremare il cui elenco figura nell'allegato II del trattato ("territori d'oltremare"). Siffatta cooperazione è permessa dall'articolo 203 del trattato.
- (13) Il regolamento sui GECT opera una distinzione tra la convenzione precisante gli elementi costitutivi del futuro GECT e lo statuto contenente gli elementi applicativi. Lo statuto deve tuttavia contenere tutte le disposizioni della convenzione. È opportuno pertanto chiarire che la convenzione e lo statuto costituiscono documenti distinti e che - sebbene debbano essere trasmessi entrambi agli Stati membri - la procedura di approvazione è limitata alla sola convenzione. È opportuno inoltre che alcuni elementi, attualmente inclusi nello statuto, siano contenuti al contrario nella convenzione.
- (14) L'esperienza acquisita con i GECT creati finora dimostra che il periodo di tre mesi per l'approvazione da parte di uno Stato membro è stato rispettato solo raramente. È opportuno pertanto estendere tale periodo a sei mesi. Per contro, al fine di assicurare la certezza del diritto una volta trascorso tale periodo, occorre che la convenzione sia considerata approvata per tacito accordo. Se gli Stati membri possono applicare norme nazionali in merito alla procedura relativa a tale approvazione o possono definire norme specifiche nel quadro delle norme nazionali di applicazione del regolamento sui GECT, è opportuno escludere ogni deroga alla disposizione relativa al tacito accordo una volta trascorso il periodo di sei mesi.
- (15) È opportuno chiarire che gli Stati membri approvano la convenzione a meno che ritengano che la partecipazione di un membro potenziale non sia conforme al regolamento sui GECT, ad altre normative dell'Unione relative alle attività dei GECT quali stabilite nel progetto di convenzione o con il diritto nazionale sostanziale relativo alle competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine pubblico di tale Stato membro, escludendo tuttavia dall'ambito dell'esame qualsiasi disposizione nazionale che richieda norme e procedure differenti o più rigorose di quelle previste dal regolamento sui GECT.

- (16) Dato che il regolamento sui GECT non può essere applicato nei paesi terzi o nei territori d'oltremare, è opportuno specificare che lo Stato membro in cui il futuro GECT avrà la sede sociale deve assicurarsi, allorché approva la partecipazione di membri potenziali stabiliti in forza del loro diritto, che i paesi terzi o i territori d'oltremare abbiano applicato condizioni e procedure equivalenti a quelle previste nel regolamento sui GECT o conformi agli accordi internazionali, in particolare nel quadro dell'acquis del Consiglio d'Europa. È opportuno specificare inoltre che, nel caso della partecipazione di numerosi Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare, è sufficiente che tale accordo sia stato stipulato tra il paese terzo o il territorio d'oltremare in questione e un solo Stato membro partecipante.
- (17) Al fine di incoraggiare l'adesione di ulteriori membri a un GECT esistente, è opportuno semplificare la procedura di modifica delle convenzioni in tali casi. Occorre pertanto prevedere che gli emendamenti non siano notificati a tutti gli Stati membri partecipanti, bensì soltanto allo Stato membro a norma del cui diritto nazionale il nuovo membro è stabilito. Tale semplificazione non va tuttavia applicata nel caso di un nuovo membro potenziale di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, allo scopo di consentire a tutti gli Stati membri partecipanti di verificare se tale adesione sia in linea con il suo interesse pubblico o con l'ordine pubblico.
- (18) Poiché lo statuto non contiene tutte le disposizioni della convenzione, occorre registrare e/o pubblicare sia la convenzione sia lo statuto. Inoltre, per motivi di trasparenza, è opportuno prevedere la pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso della decisione di creazione di un GECT. Per motivi di coerenza è necessario che l'avviso sia redatto conformemente a un modello comune.
- (19) È opportuno estendere lo scopo di un GECT per comprendere l'agevolazione e la promozione della cooperazione territoriale in generale, compresa la pianificazione strategica e la gestione di problematiche regionali e locali in linea con la politica di coesione e altre politiche dell'Unione, contribuendo in tal modo alla strategia Europa 2020 o all'attuazione di strategie macroregionali. È opportuno inoltre chiarire che una determinata competenza necessaria per l'efficiente funzionamento di un GECT deve essere posseduta da almeno un membro di ciascuno degli Stati membri rappresentati.
- (20) In tale contesto è opportuno confermare che tale strumento non è inteso né a eludere il quadro stabilito dall'acquis del Consiglio d'Europa, che offre diverse opportunità e contesti nell'ambito dei quali le autorità regionali e locali possono cooperare oltre frontiera, compresi i recenti gruppi euroregionali di cooperazione¹², né a definire una serie di norme comuni specifiche destinate a disciplinare uniformemente tutte tali disposizioni nell'ambito dell'Unione.
- (21) Sia i compiti specifici di un GECT sia la possibilità per gli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario da parte

¹² Protocollo n. 3 della Convenzione quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC), aperto alla firma il 16 novembre 2009.

dell'Unione devono essere resi conformi alle disposizioni che disciplinano i Fondi strutturali nel periodo 2014-2020.

- (22) Sebbene sia stabilito che i compiti non riguardano, tra l'altro, i "poteri di regolamentazione", suscettibili di produrre conseguenze giuridiche differenti nei vari Stati membri, occorre tuttavia specificare che l'assemblea di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori.
- (23) A seguito dell'apertura dei GECT a membri di paesi terzi o di territori d'oltremare, è opportuno specificare che la convenzione deve contenere disposizioni in merito alla loro partecipazione.
- (24) È opportuno specificare che la convenzione non deve solo contenere un riferimento al diritto applicabile in generale come già stabilito all'articolo 2, bensì deve elencare le disposizioni specifiche a livello nazionale o dell'Unione applicabili al GECT in quanto ente giuridico o alle sue attività. Occorre specificare inoltre che tali disposizioni o normative nazionali possono essere quelle dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i loro poteri, in particolare nel caso in cui il personale lavori facendo capo a un direttore che si trova in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o in cui il GECT svolge le proprie attività, compreso il paese in cui gestisce servizi pubblici di interesse economico generale o infrastrutture.
- (25) Il presente regolamento non deve prendere in considerazione i problemi incontrati dai GECT in relazione ad appalti transnazionali.
- (26) È opportuno chiarire che la convenzione - e, data l'importanza della questione, non lo statuto - deve indicare le norme applicabili al personale del GECT, nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione. È opportuno che i GECT possano scegliere tra molteplici opzioni. Occorre tuttavia che le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione siano definite nello statuto.
- (27) È opportuno che gli Stati membri sfruttino ulteriormente le possibilità offerte dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹³ al fine di prevedere di comune accordo, nell'interesse di talune persone o di categorie di persone, eccezioni agli articoli da 11 a 15 (Determinazione della legislazione applicabile) di tale regolamento e di considerare il personale dei GECT come una siffatta categoria di persone.
- (28) È opportuno chiarire che la convenzione - e data l'importanza della questione, non lo statuto - deve prevedere disposizioni in merito alla responsabilità dei membri nel caso di un GECT a responsabilità limitata.
- (29) È opportuno chiarire le diverse disposizioni relative al controllo della gestione dei fondi pubblici, da una parte, e alla verifica dei conti del GECT, dall'altra.

¹³ GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1.

- (30) È opportuno specificare che nel caso in cui un GECT abbia come scopo esclusivo la gestione di un programma di cooperazione, o di una sua parte, con l'intervento del FESR o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non sono necessarie informazioni in merito al territorio sul quale il GECT può espletare i propri compiti. Nel primo caso il territorio è definito (e modificato) nel pertinente programma di cooperazione. Nel secondo caso, sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di attività immateriali, la richiesta di tali informazioni comprometterebbe l'accesso di nuovi membri alla cooperazione o a reti interregionali.
- (31) Occorre distinguere più nettamente i GECT i cui membri hanno responsabilità limitata da quelli i cui membri hanno responsabilità illimitata. Inoltre, al fine di consentire ai GECT i cui membri hanno responsabilità limitata di svolgere attività suscettibili di generare debiti, occorre permettere agli Stati membri di richiedere che tali GECT stipulino un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi a tali attività.
- (32) È opportuno chiarire che gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alle disposizioni adottate ai fini dell'applicazione del regolamento sui GECT e trasmettere tali disposizioni unitamente a ogni emendamento ad esse apportato. Al fine di migliorare l'informazione e il coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e il Comitato delle regioni, è opportuno specificare che la Commissione trasmetterà tali disposizioni agli Stati membri e al Comitato delle regioni. Tale Comitato ha istituito una piattaforma finalizzata a consentire a tutti gli interessati di scambiare le proprie esperienze e le buone prassi e di migliorare la comunicazione sulle opportunità offerte dai GECT e sulle sfide cui questi sono confrontati, a facilitare lo scambio di esperienze sulla istituzione di GECT a livello territoriale e a condividere le conoscenze sulle migliori prassi in tema di cooperazione territoriale.
- (33) È opportuno fissare una nuova scadenza per la prossima relazione. Conformemente alla linea seguita dalla Commissione a favore dell'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali, tale relazione deve affrontare i principali problemi di valutazione, tra i quali l'efficacia, l'efficienza, il valore aggiunto europeo, la pertinenza e la sostenibilità. Va inoltre specificato che, in forza delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 307 del trattato, tale relazione deve essere trasmessa al Comitato delle regioni.
- (34) È opportuno chiarire che i GECT esistenti non sono obbligati a adeguare le proprie convenzioni e i propri statuti per tener conto delle modifiche apportate al regolamento sui GECT.
- (35) Va inoltre specificato a norma di quali disposizioni devono essere approvati i GECT per i quali la procedura di approvazione è già stata avviata prima dell'applicazione del presente regolamento.
- (36) Al fine di adeguare le norme nazionali vigenti per applicare il presente regolamento prima che i programmi relativi all'obiettivo della cooperazione territoriale europea debbano essere trasmessi alla Commissione, la data di inizio della sua applicazione dovrebbe essere successiva di sei mesi alla data di entrata in vigore.
- (37) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente il miglioramento dello strumento giuridico dei GECT, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può

adottare misure, conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità di cui allo stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo, dato che il ricorso a un GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1082/2006 è così modificato:

(1) L'articolo 1 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Un gruppo europeo di cooperazione territoriale, di seguito denominato "GECT", può essere istituito sul territorio dell'Unione alle condizioni e secondo le disposizioni previste dal presente regolamento.

2. L'obiettivo di un GECT è facilitare e promuovere la cooperazione territoriale, comprese una o più iniziative di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, tra i suoi membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale."

b) È inserito il seguente paragrafo:

"5. La sede sociale di un GECT è ubicata in uno Stato membro a norma del cui diritto è stabilito almeno uno dei suoi membri."

(2) All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Un GECT, i suoi atti e le sue attività sono disciplinati:

(a) dal presente regolamento e, se del caso, da altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT;

(b) ove espressamente autorizzato dal presente regolamento, dalle disposizioni della convenzione di cui all'articolo 8;

(c) nel caso di materie non disciplinate, o disciplinate solo parzialmente, dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale o, se consentito dal presente regolamento, dal diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività.

Ai fini della determinazione del diritto applicabile, un GECT è considerato un'entità dello Stato membro in cui ha la sede sociale."

(3) All'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Possono diventare membri di un GECT:

- (a) gli Stati membri o le autorità a livello nazionale;
- (b) le autorità regionali;
- (c) le autorità locali;
- (d) le imprese pubbliche quali sono definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴ o gli organismi di diritto pubblico quali sono definiti all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵;
- (e) gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di paesi terzi o territori d'oltremare, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1."

b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Un GECT è composto da membri dei territori di almeno due Stati membri, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 2."

(4) È inserito il seguente articolo 3 bis:

*"Articolo 3 bis
Adesione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare*

1. Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 bis, un GECT può essere composto da membri dei territori di almeno due Stati membri e di uno o più paesi terzi o territori d'oltremare allorché tali Stati membri e paesi terzi o territori d'oltremare portano avanti iniziative di cooperazione territoriale o attuano programmi finanziati dall'Unione.

2. Un GECT può essere composto da membri del territorio di un solo Stato membro e di un solo paese terzo o territorio d'oltremare allorché tale Stato membro considera un siffatto GECT coerente con l'obiettivo della sua cooperazione territoriale o delle relazioni bilaterali con i paesi terzi o i territori d'oltremare."

(5) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. A seguito della notifica a norma del paragrafo 2 da parte di un membro potenziale, lo Stato membro interessato approva, tenuto conto della sua struttura costituzionale, la convenzione e la partecipazione al GECT del membro potenziale, a meno che ritenga che tale partecipazione non sia conforme al presente regolamento, ad altre normative dell'Unione relative alle attività del GECT o alla legislazione nazionale che disciplina le competenze del membro potenziale, oppure che tale partecipazione non sia giustificata per motivi di interesse pubblico o di ordine

¹⁴ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1.

¹⁵ GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114

pubblico di detto Stato membro. In tal caso, lo Stato membro motiva il proprio rifiuto o propone le modifiche da apportare alla convenzione onde consentire la partecipazione del membro potenziale.

Lo Stato membro decide entro sei mesi dalla data di ricezione di una domanda a norma del paragrafo 2. Se lo Stato membro non risponde entro il termine stabilito, la convenzione si considera approvata.

Nel decidere in merito alla partecipazione al GECT di un membro potenziale, gli Stati membri possono applicare le rispettive norme nazionali."

b) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

"3 bis. Nel caso di un GECT con membri potenziali di paesi terzi o di territori d'oltremare, lo Stato membro in cui è prevista l'ubicazione della sede sociale del GECT si assicura che siano adempiute le condizioni di cui all'articolo 3 bis e che il paese terzo o lo Stato membro a norma del cui diritto è istituito un territorio d'oltremare abbiano approvato la partecipazione del membro potenziale sulla base di condizioni e procedure equivalenti a quelle stabilite nel presente regolamento o in virtù dell'accordo stipulato tra almeno uno Stato membro a norma del cui diritto il membro potenziale è stabilito e siffatto paese terzo o territorio d'oltremare. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo."

c) I paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. I membri approvano la convenzione di cui all'articolo 8 garantendo la coerenza con l'approvazione espressa dagli Stati membri o con gli emendamenti da essi proposti conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

6. Eventuali modifiche della convenzione o dello statuto sono notificate dal GECT agli Stati membri a norma del cui diritto i suoi membri sono stabiliti.

Eventuali modifiche della convenzione sono approvate dagli Stati membri conformemente alla procedura di cui al presente articolo.

Tuttavia, nel caso dell'adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di uno Stato membro che ha già approvato la convenzione, tale adesione è approvata esclusivamente dallo Stato membro a norma del cui diritto il nuovo membro è stabilito. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

In caso di adesione a un GECT esistente di un nuovo membro di un paese terzo o di un territorio d'oltremare, tale adesione è approvata da tutti gli Stati membri che hanno già approvato la convenzione. Si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 bis del presente articolo."

(6) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Acquisizione della personalità giuridica e pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. La convenzione e lo statuto e le eventuali successive modifiche degli stessi sono registrati o pubblicati, oppure sono registrati e pubblicati, conformemente al diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui il GECT in questione ha la sede sociale. Il GECT acquisisce la personalità giuridica il giorno della registrazione o della pubblicazione, a seconda di quale si verifichi per prima. I membri informano gli Stati membri interessati, la Commissione e il Comitato delle regioni della registrazione o della pubblicazione della convenzione.

2. Il GECT si assicura che, entro dieci giorni lavorativi dalla registrazione o dalla pubblicazione della convenzione, sia trasmessa alla Commissione una richiesta redatta sulla base del modello di cui all'allegato del presente regolamento. La Commissione trasmette a sua volta tale richiesta all'*Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea* ai fini della pubblicazione di un avviso nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per annunciare l'istituzione del GECT, fornendo le informazioni di cui all'allegato del presente regolamento."

(7) All'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora i compiti di un GECT di cui all'articolo 7, paragrafo 3, riguardino azioni cofinanziate dall'Unione, si applica la legislazione pertinente relativa al controllo di tali fondi."

(8) L'articolo 7 è così modificato:

a) I paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Un GECT agisce nell'ambito dei compiti affidatigli che consistono nell'agevolazione e nella promozione della cooperazione territoriale ai fini del rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale e che sono determinati dai suoi membri partendo dal presupposto che rientrano nella competenza a norma del diritto nazionale di almeno un membro di ciascun Stato membro rappresentato nel GECT.

3. Un GECT può realizzare azioni specifiche di cooperazione territoriale tra i suoi membri nel perseguire l'obiettivo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, con o senza contributo finanziario dell'Unione.

In particolare, i compiti del GECT possono riguardare l'attuazione di programmi di cooperazione, o di loro parti, o di operazioni finanziate dall'Unione a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e/o del Fondo di coesione.

Gli Stati membri possono limitare le azioni suscettibili di essere realizzate dai GECT senza contributo finanziario dell'Unione. Gli Stati membri non escludono tuttavia le azioni che rientrano nelle priorità di investimento nell'ambito della politica di coesione dell'Unione adottata per il periodo 2014-2020."

b) Al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia, l'assemblea di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), di un GECT può definire i termini e le condizioni dell'utilizzo di un'infrastruttura gestita dal GECT, comprese le tariffe applicate e gli oneri a carico degli utilizzatori."

(9) All'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La convenzione precisa:

- (a) la denominazione del GECT e la sua sede sociale;
- (b) l'estensione del territorio in cui il GECT può espletare i suoi compiti;
- (c) l'obiettivo e i compiti del GECT;
- (d) la durata e le condizioni del suo scioglimento;
- (e) l'elenco dei membri;
- (f) lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della convenzione;
- (g) se del caso, le disposizioni circa la partecipazione di membri di paesi terzi o di territori d'oltremare;
- (h) lo specifico diritto nazionale o dell'Unione applicabile alle sue attività, intendendo nel primo caso il diritto dello Stato membro in cui gli organi statutari esercitano i propri poteri o in cui il GECT svolge le proprie attività;
- (i) le norme applicabili al personale del GECT nonché i principi che disciplinano le disposizioni relative alla gestione del personale e alle procedure di assunzione;
- (j) nel caso di un GECT a responsabilità limitata, le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 3;
- (k) le appropriate disposizioni in materia di riconoscimento reciproco, anche per quanto riguarda il controllo finanziario della gestione dei fondi pubblici;
- (l) le procedure di modifica della convenzione, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Tuttavia, nel caso in cui un GECT gestisca soltanto un programma di cooperazione, o una sua parte, nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea o in cui un GECT riguardi la cooperazione o reti interregionali, non è necessario fornire le informazioni di cui alla lettera b).

Le seguenti norme si applicano al personale del GECT cui è fatto riferimento alla lettera i):

- (a) le norme dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale,
- (b) le norme dello Stato membro in cui il personale del GECT effettivamente lavora o
- (c) le norme dello Stato membro di cui il membro del personale è cittadino.

Al fine di consentire parità di trattamento a tutto il personale che lavora nella stessa sede, le leggi e le norme nazionali, di diritto sia pubblico sia privato, possono essere assoggettate a norme aggiuntive ad hoc fissate dal GECT."

(10) All'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Lo statuto specifica come minimo:

- (a) le modalità di funzionamento degli organi del GECT e le loro competenze, nonché il numero di rappresentanti dei membri negli organi pertinenti;
- (b) le procedure decisionali del GECT;
- (c) la lingua o le lingue di lavoro;
- (d) le disposizioni circa il suo funzionamento;
- (e) le disposizioni specifiche riguardanti la gestione del personale e le procedure di assunzione;
- (f) le disposizioni circa il contributo finanziario dei membri;
- (g) le norme applicabili in tema di contabilità e di bilancio relativamente a ciascun membro del GECT in relazione a quest'ultimo;
- (h) la designazione di un revisore dei conti indipendente esterno;
- (i) le disposizioni circa la responsabilità dei membri conformemente a quanto disposto all'articolo 12, paragrafo 2;
- (j) le procedure di modifica dello statuto, compreso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 5."

(11) All'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La redazione dei conti, inclusa, ove necessario, la relazione annuale che li accompagna, nonché la verifica e la pubblicazione di tali conti sono disciplinate dal diritto dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(12) L'articolo 12 è così modificato:

a) Al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:

"Un GECT è responsabile di tutti i suoi debiti."

(b) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nonostante il paragrafo 3, qualora le attività di un GECT siano insufficienti a coprire le passività, i suoi membri sono responsabili dei debiti del GECT qualunque sia la loro natura, e la quota di ciascun membro è fissata in proporzione al suo contributo finanziario. Le disposizioni relative ai contributi finanziari sono fissate nello statuto.

I membri possono stabilire nello statuto di assumersi, dopo la cessazione della loro qualità di membro di un GECT, la responsabilità degli obblighi derivanti da attività svolte dal GECT nel periodo in cui erano membri.

2 bis. Nel caso in cui la responsabilità di almeno un membro di un GECT sia limitata o esclusa in virtù del diritto nazionale a norma del quale è stabilito, anche gli altri membri possono limitare la loro responsabilità nella convenzione.

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata include la locuzione "a responsabilità limitata".

Le prescrizioni in materia di pubblicità della convenzione, dello statuto e dei conti di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata sono almeno uguali a quelle previste per altre entità giuridiche i cui membri hanno responsabilità limitata costituite a norma del diritto dello Stato membro nel quale il GECT ha la sede sociale.

Nel caso di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata, gli Stati membri possono richiedere che il GECT stipuli un'appropriata assicurazione a copertura dei rischi connessi alle attività del GECT."

(13) All'articolo 15, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"2. Salvo altrimenti disposto dal presente regolamento, alle controversie che coinvolgono un GECT si applica la normativa dell'Unione in materia di competenza giurisdizionale. Nei casi non previsti dalla normativa dell'Unione, l'organo giurisdizionale competente per la composizione della controversia è un organo giurisdizionale dello Stato membro in cui il GECT ha la sede sociale."

(14) All'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri adottano le disposizioni che ritengono opportune per assicurare l'effettiva applicazione del presente regolamento.

Se richiesto a norma del diritto nazionale di uno Stato membro, quest'ultimo può stilare un elenco esauriente dei compiti che i membri di un GECT stabiliti in virtù del suo diritto già espletano per quanto riguarda la cooperazione territoriale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, in detto Stato membro.

Lo Stato membro informa la Commissione di qualsiasi disposizione adottata a norma del presente articolo e comunica tali disposizioni o gli emendamenti apportati a dette disposizioni. La Commissione informa successivamente gli altri Stati membri e il Comitato delle regioni, trasmettendo loro dette disposizioni."

(15) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Entro la metà del 2018 la Commissione trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione in merito all'applicazione, all'efficacia, all'efficienza, alla pertinenza, al valore aggiunto europeo e ai margini di semplificazione del presente regolamento.

Le relazioni di valutazione sono basate su indicatori adottati dalla Commissione mediante atti delegati conformemente all'articolo 18."

(16) È inserito il seguente articolo 18:

*"Articolo 18
Esercizio della delega*

1. I poteri per l'adozione di atti delegati sono conferiti alla Commissione fatte salve le condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui al presente regolamento è conferita per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri indicati in tale decisione. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o in una data successiva ivi specificata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Gli atti delegati entrano in vigore soltanto se non è formulata alcuna opposizione da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi dalla notifica di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione di non opporsi all'atto. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Nel caso in cui, una volta scaduto tale termine, né il Parlamento europeo, né il Consiglio si siano opposti all'atto delegato, questo è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data in esso indicata.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza di tale periodo nel caso in cui il Parlamento europeo e il Consiglio abbiano entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non opporsi.

Nel caso in cui il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a un atto delegato, questo non entra in vigore. L'istituzione che si oppone all'atto delegato ne specifica i motivi."

Articolo 2
Disposizioni transitorie

1. I GECT istituiti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento non sono tenuti a adeguare la propria convenzione e il proprio statuto alle disposizioni del regolamento modificato.
2. Per i GECT per i quali la procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento e per i quali al completamento della procedura manca soltanto la registrazione e/o la pubblicazione ai sensi dell'articolo 5, si procede alla loro registrazione e/o alla pubblicazione conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.
3. I GECT per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata più di sei mesi prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 in vigore prima della modifica di detto regolamento.
4. I GECT diversi da quelli indicati ai paragrafi 2 e 3 per i quali una procedura ai sensi dell'articolo 4 è stata avviata prima della data di applicazione del presente regolamento sono approvati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1082/2006 modificato dal presente regolamento.

Articolo 3
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Gli Stati membri trasmettono le modifiche alle disposizioni nazionali adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1082/2006 entro il [...] [Data di sei mesi successiva alla data di entrata in vigore da inserire a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni].

Articolo 4

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Modello delle informazioni da trasmettere a norma dell'articolo 5, paragrafo 2

ISTITUZIONE DI UN GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)

Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006

(GU L 210 del 31.7.2006, pag. 219)

La denominazione di un GECT i cui membri hanno responsabilità limitata deve comprendere la locuzione "a responsabilità limitata" (articolo 12, paragrafo 2)

I campi contrassegnati da un asterisco sono obbligatori.*

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E RECAPITI

Denominazione ufficiale*:		
Sede sociale*:		
Città*:	Codice postale:	Paese*:
Recapiti:	Telefono:	
All'attenzione di:		
E-mail:	Fax:	
Indirizzi Internet (se del caso)		

Denominazione completa (se del caso): _____
Denominazione abbreviata (se del caso): _____

----- *La sezione III va utilizzata più volte a seconda delle necessità* -----

IV. MEMBRI*

IV. 1) Numero totale di membri del gruppo*:

IV.2) Informazioni sui membri*

Denominazione ufficiale*:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese*:

Recapiti:

Telefono:

All'attenzione di:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet (se del caso)

VI. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: // (GG/MM/AAAA)



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 611 definitivo

2011/0273 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale
all'obiettivo di cooperazione territoriale europea**

{SEC(2011) 1138 final}

{SEC(2011) 1139 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011, la Commissione ha adottato una proposta che stabilisce il prossimo Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione sarebbe rimasta un elemento essenziale del futuro pacchetto finanziario e ha sottolineato il suo ruolo centrale nella realizzazione della strategia Europa 2020.

La Commissione ha proposto modifiche importanti delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Le principali caratteristiche della proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un minor numero di priorità, meglio collegate all'attuazione della strategia Europa 2020, il conseguimento dei risultati e il monitoraggio dei progressi in funzione degli obiettivi concordati, aumentando il ricorso alle condizionalità e semplificando l'esecuzione.

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali che regolano la cooperazione territoriale europea. Esso trae spunto dal lavoro intrapreso fin dalla pubblicazione della Quarta relazione sulla coesione, nel maggio 2007, che ha analizzato le principali sfide che lo sviluppo regionale avrebbe dovuto affrontare nei decenni a venire ed ha avviato il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la Quinta relazione sulla coesione, che ha fornito un'analisi delle tendenze economiche e sociali, definendo gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione è lo strumento d'investimento principale a sostegno delle principali priorità dell'Unione contenute nella strategia Europa 2020. Esso si concentra sui paesi e sulle regioni le cui necessità sono maggiori. Uno dei principali successi dell'UE è stata la sua capacità di migliorare il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ciò è stato possibile non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al ruolo svolto nell'integrazione del mercato interno, le cui dimensioni consentono a tutte le regioni dell'UE di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala per , a prescindere dalla loro ricchezza o dalle loro dimensioni. La valutazione della precedente spesa della Commissione ha rivelato molti esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno apportato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza il sostegno del bilancio dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche una certa dispersione e la mancanza di priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti a favore della crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre modifiche importanti alla politica di coesione.

La proposta si inserisce nel quadro dei nuovi regolamenti per la politica di coesione per il periodo 2014-2020. La cooperazione territoriale europea è uno degli obiettivi della politica di coesione e fornisce un quadro per realizzare azioni comuni e scambi politici fra attori di diversi Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. Ciò è tanto più importante in quanto le sfide affrontate dagli Stati membri e dalle regioni prescindono con sempre maggior frequenza dalle frontiere nazionali/regionali e richiedono l'adozione di azioni comuni di cooperazione a un livello territoriale appropriato. La cooperazione territoriale europea può quindi apportare un importante contributo al consolidamento dell'obiettivo del trattato in materia di coesione territoriale.

Si attribuisce un valore particolare alla cooperazione territoriale europea in quanto:

- per la maggior parte dei problemi transfrontalieri, è possibile trovare una soluzione efficace con la cooperazione di tutte le regioni coinvolte al fine di evitare costi sproporzionati per taluni e fenomeni di parassitismo da parte di altri (ad es., in materia di inquinamento ambientale transfrontaliero);
- la cooperazione può fornire un meccanismo efficace per condividere le buone prassi e imparare a diffondere le conoscenze (ad es., migliorando la concorrenza);
- grazie al ricorso alle economie di scala e al raggiungimento di una massa critica, la cooperazione può consentire di trovare una soluzione maggiormente efficace a un problema specifico (definizione dei cluster per la promozione di ricerca e innovazione);
- la *governance* può altresì migliorare grazie al coordinamento delle politiche di settore, delle azioni e degli investimenti su scala transfrontaliera e transnazionale;
- le relazioni di vicinato con i paesi confinanti dell'UE tramite i programmi di cooperazione attuati alle frontiere esterne possono contribuire alla sicurezza e alla stabilità e a instaurare relazioni reciprocamente proficue;
- In alcuni contesti come i bacini marittimi e le regioni costiere, la cooperazione e gli interventi transnazionali sono indispensabili per sostenere la crescita, l'occupazione e una gestione ecosistemica.

Gli orientamenti politici generali concernenti la futura politica di coesione sono applicabili anche nell'ambito della cooperazione territoriale europea. Il regolamento proposto, pertanto, si allinea alla strategia Europa 2020 e presenta elementi volti a migliorare l'efficacia degli interventi realizzati tramite i fondi dell'UE, proponendo inoltre un'impostazione generale di attuazione semplificata.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

2.1. Consultazione e parere degli esperti

Il presente regolamento si ispira alla vasta consultazione tenutasi presso i soggetti interessati, inclusi gli Stati membri, le regioni e i partner economici.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione ha prodotto un totale di 444 contributi e si è tenuta fra il 12 novembre 2010 e il 31 gennaio 2011. Hanno partecipato alla consultazione Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni d'interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica poneva una serie di domande relative al futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011¹.

¹ "Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale", Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2011) 590 definitivo, 13.5.2011.

Un contributo è venuto anche dai risultati delle valutazioni *ex-post* condotte sui programmi INTERREG 2000-2006², dalla relazione parlamentare "Relazione sull'obiettivo 3"³ e da una vasta gamma di studi e consulenze di esperti, ad esempio attraverso il programma INTERACT. Inoltre, il gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione composto da esperti provenienti dalle amministrazioni nazionali si è riunito in due occasioni per discutere nello specifico la cooperazione territoriale europea e formulare il proprio parere esperto.

I risultati della consultazione pubblica sulla Quinta relazione sulla coesione registrano un ampio consenso sull'alto valore aggiunto della cooperazione territoriale europea, per quanto sia stata richiesta una maggior standardizzazione di norme e procedure fra gli Stati membri⁴. Svartati contributi da parte degli Stati membri sottolineano inoltre l'esigenza di una regolamentazione o di un quadro normativo separati affinché i programmi di cooperazione possano affrontare meglio il contesto multinazionale⁵.

Un punto fondamentale che emerge dalla valutazione *ex-post* è che i programmi di cooperazione territoriale non sempre si incentrano su un numero ristretto di priorità, ma adottano strategie d'intervento piuttosto ampie, che rendono difficile conseguire risultati chiaramente identificabili⁶. Un'altra importante raccomandazione concerne l'esigenza di rafforzare l'interazione proattiva e continuativa con i programmi sulla convergenza e la competitività e con altri programmi di cooperazione territoriale che operano nella zona interessata dal programma, per garantire la complementarità, il coordinamento e le sinergie. La valutazione raccomanda esplicitamente lo sviluppo di un approccio più complementare e integrato per il periodo successivo al 2013⁷.

Analogamente, gli esperti del gruppo di alto livello hanno posto l'accento sull'esigenza di un coordinamento e di un orientamento strategico maggiori tanto a livello di politica generale quanto a livello di singoli programmi⁸. Essi hanno inoltre indicato la necessità di rafforzare i collegamenti con i programmi sulla convergenza e la competitività e hanno auspicato disposizioni regolamentari specifiche relative alla cooperazione territoriale, nonché l'armonizzazione generale delle norme applicabili e la semplificazione⁹.

La relazione parlamentare ha sottolineato l'esigenza di integrare ulteriormente la cooperazione territoriale europea a tutti i livelli della pianificazione strategica, di coordinare maggiormente la programmazione fra i programmi di cooperazione e regionali e di semplificarne l'attuazione

² "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex Post evaluation" (Valutazione *ex post* dell'iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010.

³ "Relazione sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI) adottata il 23 giugno 2011.

⁴ "Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale", Bruxelles, documento di lavoro dei servizi della Commissione, SEC(2011) 590 definitivo, 13.5.2011.

Contributi da FR, HU, AT, MT, IT, ES, RO.

⁶ "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex Post evaluation" (Valutazione *ex post* dell'iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010 pagg. 3-4.

⁷ "INTERREG III Community Initiative (2000-2006) Ex Post evaluation" (Valutazione *ex post* dell'iniziativa comunitaria INTERREG III (2000-2006)), di Panteia & Partners, maggio 2010, pag. 9.

⁸ "Gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione - relazione sulla quarta riunione - 25-26 marzo 2010", pag. 2.

⁹ "Gruppo di alto livello sulla futura politica di coesione - relazione sulla quinta riunione - 7-8 giugno 2010", pag. 6.

mediante una regolamentazione separata in materia di cooperazione che ne rispecchi meglio le specificità¹⁰.

2.2. Valutazione dell'impatto

La valutazione dell'impatto ha considerato le scelte relative al miglioramento dell'orientamento strategico e del coordinamento fra i programmi di cooperazione e quelli regionali. Fra le opzioni prese in esame, il mantenimento dello status quo (priorità allargate, nessun collegamento formale fra i programmi di cooperazione e quelli regionali); uno scenario incentrato sulla concentrazione tematica e sull'integrazione della cooperazione in un quadro strategico complessivo (numero limitato di obiettivi tematici scelti dai programmi transfrontalieri e transnazionali, integrazione degli aspetti attinenti alla cooperazione nel quadro strategico comune e nei contratti di partenariato) e infine uno scenario che integri pienamente i suddetti aspetti nei programmi regionali senza dover attuare programmi di cooperazione separati. E' stata preferita la seconda opzione, in quanto essa garantirà una maggior attenzione alle priorità europee, rafforzerà la logica d'intervento del programma e assicurerà maggior collegamento e coerenza con i programmi regionali.

A seguito delle consultazioni e della valutazione dell'impatto effettuate e dei contributi ricevuti, la proposta legislativa concernente il regolamento recante disposizioni comuni prevede una forte integrazione della cooperazione territoriale europea sia nel quadro strategico comune che nel contratto di partenariato, così come nelle relative procedure di rendicontazione. Inoltre, sono compresi nei documenti di programmazione gli elementi concernenti la coerenza fra i programmi regionali e quelli di cooperazione che operano nella stessa zona. Ciò migliorerà la coerenza della politica di coesione nel suo insieme.

Al fine di dotare i programmi di cooperazione di un quadro che sia maggiormente adeguato agli stessi, si propone un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea recante disposizioni sulla concentrazione tematica, incentrato maggiormente sui risultati e contenente una serie di elementi di semplificazione (cfr. di seguito).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) l'Unione europea è chiamata a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e di agire al fine di promuovere uno sviluppo armonioso, riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

L'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale è promosso mediante tre fondi dell'UE. Come disposto dall'articolo 176 del TFUE, lo scopo del FESR è promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in declino.

A norma dell'articolo 174 del TFUE un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

¹⁰ "Relazione sull'obiettivo 3: una sfida per la cooperazione territoriale - il futuro programma per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (2010/2155(INI) adottata il 23 giugno 2011.

L'articolo 349 del TFUE sancisce l'adozione di misure specifiche tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, cui si vanno ad aggiungere taluni fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche comprendono le condizioni d'accesso ai fondi strutturali.

Nell'intento di tener maggiormente in debito conto il contesto plurinazionale dei programmi e di emanare disposizioni più specifiche sui programmi e le attività di cooperazione, si propone un regolamento separato per la cooperazione territoriale europea, come richiesto da un gran numero di parti interessate. La proposta definisce il campo di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea, indicando gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità, le risorse finanziarie disponibili e i criteri di attribuzione delle stesse. Essa inoltre stabilisce le modalità d'attuazione, incluse le disposizioni relative alla gestione e al controllo finanziari. Il regolamento recante disposizioni comuni e il regolamento FESR sono entrambi d'applicazione, ferme restando le disposizioni specifiche di cui al presente regolamento.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (cioè il finanziamento) sono entrambi definiti nel TFUE, che costituisce la base giuridica dei Fondi strutturali e sancisce che il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale. Come sopra indicato, la proposta di dotarsi di un regolamento separato è motivata, giacché è necessario che le disposizioni generali d'applicazione per i fondi e il regolamento FESR siano trasposte in un contesto di cooperazione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione per il quadro finanziario indicativo pluriennale prevede un importo pari a 376 miliardi di euro a favore della coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto per il periodo 2014-2020	Miliardi di euro
Regioni meno sviluppate	162,6
Regioni in transizione	39
Regioni più sviluppate	53,1
Cooperazione territoriale	11,7
Fondo di coesione	68,7
Stanziamenti extra per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate	0,926
Meccanismo per collegare l'Europa per i trasporti, l'energia e le TIC	40 miliardi di euro (più 10 miliardi di euro supplementari destinati specificamente al Fondo di coesione)

** Tutte le cifre sono espresse a prezzi costanti 2011*

Il regolamento proposto definisce la ripartizione dei finanziamenti previsti per la cooperazione territoriale fra le varie componenti della cooperazione, come segue:

- a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;

- b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;
- c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.

5. SINTESI DEL CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo di un regolamento separato in materia di cooperazione territoriale europea (CTE) è consentire una più chiara presentazione delle specificità della CTE al fine di una più agevole attuazione, potendo adeguare direttamente la terminologia al contesto plurinazionale dei programmi di cooperazione. La proposta pertanto fa riferimento alla partecipazione di paesi terzi per meglio riflettere la realtà della cooperazione. Essa contiene riferimenti più sistematici al ruolo che possono svolgere i Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) in un contesto di cooperazione.

Il regolamento definisce il campo di applicazione del FESR riguardo all'obiettivo della cooperazione territoriale europea.

La proposta stabilisce le risorse finanziarie disponibili per ciascun filone e i criteri per la loro attribuzione agli Stati membri. Essa include inoltre la continuazione del meccanismo di trasferimento delle risorse per le attività di cooperazione alle frontiere esterne dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato e partenariato e dello strumento di assistenza alla preadesione. Si provvederà a promuovere le sinergie e la complementarità fra i programmi nell'ambito dell'obiettivo della cooperazione territoriale europea e i programmi finanziati con gli strumenti esterni.

Un nuovo elemento della proposta è rappresentato dalle disposizioni sulla concentrazione tematica e le priorità d'investimento, che vanno considerate nel quadro generale del maggior orientamento strategico dei programmi e del loro orientamento ai risultati. I programmi possono scegliere un numero limitato di priorità da un menù tematico con priorità d'investimento corrispondenti, garantendo in tal modo che ci si concentri sulle priorità e sugli interventi europei per i quali la cooperazione garantirà il miglior valore aggiunto. Inoltre, la definizione dei criteri di selezione è più rigorosa, per garantire che i finanziamenti vadano a favore di iniziative realmente congiunte. I programmi conterranno altresì un quadro di riferimento dei risultati per la definizione delle tappe specifiche per programma a fronte delle quali valutare i progressi in fase di attuazione.

Nel periodo di programmazione 2007-2013 sono emerse nuove forme di cooperazione territoriale, con risposte calibrate sulle sfide macroregionali. Su richiesta del Consiglio europeo, la Commissione ha preparato due strategie macroregionali per le regioni del Mar Baltico e danubiana rispettivamente¹¹. Inoltre, una componente significativa della politica marittima integrata concerne l'approccio sistematico all'azione politica integrata nel quadro delle politiche marittime e costiere, nel contesto dei bacini marittimi e degli ecosistemi. Le strategie macroregionali e dei bacini marittimi sono strumenti integrati su larga scala che interessano diversi Stati membri e regioni e si incentrano sull'allineamento delle politiche e dei finanziamenti allo scopo di incrementare la coerenza politica e l'impatto complessivo della spesa pubblica. Considerata la possibilità di sovrapposizione fra le macroregioni esistenti e quelle future, i bacini marittimi e le regioni interessate dai programmi transnazionali, il

¹¹ Comunicazione "Strategia dell'Unione europea per la regione del mar Baltico", COM (2009) 248 del 10.6.2009 e comunicazione "Strategia dell'Unione europea per la regione danubiana", Bruxelles, 8.12.2010, COM(2010) 715.

regolamento proposto prevede esplicitamente che la cooperazione transnazionale possa sostenere anche lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e dei programmi concernenti i bacini marittimi (compresi quelli stabiliti alle frontiere esterne dell'UE).

Le modalità di attuazione dei programmi di cooperazione sono state rese più snelle. Il numero di autorità coinvolte nell'attuazione del programma è stato ridotto e sono stati chiariti ulteriormente i ruoli e le responsabilità. Al fine di ridurre l'onere amministrativo per le autorità di programma, sono stati precisati i requisiti relativi ai contenuti dei programmi di cooperazione e delle relazioni sull'attuazione. Sono stati definiti indicatori comuni che consentano una valutazione più precisa dei risultati e aumentino l'orientamento complessivo ai risultati.

La proposta prevede una maggior armonizzazione delle norme. Le regole di ammissibilità saranno fissate a livello dell'UE o dal comitato di sorveglianza per il programma nel suo complesso. Saranno d'applicazione le norme nazionali solo in mancanza di tali regole. Inoltre, ciò agevolerà un approccio congiunto nella conduzione delle verifiche di gestione e degli audit da parte dell'autorità di audit, contribuendo in tal modo a una maggior armonizzazione in quest'ambito.

Infine, la proroga dei termini della regola di disimpegno, disposizioni specifiche di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e sulla conversione delle valute straniere in euro agevoleranno ulteriormente l'attuazione del programma.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 178,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹²,

visto il parere del Comitato delle regioni¹³,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 176 del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. A norma dell'articolo 174 del trattato, il FESR contribuisce a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite, fra cui un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.
- (2) Le disposizioni comuni al FESR, al Fondo sociale europeo (i "fondi strutturali") e al Fondo di coesione (unitamente ai 'fondi strutturali': i 'fondi') sono definite nel regolamento (UE) n. [...] /2012 del [...] recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, nell'ambito del Quadro comune strategico e recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹⁴ [regolamento sulle disposizioni comuni - RDC]. Disposizioni specifiche relative al tipo di attività che possono essere

¹² GU C , pag. .

¹³ GU C , pag. .

¹⁴ GU L , pag. .

finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi definiti da tale regolamento UE n./2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo di sviluppo regionale e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006¹⁵ [regolamento FESR] sono contenute in tale regolamento. I suddetti regolamenti non sono pienamente adeguati alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nel quale cooperano almeno due Stati membri o uno Stato membro e paesi terzi. E' pertanto necessario stabilire disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto concerne la portata e la copertura geografica, le risorse finanziarie, le priorità e la concentrazione degli investimenti, la programmazione, il monitoraggio e il riesame, l'assistenza tecnica, il sostegno finanziario e l'ammissibilità, la gestione, il controllo e l'accreditamento, nonché la gestione finanziaria.

- (3) Per conferire maggior valore aggiunto alla politica di coesione dell'Unione, le disposizioni specifiche dovrebbero consentire una notevole semplificazione a tutti i livelli coinvolti: beneficiari, autorità di programma, Stati membri e paesi terzi partecipanti, nonché la Commissione.
- (4) Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR fornisce sostegno alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
- (5) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe avere lo scopo di affrontare le sfide comuni individuate di concerto nelle regioni frontaliere (come la ridotta accessibilità, il contesto economico inadeguato, la mancanza di reti fra le amministrazioni locali e regionali, la ricerca e l'innovazione e l'adozione delle TIC, l'inquinamento ambientale, la prevenzione dei rischi, un'attitudine negativa nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti) e di sfruttare i potenziali ancora inesplorati delle zone frontaliere (sviluppo delle infrastrutture e dei cluster di ricerca e innovazione transfrontalieri, integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, collaborazione accademica o tra centri sanitari), migliorando al contempo il processo di cooperazione nell'intento di conseguire uno sviluppo generale armonioso dell'Unione. Nel caso di programmi transfrontalieri tra l'Irlanda del Nord e i paesi confinanti dell'Irlanda a sostegno della pace e della riconciliazione, il FESR contribuisce anche a promuovere la stabilità sociale ed economica nelle regioni interessate, in particolare grazie ad azioni volte a favorire la coesione tra le comunità.
- (6) Si dovrebbe puntare a rafforzare la cooperazione tramite azioni che producano uno sviluppo territoriale integrato in relazione alle priorità della politica di coesione dell'Unione.
- (7) La cooperazione interregionale dovrebbe mirare al rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze fra le regioni per migliorare l'elaborazione e l'attuazione di programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". In particolare, essa dovrebbe rafforzare la cooperazione fra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca, sulla base di "Regioni della conoscenza" e di "Potenziale di ricerca nelle regioni che rientrano nell'obiettivo convergenza e nelle regioni ultraperiferiche", nell'ambito del Settimo programma quadro per la ricerca.

¹⁵ Cfr. pag. yy della presente Gazzetta ufficiale.

- (8) Sarebbe opportuno stabilire i criteri oggettivi per la designazione delle regioni e delle zone ammissibili. A tal fine, l'individuazione delle regioni e delle zone ammissibili a livello dell'Unione dovrebbe basarsi sul sistema comune di classificazione delle regioni di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)¹⁶.
- (9) La cooperazione transfrontaliera dovrebbe sostenere le regioni che hanno confini terrestri o marittimi. Sulla base dell'esperienza maturata nei precedenti periodi di programmazione, la Commissione dovrebbe avere le competenze per definire l'elenco delle zone transfrontaliere che riceveranno il sostegno nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera con modalità semplificata, per programma di cooperazione. Nella redazione di tale elenco, la Commissione dovrebbe considerare gli adeguamenti necessari per garantire la coerenza, in particolare sui confini terrestri e marittimi, e la continuità delle zone di programma definite per il periodo di programmazione 2007-2013. Tali adeguamenti possono ridurre o ampliare le zone di programma esistenti, ovvero il numero di programmi di cooperazione transfrontaliera, consentendo però anche la sovrapposizione geografica.
- (10) Le zone di cooperazione transnazionale dovrebbero essere definite tenendo conto delle azioni necessarie per la promozione dello sviluppo territoriale integrato. La Commissione dovrebbe avere le competenze per definire le zone di cooperazione transnazionale.
- (11) Ogni programma di cooperazione interregionale dovrebbe riguardare l'Unione nel suo complesso.
- (12) E' d'uopo continuare a sostenere, oppure - qualora sia necessario - definire la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, in quanto ciò andrà a beneficio delle regioni degli Stati membri che confinano con paesi terzi. A tal fine, il FESR contribuirà ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi definiti nel quadro dello strumento europeo di vicinato (ENI) a norma del regolamento UE n. [...] /2012¹⁷ e dello strumento di preadesione (IPA) a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012¹⁸.
- (13) A beneficio delle regioni dell'Unione, si dovrebbe istituire un meccanismo per organizzare il sostegno del FESR agli strumenti di politica esterna, quali l'ENI e l'IPA, che comprenda quei casi in cui i programma di cooperazione esterna non possono essere adottati o devono essere sospesi.
- (14) A parte gli interventi sulle frontiere esterne sostenuti dagli strumenti di politica esterna dell'Unione concernenti le regioni frontaliere all'interno e all'esterno dei confini dell'Unione, è possibile l'esistenza di programmi di cooperazione sostenuti dal FESR a favore di regioni ubicate all'interno e all'esterno dell'Unione, qualora le regioni esterne all'Unione non siano comprese nelle iniziative degli strumenti di politica esterna, o perché non sono un paese beneficiario definito o perché tali programmi di cooperazione esterna non possono essere avviati. In sede di redazione dell'elenco delle

¹⁶ G U L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

¹⁷ G U L

¹⁸ G U L

zone di programma transnazionale e transfrontaliero la Commissione dovrebbe pertanto avere le competenze per coinvolgere anche le regioni dei paesi terzi.

- (15) E' necessario definire le risorse stanziare a ciascuna delle diverse componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, pur continuando nel contempo a incentrare l'attenzione sulla cooperazione transfrontaliera e garantendo livelli di finanziamento sufficienti per la cooperazione con le regioni ultraperiferiche.
- (16) La selezione degli obiettivi tematici dovrebbe essere limitata al fine di ottimizzare l'impatto prodotto dalla politica di coesione su tutta l'Unione. Tuttavia, il concentrarsi sulla cooperazione interregionale dovrebbe trovare una eco più nell'obiettivo di ciascuna operazione, che in una limitazione del numero di obiettivi tematici, al fine di trarre il meglio dalla cooperazione interregionale per il rafforzamento dell'efficacia della politica di coesione nell'ambito dell'iniziativa "investire per la crescita e l'occupazione" e dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea.
- (17) Al fine di realizzare i risultati e gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva definiti nella strategia Europa 2020¹⁹, il FESR dovrebbe contribuire, nell'ambito della cooperazione territoriale europea, agli obiettivi tematici di sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza, la ricerca e l'innovazione, di promozione di un'economia più verde, più efficiente dal punto di vista delle risorse e più competitiva, con un alto tasso di occupazione in grado di favorire la coesione sociale e territoriale, nonché di sviluppo della capacità amministrativa. Tuttavia, l'elenco delle priorità d'investimento nell'ambito dei vari obiettivi tematici dovrebbe essere adattato alle esigenze specifiche dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, prevedendo in particolare: nel quadro della cooperazione transfrontaliera, il proseguimento della cooperazione in ambito giuridico e amministrativo e fra i cittadini e le istituzioni, nel campo dell'occupazione, della formazione e dell'inclusione sociale nella prospettiva transfrontaliera; nel quadro della cooperazione transnazionale, il proseguimento della cooperazione transfrontaliera marittima non inclusa nei programmi di cooperazione transfrontalieri, nonché lo sviluppo e l'attuazione delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.
- (18) È necessario adeguare i requisiti relativi al contenuto dei programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea alle loro esigenze specifiche. Essi devono pertanto comprendere anche gli aspetti necessari alla loro attuazione efficace nel territorio degli Stati membri partecipanti, come gli organismi di audit e controllo, la procedura di istituzione di un segretariato congiunto e l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie. Inoltre, visto il carattere orizzontale dei programmi di cooperazione interregionale, il contenuto di tali programmi di cooperazione dovrebbe essere adeguato, in particolare per quanto concerne la definizione del beneficiario o dei beneficiari nel quadro degli attuali programmi INTERACT e ESPON.
- (19) Conformemente all'obiettivo di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, i Fondi strutturali dovrebbero adottare un approccio maggiormente integrato e inclusivo dei problemi a livello locale. Per rafforzare tale impostazione, il sostegno del FESR

¹⁹ Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva COM(2010) 2020 definitivo, 3.3.2010.

alle regioni frontaliere dovrebbe essere coordinato con il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e, se del caso, coinvolgere i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)²⁰ fra i cui obiettivi figura lo sviluppo locale.

- (20) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, le condizioni di selezione delle operazioni dovrebbero essere chiarite e rafforzate per garantire la selezione delle sole operazioni effettivamente congiunte. È opportuno definire la nozione di beneficiari unici e chiarire che è loro consentito condurre operazioni di cooperazione da soli.
- (21) È opportuno specificare le responsabilità dei capofila, che conservano la responsabilità generale dell'attuazione di un'operazione.
- (22) I requisiti delle relazioni di attuazione vanno adeguati al contesto della cooperazione e dovrebbero riflettere il ciclo di attuazione del programma. Nell'interesse di una sana gestione, le riunioni annuali di riesame possono tenersi per iscritto.
- (23) Andrebbe definita una serie comune di indicatori di valutazione dei progressi nell'attuazione del programma, adeguati al carattere specifico dei programmi di cooperazione, prima che gli Stati membri redigano i propri programmi di cooperazione. A tali indicatori si dovrebbero aggiungere indicatori di programma specifici.
- (24) Considerati il coinvolgimento di più di uno Stato membro e i maggiori costi amministrativi che ne derivano, in particolare rispetto ai controlli e alla traduzione, il massimale per le spese legate all'assistenza tecnica dovrebbe essere maggiore di quello a titolo dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione". Inoltre, i programmi di cooperazione che ricevono un sostegno FESR limitato dovrebbero ricevere un dato importo minimo a garanzia di un finanziamento sufficiente allo svolgimento effettivo delle attività di assistenza tecnica.
- (25) In ragione del coinvolgimento di più di uno Stato membro, non è appropriata per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea la norma generale di cui al regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] che dispone l'adozione da parte di ciascuno Stato delle proprie norme nazionali in materia di ammissibilità. Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe definire una chiara gerarchia delle norme di ammissibilità con una virata decisa verso regole di ammissibilità congiunta.
- (26) In ragione del frequente coinvolgimento del personale proveniente da più di uno Stato membro nella realizzazione delle operazioni e tenuto conto del numero di operazioni in cui i costi del personale rappresentano un elemento significativo, si dovrebbe applicare agli altri costi diretti delle operazioni di cooperazione un importo forfettario a copertura dei costi relativi al personale, evitando così la contabilità singola per la gestione di tali operazioni.

²⁰ GUL 210 del 31.7.2006, pag. 19.

- (27) Sarebbe opportuno semplificare le norme in materia di flessibilità relative all'ubicazione delle operazioni al di fuori della zona di programma. Inoltre, è necessario sostenere l'effettiva cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale con i paesi terzi confinanti dell'Unione, laddove ciò sia necessario per garantire che le regioni degli Stati membri confinanti con i paesi terzi possano ricevere un'effettiva assistenza nel loro sviluppo. Di conseguenza, è opportuno autorizzare in via straordinaria e a determinate condizioni il finanziamento dell'assistenza da parte del FESR alle operazioni ubicate sul territorio di paesi terzi in cui lo svolgimento di tali operazioni apporta un beneficio alle regioni dell'Unione.
- (28) Sarebbe opportuno che gli Stati membri fossero incoraggiati a conferire l'incarico di autorità di gestione a un GECT ovvero a rendere tale gruppo responsabile della gestione della parte del programma di cooperazione che interessa il territorio concernente il GECT.
- (29) L'autorità di gestione dovrebbe istituire un segretariato congiunto che possa fornire le informazioni ai candidati che richiedono sostegno, che si occupi delle candidature dei progetti e assista i beneficiari nell'attuazione delle rispettive operazioni.
- (30) Le autorità di gestione dovrebbero essere responsabili di tutte le funzioni dell'autorità di gestione elencate all'articolo 114 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], incluse le verifiche di gestione, al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Tuttavia, laddove l'incarico di autorità di gestione sia affidato al GECT, questo dovrebbe essere autorizzato a condurre tali verifiche, poiché tutti gli Stati membri partecipanti sono rappresentati nei suoi organi. Anche laddove non sia stato designato un GECT, l'autorità di gestione dovrebbe poter essere autorizzato dallo Stato membro ad effettuare le verifiche su tutta la zona di programmazione.
- (31) Un'autorità unica di audit dovrebbe essere responsabile dell'esecuzione di tutte le funzioni elencate dall'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD] al fine di garantire standard uniformi in tutta la zona di programma. Se ciò non fosse possibile, un gruppo di revisori dovrebbe poter assistere l'autorità di audit del programma.
- (32) Andrebbe definita una chiara catena di responsabilità finanziaria relativamente al recupero in caso di irregolarità, dai beneficiari, al capofila, all'autorità di gestione, alla Commissione. Occorrerebbe emanare disposizioni specifiche per i passivi degli Stati membri in caso di recuperi inesigibili.
- (33) Sulla base dell'esperienza maturata nel periodo di programmazione 2007-2013, si dovrebbe stabilire una deroga esplicita per la conversione nelle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro, applicando il tasso di conversione del giorno più vicino a quello in cui è stata sostenuta la spesa. In ogni caso, la presentazione al segretariato congiunto, alle autorità di programma e al comitato di sorveglianza dei piani di finanziamento, della rendicontazione e della contabilità relativa alle attività di cooperazione congiunta dovrebbe avvenire esclusivamente in euro, e si dovrebbe verificare la correttezza della conversione.
- (34) Considerate le difficoltà e i ritardi incontrati nell'istituzione di strutture di programma che siano effettivamente congiunte, l'orizzonte temporale per la presentazione dei giustificativi dei pagamenti rispetto agli impegni di bilancio nel quadro dell'obiettivo

di cooperazione territoriale europea dovrebbe essere di tre anni successivi all'esercizio dell'impegno di bilancio.

- (35) E' necessario chiarire le norme applicabili relative alla gestione finanziaria, alla programmazione, al monitoraggio, alla valutazione e al controllo riguardante la partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale. Tali norme dovrebbero essere definite per il programma di cooperazione pertinente e/o l'accordo di finanziamento pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente.
- (36) Al fine di definire le norme di ammissibilità specifiche, sarebbe opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato per quanto attiene al contenuto e al campo di applicazione di cui all'articolo 17. E' di particolare importanza che la Commissione conduca consultazioni appropriate in fase preparatoria, incluso il lavoro a livello di esperti. In sede di preparazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione simultanea, puntuale e appropriata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (37) Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, occorrerebbe delegare alla Commissione le competenze di esecuzione relativamente all'elenco delle zone transfrontaliere e transnazionali, alla presentazione di progetti di programmi di cooperazione, alla nomenclatura riguardante le categorie d'intervento e alle relazioni sull'attuazione. Tali poteri dovrebbero essere esercitati a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione²¹.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce il campo d'applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in merito all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e reca disposizioni specifiche relativamente a tale obiettivo.
2. Il presente regolamento definisce, per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del FESR, i criteri di ammissibilità degli Stati membri e delle regioni al sostegno del FESR, le risorse finanziarie disponibili per il sostegno a titolo del FESR e i criteri di assegnazione delle stesse.

²¹ GUL 55 del 28.2.2011, pag. 13.

Il regolamento reca inoltre le disposizioni necessarie a garantire l'effettiva attuazione, la gestione finanziaria e il controllo dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea ("i programmi di cooperazione"), anche qualora paesi terzi prendano parte a detti programmi di cooperazione.

3. Il regolamento (UE) n. [...] /2012 [RNC] e il capitolo I del regolamento (UE) n. [...] /2012 [regolamento FESR] sono d'applicazione all'obiettivo di cooperazione territoriale europea e ai relativi programmi di cooperazione, fatto salvo quanto disposto specificamente a norma del presente regolamento o qualora tali disposizioni siano d'applicazione al solo obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Componenti dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea

Nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il FESR sostiene:

- 1) la cooperazione transfrontaliera fra regioni limitrofe per promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri di due o più Stati membri o fra regioni confinanti di almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito dello strumento di finanziamento esterno dell'Unione;
- 2) la cooperazione transnazionale su territori transnazionali più estesi, che coinvolge autorità nazionali, regionali e locali e comprendente anche la cooperazione marittima transfrontaliera nei casi che non rientrano nella cooperazione transfrontaliera, in vista del conseguimento di un livello più elevato di integrazione territoriale di quei territori, contribuendo in tal modo alla coesione territoriale dell'Unione;
- 3) la cooperazione interregionale per rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo:
 - a) lo scambio di esperienze sugli obiettivi tematici fra i partner in tutta l'Unione sull'individuazione e la diffusione di buone prassi, in vista del loro trasferimento a programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione";
 - b) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone pratiche sullo sviluppo urbano e rurale sostenibile;
 - c) lo scambio di esperienze in merito all'individuazione, al trasferimento e alla diffusione di buone prassi e di approcci innovativi in relazione alle azioni concernenti la cooperazione territoriale e l'uso dei CEGT;
 - d) l'analisi delle tendenze di sviluppo in relazione agli obiettivi della coesione territoriale e uno sviluppo armonioso del territorio europeo tramite gli studi, la raccolta dei dati e altre misure.

Articolo 3
Copertura geografica

1. Per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera, le regioni dell'Unione ammesse al sostegno sono quelle del livello NUTS 3, che si trovano sui confini terrestri interni ed esterni diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, nonché tutte le regioni dell'Unione del livello NUTS 3, che si trovano lungo i confini marittimi separati da una distanza massima di 150 km, fermi restando gli eventuali adeguamenti necessari per garantire la coerenza e la continuità delle zone del programma di cooperazione definite per il periodo di programmazione 2007-2013.

La Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione, tramite atti di esecuzione, i quali devono essere adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Tale elenco specifica anche le regioni di livello NUTS 3 nell'Unione prese in considerazione per la dotazione del FESR alla cooperazione transfrontaliera su tutti i confini interni e ai confini esterni che rientrano negli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento ENI] e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento IPA].

Nel presentare i progetti di programma nel quadro della cooperazione transfrontaliera, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte a una data zona transfrontaliera, fornendo una motivazione ragionata della richiesta, le regioni di livello NUTS 3 limitrofe a quelle elencate nella decisione di cui al secondo capoverso.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere regioni della Norvegia, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra, di Monaco e di San Marino e i paesi terzi o i territori confinanti con le regioni ultraperiferiche.

Tali regioni devono essere regioni di livello NUTS 3 o regioni equivalenti.

3. Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, la Commissione adotta l'elenco delle zone transfrontaliere che ricevono il sostegno, ripartito per programma di cooperazione e concernente le regioni di livello NUTS 2, garantendo al contempo la continuità di tale cooperazione in zone coerenti più vaste sulla base dei programmi precedenti tramite atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

In sede di presentazione dei progetti di cooperazione transnazionale, gli Stati membri possono chiedere che vengano aggiunte regioni di livello NUTS 2 adiacenti a quelle elencate nella decisione di cui al primo capoverso a una determinata zona di cooperazione transnazionale motivando la richiesta.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono concernere le regioni dei seguenti territori o paesi terzi:

- a) i paesi terzi o territori elencati o menzionati al paragrafo 2; e
- b) le isole Faroe e la Groenlandia.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione transnazionale possono anche riguardare regioni di paesi terzi interessate dagli strumenti finanziari esterni dell'Unione, come l'ENI, a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012, comprese le regioni pertinenti della Federazione russa, e l'IPA a norma del regolamento (UE) n. [...] /2012. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno dell'ENI e dell'IPA a tali programmi saranno resi disponibili, purché i programmi affrontino adeguatamente gli obiettivi di cooperazione esterna pertinenti.

Tali regioni devono essere di livello NUTS 2 o regioni equivalenti.

- 5. Per quanto concerne la cooperazione interregionale, il sostegno da parte del FESR riguarda la totalità del territorio dell'Unione.

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, i programmi di cooperazione interregionale possono riguardare la totalità o parte del territorio dei paesi terzi indicati al paragrafo 4, lettere a) e b).

- 6. A scopi informativi, le regioni dei paesi o territori terzi di cui ai paragrafi 2 e 4 sono indicate nell'elenco di cui ai paragrafi 1 e 3.

Articolo 4

Risorse per la cooperazione territoriale europea

- 1. Le risorse per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea ammontano al 3,48% delle risorse totali disponibili per gli impegni di bilancio dei fondi per il periodo che va dal 2014 al 2020 e stabilite all'articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] (cioè, un totale di 11 700 000 004 euro) e sono ripartite come segue:
 - a) 73,24% (cioè, un totale di 8 569 000 003 euro) per la cooperazione transfrontaliera;
 - b) 20,78% (cioè, un totale di 2 431 000 001 euro) per la cooperazione transnazionale;
 - c) 5,98% (cioè, un totale di 700 000 000 euro) per la cooperazione interregionale.
- 2. I programmi di cooperazione concernenti le regioni ultraperiferiche ricevono non meno del 150% del sostegno FERS ricevuto per il periodo 2007-2013. Inoltre, vengono accantonati a favore della cooperazione con le regioni ultraperiferiche 50 000 000 euro dallo stanziamento per la cooperazione interregionale. Per quanto concerne la concentrazione tematica, è d'applicazione l'articolo 5, lettera b) a questo stanziamento supplementare.
- 3. La Commissione adotta un'unica decisione, mediante atti di esecuzione, che stabilisce l'elenco di tutti i programmi di cooperazione e indica gli importi del

sostegno complessivo del FESR per programma e della dotazione 2014 per programma. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Il criterio utilizzato per la ripartizione annua per Stato membro è quello della popolazione delle zone di cui all'articolo 3, paragrafi 1, terzo comma e all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma.

4. Il sostegno del FESR ai programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi nell'ambito dell'ENI e ai programmi transfrontalieri nell'ambito dell'IPA è definito dalla Commissione e dagli Stati membri interessati.
5. E' concesso il sostegno del FESR a ciascun programma transfrontaliero e concernente i bacini marittimi nell'ambito degli strumenti ENI e IPA, a condizione che per lo meno importi equivalenti siano forniti dall'ENI e dall'IPA. Tale equivalenza è soggetta all'importo massimo stabilito dal regolamento ENI o dal regolamento IPA.
6. Gli stanziamenti annui corrispondenti al sostegno del FESR ai programmi ENI e IPA sono imputati alle linee di bilancio pertinenti di tali strumenti nell'ambito dell'esercizio finanziario 2014.
7. Per gli esercizi 2015 e 2016, qualora non sia stato presentato nessun programma alla Commissione entro il 30 giugno nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, il contributo annuo del FESR a detti programmi è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna, di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

Se entro il 30 giugno 2017 non fossero stati ancora presentati alla Commissione programmi nell'ambito dei programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi ENI e IPA, la totalità del sostegno FESR di cui al paragrafo 4 per gli anni rimanenti fino al 2020 è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a), ai quali partecipa lo Stato membro interessato.

8. I programmi transfrontalieri e concernenti i bacini marittimi di cui al paragrafo 4 adottati dalla Commissione vengono sospesi se:
 - (a) nessuno dei paesi partner interessati dal programma ha firmato l'accordo finanziario pertinente entro la scadenza definita dal regolamento (UE) n. /2012 [il regolamento ENI] o dal regolamento (UE) n. /2012 [IPA], oppure
 - (b) il programma non può essere attuato a causa di problemi sorti nelle relazioni fra i paesi partecipanti.

In questo caso, il sostegno del FERS di cui al paragrafo 4 corrispondente alle rate annuali non ancora impegnate è stanziato a favore dei programmi di cooperazione transfrontaliera interna di cui al paragrafo 1, lettera a) ai quali partecipa lo Stato membro interessato, su sua richiesta.

CAPITOLO II

CONCENTRAZIONE TEMATICA E PRIORITÀ D'INVESTIMENTO

Articolo 5

Concentrazione tematica

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il RNC] si concentrano come segue:

- a) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera;
- b) sono selezionati fino a 4 obiettivi tematici per ciascun programma di cooperazione transnazionale;
- c) per i programmi di cooperazione interregionale a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), possono essere selezionati tutti gli obiettivi tematici.

Articolo 6

Priorità d'investimento

In aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [il regolamento FESR], il FESR sostiene la condivisione delle risorse umane, delle attrezzature e delle infrastrutture transfrontaliere nell'ambito delle varie priorità d'investimento, nonché le seguenti priorità d'investimento nel quadro degli obiettivi tematici:

- a) per quanto concerne la cooperazione transfrontaliera:
 - i) l'integrazione dei mercati del lavoro transfrontalieri, inclusa la mobilità transfrontaliera, le iniziative locali congiunte a favore dell'occupazione e della formazione (nel quadro dell'obiettivo tematico di promozione dell'occupazione e di sostegno della mobilità della manodopera);
 - ii) la promozione dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità attraverso le frontiere, nonché promozione dell'inclusione sociale attraverso le frontiere (nell'ambito dell'obiettivo tematico della promozione dell'inclusione sociale e della lotta alla povertà);
 - iii) lo sviluppo e la realizzazione di programmi d'istruzione e formazione congiunti (nel quadro dell'obiettivo tematico legato all'investimento in competenze, istruzione e formazione lungo tutto l'arco della vita);
 - iv) la promozione della cooperazione giuridica e amministrativa e fra i cittadini e le istituzioni (nel quadro dell'obiettivo tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente);
- b) per quanto concerne la cooperazione transnazionale: lo sviluppo e l'attuazione di strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi (nel quadro dell'obiettivo

tematico del rafforzamento della capacità istituzionale e di una pubblica amministrazione efficiente).

CAPITOLO III

PROGRAMMAZIONE

Articolo 7

Contenuto dei programmi di cooperazione

1. Un programma di cooperazione consta di assi prioritari. Un'asse prioritario riguarda un fondo, corrisponde a un obiettivo tematico e include una o più priorità di investimento di quell'obiettivo tematico, conformemente agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.
2. Un programma di cooperazione definisce:
 - (a) una strategia per il contributo del programma di cooperazione alla strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva comprese:
 - i) l'individuazione delle esigenze nel fronteggiare le sfide relative alla zona di programma nel suo complesso;
 - ii) la motivazione della scelta degli obiettivi tematici e le corrispondenti priorità d'investimento, tenuto conto del quadro strategico comune e dei risultati della valutazione *ex ante*;
 - (b) per ciascun asse prioritario:
 - i) le priorità d'investimento e gli obiettivi specifici corrispondenti;
 - ii) gli indicatori di risultato e di prodotto comuni e specifici con, se del caso, un valore di base e un valore obiettivo quantificati conformemente alle norme specifiche del fondo;
 - iii) una descrizione delle azioni da sostenere, inclusa l'individuazione dei principali gruppi destinatari, dei territori specifici oggetto dell'intervento e dei tipi di beneficiari, se del caso, e dell'uso programmato degli strumenti finanziari;
 - iv) le categorie corrispondenti di intervento, basate su una nomenclatura adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione a norma della procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e una ripartizione indicativa delle risorse programmate;
 - (c) il contributo alla strategia integrata per lo sviluppo territoriale definita nel contratto di partenariato, inclusi:

- i) il meccanismo che garantisce il coordinamento fra i Fondi, il FEASR, il FEAMP e altri strumenti di finanziamento dell'Unione e nazionali e con la Banca europea per gli investimenti (BEI);
 - ii) se del caso, un approccio pianificato integrato allo sviluppo territoriale delle zone urbane, rurali, costiere e delle zone con particolari caratteristiche territoriali, nello specifico le modalità di attuazione degli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];
 - iii) se del caso, l'elenco delle città in cui saranno attuate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile; gli stanziamenti indicativi annui per il sostegno del FESR a tali azioni, incluse le risorse delegate alle città per la gestione, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. /2012 [FESR];
 - iv) l'individuazione delle zone in cui sarà attuato lo sviluppo locale guidato dalle comunità;
 - v) se del caso, il contributo degli interventi pianificati alle strategie macroregionali e alle strategie concernenti i bacini marittimi;
- (d) le modalità per garantire l'attuazione effettiva dei fondi, compresi:
- i) un quadro di riferimento dei risultati conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. /2012 [RDC];
 - ii) le azioni adottate per coinvolgere i partner nella preparazione del programma di cooperazione, e il ruolo dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione;
- (e) modalità per garantire l'utilizzo efficace dei fondi, compresi:
- i) l'uso pianificato dell'assistenza tecnica, comprese le azioni volte a consolidare la capacità amministrativa delle autorità e dei beneficiari con le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 2, lettera b) dell'asse prioritario relativo;
 - ii) una valutazione del carico amministrativo per i beneficiari e le azioni pianificate per ridurlo, accompagnata dagli obiettivi;
 - iii) un elenco dei progetti principali per i quali la data di inizio presunta di esecuzione dei principali lavori è antecedente al 1° gennaio 2018;
- (f) un piano finanziario contenente due tabelle (senza alcuna divisione per Stato membro partecipante):
- i) una tabella che specifica, a norma degli articoli 53, 110 e 111 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] per ciascun anno l'importo della dotazione finanziaria totale prevista per il sostegno da parte del FESR;
 - ii) una tabella che specifica, per l'intero periodo di programmazione, per il programma di cooperazione e per ciascun asse prioritario, l'importo della

dotazione finanziaria totale del sostegno da parte del FESR e il cofinanziamento nazionale. Qualora il cofinanziamento nazionale sia composto da cofinanziamenti pubblici e privati, la tabella indica la ripartizione indicativa fra le componenti pubblica e privata. A fini informativi, essa indica inoltre la partecipazione prevista da parte della BEI;

- (g) le disposizioni di attuazione per i programmi di cooperazione contenenti:
- i) l'individuazione dell'organo di accreditamento, dell'autorità di gestione e dell'autorità di audit;
 - ii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di controllo;
 - iii) l'organismo o gli organismi designati per svolgere i compiti di audit;
 - iv) la procedura di costituzione del segretariato congiunto;
 - v) una descrizione sommaria delle modalità di gestione e controllo;
 - vi) la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti in caso di rettifica finanziaria imposta dall'autorità di gestione o dalla Commissione.

Le informazioni richieste dai punti da a) a d) sono adeguate al carattere specifico dei programmi di cooperazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b) c) e d) del presente regolamento.

Le informazioni richieste alla lettera e), punti ii) e iii) non sono incluse nei programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d) del presente regolamento.

3. Ogni programma di cooperazione comprende:

- i) una descrizione delle azioni specifiche volte a considerare i requisiti in materia di tutela ambientale, di efficienza delle risorse, di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento e di prevenzione e di gestione dei rischi nella selezione delle operazioni;
- ii) una descrizione delle azioni specifiche per la promozione delle pari opportunità e la prevenzione delle discriminazioni di genere, razza o origine etnica, religione o credo, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione, la progettazione e la realizzazione del programma di cooperazione e in particolare in relazione all'accesso ai finanziamenti, tenendo conto delle esigenze dei vari gruppi destinatari a rischio di tali discriminazioni e in particolare il requisito di garantire l'accessibilità alle persone disabili;
- iii) una descrizione del suo contributo alla promozione della parità di genere e, se del caso, le modalità per garantire l'integrazione della prospettiva di genere a livello di programma e di operazione.

Allegato alla proposta del programma di cooperazione, gli Stati membri presentano un parere degli organi nazionali preposti al controllo delle questioni di genere sulle misure di cui ai punti ii) e iii).

Il primo e il secondo capoverso non sono d'applicazione nei programmi di cooperazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettere b), c) e d).

4. I programmi di cooperazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere c) e d) definiscono il beneficiario o i beneficiari di tale programma di cooperazione e possono specificare la procedura di assegnazione.
5. Lo Stato membro partecipante e i paesi o territori terzi, se del caso, confermano per iscritto il loro accordo in merito ai contenuti di un programma di cooperazione prima della presentazione alla Commissione. Tale accordo prevede inoltre che tutti gli Stati membri partecipanti si impegnino a fornire il cofinanziamento necessario per l'attuazione del programma di cooperazione.
6. Gli Stati membri redigono i programmi di cooperazione secondo il modello adottato dalla Commissione.
7. La Commissione adotta detto modello mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 8

Piano d'azione congiunto

Qualora un GECT nella sua qualità di beneficiario sia responsabile dell'attuazione di un piano d'azione congiunto a norma dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il personale del segretariato congiunto del programma di cooperazione e i membri dell'assemblea del GECT possono entrare a far parte del comitato di pilotaggio di cui all'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. I membri dell'assemblea della GECT non costituiscono la maggioranza del comitato di pilotaggio.

Articolo 9

Sviluppo guidato dalla comunità

Lo sviluppo locale guidato dalla comunità a norma dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] può essere realizzato nei programmi di cooperazione transnazionale, purché il gruppo di sviluppo locale sia composto da rappresentanti di almeno due paesi, di cui uno è uno Stato membro.

Articolo 10

Investimento territoriale integrato

Per i programmi di cooperazione, l'organismo intermedio che effettua la gestione e l'attuazione di un investimento territoriale integrato di cui all'articolo 99, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. /2012 [RDC] è un GECT o altra entità giuridica stabiliti secondo il

diritto di uno dei paesi partecipanti, a condizione che sia costituito dalle autorità pubbliche di almeno due paesi partecipanti.

Articolo 11

Selezione delle operazioni

1. Le operazioni nel quadro dei programmi di cooperazione sono selezionate dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].
2. Le operazioni selezionate nel quadro della cooperazione transfrontaliera e transnazionale comportano la partecipazione di beneficiari di almeno due paesi partecipanti, di cui almeno uno è uno Stato membro. Un'operazione può essere realizzata in un singolo paese, purché ciò vada a beneficio della zona oggetto di programmazione.

Le operazioni che concernono la cooperazione interregionale di cui ai punti a) e b) dell'articolo 2, paragrafo 3, comportano la partecipazione dei beneficiari di almeno tre paesi, di cui almeno due sono Stati membri.

3. In deroga al paragrafo 2, un GECT o un'altra entità giuridica secondo il diritto di uno dei paesi partecipanti può presentare la propria candidatura come beneficiario unico di un'operazione, purché esso sia istituito dalle autorità ed enti pubblici di almeno due paesi partecipanti, per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale e di almeno tre paesi partecipanti per la cooperazione interregionale.
4. I beneficiari cooperano per sviluppare, attuare, dotare di organico sufficiente e finanziare le operazioni.
5. L'autorità di gestione fornisce al capofila o al beneficiario unico di ciascuna operazione un documento che definisce le condizioni del sostegno all'operazione inclusi i requisiti specifici relativi ai prodotti o ai servizi da realizzare nell'ambito dell'operazione, il piano finanziario e il termine di esecuzione dell'operazione.

Articolo 12

Beneficiari

1. Qualora vi siano due o più beneficiari di un'operazione in un programma di cooperazione, uno di questi è designato da tutti i beneficiari come capofila.
2. Il capofila svolge i seguenti compiti:
 - a) definisce con gli altri beneficiari le modalità di un accordo comprendente disposizioni che, fra l'altro, garantiscono una sana gestione finanziaria dei fondi stanziati per l'operazione, incluse le modalità di recupero degli importi indebitamente pagati;
 - b) si assume la responsabilità di garantire la realizzazione dell'intera operazione;

- c) garantisce che le spese dichiarate da tutti i beneficiari sono state sostenute per l'attuazione dell'operazione e corrispondono alle attività concordate tra tutti i beneficiari;
 - d) verifica la convalida, da parte di uno o più controllori, delle spese dichiarate dagli altri beneficiari, qualora tale verifica non sia effettuata dall'autorità di gestione, a norma dell'articolo 22, paragrafo 3.
3. Il capofila garantisce che gli altri beneficiari ricevano quanto prima e completamente l'importo totale del finanziamento pubblico. Nessun importo è dedotto o trattenuto e non potrà essere percepito alcun onere specifico né onere di altro genere avente l'effetto equivalente di ridurre tali importi destinati agli altri beneficiari.
4. I capofila sono stabiliti e i beneficiari unici sono registrati in uno Stato membro.

CAPITOLO IV

SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

Articolo 13

Relazioni sull'attuazione

1. Entro il 30 aprile 2016 ed entro il 30 aprile di ogni anno successivo fino al 2022 compreso, l'autorità di gestione presenta alla Commissione una relazione annuale a norma dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. La relazione presentata nel 2016 concerne gli esercizi 2014 e 2015, nonché il periodo fra la data di avvio per l'ammissibilità delle spese e il 31 dicembre 2013.
2. Le relazioni annuali sull'attuazione forniscono le informazioni in merito a:
- (a) l'attuazione del programma di cooperazione a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
 - (b) i progressi compiuti nella preparazione e nell'attuazione dei progetti e dei piani d'azione congiunti principali.
3. Le relazioni annuali sull'attuazione presentate nel 2017 e nel 2019 definiscono e valutano le informazioni richieste a norma dell'articolo 44, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] rispettivamente e le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme con:
- (a) i progressi nell'attuazione dell'approccio integrato allo sviluppo territoriale, compreso lo sviluppo urbano sostenibile, e lo sviluppo locale guidato dalla comunità nel quadro del programma operativo;
 - (b) i progressi nell'attuazione di azioni volte a rafforzare la capacità delle autorità e dei beneficiari ad amministrare e utilizzare il FESR;

- (c) i progressi nell'attuazione del piano di valutazione e del follow-up sui risultati delle valutazioni;
 - (d) le azioni specifiche realizzate per promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne e per prevenire la discriminazione, compresa l'accessibilità per i disabili, e i dispositivi attuati per garantire l'integrazione della prospettiva di genere nei programmi operativi e negli interventi;
 - (e) le azioni realizzate per promuovere lo sviluppo sostenibile;
 - (f) i risultati delle attività relative all'informazione e alla pubblicità condotte nell'ambito della strategia di comunicazione;
 - (g) i progressi nella realizzazione di azioni nel campo dell'innovazione sociale, ove applicabili;
 - (h) il coinvolgimento dei partner nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del programma di cooperazione.
4. Le relazioni annuali e la relazione finale sull'attuazione sono redatte sulla base di modelli adottati dalla Commissione mediante atti di esecuzione, i quali sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

Articolo 14 **Riesame annuale**

Se una riunione di riesame annuale non è organizzata conformemente all'articolo 45, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il riesame annuale può essere effettuato per iscritto.

Articolo 15 **Indicatori per l'obiettivo di cooperazione territoriale europea**

Indicatori comuni, come definiti nell'allegato del presente regolamento, sono utilizzati ove opportuno e conformemente all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Il loro valore di partenza è pari a zero e sono fissati obiettivi cumulativi per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, si considera un valore di partenza pari a zero e gli obiettivi cumulativi sono fissati per il 2022.

Per quanto concerne gli indicatori di risultato specifici del programma, si stabilisce un valore di partenza sulla base degli ultimi dati disponibili e gli obiettivi sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Articolo 16 **Assistenza tecnica**

L'importo del FESR stanziato per l'assistenza tecnica è limitato al 6% dell'importo totale stanziato per un programma di cooperazione, ma non è inferiore a 1 500 000 euro.

CAPITOLO VI

AMMISSIBILITÀ

Articolo 17

Norme generali in materia di ammissibilità delle spese

1. La Commissione ha le competenze per adottare atti delegati, conformemente all'articolo 29, in vista di definire ulteriori norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione.
2. Ferme restando le norme in materia di ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] o del presente regolamento, il comitato di sorveglianza definisce le norme sull'ammissibilità del programma di cooperazione nel suo complesso.
3. Per le questioni non disciplinate dalle norme sull'ammissibilità sancite nella o sulla base degli articoli da 55 a 61 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RCD], del regolamento (UE) n. [...] /2012 [FESR] o del presente regolamento o definite dal comitato di sorveglianza, sono d'applicazione le norme nazionali del paese in cui sono sostenute le spese.

Articolo 18

Costi del personale

I costi relativi al personale di un'operazione possono essere calcolati su base forfetaria fino al 15% dei costi diretti diversi dai costi del personale di detta operazione.

Articolo 19

Ammissibilità delle operazioni dei programmi di cooperazione a seconda dell'ubicazione

1. Le operazioni nell'ambito dei programmi di cooperazione soggetti alle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 sono ubicate nella parte della zona di programma che comprende il territorio dell'Unione (la "parte dell'Unione nella zona di programma").
2. L'autorità di gestione può accettare che tutta o parte di un'operazione sia attuata al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, a condizione che sia soddisfatta la totalità delle seguenti condizioni:
 - (a) l'operazione va a beneficio della zona oggetto del programma;
 - (b) l'importo totale stanziato nell'ambito del programma di cooperazione per le operazioni ubicate al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma non supera il 20% del sostegno del FESR a livello di programma, oppure il 30% in caso di programmi di cooperazione in cui la parte dell'Unione nel programma consiste nelle regioni ultraperiferiche;

- (c) gli obblighi delle autorità di gestione e di audit relativamente alla gestione, al controllo e all'audit dell'operazione sono assolti dalle autorità del programma di cooperazione, ovvero queste ultime sanciscono accordi con le autorità dello Stato membro o del paese terzo o del territorio in cui è attuata l'operazione, purché gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e all'audit riguardanti l'operazione siano rispettati.
3. E' possibile che le spese relative alle operazioni concernenti attività promozionali e di sviluppo delle capacità siano sostenute al di fuori della parte dell'Unione nella zona di programma, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e c).

CAPITOLO VII

GESTIONE, CONTROLLO E ACCREDITAMENTO

Articolo 20

Designazione delle autorità

1. A norma dell'articolo 113, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione nominano un'autorità di gestione unica e, ai fini dell'articolo 113, paragrafo 4, di tale regolamento, un'autorità di audit unica, con sede nello stesso Stato membro.
2. L'autorità di gestione riceve i pagamenti effettuati dalla Commissione e trasmette i pagamenti al capofila conformemente all'articolo 122 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 21

Gruppo europeo di cooperazione territoriale

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione possono ricorrere a un GECT affidandogli la responsabilità della gestione del programma di cooperazione o di parte di esso, in particolare conferendogli le responsabilità di un'autorità di gestione.

Articolo 22

Funzioni dell'autorità di gestione

1. L'autorità di gestione di un programma di cooperazione svolge le funzioni dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione di cui agli articoli 114 e 115 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].
2. L'autorità di gestione istituisce un segretariato congiunto, previa consultazione con gli Stati membri e gli eventuali paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione.

Il segretariato congiunto assiste l'autorità di gestione e il comitato di sorveglianza nello svolgimento delle rispettive funzioni. Inoltre, il segretariato congiunto fornisce ai beneficiari potenziali le informazioni concernenti le possibilità di finanziamento nell'ambito dei programmi di cooperazione e assiste i beneficiari nell'attuazione delle operazioni.

3. Le verifiche previste dall'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] sono condotte dall'autorità di gestione nella totalità della zona del programma in cui l'autorità di gestione è un GECT.
4. Qualora l'autorità di gestione non possa condurre le verifiche a norma dell'articolo 114, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nella totalità della zona oggetto del programma, ciascuno Stato membro o paese terzo designa l'organo o la persona responsabile dell'esecuzione di tali verifiche in relazione ai beneficiari sul proprio territorio (il/i "controllore/i").

Tali controllori, se possibile, sono gli stessi organi responsabili dell'esecuzione delle verifiche effettuate per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo "investire per la crescita e l'occupazione" oppure, nel caso dei paesi terzi, per l'esecuzione di verifiche analoghe nell'ambito degli strumenti di politica esterna dell'Unione.

Ogni Stato membro o paese terzo è responsabile delle verifiche effettuate nel proprio territorio.

5. Qualora la realizzazione di prodotti o servizi cofinanziati possa essere verificata solo rispetto a un'intera operazione, la verifica è effettuata dall'autorità di gestione o dai controllori dello Stato membro in cui ha sede il capofila.

Articolo 23

Funzioni dell' autorità di audit

1. Gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti al programma di cooperazione possono determinare se autorizzare l'autorità di audit ad esercitare direttamente le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] nell'insieme del territorio interessato dal programma di cooperazione. Essi specificano quando l'autorità di audit è affiancata da un revisore di uno stato Membro o di un paese terzo.
2. Qualora l'autorità di audit fosse autorizzata a norma del paragrafo 1, essa è assistita da un gruppo di revisori composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro o paese terzo partecipante al programma di cooperazione e che svolge le funzioni di cui all'articolo 116 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Ciascun rappresentante è responsabile della produzione degli elementi di fatto relativi alle spese sostenute nel proprio territorio richiesti dall'autorità di audit per condurre la propria valutazione.

Il gruppo di revisori è istituito al più tardi entro tre mesi dalla decisione di approvazione del programma di cooperazione. Esso redige il proprio regolamento ed è presieduto dall'autorità di audit del programma di cooperazione.

3. I revisori svolgono una funzione indipendente dai controllori, i quali effettuano le verifiche conformemente all'articolo 22.

Articolo 24
Accreditamento

L'autorità di gestione è accreditata dall'organo di accreditamento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità di gestione.

CAPITOLO VIII
GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 25
Impegni di bilancio, pagamenti e recuperi

1. Il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione è versato in un unico conto privo sottoconti nazionali.
2. L'autorità di gestione garantisce il recupero da parte del capofila o del beneficiario unico di tutti gli importi versati da recuperare a causa di irregolarità. I beneficiari rimborsano al capofila gli importi indebitamente versati.
3. Se il capofila non può garantire il rimborso da parte degli altri beneficiari o se l'autorità di gestione non può garantire il rimborso da parte del capofila o del beneficiario unico, lo Stato membro o il paese terzo nel cui territorio ha la propria sede il capofila o il beneficiario unico ovvero è registrato il GECT, rimborsa all'autorità di gestione l'importo indebitamente versato a detto beneficiario. L'autorità di gestione è responsabile del rimborso degli importi relativi al bilancio generale dell'Unione, conformemente alla ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri partecipanti, come stabilito dal programma di cooperazione.

Articolo 26
Uso dell'euro

In deroga all'articolo 123 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], l'importo delle spese sostenute in una valuta diversa dall'euro è convertito in euro dai beneficiari nel mese in cui tali spese sono state sostenute.

La conversione è verificata dall'autorità di gestione o dal controllore nello Stato membro o paese terzo in cui ha sede il beneficiario.

Articolo 27
Disimpegno

In deroga all'articolo 127, paragrafo 1, primo comma, ma fatto salvo l'articolo 127, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], la Commissione disimpegna qualsiasi parte dell'importo calcolato a norma del secondo comma di tale articolo in un programma di cooperazione che non sia stato impiegato per il pagamento dei prefinanziamenti iniziali e annuali, dei pagamenti intermedi e del saldo annuale entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo all'anno dell'impegno di bilancio nell'ambito del programma di cooperazione o per cui non sia stata trasmessa una richiesta di pagamento conformemente all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 28
Partecipazione dei paesi terzi

Le norme dettagliate concernenti la gestione finanziaria, nonché la programmazione, il monitoraggio, la valutazione e il controllo della partecipazione dei paesi terzi ai programmi di cooperazione transnazionale e interregionale di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo capoverso e paragrafo 5 sono definiti nel programma di cooperazione pertinente e/o nell'accordo finanziario pertinente fra la Commissione, ciascuno dei paesi terzi e lo Stato membro che ospita l'autorità di gestione del programma di cooperazione pertinente, se del caso.

CAPITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione e soggetto alle condizioni di cui al presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17, paragrafo 1 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento.
3. La delega di poteri conferita a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di poteri specificata nella decisione e ha effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o in una data successiva specificata. Tale decisione non inficia l'efficacia degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 entra in vigore solo qualora né il Parlamento europeo né il Consiglio esprima un'obiezione entro due mesi dalla notifica dello stesso al Parlamento europeo e al Consiglio ovvero se, prima della scadenza, il Parlamento europeo e il Consiglio decidano di informare entrambi la Commissione che non si opporranno all'atto delegato. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei fondi . Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora si faccia riferimento al presente paragrafo, è d'applicazione l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 31

Disposizioni transitorie

1. Per quanto concerne l'obiettivo di cooperazione territoriale europea, il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, del sostegno approvato dalla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006, o qualsivoglia altra legislazione che si applica a tale intervento al 31 dicembre 2013, che continua pertanto ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande concernenti il sostegno a titolo dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2007-2013 presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 prima del 1° gennaio 2014 restano valide.

Articolo 32

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 conformemente all'articolo 178 del trattato.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

Indicatori comuni per l'obiettivo della cooperazione territoriale europea (di cui all'articolo 15)

	UNITÀ	NOME
Investimento produttivo		
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sovvenzioni
	Imprese	Numero di imprese che ricevono un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	Imprese	Numero d'impresе che ricevono sostegno non finanziario
	Imprese	Numero di nuove imprese oggetto d'intervento
	EUR	Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle PMI (sovvenzioni)
	EUR	Investimento privato corrispondente al sostegno pubblico alle PMI (diverso dalle sovvenzioni)
	Equivalenti a tempo pieno	Numero di posti di lavoro creati nelle PMI oggetto d'intervento
Turismo	Visite	Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto d'intervento
Infrastrutture TIC	Persone	Popolazione servita dall'accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps
Trasporti		
Ferrovie	Km	Lunghezza totale della nuova linea ferroviaria
		di cui: TEN-T
	Km	Lunghezza totale della linea ferroviaria ricostruita o ristrutturata
		di cui: TEN-T
Km	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione	
	di cui: TEN-T	

	Km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o ristrutturare
		di cui: TEN-T
Trasporto urbano	Corse passeggeri	Aumento delle corse passeggeri sui servizi di trasporto urbano oggetto d'intervento
Vie di navigazione interna	Tonnellate-Km	Aumento delle merci trasportate su vie di navigazione interna migliorate
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate	Capacità supplementare di riciclo dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di approvvigionamento idrico
	Metri cubi	Riduzione stimata di perdite dal sistema di distribuzione idrico
Trattamento delle acque reflue	Abitante equivalente	Ulteriore popolazione raggiunta da un miglior servizio di trattamento delle acque reflue
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione che beneficia di misure di prevenzione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione che beneficia della protezione antincendi boschivi e di altre misure di protezione
Ripristino del terreno	Ettari	Superficie totale dei terreni ripristinati
Impermeabilizzazione del suolo	Ettari	Cambiamenti nei terreni impermeabilizzati grazie allo sviluppo
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat il cui stato di conservazione è migliorato
Ricerca, innovazione		
	Persone	Numero di persone impegnate nella ricerca e nello sviluppo/di ricercatori che lavorano in infrastrutture di ricerca di nuova costruzione o dotazione
	Imprese	Numero di imprese che cooperano con le istituzioni di ricerca oggetto dell'intervento
	Equivalenti a tempo pieno	Numero di posti di lavoro per addetti alla R&S/ricercatori creati nelle entità oggetto dell'intervento

	EUR	Investimenti privati corrispondenti al finanziamento pubblico in progetti di innovazione o R&S
	Imprese	Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per il mercato, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&S
	Imprese	Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sensibilmente migliorati, nuovi per l'azienda, come risultato del sostegno a progetti di innovazione o R&S
Energia e cambiamenti climatici		
Energie rinnovabili	MW	Capacità supplementare di produzione di energie rinnovabili
Efficienza energetica	Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari con una migliore classificazione dei consumi energetici
	kWh/anno	Diminuzione del consumo di energia primaria negli edifici pubblici
	Utenti	Numero di utenti energetici supplementari allacciati alle reti "intelligenti"
Riduzione dei gas a effetto serra	Tonnellate di CO ₂ equivalente	Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in CO ₂ equivalente
Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	Persone	Capacità di servizio delle infrastrutture di assistenza all'infanzia o d'istruzione oggetto d'intervento
Sanità	Persone	Capacità dei servizi sanitari oggetto d'intervento
Alloggi	Nuclei familiari	Numero di nuclei familiari che beneficiano di migliori condizioni abitative
Turismo	Visite	Numero di visite ai luoghi di attrazione oggetto di intervento
Patrimonio culturale	Visite	Numero di visite ai siti oggetto di intervento

Sviluppo urbano	Persone	Popolazione che vive in aree con strategie di sviluppo urbano integrato
	Metri quadri	Nuovi spazi aperti nelle aree urbane
	Metri quadri	Nuovi edifici pubblici o commerciali nelle aree urbane
	Metri quadri	Nuovi alloggi nelle aree urbane
Mercato del lavoro e formazione²²		
	Persone	Numero di partecipanti alle iniziative di mobilità transfrontaliera, alle iniziative occupazionali locali congiunte e alla formazione congiunta
	Persone	Numero di partecipanti ad iniziative locali congiunte per l'occupazione e iniziative di formazione congiunta
	Persone	Numero di partecipanti a progetti di promozione dell'uguaglianza di genere, delle pari opportunità e dell'inclusione sociale attraverso le frontiere
	Persone	Numero di partecipanti ai programmi d'istruzione e formazione congiunti a sostegno dell'occupazione giovanile, delle possibilità d'istruzione e di una migliore istruzione superiore e professionale attraverso le frontiere
Capacità istituzionale e amministrativa		
	Numero	Numero di progetti che promuovono la cooperazione giuridica e amministrativa e la cooperazione fra i cittadini e le istituzioni
	Numero	Numero di progetti sviluppati e realizzati a sostegno dell'attuazione delle strategie macroregionali e delle strategie concernenti i bacini marittimi

²²

Se pertinenti, le informazioni sui partecipanti sono ripartite secondo la loro situazione lavorativa, indicando se sono "occupati", "disoccupati", "disoccupati di lungo periodo", "inattivi" o "inattivi e che non seguono nessun corso di istruzione o formazione".

	Numero	Numero di progetti di cooperazione interregionale sviluppata per consolidare l'efficacia della politica di coesione
	Numero	Numero di progetti di cooperazione interregionale sviluppata e realizzata per consolidare l'efficacia della politica di coesione



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 612 definitivo

2011/0274 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del
Consiglio

{SEC(2011)1138 final}

{SEC(2011)1139 final}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020. Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione dovrà rimanere un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha sottolineato il ruolo centrale per la realizzazione della strategia Europa 2020.

La Commissione ha quindi proposto una serie di importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Gli elementi principali che caratterizzano la proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un numero minore di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, la concentrazione sui risultati, il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi fissati, il maggiore ricorso a condizionalità e la semplificazione dell'attuazione.

Il presente regolamento fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo di coesione ed abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006. Esso si basa sui lavori svolti in seguito alla pubblicazione, nel maggio 2007, della quarta relazione sulla coesione, che ha indicato le sfide principali che le regioni dovranno affrontare nei prossimi decenni e ha aperto il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la quinta relazione sulla coesione, che ha tracciato un'analisi dell'evoluzione sociale ed economica e delineato gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione costituisce un'importante espressione di solidarietà con le regioni più deboli e povere dell'UE, ma non si limita a questo. Uno dei principali successi dell'UE è stato la sua capacità di accrescere il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ha ottenuto questo non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al suo ruolo nell'integrazione del mercato interno, la cui dimensione permette a tutte le regioni dell'UE, ricche e povere, grandi e piccole, di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala. La valutazione compiuta dalla Commissione delle spese effettuate in passato nel quadro della politica di coesione ha messo in luce numerosi esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno creato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza i finanziamenti dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche gli effetti della dispersione e dell'insufficiente definizione delle priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti che favoriscano la crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre importanti modifiche della politica di coesione.

Il Fondo di coesione aiuta gli Stati membri con un reddito nazionale lordo per abitante inferiore al 90% della media UE-27 a effettuare investimenti nelle reti di trasporti TEN-T e nell'ambiente. Una parte della dotazione del Fondo di coesione (10 miliardi di EUR) sarà riservata al finanziamento delle principali reti di trasporti tramite il fondo "Collegare l'Europa". Il Fondo di coesione può anche sostenere progetti in materia di energia, se presentano un chiaro beneficio per l'ambiente, ad esempio promuovendo l'efficienza energetica e l'utilizzo dell'energia rinnovabile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione e parere di esperti

Nell'elaborare le proposte sono stati presi in considerazione i risultati delle consultazioni pubbliche sulla quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, la revisione del bilancio dell'Unione europea¹, le proposte per il quadro finanziario pluriennale², la quinta relazione sulla coesione³ e le consultazioni che hanno seguito l'adozione della relazione.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione ha avuto luogo dal 12 novembre 2010 al 31 gennaio 2011. Complessivamente sono pervenuti 444 contributi da Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni di interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica ha posto una serie di domande sul futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011⁴.

Dal 4 maggio 2010 al 15 settembre 2010 si è svolta una consultazione pubblica sulla futura rete transeuropea di trasporti (TEN-T). La maggioranza delle parti interessate, in particolare a livello regionale e degli Stati membri, sostiene la necessità di un migliore coordinamento tra i diversi strumenti finanziari che finanziano la TEN-T a livello dell'UE, cioè la politica di coesione, il finanziamento della ricerca e dell'innovazione, il programma TEN-T e gli interventi della BEI.

Sono stati utilizzati i risultati delle valutazioni ex-post effettuate sui programmi 2000-2006 e tutta una serie di studi e pareri di esperti. Pareri sono stati formulati anche dal gruppo ad alto livello che riflette sulla futura politica di coesione, composto da esperti delle amministrazioni nazionali, che si è riunito dieci volte tra il 2009 e il 2011.

2.2. Valutazione dell'impatto

Sono state valutate opzioni in particolare per quanto riguarda il contributo del Fondo di coesione agli investimenti in infrastrutture di base dei trasporti e nell'ambiente. Il Fondo di coesione è chiamato a finanziare progetti riguardanti le reti transeuropee di trasporti, in conformità agli articoli 171 e 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sono stati valutati vari modi per subordinare i finanziamenti a un quadro macrofinanziario sano: lo status quo, con una debole condizionalità *ex post* che non è mai stata applicata, una condizionalità *ex post* rafforzata e una condizionalità *ex ante*, che richiederebbe il soddisfacimento di condizioni preliminari prima dell'adozione dei programmi.

Un'evoluzione del sistema attuale soddisfa nel modo migliore i criteri di appropriazione, trasparenza e prevedibilità e garantisce allo stesso tempo che l'efficacia degli investimenti in grado di stimolare la crescita non sia compromessa da politiche finanziarie inadatte. Questa

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali: Revisione del bilancio dell'Unione europea, COM(2010) 700, 19.10.2010.

² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500, 29.6.2011.

³ Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, novembre 2010.

⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale SEC(2011) 590 del 13.5.2011.

procedura implica la sospensione parziale o totale degli impegni in caso di infrazioni ripetute e permette una certa flessibilità, ma è limitata a circostanze economiche eccezionali. Garantisce anche il pieno allineamento delle disposizioni sulla condizionalità macrofinanziaria del Fondo di coesione e dei Fondi strutturali e delle nuove norme di sorveglianza di bilancio del Patto di stabilità e crescita.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La politica regionale europea svolge un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse locali e nello sviluppo del potenziale endogeno.

Secondo l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'azione dell'Unione è diretta a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

Il TFUE prevede l'istituzione di un Fondo di coesione che ha lo scopo di contribuire al finanziamento di progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti. L'articolo 192 del TFUE fa anche riferimento all'utilizzo del Fondo di coesione nei casi in cui il principio "chi inquina paga" non possa essere applicato a causa dei costi sproporzionati per le autorità pubbliche di uno Stato membro. Il protocollo n. 28 del TFUE stabilisce che il Fondo di coesione eroga contributi a progetti negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione.

Il calendario della revisione del finanziamento UE destinato a promuovere la coesione è legato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, contenuta nel programma di lavoro della Commissione.

Come ha sottolineato la revisione del bilancio dell'UE, il "bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori"⁵. La proposta rispetta il principio della sussidiarietà, perché i compiti del FESR sono fissati nel trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (finanziamenti) sono definiti entrambi nel TFUE, che costituisce la base giuridica del Fondo di coesione e stabilisce che i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del fondo sono definiti per mezzo di regolamenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta della Commissione di un quadro finanziario pluriennale comprende una proposta di 376 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto 2014-2020	miliardi di EUR
-----------------------------	-----------------

⁵ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

Regioni obiettivo "Convergenza"	162,6
Regioni in transizione	39
Regioni obiettivo "Competitività"	53,1
Cooperazione territoriale	11,7
Fondo di coesione	68,7
Dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate	0,926
Fondo "Collegare l'Europa" per i trasporti, l'energia e le TIC	40 miliardi di EUR (più 10 miliardi di EUR riservati all'interno del Fondo di coesione)

* *Importi a prezzi costanti 2011*

5. SOMMARIO DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il regolamento proposto definisce il campo d'intervento del Fondo di coesione. Contiene un articolo che precisa i campi d'intervento generali nei settori dei trasporti e dell'ambiente. Il campo d'intervento è definito anche da un elenco negativo di attività che non possono beneficiare di un sostegno e da un elenco delle priorità d'investimento.

Nel settore dell'ambiente il Fondo di coesione finanzia investimenti per l'adeguamento al cambiamento climatico e la prevenzione dei rischi, investimenti nei settori dell'acqua e dei rifiuti e dell'ambiente urbano. Secondo le proposte della Commissione sul quadro finanziario pluriennale, anche gli investimenti in campo energetico possono beneficiare di un sostegno, a condizione che presentino vantaggi ambientali. Sono pertanto ammessi al sostegno anche gli investimenti nei campi dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile.

Nel settore dei trasporti il Fondo di coesione contribuirà agli investimenti nella rete di trasporti transeuropea, nei sistemi di trasporto a bassa emissione di carbonio e nel trasporto urbano.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 174 del trattato prevede che l'Unione sviluppi e prosegua la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale. Il Fondo di coesione ha perciò il compito di erogare contributi finanziari a progetti nel settore dell'ambiente e a reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti.
- (2) Il regolamento (UE) n. [...] /2012, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006⁸ [regolamento "disposizioni comuni" - RDC], istituisce un nuovo quadro per l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione. È necessario precisare gli obiettivi del Fondo di coesione in relazione al nuovo quadro per la sua azione e in relazione allo scopo ad esso assegnato nel trattato.
- (3) L'Unione può, tramite il Fondo di coesione, contribuire ad azioni volte a realizzare gli obiettivi ambientali dell'Unione specificati agli articoli 11 e 191 del trattato.

⁶ GU C... del ..., pag. ...

⁷ GU C... del ..., pag. ...

⁸ GU L... del ..., pag. ...

- (4) I progetti relativi alla rete transeuropea dei trasporti finanziati dal Fondo di coesione devono essere conformi agli orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti⁹. Per concentrare gli sforzi occorre dare la priorità ai progetti di interesse comune definiti in tale decisione.
- (5) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal Fondo di coesione nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio¹⁰.
- (6) Per rispondere alle esigenze specifiche del Fondo di coesione, e nella linea della strategia Europa 2020, secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹¹, è necessario fissare le priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici stabiliti dal regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].
- (7) È necessario definire una serie comune di indicatori per valutare i progressi nell'attuazione del programma prima che gli Stati membri elaborino i loro programmi operativi. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori specifici per ciascun programma.
- (8) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94¹². Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1084/2006,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo di coesione e la portata del suo sostegno per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" di cui all'articolo 81 del regolamento (UE) n. [] /2012 [RDC].

⁹ GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

¹⁰ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

¹¹ Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020, 3.3.2010.

¹² GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

Articolo 2
Ambito di intervento del Fondo di coesione

1. Il Fondo di coesione, assicurando un appropriato equilibrio e in base alle esigenze di ciascuno Stato membro in fatto di investimenti e di infrastrutture, sostiene:
 - (a) gli investimenti in materia ambientale, anche in settori connessi allo sviluppo sostenibile e all'energia che presentano benefici per l'ambiente;
 - (b) le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura dei trasporti, secondo gli orientamenti adottati con la decisione n. 661/2010/UE;
 - (c) l'assistenza tecnica.
2. Il Fondo di coesione non sostiene:
 - (a) la disattivazione delle centrali nucleari;
 - (b) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE;
 - (c) gli interventi nel campo dell'edilizia abitativa.

Articolo 3
Priorità d'investimento

In conformità all'articolo 16 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], il Fondo di coesione sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]:

- (a) favorire il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
 - i) promuovendo la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;
 - ii) promuovendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle piccole e medie imprese;
 - iii) sostenendo l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche;
 - iv) sviluppando sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;
 - v) sviluppando strategie di bassa emissione di carbonio per le zone urbane;
- (b) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la gestione e la prevenzione dei rischi:
 - i) sostenendo investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;

- ii) promuovendo investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantendo la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppando sistemi di gestione delle catastrofi;
- (c) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:
- i) contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;
 - ii) contribuendo a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;
 - iii) proteggendo e ripristinando la biodiversità, anche per mezzo di infrastrutture verdi;
 - iv) migliorando l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- (d) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
- i) favorendo la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti;
 - ii) sviluppando sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio che favoriscano la mobilità urbana sostenibile;
 - iii) sviluppando sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;
- e) potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del Fondo di coesione.

Articolo 4 **Indicatori**

1. Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.
2. Per gli indicatori di output specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.
3. Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori bersaglio sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Articolo 5
Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1084/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1084/2006 restano valide.

Articolo 6
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1084/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7
Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 in conformità all'articolo 177 del trattato.

Articolo 8
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Elenco degli indicatori comuni per il Fondo di coesione

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate	Capacità aggiuntiva di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Popolazione aggiuntiva beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato
	m ³	Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica
Trattamento delle acque reflue	Equivalenti popolazione	Popolazione aggiuntiva beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali e altre misure di protezione
Riabilitazione dei suoli	Ettari	Superficie totale dei suoli riabilitati
Impermeabilizzazione dei suoli	Ettari	Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta allo sviluppo
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat in migliore stato di conservazione
Energia e cambiamento climatico		
Energie rinnovabili	MW	Capacità aggiuntiva di produzione di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica	Unità abitative	Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata
	kWh/anno	Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici pubblici

	Utenti	Numero di utenti di energia aggiuntivi collegati a reti intelligenti
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO ₂	Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti CO ₂
Trasporti		
Ferrovie	km	Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie
	km	Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate
Strade	km	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione
	km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate
Trasporti urbani	Viaggi di passeggeri	Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto urbano che beneficiano di un sostegno
Vie navigabili	Tonnellate/km	Aumento delle merci trasportate per vie navigabili



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 613 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

INDICE

1.	Risultati di otto anni di interventi del Fondo di solidarietà.....	3
2.	Problematiche.....	4
2.1.	Numero sproporzionato di domande basate su criteri di eccezionalità.....	4
2.2.	Criteri regionali poco chiari e mancanza di trasparenza	4
2.3.	Capacità di risposta e visibilità	5
2.4.	Ambito di intervento	6
2.5.	Finanziamento.....	6
3.	Proposta del 2005 di una modifica del Fondo di solidarietà per ampliarne l'ambito di intervento.....	7
4.	La relazione speciale della Corte dei conti (audit delle prestazioni)	8
5.	Risultati dell'indagine del COCOF del 2010.....	8
6.	Modifica del regolamento	9
6.1.	Un ambito chiaramente definito per l'intervento del Fondo di solidarietà.....	9
6.2.	Una nuova definizione più semplice per le catastrofi regionali.....	10
6.3.	Accelerazione delle erogazioni e introduzione di anticipi	12
6.4.	Risposta nel caso di catastrofi in lenta evoluzione.....	12
6.5.	Unificazione delle decisioni e delle convenzioni di attuazione delle decisioni	13
6.6.	Rendere il Fondo uno strumento più efficace per far fronte alle catastrofi e ai cambiamenti climatici	13
7.	La clausola di solidarietà dell'articolo 222 del TFUE.....	14
8.	Sintesi e conclusioni.....	14
	ALLEGATO 1 Soglie per le gravi catastrofi applicabili nel 2011 (sulla base dei dati sul reddito nazionale lordo del 2009).....	16
	ALLEGATO 2 Domande di intervento del Fondo di solidarietà dell'UE nel periodo 2002 - 2010.....	17
	ALLEGATO 3 Analisi statistica delle domande di intervento del Fondo di solidarietà	20
	ALLEGATO 4 Fondo di solidarietà dell'UE – Domande di sovvenzioni a fronte di catastrofi regionali straordinarie nel periodo 2002-2010 Simulazione rispetto al PIL regionale (n-3) ...	21

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E
AL COMITATO DELLE REGIONI**

Il futuro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

1. RISULTATI DI OTTO ANNI DI INTERVENTI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ

Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)¹ è stato istituito nel 2002 allo scopo di dotare l'UE di uno strumento idoneo a permetterle di reagire efficacemente nell'eventualità in cui gravi catastrofi naturali colpiscano gli Stati membri o i paesi con i quali sono in corso negoziati per la loro adesione all'UE². Precedentemente non era previsto alcun strumento di intervento interno di questo tipo.

Alla fine del 2010 alla Commissione erano pervenute 85 domande di intervento da 23 paesi differenti: 27 di esse rientrano nella categoria delle "gravi catastrofi naturali", la quale costituisce il principale ambito di intervento del Fondo. Il regolamento definisce grave una catastrofe che ha provocato danni superiori a una soglia specificata per ciascun paese, definita come il valore più basso tra il dato dello 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL) e l'importo di 3 miliardi di euro a prezzi del 2002, corrispondenti nel 2011 a 3,536 miliardi di euro³. Le soglie applicabili ai singoli paesi nel 2011 sono elencate nell'allegato 1.

Per quasi i due terzi, tuttavia, le domande pervenute dalla creazione del Fondo in poi sono correlate alle due eccezioni previste nel regolamento, che consentono di richiedere l'intervento del Fondo anche nel caso in cui i danni non raggiungano la soglia prevista. 53 domande sono state presentate a titolo di "catastrofi regionali straordinarie" e 4 in virtù dei criteri relativi alle catastrofi che hanno colpito un "paese limitrofo". In quest'ultimo caso, un paese, tra quelli ammessi a beneficiare dell'intervento del Fondo, colpito dalla stessa catastrofe di un altro paese la cui domanda di intervento del Fondo è stata accettata a titolo di "grave catastrofe" può altresì beneficiare degli aiuti del Fondo indipendentemente dall'entità dei danni. Le catastrofi regionali straordinarie sono definite come le calamità che hanno colpito la maggior parte della popolazione di una regione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa.

In generale, nel periodo compreso tra la creazione del Fondo di solidarietà nel 2002 e la fine del 2010, 42 domande sono state accolte, comportando l'erogazione di un totale di aiuti finanziari superiore a 2,4 miliardi di euro⁴. Nello stesso periodo la Commissione ha dovuto respingere 35 domande di intervento, tutte presentate a titolo di "catastrofi regionali

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

² Attualmente la Croazia, la Turchia e l'Islanda.

³ Nel 2011 la soglia di 3 miliardi di euro si applica alla Francia, alla Germania, all'Italia, alla Spagna e al Regno Unito, mentre per tutti gli altri paesi si applica la soglia dello 0,6% dell'RNL che, in termini assoluti, varia dai 32,7 milioni di euro per Malta ai 3,339 miliardi di euro per i Paesi Bassi. Per ragioni di disponibilità dei dati statistici armonizzati di EUROSTAT, i dati dell'RNL utilizzati si riferiscono all'anno n-2.

⁴ Compresa le erogazioni nel 2011 in relazione a otto domande approvate nel 2010.

straordinarie", in quanto non adempivano ai criteri di eccezionalità. Due domande sono state ritirate dagli Stati richiedenti, una volta risultato evidente che non avrebbero potuto essere accettate. Alla fine del dicembre del 2010, sei domande erano ancora in attesa di decisione. Poiché oltre all'entità dei danni ha continuato ad aumentare anche la frequenza delle catastrofi naturali in Europa, le domande di aiuti hanno riguardato una vasta tipologia di catastrofi naturali: tempeste, inondazioni, frane, terremoti, eruzioni vulcaniche, incendi boschivi e siccità. La catastrofe più grave è stata il terremoto che nel 2009 ha colpito l'Aquila, provocando più di 10 miliardi di euro di danni e lasciando senza tetto decine di migliaia di persone: è stato in questo caso che il Fondo è intervenuto con l'erogazione più elevata finora, superiore a 492 milioni di euro. Negli allegati 2 e 3 sono elencate tutte le domande pervenute tra il 2002 e la fine del 2010.

Alla luce dello scopo per il quale è stato istituito, il Fondo di solidarietà è ampiamente riconosciuto come un successo. Gli aiuti del Fondo hanno contribuito ad alleviare l'onere finanziario a carico dei paesi colpiti da calamità. L'offerta di aiuti e di risorse aggiuntive in un momento di gravi difficoltà ha offerto un'immagine positiva dell'Unione agli occhi dei suoi cittadini. L'esperienza acquisita dimostra tuttavia che il funzionamento del Fondo non è scevro di limitazioni e di lacune.

2. PROBLEMATICHE

2.1. Numero sproporzionato di domande basate su criteri di eccezionalità

Come illustrato in precedenza, l'esperienza dal 2002 in poi dimostra che la maggior parte delle domande di intervento del Fondo di solidarietà non è presentata a seguito di gravi catastrofi quali sono definite dal legislatore, bensì sulla base di criteri di eccezionalità con riguardo a catastrofi regionali. In questi casi il regolamento richiede che sia prestata particolare attenzione alle regioni periferiche o isolate e impone che tali criteri siano esaminati dalla Commissione "col massimo rigore". Esso limita inoltre l'intervento finanziario massimo annuale a fronte di catastrofi regionali a non più del 7,5% dell'importo massimo di 1 miliardo di euro che costituisce la dotazione finanziaria a disposizione del Fondo di solidarietà in un determinato anno, ossia 75 milioni di euro. Ciò conferma l'intenzione del legislatore che le catastrofi regionali siano prese in considerazione solo in casi assolutamente eccezionali.

La quota di domande non accolte (quasi i due terzi) tra quelle presentate sulla base dei criteri regionali continua a essere molto elevata. Per contro le domande relative a gravi catastrofi, per le quali si applica esclusivamente un criterio quantitativo, sono state accettate finora in una percentuale del 100%.

2.2. Criteri regionali poco chiari e mancanza di trasparenza

La definizione di "catastrofi regionali straordinarie" contenuta nel regolamento risulta assai vaga e le condizioni di attivazione del Fondo nel caso di siffatte calamità – quali sono intese dal legislatore - sono difficili da soddisfare: il Fondo può intervenire soltanto eccezionalmente nel caso in cui una catastrofe regionale straordinaria abbia colpito la maggioranza della popolazione di una regione, con profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione stessa. L'esistenza di tali condizioni è onerosa da provare e difficile da valutare. Di conseguenza, molto tempo e notevoli risorse sono assorbite rispettivamente dalla preparazione da parte degli Stati richiedenti e dalla valutazione da parte della Commissione di domande circa emergenze di minore entità che

nella maggior parte dei casi risultano non adempiere ai criteri per la concessione di aiuti. Sembra che, nonostante le informazioni e gli orientamenti dettagliati forniti dalla Commissione, molti Stati membri si sentano obbligati nei confronti delle proprie regioni a presentare domande di intervento anche se sono consapevoli delle loro scarse possibilità di successo. Le domande respinte provocano per contro frustrazioni negli Stati e nelle regioni in questione e offuscano l'immagine dell'UE.

2.3. Capacità di risposta e visibilità

La lunghezza del tempo necessario per l'erogazione di aiuti da parte del Fondo di solidarietà è da addebitare alle condizioni e alle procedure imposte dal regolamento. Erroneamente il Fondo è spesso considerato uno strumento di risposta rapida per la gestione di crisi, mentre in realtà non è stato concepito a questo scopo: si tratta al contrario di uno strumento finalizzato a rifinanziare gli interventi di emergenza, inizialmente finanziati dalle autorità pubbliche nel paese colpito. La Commissione condivide tuttavia l'opinione di coloro che sollecitano che l'aiuto sia messo a disposizione più celermente di quanto avvenuto finora.

Diversi fattori limitano la capacità di risposta del Fondo, i più importanti dei quali sono descritti in appresso.

- Nel caso di una catastrofe, la Commissione non può agire di propria iniziativa, bensì deve attendere la presentazione di una domanda formale da parte delle autorità nazionali che normalmente, per predisporla, abbisognano interamente delle 10 settimane dall'inizio della catastrofe previste come periodo utile. Inoltre, in molti casi, i richiedenti aggiornano la loro domanda dopo averla presentata formalmente. In qualche caso, in vista della valutazione, la Commissione è obbligata a chiedere informazioni supplementari, che le pervengono talvolta soltanto a distanza di mesi.
- Le risorse per gli interventi del Fondo di solidarietà non provengono direttamente dal bilancio dell'UE. I fondi devono essere raccolti richiedendo un forzò finanziario supplementare agli Stati membri, in aggiunta ai loro normali contributi all'UE. Prima che un aiuto possa essere erogato la Commissione deve chiedere al Parlamento europeo e al Consiglio di approvare un bilancio rettificativo, il che normalmente implica una procedura assai lunga, la cui durata può variare da due a tre mesi, se non di più.
- L'intervento del Fondo nel rispetto delle disposizioni dell'attuale regolamento comprende varie fasi, dal ricevimento della domanda fino - nel caso di una valutazione positiva - all'erogazione dei fondi. Per ciascuna domanda sono necessarie non meno di quattro decisioni della Commissione:
 - accettazione della domanda a seguito della conclusione positiva della valutazione condotta dai servizi della Commissione al fine di verificare che essa adempia ai criteri stabiliti nel regolamento,
 - adozione di una proposta di bilancio rettificativo in vista dell'approvazione da parte del Consiglio e del Parlamento europeo dell'intervento del Fondo e della messa a disposizione degli stanziamenti di bilancio per l'importo previsto degli aiuti,
 - adozione di una decisione della Commissione destinata allo Stato beneficiario con la quale sono concessi gli aiuti (decisione di concessione della sovvenzione),

- adozione della convenzione di attuazione della decisione in cui sono specificate le condizioni per l'utilizzo degli aiuti, definendo in particolare le tipologie di interventi di emergenza da finanziare con tali aiuti, e in cui sono nominate le autorità responsabili (convenzione di attuazione della decisione).
- In linea di principio le convenzioni possono essere stipulate non appena il bilancio rettificativo è stato approvato e la Commissione ha adottato la decisione di concessione della sovvenzione. La Commissione chiede sistematicamente agli Stati beneficiari di fornire le necessarie informazioni (in particolare sulle tipologie di interventi per i quali intende utilizzare la sovvenzione) non appena ha proposto l'erogazione degli aiuti, mentre la procedura relativa al bilancio rettificativo è ancora in corso. In molti casi, tuttavia, tali informazioni sono fornite dagli Stati richiedenti soltanto quando sono trascorse ormai settimane, se non mesi, dall'adozione del bilancio rettificativo.
- Le convenzioni devono essere sottoscritte dal Commissario responsabile e dal rappresentante designato dello Stato beneficiario, normalmente un ministro.
- Non sempre le domande sono presentate in una delle principali lingue di lavoro della Commissione, ciò che richiede la traduzione delle domande in modo che la Commissione possa procedere alla loro valutazione. Per la traduzione possono essere necessarie fino a sei settimane. Inoltre, la necessità di tradurre tutti i documenti ufficiali decisi dalla Commissione o trasmessi allo Stato richiedente comporta ulteriori ritardi.

Il cumularsi di tutti questi elementi determina che, in molti casi, gli aiuti possono essere erogati soltanto 9-12 mesi dopo la catastrofe, se non più tardi. Le sovvenzioni possono essere utilizzate retroattivamente per rifinanziare interventi di emergenza già realizzati nel corso o immediatamente dopo il verificarsi di una catastrofe e producono pertanto l'effetto desiderato di alleviare l'onere per i bilanci degli Stati membri e di aiutare le regioni a far fronte alle conseguenze finanziarie della catastrofe. Per contro, tali ritardi riducono notevolmente la visibilità degli aiuti erogati dal Fondo di solidarietà presso le popolazioni interessate, in particolare in quanto il regolamento non contiene alcuna norma sulla pubblicità e non tutti gli Stati membri rendono nota l'origine degli aiuti ricevuti.

2.4. Ambito di intervento

Con le modalità di funzionamento del Fondo quali sono ora previste risulta estremamente difficile, se non impossibile, far fronte adeguatamente a gravi crisi diverse da quelle naturali, come dimostrano gli incidenti industriali quali lo sversamento di petrolio della petroliera Prestige, l'esplosione del deposito di idrocarburi di Buncefield o attentati terroristici come quelli perpetrati a Madrid e a Londra nel 2004 e nel 2005. Analogamente, non è attualmente possibile fornire assistenza tramite il Fondo di solidarietà nel caso di gravi crisi nel settore della sanità pubblica, come il diffondersi di epidemie quali la SARS in Europa o a seguito di gravi incidenti nucleari, suscettibili di superare ampiamente le capacità di risposta dei singoli Stati. Si sono levate tuttavia voci, ad esempio in seno al Parlamento europeo, per sostenere che tali disastri richiedono una risposta a livello europeo, invocando in maniera specifica l'intervento del Fondo di solidarietà in tali casi.

2.5. Finanziamento

Le sovvenzioni del Fondo di solidarietà sono finanziate con fondi non attinti al normale bilancio dell'UE, bensì aggiuntivi alle pertinenti voci di bilancio, come previsto dall'accordo

interistituzionale. L'erogazione degli aiuti deve essere pertanto approvata caso per caso, su proposta della Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il massimale annuo ammonta a 1 miliardo di euro. Dalla creazione del Fondo nel 2002 tale importo non si è rivelato mai insufficiente: l'importo più elevato erogato in un unico anno è stato di 728 milioni di euro nel 2002, seguito da 622 milioni di euro nel 2009. In tutti gli altri anni gli importi cumulati degli aiuti erogati sono stati notevolmente inferiori. Non sembra pertanto necessario prevedere un aumento della dotazione finanziaria.

Le singole sovvenzioni sono erogate successivamente all'adozione della relativa proposta di bilancio rettificativo avanzata dalla Commissione per il caso in questione e al completamento del dialogo a tre tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La procedura richiederebbe normalmente due letture, ma è stata snellita applicando una procedura semplificata che richiede soltanto un'unica lettura. Il lasso di tempo necessario per l'approvazione degli stanziamenti di bilancio in ciascun caso varia in funzione delle circostanze, ma è normalmente compreso tra sei e dodici settimane. La Commissione utilizza questo tempo per predisporre la decisione formale di concessione della sovvenzione e per negoziare con lo Stato beneficiario la convenzione di attuazione della decisione che è necessario stipulare prima che gli aiuti possano essere erogati.

3. PROPOSTA DEL 2005 DI UNA MODIFICA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER AMPLIARNE L'AMBITO DI INTERVENTO

Nel 2005 la Commissione ha presentato una proposta legislativa di un nuovo regolamento relativo al Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁵. Sulla base del Fondo esistente, tale proposta era intesa:

- a estendere l'ambito di intervento e i criteri per beneficiare degli aiuti al fine di consentire alla Comunità di far fronte a disastri diversi dalle catastrofi naturali, quali gli incidenti industriali e altri disastri provocati dall'uomo, rischi per la salute pubblica (epidemie, ecc.) e gravi attentati terroristici;
- a rendere possibile il ricorso ad anticipi al fine di accelerare il tasso di risposta e ad aumentare la visibilità degli aiuti dell'Unione;
- a semplificare le procedure mediante l'introduzione di criteri più chiari per l'attivazione del Fondo (abbassamento della soglia relativa alle gravi catastrofi, sopprimendo i criteri di eccezionalità).

La proposta è stata accolta molto favorevolmente dal Parlamento europeo, che l'ha adottata in prima lettura il 18 maggio 2006.

In seno al Consiglio, al contrario, la proposta è stata accolta con molto scetticismo e con la contrarietà della grande maggioranza di Stati membri nei riguardi di quasi tutti i nuovi elementi in essa contenuti, in particolare alla luce della possibile incidenza sul bilancio. Dopo una serie di intense tornate di negoziati con la Commissione e di approfondimenti, il competente gruppo di lavoro dei consiglieri finanziari ha deciso nel maggio del 2006 di interrompere l'esame della proposta. Nonostante le forti e ripetute insistenze della

⁵ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (COM(2005) 108 definitivo del 6.4.2005).

Commissione, il Consiglio non ha voluto rimettere la proposta all'ordine del giorno e nemmeno i reiterati appelli del Parlamento al Consiglio per una ripresa dell'esame del testo hanno avuto successo.

4. LA RELAZIONE SPECIALE DELLA CORTE DEI CONTI (AUDIT DELLE PRESTAZIONI)

Nel giugno del 2008 la Corte dei conti europea ha presentato i risultati di un audit condotto sul Fondo⁶ al fine di valutare se gli interventi del Fondo fossero sufficientemente rapidi, efficienti e flessibili e se gli Stati beneficiari ne fossero soddisfatti. A tale scopo la Corte ha esaminato tutte le domande di intervento presentate sino alla fine del 2006 e ha condotto un'indagine, inviando questionari ai paesi richiedenti.

Le conclusioni sul funzionamento del Fondo di solidarietà cui è giunta la relazione sono simili a quelle descritte in precedenza con riguardo alla proposta della Commissione del 2005. Se in generale la Corte ha concluso che il Fondo sta conseguendo il suo obiettivo essenziale di dimostrare solidarietà con gli Stati membri colpiti da calamità, essa osserva che risulta molto più difficile adempiere alle condizioni per l'accoglimento di una domanda relativa a "catastrofi regionali" di minore entità (rispetto alle "gravi catastrofi"). Non da ultimo ciò è da attribuire alla vaghezza della definizione di catastrofi regionali contenuta nel regolamento, che determina anche una scarsa chiarezza nella motivazione del rifiuto delle domande relative a tali catastrofi. La Corte ha mosso critiche principalmente in merito alla mancanza di rapidità dello strumento.

5. RISULTATI DELL'INDAGINE DEL COCOF DEL 2010

Nel 2010, al fine di comprendere meglio a quali condizioni gli Stati membri erano disposti a continuare le discussioni/i negoziati, la Commissione ha incontrato i membri del COCOF⁷ per illustrare loro il Fondo di solidarietà, sottolineandone i punti deboli e i punti di forza e mettendo in luce gli aspetti qualificanti della proposta del 2005. Sono state poste tre specifiche domande:

- Quali elementi dell'attuale regolamento fanno sì, secondo gli Stati membri, che il Fondo non risponda affatto o almeno non pienamente alle loro aspettative?
- Quali degli elementi contenuti nella proposta di un nuovo regolamento avanzata nel 2005 potrebbero essere oggetto di ulteriori sviluppi (nella direzione proposta dalla Commissione o in una direzione differente) e quali elementi appaiono non realistici o non auspicabili?
- Esistono aspetti/elementi che gli Stati membri desidererebbero veder affrontati dal Fondo e che non sono contenuti né nell'attuale regolamento né nella proposta del 2005?

⁶ Relazione speciale n. 3/2008 "Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea: in che misura il suo intervento è rapido, efficiente e flessibile?" (GU C 153 del 18.6.2008).

⁷ Comitato di coordinamento dei Fondi creato a norma del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.

È emerso che un numero significativo di Stati membri è tuttora contrario all'adozione di un nuovo regolamento, mentre altri sembrano ritenere possibile qualche limitata modifica di determinati aspetti dell'attuale regolamento, ad esempio per includere la siccità o per rendere meno rigorosi i criteri relativi alle catastrofi regionali (che la Commissione aveva inizialmente proposto di sopprimere). La grande maggioranza degli Stati membri si è tuttavia nettamente opposta a ogni modifica suscettibile di comportare un aumento della spesa. Sei Stati membri si sono dichiarati favorevoli in linea di principio e pronti a intavolare una discussione.

6. MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Da quanto precede emerge chiaramente che, nell'attuale contesto politico caratterizzato in molti Stati membri da difficoltà di bilancio, la grande maggioranza dei paesi non è pronta ad accettare rilevanti modifiche della base giuridica e del funzionamento del Fondo di solidarietà. La Commissione ha accantonato pertanto l'idea di ripresentare la sua proposta del 2005. Il Fondo di solidarietà nella sua forma attuale deve tuttavia accrescere la propria efficienza, come sottolineato in precedenza. Appare pertanto opportuno ritirare la proposta del 2005 e sondare altre possibilità per affrontare almeno le questioni più importanti tra quelle sopra descritte.

La Commissione ritiene possibile realizzare rilevanti miglioramenti del funzionamento del Fondo di solidarietà attraverso la semplice introduzione di un numero minimo di emendamenti all'attuale regolamento, pur conservando la logica da cui esso muove e le sue caratteristiche, senza modificare la sua dotazione finanziaria e il volume degli interventi. Ogni eventuale modifica del regolamento lascerebbe inalterati i criteri di ammissibilità delle operazioni finanziate con gli aiuti, quali la riparazione immediata di infrastrutture vitali e i costi degli interventi di emergenza. Altri aspetti della proposta del 2005, quali l'estensione dell'ambito di intervento, la modifica delle soglie o la soppressione del concetto di catastrofi regionali, verrebbero accantonati.

È opportuno inoltre valutare la possibilità di migliorare la visibilità mediante l'adozione di norme sull'informazione e sulla pubblicità.

6.1. Un ambito chiaramente definito per l'intervento del Fondo di solidarietà

L'obiettivo perseguito con la creazione del Fondo di solidarietà era l'istituzione di uno strumento finanziario che permettesse di intervenire a livello dell'UE in caso di gravi catastrofi naturali di cui fossero vittima uno o più Stati membri o i paesi con cui sono in corso negoziati di adesione all'Unione europea. La formulazione dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, secondo il quale "il Fondo può intervenire *principalmente* qualora si verifichi [...] una catastrofe naturale grave", lascia intendere tuttavia che il Fondo possa essere attivato anche in altri casi. Non è chiaro però se il termine "principalmente" sia inteso a relativizzare la limitazione dell'ambito di intervento del Fondo alle "catastrofi gravi", riferendosi alle eccezioni relative a catastrofi meno gravi di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo, o se sia inteso ad ampliare l'ambito di intervento del Fondo anche a catastrofi diverse da quelle naturali.

Da un ulteriore esame delle disposizioni del regolamento emerge che l'attivazione del Fondo in caso di disastri diversi da quelli naturali incontrerebbe gravi difficoltà giuridiche. L'articolo 3 specifica che "i pagamenti a titolo del Fondo si limitano in linea di principio a finanziare le misure destinate a mitigare i danni non assicurabili". Fin dall'inizio la

Commissione ha interpretato e applicato tali disposizioni come intese a escludere dagli aiuti i danni privati. Inoltre il principio del "chi inquina paga" e l'obbligo dello Stato colpito di reclamare un indennizzo da terzi (responsabilità civile) sembrano escludere dall'ambito di intervento del Fondo i disastri diversi da quelli naturali. Sulla base di tali considerazioni non è stata accettata ad esempio la domanda avanzata dall'Ungheria a seguito del disastro dovuto allo sversamento di fanghi rossi nel 2010.

La proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento sul Fondo di solidarietà presentata nel 2005 era intesa tra l'altro ad ampliare l'ambito di intervento del Fondo onde includervi le catastrofi diverse da quelle naturali. Sebbene la proposta sia stata accolta con favore dal Parlamento europeo, la grande maggioranza degli Stati membri in seno al Consiglio era e continua ad essere fortemente contraria a qualsiasi tentativo di estendere l'ambito di intervento del Fondo a catastrofi diverse da quelle naturali.

Per motivi di chiarezza sarebbe pertanto opportuno modificare la formulazione dell'attuale regolamento al fine di mettere in chiaro che il Fondo interviene soltanto in caso di catastrofi provocate da cause naturali. Ciò permetterebbe di eliminare qualsiasi ambiguità circa l'ambito di intervento del Fondo e di evitare pertanto di suscitare tra i potenziali richiedenti aspettative destinate inevitabilmente a essere frustrate dalla Commissione, senza dimenticare le notevoli energie profuse dallo Stato richiedente per preparare una domanda e dalla Commissione per valutarla.

Nel contempo il regolamento dovrebbe stabilire che tale circoscrizione alle catastrofi naturali non esclude del tutto quei casi in cui una calamità naturale produce effetti a cascata e determina anche un disastro industriale (ad esempio, un'inondazione che colpisca un impianto chimico) o una crisi sanitaria (ad esempio, un terremoto che interrompa l'approvvigionamento idrico con conseguente diffusione di epidemie o che distrugga strutture sanitarie, compromettendo la possibilità di prestare cure alle vittime di calamità naturali).

6.2. Una nuova definizione più semplice per le catastrofi regionali

Come indicato in precedenza, le condizioni per un'attivazione del Fondo di solidarietà in circostanze eccezionali nel caso di una "catastrofe regionale straordinaria" stabilite all'articolo 2, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento relativo al Fondo di solidarietà non sono sufficientemente chiare e sono fondate principalmente su criteri vaghi che richiedono un'interpretazione ("profonde e durevoli ripercussioni sulle condizioni di vita dei cittadini e sulla stabilità economica della regione"). Per dimostrare e verificare l'esistenza di tali condizioni è necessario avviare una lunga procedura, onerosa sia per il richiedente, sia per la Commissione. Tale ambiguità determina la presentazione di un elevato numero di domande che successivamente devono essere respinte, suscitando aspettative infondate e un conseguente senso di frustrazione nei paesi e nelle regioni in questione. L'elevato numero di domande respinte è pregiudizievole per l'immagine dell'UE.

Appare pertanto appropriato procedere a una ridefinizione dei criteri previsti nel caso delle catastrofi regionali in modo da renderli semplici, oggettivi e trasparenti come nel caso delle gravi catastrofi, con appena uno o due indicatori puntuali, facilmente verificabili. Questi dovrebbero essere stabiliti in modo da essere facilmente soddisfatti nel caso di catastrofi regionali realmente gravi, in linea di principio del tipo di quelle per il quale il Fondo è intervenuto in via eccezionale sulla base dell'attuale regolamento. Nel contempo la ridefinizione in questo senso dei criteri regionali permetterebbe ai potenziali richiedenti di valutare con certezza in anticipo se una catastrofe presenta o meno i requisiti per beneficiare

degli aiuti. Ai richiedenti sarebbe in tal modo risparmiata la grande profusione di energie richiesta dalla preparazione di una domanda per la quale non può ragionevolmente essere prevista una risposta positiva.

La Commissione propone di adottare per le catastrofi regionali una definizione analoga a quella prevista per le catastrofi gravi, ossia eventi che provocano danni superiori a una determinata soglia. La soglia sarebbe costituita da una percentuale del PIL regionale al livello NUTS 2. Tale livello, che costituisce il livello di riferimento regionale, è perfettamente appropriato, essendo ampiamente utilizzato nella politica di coesione ed essendo sufficientemente ampio da escludere gli eventi meramente locali. I relativi dati statistici sono inoltre prontamente disponibili. Nel caso di una catastrofe che colpisca numerose regioni a livello NUTS 2, sarebbe applicata la stessa soglia (ossia la stessa percentuale) con riferimento al PIL regionale medio delle regioni in questione. In tal modo si terrebbe conto delle condizioni specifiche delle regioni ultraperiferiche, dato che queste sono tutte definite a livello NUTS 2. Nel caso di catastrofi naturali che provocano emergenze sanitarie, altri criteri dovrebbero essere definiti di concerto con gli Stati membri.

Una siffatta soluzione non soltanto fisserebbe i criteri per la definizione delle catastrofi regionali in maniera semplice e oggettiva, ma eliminerebbe altresì le difficoltà connesse all'attivazione del Fondo in caso di calamità quali gli incendi boschivi (a condizione che abbiano provocato danni sufficientemente ingenti), che attualmente per loro natura raramente soddisfano i criteri previsti per le catastrofi regionali.

Al fine di verificare la fattibilità di un siffatto approccio la Commissione ha proceduto a una simulazione, applicando il criterio dei danni superiori all'1,5% del PIL regionale al livello NUTS 2 a tutte le domande relative a catastrofi regionali pervenute dal 2002 in poi e sulle quali una decisione è stata adottata prima della fine del 2010. Il valore di riferimento del PIL regionale è quello dell'anno $n-3$ in cui n rappresenta l'anno della domanda ($n-3$ è l'anno più recente per il quale sono generalmente disponibili dati regionali armonizzati). I risultati sono presentati nell'allegato 4. Sulle 37 domande esaminate in relazione a catastrofi regionali, solo due che erano stata precedentemente accettate non avrebbero presentato i requisiti necessari, mentre una domanda in precedenza respinta sarebbe ora accettata. In un caso sussistono dubbi circa l'importo dei danni provocati. In tutti gli altri casi il risultato sarebbe rimasto invariato, con la significativa differenza che 23 domande relative a catastrofi di minore entità che sono state respinte non sarebbero state nemmeno presentate, in quanto gli Stati membri non avrebbero avuto alcun dubbio in merito all'impossibilità di un loro accoglimento.

Ciò dimostra che con l'applicazione di un solo semplice criterio basato sul PIL sarebbe possibile pervenire a un risultato pressoché identico, pur ottenendo una notevole semplificazione in quanto le domande potenzialmente ammissibili non dovrebbero più dover dimostrare di soddisfare i complessi criteri previsti dall'attuale regolamento nel caso delle catastrofi regionali. Inoltre ciò faciliterebbe notevolmente la valutazione delle domande da parte della Commissione, sollevandola dall'obbligo di esaminare domande che con tutta probabilità sono destinate all'insuccesso, accelerando perciò notevolmente le procedure decisionali e l'erogazione delle sovvenzioni.

Inoltre il nuovo criterio regionale sopra menzionato non comporterebbe alcuna incidenza finanziaria.

6.3. Accelerazione delle erogazioni e introduzione di anticipi

Alla luce delle disposizioni dell'attuale regolamento e delle norme di bilancio sembra difficile poter pervenire a una riduzione significativa del tempo necessario a mettere a disposizione le sovvenzioni del Fondo di solidarietà senza modificare le modalità di finanziamento dello strumento (cfr. paragrafo 2.5). La Commissione sta pertanto esplorando nuove strade per rendere più rapidamente disponibili gli aiuti finanziari destinati a lenire le conseguenze delle situazioni di emergenza negli Stati membri. Ciò risulta particolarmente importante nel caso delle catastrofi transnazionali, in cui la Commissione si trova a non poter applicare lo stesso livello di solidarietà nei confronti di uno Stato membro dell'UE e di un paese terzo al quale può essere erogato invece un aiuto finanziario immediato⁸.

La capacità di risposta e la visibilità del Fondo di solidarietà potrebbero venire migliorate mediante l'introduzione nel regolamento della possibilità di corrispondere anticipi. Ciò consentirebbe alla Commissione di intervenire immediatamente, versando un acconto non appena lo Stato colpito presenta domanda di aiuto. L'acconto sarebbe considerato un anticipo dell'importo di cui è previsto il riconoscimento al completamento della procedura di valutazione e di bilancio. Nell'eventualità di un successivo mancato accoglimento della domanda, lo Stato richiedente sarebbe tenuto a rimborsare l'anticipo alla Commissione. L'importo dell'anticipo potrebbe essere calcolato quale percentuale (ad esempio, il 10%) della sovvenzione prevista ed essere limitato in termini assoluti (ad esempio a 5 milioni di euro). Gli anticipi sarebbero erogati soltanto dietro specifica richiesta dello Stato richiedente e potrebbero essere limitati ai soli casi di gravi catastrofi quali sono definite nel regolamento. Data l'elevata probabilità di approvazione delle domande di aiuti in caso di gravi catastrofi (attualmente pari al 100%), il rischio per la Commissione di dover procedere al recupero degli anticipi erogati nell'eventualità del mancato accoglimento di una domanda sarebbe molto limitato. Una disposizione simile era già stata inclusa nella proposta del 2005.

6.4. Risposta nel caso di catastrofi in lenta evoluzione

In numerosi casi i paesi richiedenti hanno incontrato difficoltà nel rispettare i termini per la presentazione delle domande allorché le catastrofi presentavano per loro natura un'evoluzione lenta. L'attuale regolamento stabilisce che le domande devono essere presentate alla Commissione entro 10 settimane dalla data in cui si sono verificati i primi danni. La siccità rappresenta un esempio tipico di siffatte catastrofi, caratterizzate non soltanto dalla lunghezza del periodo nel quale esse si sviluppano, ma anche dalla difficoltà di determinare esattamente il momento in cui si sono verificati i primi danni.

Mantenendo il termine generale di 10 settimane, il nodo potrebbe essere sciolto inserendo nel regolamento una disposizione specifica che stabilisca che in siffatti casi il termine per la presentazione della domanda decorre dalla data dell'adozione della prima iniziativa da parte delle autorità pubbliche in risposta al fenomeno in questione. Nel caso della siccità, ad esempio, tale momento potrebbe coincidere con la data dell'introduzione di restrizioni al consumo di acqua o dell'adozione di misure specifiche a sostegno dell'agricoltura.

⁸ Nel caso delle inondazioni che hanno colpito l'Europa centrale nel maggio e nel giugno del 2010, la Commissione ha approvato l'erogazione immediata di aiuti di emergenza a favore delle vittime in Moldavia, mentre invece con riguardo a Ungheria, Polonia, Slovacchia, Repubblica ceca, Croazia e Romania il Fondo di solidarietà è intervenuto 10 mesi dopo il verificarsi delle inondazioni.

Una siffatta disposizione equivarrebbe ampiamente a quella applicata per le catastrofi "normali" che si verificano improvvisamente, per le quali l'intervento da parte delle autorità pubbliche ha inizio nel giro di qualche ora dal verificarsi dell'evento.

6.5. Unificazione delle decisioni e delle convenzioni di attuazione delle decisioni

Nel paragrafo 2.3 sono state illustrate le potenziali cause di ritardo nella messa a disposizione dei fondi. Poiché il Fondo è finanziato con risorse che non provengono dal bilancio normale dell'UE, la Commissione deve ottenere l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'importo degli aiuti proposti per ciascun singolo caso. La Commissione ritiene che la procedura attualmente applicabile non debba essere modificata.

Esistono tuttavia ampi margini per recuperare efficienza, ridurre la complessità delle procedure amministrative e risparmiare tempo nell'erogazione di aiuti a titolo del Fondo di solidarietà se fosse sufficiente un unico atto della Commissione per procedere all'erogazione dei fondi una volta che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno messo a disposizione le risorse finanziarie. Agli Stati membri, ossia alla grande maggioranza dei potenziali beneficiari, la separazione dell'atto di concessione degli aiuti dall'atto che definisce le condizioni per il loro utilizzo (decisione di concessione della sovvenzione e convenzione di attuazione della decisione) non offre alcun valore aggiunto. La fusione dei due atti, ad esempio attraverso l'inclusione nella decisione delle disposizioni attualmente contenute nella convenzione o il loro inserimento in un allegato della decisione, costituisce una semplice soluzione suscettibile di far conseguire grandi risparmi di tempo. Si ritiene che in tal modo, grazie a un semplice emendamento del pertinente articolo del regolamento, sia possibile erogare aiuti ai paesi colpiti da catastrofi con un anticipo di 4-8 settimane rispetto all'attuale sistema. Ovviamente i due elementi di fondamentale interesse per i beneficiari, ossia la definizione delle operazioni ammesse a beneficiare degli aiuti e la designazione delle autorità competenti, continuerebbero a essere basati sulla proposta dello Stato beneficiario.

Per i paesi terzi ammessi a beneficiare degli aiuti, ossia i paesi per i quali sono in corso i negoziati per l'adesione all'UE, tale distinzione dovrebbe essere mantenuta in quanto un atto unilaterale della Commissione, quale la decisione di concessione della sovvenzione, non sarebbe per loro vincolante. In questi casi resterebbe necessario il ricorso a una convenzione di finanziamento o di attuazione della decisione.

6.6. Rendere il Fondo uno strumento più efficace per far fronte alle catastrofi e ai cambiamenti climatici

In un'Unione di solidarietà è ugualmente importante che ciascuno Stato membro si impegni per evitare il verificarsi di situazioni di emergenza e di catastrofi. Un obiettivo fondamentale di ogni politica di gestione delle calamità è quella di evitare che queste si verifichino e, in caso contrario, di limitare il più possibile i danni da esse causati. Una più stretta interazione tra l'amministrazione del Fondo e le politiche dell'UE in materia di gestione delle catastrofi e dei cambiamenti climatici offre le potenzialità⁹, di ridurre sostanzialmente i danni e i costi provocati dalle catastrofi e di limitare in ultima analisi il numero di domande di aiuto.

Il regolamento già contiene un obbligo per lo Stato beneficiario di specificare nella relazione sull'utilizzo degli aiuti le disposizioni adottate o proposte per limitare i danni e per evitare,

⁹ Una riduzione dell'1% dei danni provocati da catastrofi permetterebbe all'Europa di risparmiare 150 milioni di euro l'anno. Fonte: base EM-DAT.

nella misura del possibile, il ripetersi di analoghe calamità. Si propone di rafforzare tale disposizione, di natura relativamente generale, per renderla più specifica. Lo Stato beneficiario sarebbe tenuto a specificare in dettaglio nella relazione lo stato di attuazione della pertinente legislazione dell'UE in materia di valutazione, gestione e prevenzione delle calamità e gli insegnamenti tratti dalle catastrofi e a impegnarsi a adottare misure per garantire la resistenza ai cambiamenti climatici e per far fronte alle calamità.

La Commissione valuterà inoltre con gli interessati la fattibilità di una modulazione dei pagamenti a titolo del Fondo di solidarietà in funzione del grado di applicazione della pertinente legislazione dell'UE in tema di prevenzione delle catastrofi, della preparazione dei piani di gestione delle calamità e dell'utilizzo dei fondi UE disponibili per investimenti in misure di prevenzione delle catastrofi.

7. LA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ DELL'ARTICOLO 222 DEL TFUE

L'articolo 222 del TFUE introduce per la prima volta nel trattato una disposizione secondo la quale l'Unione e gli Stati membri devono agire congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'articolo 222 stabilisce che l'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone per:

- (a) prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri, proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico, prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;
- (b) prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

L'applicazione della clausola di solidarietà implica la mobilitazione di tutti gli strumenti di risposta esistenti, compreso il Fondo di solidarietà, nel pieno rispetto delle rispettive procedure specifiche, alla luce del nuovo quadro finanziario pluriennale. La presente comunicazione lascia impregiudicati questi aspetti di portata più ampia.

8. SINTESI E CONCLUSIONI

Se a ragione si può affermare che fin dalla sua creazione il Fondo di solidarietà funziona bene, in particolare se si considera lo scopo specifico per il quale è stato creato, l'esperienza maturata negli ultimi otto anni dimostra che esso non è esente da alcune rilevanti pecche e limitazioni. Tali lacune riguardano in particolare la mancanza di rapidità con la quale gli aiuti del Fondo sono messi a disposizione e la scarsa trasparenza dei criteri di attivazione del Fondo.

Poiché la maggior parte degli Stati membri nutre serie riserve in merito all'introduzione di modifiche sostanziali dei principi e del funzionamento del Fondo di solidarietà, in particolare allorché queste siano suscettibili di determinare un aumento della spesa, la Commissione ritira la sua proposta di revisione e ampliamento del Fondo formulata nel 2005.

Per contro la Commissione ritiene che occorra migliorare il funzionamento del Fondo di solidarietà e che l'introduzione di limitate modifiche all'attuale regolamento abbia grandi potenzialità per promuovere una semplificazione e una maggiore chiarezza delle disposizioni

e in particolare per migliorare la capacità di risposta del Fondo al fine di rendere più rapida la messa a disposizione di aiuti finanziari ai paesi colpiti da catastrofi.

Lo scopo della presente comunicazione è l'individuazione di tali potenzialità quale base per una discussione con il Parlamento europeo, gli Stati membri in seno al Consiglio, le regioni e gli altri interessati, in vista di una eventuale proposta legislativa di emendamento dell'attuale regolamento in un momento successivo, alla luce dei risultati della discussione.

ALLEGATO 1

Soglie per le gravi catastrofi applicabili nel 2011

(sulla base dei dati sul reddito nazionale lordo del 2009)

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'UE definisce la soglia per l'intervento del Fondo per un dato paese allorché i danni sono superiori allo 0,6% dell'RNL o a 3 miliardi di euro a prezzi del 2002. Viene preso in considerazione il più basso tra i due valori.

(in milioni di euro)

Paese		RNL 2009*	0,6% dell'RNL*	Soglia 2011 per le gravi catastrofi*
AT	ÖSTERREICH	271 459	1 628,756	1 628,756
BE	BELGIË/BELGIQUE	342 261	2 053,566	2 053,566
BG	BULGARIA	33 113	198,678	198,678
CY	KYPROS	16 641	99,845	99,845
CZ	ČESKÁ REPUBLIKA	129 046	774,274	774,274
DE	DEUTSCHLAND	2 430 940	14 585,640	3 535,904**
DK	DANMARK	226 447	1 358,684	1 358,684
EE	EESTI	13 538	81,230	81,230
EL	ELLADA	226 644	1 359,863	1 359,863
ES	ESPAÑA	1 029 541	6 177,246	3 535,904
FI	SUOMI/FINLAND	171 383	1 028,298	1 028,298
FR	FRANCE	1 922 845	11 537,070	3 535,904
HR***	HRVATSKA	43 572	261,431	261,431
HU	MAGYARORSZÁG	88 291	529,747	529,747
IE	ÉIRE/IRELAND	132 601	795,607	795,607
IS***	ICELAND	7 787	46,723	46,723
IT	ITALIA	1 494 576	8 967,457	3 535,904
LT	LIETUVA	27 010	162,057	162,057
LU	LUXEMBOURG (G.D.)	26 765	160,590	160,590
LV	LATVIJA	19 954	119,723	119,723
MT	MALTA	5 451	32,704	32,704
NL	NEDERLAND	556 518	3 339,108	3 339,108
PL	POLSKA	299 518	1 797,108	1 797,108
PT	PORTUGAL	162 331	973,986	973,986
RO	ROMÂNIA	113 652	681,913	681,913
SE	SVERIGE	296 151	1 776,908	1 776,908
SI	SLOVENIJA	34 704	208,224	208,224
SK	SLOVENSKO	62 575	375,452	375,452
TR***	TÜRKIYE	330 413	1 982,480	1 982,480
UK	UNITED KINGDOM	1 587 886	9 527,315	3 535,904

* Cifre arrotondate

** 3 miliardi di euro a prezzi del 2002 corrispondono nel 2011 a 3 535,904 milioni di euro.

*** Paese terzo con il quale sono in corso negoziati per l'adesione all'UE, ammesso a beneficiare del Fondo.

ALLEGATO 2

Domande di intervento del Fondo di solidarietà dell'UE nel periodo 2002 - 2010

Anno	Paese		Natura della catastrofe	Danni (in milioni di euro)	Categoria ¹⁰	Aiuti erogati (in milioni di euro)
2002	1	AT	Inondazioni	2 900	grave	134
	2	CZ	Inondazioni	2 300	grave	129
	3	FR	Inondazioni (Gard)	835	regionale	21
	4	DE	Inondazioni	9 100	grave	444
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2002						728
2003	1	ES	Sversamento di petrolio (Prestige)	436	regionale	8,626
	2	IT	Terremoto (Molise/Puglia)	1 558	regionale	30,826
	3	IT	Eruzione vulcanica (Etna)	894	regionale	16,798
	4	IT	Inondazioni (Italia settentrionale)	(1 900)	(regionale)	Domanda respinta
	5	GR	Eccezionali condizioni meteorologiche invernali	(non chiari)	(regionale)	Domanda respinta
	6	PT	Incendi boschivi	1 228	grave	48,539
	7	FR	Incendi boschivi (Francia meridionale)	531	(regionale)	Domanda respinta
	8	ES	Incendi boschivi (frontiera portoghese)	53	limitrofo	1,331
	9	MT	Inondazioni	30	grave	0,961
	10	IT	Inondazioni (Friuli Venezia Giulia)	(525)	(regionale)	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2003						107,081
2004	1	FR	Inondazioni (Delta del Rodano)	785	regionale	19,625
	2	ES	Inondazioni (Malaga)	(73)	(regionale)	Domanda respinta
	3-9	ES	Incendi boschivi (7 domande cumulate)	(480)	(regionale)	Tutte e 7 respinte
	10	SK	Inondazioni	(29)	(regionale)	Domanda respinta
	11	SI	Terremoto	(13)	(regionale)	Domanda ritirata
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2004						19,625

¹⁰

Le domande relative a catastrofi che hanno comportato danni di entità inferiore alla soglia prevista e sono state giudicate come non ottemperanti ai criteri per essere considerate catastrofi regionali sono contrassegnate con il termine regionale indicato tra parentesi: "(regionale)".

Anno	Paese		Natura della catastrofe	Danni (in milioni di euro)	Categoria ¹¹	Aiuti erogati (in milioni di euro)
2005	1	SK	Tempesta (Tatras)	203	grave	5,668
	2	IT	Inondazioni (Sardegna)	223 (importo sovrastimato)	(regionale)	Domanda respinta
	3	EE	Tempesta	48	grave	1,29
	4	LV	Tempesta	193	grave	9,487
	5	SE	Tempesta "Gudrun"	2 297	grave	81,725
	6	LT	Tempesta	15	limitrofo	0,379
	7	GR	Inondazioni (Evros)	(112)	(regionale)	Domanda respinta
	8	RO	Inondazioni primaverili	489	grave	18,798
	9	BG	Inondazioni primaverili	222	grave	9,722
	10	BG	Inondazioni estive	237	grave	10,632
	11	RO	Inondazioni estive	1 050	grave	52,4
	12	AT	Inondazioni (Tirolo/Vorarlberg)	592	regionale	14,799
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2005						204,905
2006	1	UK	Esplosione del deposito di petrolio di Buncefield	(700)	(regionale)	Domanda ritirata
	2	GR	Inondazioni (Evros)	372	regionale	9,306
	3	HU	Inondazioni	519	grave	15,064
	4	ES	Incendi boschivi (Galizia)	(91)	(regionale)	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2006						24,370
2007	1	DE	Tempesta "Kyrill"	4750	grave	166,9
	2	FR	Ciclone "Gamède" (La Riunione)	211	regionale	5,29
	3	ES	Inondazioni (El Hierro)	(18)	(regionale)	Domanda respinta
	4	ES	Inondazioni (La Mancha)	(66)	(regionale)	Domanda respinta
	5	UK	Inondazioni	4 612	grave	162,387
	6	CY	Incendi boschivi	(38)	(regionale)	Domanda respinta
	7	ES	Incendi boschivi (Canarie)	(144)	(regionale)	Domanda respinta
	8-16	IT	9 domande relative a incendi boschivi in 9 regioni	-	(regionale)	Domande non ammissibili, termine scaduto
	17	FR	Tempesta "Dean" (Martinica)	509	regionale	12,78
	18	GR	Incendi boschivi	2 118	grave	89,769
19	SI	Inondazioni	233	grave	8,254	
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2007						445,380

¹¹ Le domande relative a catastrofi che hanno comportato danni di entità inferiore alla soglia prevista e sono state giudicate come non ottemperanti ai criteri per essere considerate catastrofi regionali sono contrassegnate con il termine regionale indicato tra parentesi: "(regionale)".

Anno	Paese		Natura della catastrofe	Danni (in milioni di euro)	Categoria ¹²	Aiuti erogati (in milioni di euro)
2008	1	CY	Siccità	165,4	grave	7,605
	2	RO	Inondazioni	471,4	regionale	11,785
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2008						19,390
2009	1	FR	Tempesta "Klaus"	3 805,5	grave	109,377
	2	IT	Terremoto (Abruzzo)	10 212,0	grave	493,771
	3	GR	Incendi boschivi 2009	(152,8)	(regionale)	Domanda respinta
	4	CY	Tempeste 2009	(2,6)	(regionale)	Domanda respinta
	5	GR	Inondazioni (Evia)	(83,2)	(regionale)	Domanda respinta
	6	IT	Frane (Messina)	(598,9)	(regionale)	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2009						603,148
2010	1	IE	Inondazioni 2009	520,9	regionale	13,022
	2	IT	Inondazioni (Toscana) 2009	(211,7)	(regionale)	Domanda respinta
	3	ES	Inondazioni (Andalusia) 2010	(709,7)	(regionale)	Domanda respinta
	4	PT	Inondazioni (Madeira)	1 080	grave	31,256
	5	FR	Tempesta "Xynthia"	1 425	regionale	35,636
	6	SK	Inondazioni 2010	649,9	grave	20,431
	7	PL	Inondazioni 2010	2 993,7	grave	105,567
	8	CZ	Inondazioni 2010	204,5	limitrofo	5,111
	9	HU	Inondazioni 2010	719,3	grave	22,486
	10	HR	Inondazioni 2010	153,04	limitrofo	3,826
	11	FR	Inondazioni (Var) 2010	703-778	(regionale)	Domanda respinta
	12	RO	Inondazioni 2010	875,75	grave	24,968
	13	CZ	Inondazioni (agosto 2010)	436,5	regionale	10,911
	14	DE	Inondazioni (Sassonia) 2010	937,7	regionale	Domanda respinta
	15	HR	Inondazioni (settembre 2010)	47	limitrofo	1,175
	16	SI	Inondazioni (settembre 2010)	251,3	grave	7,459
	17	HU	Fanghi rossi 2010	174,32	regionale	Domanda respinta
Totale degli aiuti erogati per domande relative al 2010						281,848
Totale generale degli aiuti approvati dal 2002						2 433,757

¹²

Le domande relative a catastrofi che hanno comportato danni di entità inferiore alla soglia prevista e sono state giudicate come non ottemperanti ai criteri per essere considerate catastrofi regionali sono contrassegnate con il termine regionale indicato tra parentesi: "(regionale)".

ALLEGATO 3

Analisi statistica delle domande di intervento del Fondo di solidarietà

Situazione al 31/12/2010

Numero totale di domande pervenute dal 2002	85		
di cui sulla base dei criteri relativi a			
gravi catastrofi	27	32%	di tutte le domande
catastrofi regionali	53	62%	di tutte le domande
criterio del "paese limitrofo"	5	6%	di tutte le domande
Domande accettate da COM	42	49%	di tutte le domande
di cui			
gravi catastrofi	26	96%	delle domande relative a "gravi catastrofi"
catastrofi regionali	12	23%	delle domande relative a "catastrofi regionali"
criterio del "paese limitrofo"	4	80%	delle domande relative a "paesi limitrofi"
Domande respinte da COM	35	41%	di tutte le domande
di cui			
catastrofi regionali	35	66%	delle domande relative a "catastrofi regionali"
Domande ritirate	2	2%	di tutte le domande
In attesa di decisione	6	7%	di tutte le domande

ALLEGATO 4

**Fondo di solidarietà dell'UE – Domande di sovvenzioni a fronte di catastrofi regionali straordinarie nel periodo 2002-2010
Simulazione rispetto al PIL regionale (n-3)**

Catastrofi regionali dal 2002	Anno	Danni stimati (in milioni di euro)	Osservazioni	Anno di riferimento del PIL (n-3)	Regioni NUTS 2 interessate	PIL regionale	PIL medio	Tasso di danni (% del PIL regionale)	Risultati in base agli attuali criteri (milioni di euro erogati)	Risultati in base ai nuovi criteri
FR	Inondazioni (Gard)	835		1999	Languedoc-Roussillon	40806,3	40806,3	2,05%	21	Identici
ES	Sversamento di petrolio (Prestige)	436		2000	Galicia	34966,5	25191,8	1,73%	8,626	Identici
					Principado de Asturias	14968,9				
					Cantabria	8488,3				
					País Vasco	42613,3				
IT	Terremoto (Molise/Puglia)	1558		2000	Molise	4913,9	30206,0	5,16%	30,826	Identici
					Puglia	55498,1				
IT	Eruzione vulcanica (Sicilia)	894		2000	Sicilia	65549,2	65549,2	1,36%	16,798	Nessuna domanda
IT	Inondazioni (Italia settentrionale)	Non chiari		2000					Domanda respinta	Identici
FR	Incendi boschivi (Francia meridionale)	531	Regione non continua	2000	PACA	99642,6	71225,4	0,75%	Domanda respinta	Nessuna domanda
					Rhone-Alpes	137674,2				
					Languedoc-Roussillon	42847,3				
					Corse	4737,6				
IT	Inondazioni (Friuli Venezia Giulia)	525	(Danni probabilmente sovrastimati)	2000	Friuli Venezia Giulia	27552,6	27552,6	1,91%	Domanda respinta	Non chiari
FR	Inondazioni (Delta del Rodano)	785		2001	Languedoc-Roussillon	45250,3	75084,7	1,05%	19,625	Nessuna domanda
					PACA	104919,2				
ES	Inondazioni (Malaga)	73		2001	Andalucia	90644,8	90644,8	0,08%	Domanda respinta	Nessuna domanda

ES	Incendi boschivi	2004	480	7 domande cumulate	2001					Domanda respinta	Nessuna domanda
SK	Inondazioni	2004	29		2001	Vychodne Slovensko	5220,4	5220,4	0,56%	Domanda respinta	Nessuna domanda
IT	Inondazioni (Sardegna)	2005	223	(Danni probabilmente sovrastimati)	2002	Sardegna (ITG2)	27538,1	27538,1	0,81%	Domanda respinta	Nessuna domanda
EL	Inondazioni (Evros)	2005	112		2002	Antoliki Makedonia, Thraki	5983,2	5983,2	1,87%	Domanda respinta	Domanda accettata
AT	Inondazioni (Tirolo/Vorarlberg)	2005	592		2002	Tirol Vorarlberg	18814,7 10039,1	14426,9	4,10%	14,798589	Identici
EL	Inondazioni (Evros)	2006	372		2003	Antoliki Makedonia, Thraki	6466,1	6466,1	5,75%	9,306527	Identici
ES	Incendi boschivi (Galizia)	2006	91		2003	Galicia	39906,9	39906,9	0,23%	Domanda respinta	Nessuna domanda
FR	Ciclone (Riunione)	2007	211	Regione periferica	2004	Rèunion	11650,8	11650,8	1,81%	5,29	Identici
ES	Spagna - Inondazioni (El Hierro)	2007	18		2004	Canarias	34188,3	34188,3	0,05%	Domanda respinta	Nessuna domanda
ES	Spagna - Inondazioni (La Mancha)	2007	66		2004	Castilla-La Mancha	28338,7	28338,7	0,23%	Domanda respinta	Nessuna domanda
CY	Incendi boschivi	2007	38		2004	Cipro	12728,1	12728,1	0,30%	Domanda respinta	Nessuna domanda
ES	Incendi boschivi (Canarie)	2007	144		2004	Canarias	34188,3	34188,3	0,42%	Domanda respinta	Nessuna domanda
FR	Tempesta (Dean)	2007	509		2004	Guadeloupe Martinique	7202,9 7063,6	7133,3	7,14%	12,78	Identici
RO	Inondazioni	2008	471,4		2005	Nord-Vest Nord-Est	9480,0 9181,1	9330,5	5,05%	11,785377	Identici
EL	Incendi boschivi	2009	152,8		2006	Attiki	101759,4	101759,4	0,15%	Domanda respinta	Nessuna domanda
CY	Tempeste	2009	2,6		2006	Cipro	14673,2	14673,2	0,02%	Domanda respinta	Nessuna domanda
EL	Inondazioni (Evia)	2009	83,2		2006	Stereia Ellada	10072,1	10072,1	0,83%	Domanda respinta	Nessuna domanda
IT	Frane (Messina)	2009	598,9		2006	Sicilia	81623,6	81623,6	0,73%	Domanda respinta	Nessuna domanda
IE	Inondazioni	2009	520,9		2006	Border, Midland and Western	32566,0	32566,0	1,60%	13,0225	Identici

IT	Inondazioni (Toscana)	2009	211,7		2006	Toscana	99985,2	99985,2	0,21%	Domanda respinta	Nessuna domanda
ES	Inondazioni (Andalusia)	2010	709,7		2007	Andalucia	144874,3	144874,3	0,49%	Domanda respinta	Nessuna domanda
FR	Tempesta (Xynthia)	2010	1425	Totale dei danni: 2,5 miliardi di euro	2007	Pays de la Loire	93594,4	68384,9	2,08%	35,63575	Identici
						Poitou-Charentes	43175,3				



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 6.10.2011
COM(2011) 614 definitivo

2011/0275 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

{SEC(2011) 1138 definitivo}

{SEC(2011) 1139 definitivo}

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato una proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020: un bilancio per realizzare la strategia Europa 2020¹. Nella sua proposta, la Commissione ha stabilito che la politica di coesione dovrà rimanere un elemento essenziale del prossimo pacchetto finanziario e ne ha sottolineato il ruolo centrale per la realizzazione della strategia Europa 2020².

La Commissione ha quindi proposto una serie di importanti modifiche delle modalità di elaborazione e attuazione della politica di coesione. Gli elementi principali che caratterizzano la proposta sono la concentrazione dei finanziamenti su un numero minore di priorità meglio collegate alla strategia Europa 2020, la concentrazione sui risultati, il monitoraggio dei progressi verso gli obiettivi fissati, il maggiore ricorso a condizionalità e la semplificazione dell'attuazione.

Il presente regolamento fissa le disposizioni che disciplinano il Fondo europeo di sviluppo regionale e abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006. Esso si basa sui lavori svolti in seguito alla pubblicazione, nel maggio 2007, della quarta relazione sulla coesione, che ha indicato le sfide principali che le regioni dovranno affrontare nei prossimi decenni e ha aperto il dibattito sulla futura politica di coesione. Il 9 novembre 2010 la Commissione ha adottato la quinta relazione sulla coesione, che ha tracciato un'analisi dell'evoluzione sociale ed economica e delineato gli orientamenti per la futura politica di coesione.

La politica di coesione è il principale strumento di investimento a sostegno delle grandi priorità dell'Unione definite dalla strategia Europa 2020. I suoi interventi sono indirizzati in modo particolare ai paesi e alle regioni in cui maggiori sono i bisogni. Uno dei principali successi dell'UE è stato la sua capacità di accrescere il tenore di vita di tutti i suoi cittadini. Ha ottenuto questo non solo contribuendo allo sviluppo e alla crescita delle regioni e degli Stati membri più poveri, ma anche grazie al suo ruolo nell'integrazione del mercato interno, la cui dimensione permette a tutte le regioni dell'UE, ricche e povere, grandi e piccole, di accedere a nuovi mercati e di realizzare economie di scala. La valutazione compiuta dalla Commissione delle spese effettuate in passato nel quadro della politica di coesione ha messo in luce numerosi esempi di valore aggiunto e di investimenti che hanno creato crescita e posti di lavoro, che non sarebbero stati realizzati senza i finanziamenti dell'UE. Tuttavia, i risultati mostrano anche gli effetti della dispersione e dell'insufficiente definizione delle priorità. In un momento in cui i fondi pubblici sono scarsi e gli investimenti che favoriscano la crescita sono più necessari che mai, la Commissione ha deciso di proporre importanti modifiche della politica di coesione.

Il FESR mira a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli squilibri tra le sue regioni. Il FESR sostiene lo sviluppo regionale e locale cofinanziando investimenti nei seguenti campi: R&S e innovazione, cambiamento climatico e ambiente, sostegno alle PMI, servizi di interesse economico generale, infrastrutture per le

¹ COM(2011)500.

² Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010)2020, 3.3.2010.

telecomunicazioni, l'energia e i trasporti, sanità, istruzione e infrastrutture sociali, sviluppo urbano sostenibile.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazione e parere di esperti

Nell'elaborare le proposte sono stati presi in considerazione i risultati delle consultazioni pubbliche sulla quinta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale, la revisione del bilancio dell'Unione europea³, le proposte per il quadro finanziario pluriennale⁴, la quinta relazione sulla coesione⁵ e le consultazioni che hanno seguito l'adozione della relazione.

La consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione ha avuto luogo dal 12 novembre 2010 al 31 gennaio 2011. Complessivamente sono pervenuti 444 contributi da Stati membri, autorità regionali e locali, parti sociali, organizzazioni di interesse europeo, organizzazioni non governative, cittadini e altre parti interessate. La consultazione pubblica ha posto una serie di domande sul futuro della politica di coesione. Una sintesi dei risultati è stata pubblicata il 13 maggio 2011⁶.

Sono stati utilizzati i risultati delle valutazioni ex post effettuate sui programmi 2000-2006 e tutta una serie di studi e pareri di esperti. Pareri sono stati formulati anche dal gruppo ad alto livello che riflette sulla futura politica di coesione, composto da esperti delle amministrazioni nazionali, che si è riunito dieci volte tra il 2009 e il 2011.

I risultati della consultazione pubblica sulla quinta relazione sulla coesione evidenziano che esiste un accordo generale sulla necessità di concentrare i finanziamenti. Si teme tuttavia che le decisioni sulla concentrazione non siano adottate al livello appropriato. In particolare, molti contributi sottolineano la necessità di essere flessibili e di non trascurare le specificità territoriali. Inoltre, alcuni hanno espresso il timore che l'eccessiva limitazione delle priorità a livello dell'UE non consenta la flessibilità necessaria per definire strategie di sviluppo regionale appropriate.

2.2. Valutazione dell'impatto

Sono state valutate opzioni in particolare per quanto riguarda il contributo del FESR a due beni pubblici:

- il contributo a occupazione, R&S e innovazione mediante il sostegno alle imprese;
- gli investimenti nelle infrastrutture di base (per es. trasporti, energia, ambiente infrastrutture sociali e sanitarie).

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e ai parlamenti nazionali: Revisione del bilancio dell'Unione europea, COM(2010) 700, 19.10.2010.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020, COM(2011) 500, 29.6.2011.

⁵ Quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale, novembre 2010.

⁶ Documento di lavoro dei servizi della Commissione. Risultati della consultazione pubblica sulle conclusioni della quinta relazione sulla coesione economica, sociale e territoriale SEC(2011) 590 del 13.5.2011.

Non sono stati considerati altri settori in cui il FESR offre un importante contributo all'azione dell'UE, poiché in tali settori le successive valutazioni e ricerche non hanno identificato particolari problemi per quanto concerne il campo d'intervento del FESR.

Il sostegno alle imprese può essere considerato necessario, in particolare sotto forma di sovvenzioni, soprattutto per le piccole imprese, le attività innovative e i settori colpiti dal declino industriali che subiscono cambiamenti strutturali. Sembrano assai meno giustificati investimenti in grandi imprese, settori meno innovativi e regioni che attraggono investitori senza necessità di un sostegno. Il finanziamento di infrastrutture ha ragion d'essere soprattutto nelle regioni meno sviluppate, in cui i pubblici poteri non dispongono di fondi sufficienti per investimenti e i costi d'investimento non possono essere recuperati perché la popolazione ha un basso reddito. Molto minore appare l'utilità di investire in infrastrutture di base in regioni più sviluppate.

Le opzioni esaminate sono lo status quo, modifiche per rendere i finanziamenti più mirati e un'opzione assai restrittiva rispetto alle attuali opzioni di finanziamento. L'opzione scelta è stata quella dei finanziamenti più mirati, che aumenta l'efficienza, l'efficacia e il valore aggiunto UE dei finanziamenti, ma lascia contemporaneamente alle regioni una sufficiente flessibilità per gli investimenti e riduce il rischio di escludere dal campo d'intervento attività che richiedono investimenti.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La politica regionale europea svolge un ruolo importante nella mobilitazione delle risorse locali e nello sviluppo del potenziale endogeno.

Secondo l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'azione dell'Unione è diretta a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale e a promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione riducendo il divario tra i livelli di sviluppo delle regioni e promuovendo lo sviluppo delle regioni meno favorite.

L'obiettivo della coesione economica, sociale e territoriale è perseguito per mezzo di tre Fondi UE. Come stipula l'articolo 176 del TFUE, il FESR ha il compito di promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo e delle regioni industriali in declino.

L'articolo 174 del TFUE stabilisce che un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna.

L'articolo 349 del TFUE prevede l'adozione di misure specifiche per tenere conto della situazione socioeconomica strutturale delle regioni ultraperiferiche, che è aggravata da determinati fattori specifici che recano grave danno al loro sviluppo. Le misure specifiche riguardano le condizioni di accesso ai Fondi strutturali.

Il calendario della revisione del finanziamento UE per promuovere la coesione è legato alla proposta di un nuovo quadro finanziario pluriennale, contenuta nel programma di lavoro della Commissione.

Come ha sottolineato la revisione del bilancio dell'UE, il "bilancio UE dovrebbe essere impiegato per finanziare i 'beni pubblici' dell'Unione europea e azioni che gli Stati membri e

le regioni non riescono a finanziare in autonomia e nei casi in cui l'intervento UE può garantire risultati migliori⁷. La proposta rispetta il principio della sussidiarietà, perché i compiti del FESR sono fissati nel trattato e la politica è attuata in conformità al principio della gestione concorrente e nel rispetto delle competenze istituzionali degli Stati membri e delle regioni.

Lo strumento legislativo e il tipo di misura (finanziamenti) sono definiti entrambi nel TFUE, che costituisce la base giuridica dei Fondi strutturali e stabilisce che i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei Fondi strutturali sono definiti per mezzo di regolamenti.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta di quadro finanziario pluriennale presentata dalla Commissione prevede un importo di 376 miliardi di EUR per la coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2014-2020.

Bilancio proposto 2014-2020	miliardi di EUR
Regioni obiettivo "Convergenza"	162,6
Regioni in transizione	39
Regioni obiettivo "Competitività"	53,1
Cooperazione territoriale	11,7
Fondo di coesione	68,7
Dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche e scarsamente popolate	0,926
Fondo "Collegare l'Europa" per i trasporti, l'energia e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione	40 miliardi di EUR (più 10 miliardi di EUR riservati all'interno del Fondo di coesione)

* *Importi a prezzi costanti 2011*

La proposta della Commissione ha stabilito, allo scopo di accrescere il contributo dei Fondi alla realizzazione degli obiettivi primari della strategia Europa 2020, percentuali minime per il Fondo sociale europeo (FSE) per ciascuna categoria di regioni. L'applicazione di queste percentuali si traduce in una percentuale minima complessiva per il FSE pari al 25% del bilancio destinato alla politica di coesione, corrispondente a 84 miliardi di EUR. Ciò significa che per il periodo 2014-2020 resta disponibile per il FESR un importo massimo di 183,3 miliardi di EUR.

5. SOMMARIO DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO

Il regolamento proposto definisce il campo d'intervento del FESR, contiene un elenco negativo di attività che non possono beneficiare di un sostegno e stabilisce le priorità d'investimento per ogni obiettivo tematico.

Le regioni in transizione e le regioni più sviluppate dovranno destinare la maggior parte della loro dotazione (eccetto per il FSE) all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla competitività delle PMI e all'innovazione. Le regioni meno sviluppate potranno utilizzare la

⁷ COM(2010) 700 del 19.10.2010.

loro dotazione per un maggior numero di obiettivi che riflettano la maggiore varietà delle loro necessità di sviluppo. Il meccanismo proposto prevede che:

- almeno l'80% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni più sviluppate e in transizione, di cui il 20% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili. Dato il persistere di necessità di ristrutturazioni nelle regioni gradualmente escluse dall'obiettivo "Convergenza", l'importo minimo sarà ridotto al 60%;
- almeno il 50% delle risorse sia destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili, alla ricerca e all'innovazione e al sostegno delle PMI nelle regioni meno sviluppate, di cui il 6% destinato all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili.

Il regolamento proposto prevede che sia data particolare attenzione allo sviluppo urbano sostenibile. A questo scopo, almeno il 5% delle risorse del FESR dovrà essere destinato allo sviluppo urbano sostenibile, sarà creata una piattaforma per lo sviluppo urbano per promuovere lo sviluppo di capacità e lo scambio di esperienze e sarà stabilito un elenco di città in cui saranno realizzate azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile.

Il regolamento proposto mira a contribuire a un maggiore orientamento verso i risultati dei finanziamenti definendo indicatori comuni riguardanti gli output fisici e i risultati relativi all'obiettivo finale del finanziamento.

Il regolamento proposto menziona la necessità di prestare nei programmi operativi un'attenzione particolare alle difficoltà specifiche delle regioni con gravi e permanenti svantaggi demografici o naturali.

Infine, il regolamento proposto contiene disposizioni specifiche sull'uso della dotazione aggiuntiva specifica per le regioni ultraperiferiche.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a disposizioni specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 178 e 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁸,

visto il parere del Comitato delle regioni⁹,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 176 del trattato prevede che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) sia destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nell'Unione. Il FESR contribuisce pertanto a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo di cui soffrono le regioni meno favorite, ossia le zone rurali e urbane, le regioni industriali in declino, le zone che presentano gravi e permanenti svantaggi demografici e naturali, quali le isole, le zone di montagna, le zone scarsamente popolate e le regioni di frontiera.
- (2) Le disposizioni comuni del FESR, del Fondo sociale europeo (FSE) (nel seguito "Fondi strutturali") e del Fondo di coesione sono fissate nel regolamento (UE) n. [...] /2012, del [...], recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006¹⁰ [regolamento "disposizioni comuni" - RDC]

⁸ GU C [...] del [...], pag.

⁹ GU C [...] del [...], pag.

¹⁰ GU L... del ..., pag. ...

- (3) È necessario stabilire disposizioni specifiche concernenti i tipi di attività che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi tematici definiti nel regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]. Occorre del pari definire e chiarire quali spese non rientrano dall'ambito del Fondo di coesione, in particolare per quanto riguarda la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra negli impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio¹¹
- (4) Per rispondere alle esigenze specifiche del FESR, e nella linea della strategia Europa 2020¹², secondo cui la politica di coesione deve contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, è necessario stabilire nell'ambito di ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n.[...]/2012 [RDC] le azioni specifiche del FESR come "priorità d'investimento".
- (5) Il FESR deve contribuire alla strategia Europa 2020, garantendo una maggiore concentrazione del sostegno del FESR sulle priorità dell'Unione. Secondo la categoria delle regioni beneficiarie, il sostegno del FESR deve essere concentrato sulla ricerca e l'innovazione, le piccole e medie imprese e l'attenuazione del cambiamento climatico. Il grado di concentrazione deve tener conto del livello di sviluppo della regione e delle necessità specifiche delle regioni il cui PIL pro capite per il periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento.
- (6) È necessario definire una serie comune di indicatori per valutare i progressi nell'attuazione del programma prima che gli Stati membri elaborino i loro programmi operativi. Tali indicatori dovranno essere completati da indicatori specifici per ciascun programma.
- (7) Nel quadro dello sviluppo urbano sostenibile, è considerato necessario sostenere azioni integrate per affrontare i problemi economici, ambientali e sociali delle zone urbane e definire una procedura per stabilire l'elenco delle città beneficiarie di tali azioni e la dotazione finanziaria ad esse destinata.
- (8) Sulla base dell'esperienza acquisita e dei risultati positivi ottenuti con l'integrazione delle misure nel campo dello sviluppo urbano sostenibile nei programmi operativi sostenuti dal FESR nel periodo 2007-2013, è necessario compiere un ulteriore passo a livello dell'Unione istituendo una piattaforma per lo sviluppo urbano.
- (9) Per identificare o sperimentare nuove soluzioni alle questioni relative allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello dell'Unione, il FESR deve sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile.
- (10) Il FESR deve contribuire a risolvere i problemi dell'accessibilità e della lontananza dei grandi mercati cui sono confrontate le zone con una densità demografica estremamente bassa, secondo quanto indicato nel protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994, concernente le disposizioni speciali relative all'obiettivo n. 6 nel quadro dei fondi strutturali in Finlandia e Svezia. Il FESR deve inoltre contribuire a risolvere le

¹¹ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

¹² Comunicazione della Commissione: Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, COM(2010) 2020, 3.3.2010.

difficoltà specifiche incontrate in alcune isole, zone di montagna, regioni di frontiera e zone scarsamente popolate, la cui posizione geografica rallenta il loro sviluppo, così da favorirne lo sviluppo sostenibile.

- (11) Particolare attenzione deve essere prestata alle regioni ultraperiferiche, estendendo in via eccezionale l'ambito d'intervento del FESR al finanziamento degli aiuti operativi destinati a compensare i costi aggiuntivi derivanti dalla loro particolare situazione socioeconomica, aggravata dagli svantaggi dovuti ai fattori indicati all'articolo 349 del trattato, ossia la grande distanza, l'insularità, la superficie ridotta, la topografia e il clima difficili e la dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo limitano gravemente il loro sviluppo. Per favorire lo sviluppo di attività economiche esistenti e nuove, almeno il 50% della dotazione addizionale specifica deve essere destinata ad azioni che contribuiscono alla diversificazione e alla modernizzazione delle economie delle regioni ultraperiferiche.
- (12) Per definire le procedure di selezione e attuazione di azioni innovative, occorre delegare alla Commissione, secondo quanto previsto dall'articolo 290 del trattato, il potere di adottare atti in relazione al contenuto e all'ambito di cui all'articolo 9. È di particolare importanza che la Commissione proceda ad appropriate consultazioni durante i suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Quando elabora e predispone atti delegati, la Commissione deve provvedere a trasmettere in modo simultaneo, tempestivo e appropriato i documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (13) Per assicurare condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'elenco delle città che partecipano alla piattaforma per lo sviluppo urbano. Tali competenze devono essere esercitate nei modi previsti dal regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione¹³.
- (14) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999¹⁴. Per chiarezza, è pertanto necessario abrogare il regolamento (CE) n. 1080/2006,

¹³ GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

¹⁴ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni comuni

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la portata del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea" e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione".

Articolo 2

Compiti del FESR

Il FESR contribuisce al finanziamento degli aiuti destinati a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale eliminando le principali disparità regionali tramite il sostegno allo sviluppo e all'adeguamento strutturale delle economie regionali, compresa la riconversione delle regioni industriali in declino e delle regioni in ritardo di sviluppo.

Articolo 3

Ambito del sostegno del FESR

1. Il FESR sostiene:
 - (a) investimenti produttivi che contribuiscono alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a investimenti in piccole e medie imprese (PMI);
 - (b) investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
 - (c) investimenti in infrastrutture sociali, sanitarie ed educative;
 - (d) lo sviluppo del potenziale endogeno promuovendo lo sviluppo regionale e locale, la ricerca e l'innovazione. Queste misure comprendono:
 - i) investimenti fissi in attrezzature e infrastrutture di ridotte dimensioni;
 - ii) sostegno e servizi a imprese, in particolare a PMI;

- iii) sostegno a organismi pubblici di ricerca e innovazione e a investimenti in tecnologie e nella ricerca applicata nelle imprese;
 - iv) la creazione di reti, la cooperazioni e lo scambio di esperienze tra regioni, città e attori ambientali, economici e sociali interessati;
- (e) l'assistenza tecnica.

Nelle regioni più sviluppate il FESR non sostiene investimenti in infrastrutture che forniscono servizi di base ai cittadini nei settori dell'ambiente, dei trasporti e delle TIC.

2. Il FESR non sostiene:

- (a) la disattivazione delle centrali nucleari;
- (b) la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in impianti cui si applica la direttiva 2003/87/CE;
- (c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- (d) le imprese in difficoltà, come definite secondo le regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Articolo 4

Concentrazione tematica

Gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e le corrispondenti priorità di investimento indicate all'articolo 5 del presente regolamento sono così concentrati:

- (a) nelle regioni più sviluppate e nelle regioni in transizione:
 - i) almeno l'80% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
 - ii) almeno il 20% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
- (b) nelle regioni meno sviluppate:
 - i) almeno il 50% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato agli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC];
 - ii) almeno il 6% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato all'obiettivo tematico indicato all'articolo 9, punto 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

In deroga alla lettera a), punto i), nelle regioni il cui PIL pro capite è stato nel periodo 2007-2013 inferiore al 75% del PIL medio dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma che rientrano nella categoria delle regioni in transizione o più sviluppate, come definite all'articolo 82, paragrafo 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. [] /2012 [RDC] nel periodo 2014-2020, almeno il 60% del totale delle risorse del FESR a livello nazionale è destinato a ciascuno degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9, punti 1, 3 e 4, del regolamento (UE) n. [] /2012 [RDC].

Articolo 5

Priorità d'investimento

Il FESR sostiene le seguenti priorità d'investimento nell'ambito degli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC]:

- (1) rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione,
 - (a) potenziare l'infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I e promuovere centri di competenza, in particolare quelli di interesse europeo;

- (b) promuovere gli investimenti delle imprese in R&I, lo sviluppo di prodotti e servizi, il trasferimento di tecnologie, l'innovazione sociale e le applicazioni nei servizi pubblici, la stimolazione della domanda, le reti, i *cluster* e l'innovazione aperta attraverso la specializzazione intelligente;
 - (c) sostenere la ricerca tecnologica e applicata, le linee pilota, le azioni di validazione precoce dei prodotti, le capacità di fabbricazione avanzate e la prima produzione in tecnologie chiave abilitanti e la diffusione di tecnologie con finalità generali;
- (2) migliorare l'accesso alle TIC, il loro utilizzo e la loro qualità:
- (a) estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità;
 - (b) sviluppare i prodotti e i servizi delle TIC, il commercio elettronico e la domanda di TIC;
 - (c) rafforzare le applicazioni delle TIC per l'*e-government*, l'*e-learning*, l'*e-inclusion* e l'*e-health*;
- (3) accrescere la competitività delle PMI:
- (a) promuovere l'imprenditorialità, in particolare facilitando lo sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove aziende;
 - (b) sviluppare nuovi modelli di attività per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione;
- (4) sostenere il passaggio a un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori:
- (a) promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili;
 - (b) promuovere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle PMI;
 - (c) sostenere l'efficienza energetica e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche e nel settore dell'edilizia abitativa;
 - (d) sviluppare sistemi di distribuzione intelligenti a bassa tensione;
 - (e) promuovere strategie per basse emissioni di carbonio per le zone urbane;
- (5) promuovere l'adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione e la gestione dei rischi:
- (a) sostenere investimenti riguardanti in modo specifico l'adattamento al cambiamento climatico;
 - (b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la capacità di reagire alle catastrofi e sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;
- (6) proteggere l'ambiente e promuovere l'efficienza delle risorse:

- (a) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dei rifiuti per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;
 - (b) contribuire a soddisfare le notevoli necessità di investimenti nel settore dell'acqua per rispondere agli obblighi imposti dalla normativa dell'Unione in materia ambientale;
 - (c) proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale;
 - (d) proteggere la biodiversità, i suoli e promuovere i servizi per gli ecosistemi, compreso NATURA 2000¹⁵ e le infrastrutture verdi;
 - (e) migliorare l'ambiente urbano, in particolare con la riqualificazione delle aree industriali dismesse e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- (7) promuovere il trasporto sostenibile ed eliminare le strozzature nelle principali infrastrutture di rete:
- (a) favorire la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale con investimenti nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);
 - (b) migliorare la mobilità regionale, per mezzo del collegamento dei nodi secondari e terziari all'infrastruttura della TEN-T;
 - (c) sviluppare sistemi di trasporto ecologici e a bassa emissione di carbonio e favorire la mobilità urbana sostenibile;
 - (d) sviluppare sistemi di trasporto ferroviario globali, di elevata qualità e interoperabili;
- (8) promuovere l'occupazione e la mobilità dei lavoratori mediante:
- (a) lo sviluppo di incubatrici di imprese e il sostegno a investimenti per i lavoratori autonomi e la creazione di imprese;
 - (b) iniziative per lo sviluppo locale e aiuti a strutture che forniscono servizi di zona per creare nuovi posti di lavoro, se tali azioni non rientrano nel campo d'applicazione del regolamento (UE) n. [...] /20XX [FSE];
 - (c) investimenti in infrastrutture per i servizi pubblici per l'impiego;
- (9) promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà mediante:
- (a) investimenti nell'infrastruttura sanitaria e sociale che contribuiscano allo sviluppo nazionale, regionale e locale, la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e il passaggio dai servizi istituzionali ai servizi locali;

¹⁵ Costituito come rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

- (b) il sostegno alla rigenerazione fisica ed economica delle comunità urbane e rurali sfavorite;
 - (c) il sostegno a imprese sociali;
- (10) investire nell'istruzione, nella qualificazione professionale e nella formazione permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa;
- (11) potenziare la capacità istituzionale e l'efficienza delle pubbliche amministrazioni e dei servizi pubblici interessati dagli interventi del FESR, affiancando le azioni svolte a questo fine con il sostegno del FSE.

Capo II

Indicatori per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Articolo 6

Indicatori per l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

Sono utilizzati, se del caso e in conformità all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], gli indicatori comuni figuranti nell'allegato del presente regolamento. Per gli indicatori comuni i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Per gli indicatori di output specifici per ciascun programma i valori base sono fissati a zero e i valori bersaglio cumulativi sono fissati per il 2022.

Per gli indicatori di risultato specifici per ciascun programma i valori base utilizzano gli ultimi dati disponibili e i valori bersaglio sono fissati per il 2022, ma possono essere espressi in termini quantitativi o qualitativi.

Capo III

Disposizioni specifiche per il trattamento di particolari aspetti territoriali

Articolo 7

Sviluppo urbano sostenibile

1. Il FESR sostiene, nell'ambito dei programmi operativi, lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate per far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali che si pongono nelle zone urbane.

2. Ciascuno Stato membro stabilisce nel proprio contratto di partenariato un elenco di città in cui devono essere realizzate le azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile e la dotazione annua indicativa destinata a tali azioni a livello nazionale.

Almeno il 5% delle risorse del FESR assegnate a livello nazionale sono destinate ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile delegate alle città per essere gestite per mezzo degli investimenti territoriali integrati di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC].

Articolo 8

Piattaforma per lo sviluppo urbano

1. La Commissione istituisce, in conformità a quanto previsto dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], una piattaforma per lo sviluppo urbano al fine di promuovere lo sviluppo di capacità, la creazione di reti tra città e lo scambio di esperienze sulla politica urbana a livello dell'Unione nei settori attinenti alle priorità d'investimento del FESR e allo sviluppo urbano sostenibile.
2. La Commissione adotta, per mezzo di atti di esecuzione, un elenco di città partecipanti alla piattaforma sulla base degli elenchi stabiliti nei contratti di partenariato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

L'elenco contiene un massimo di 300 città, con un massimo di 20 città per ciascuno Stato membro. Le città sono selezionate in base ai seguenti criteri:

- (a) la popolazione, tenendo conto delle specificità dei sistemi urbani nazionali;
 - (b) l'esistenza di una strategia per le azioni integrate volte a far fronte alle sfide economiche, ambientali, climatiche e sociali delle zone urbane.
3. La piattaforma sostiene anche la creazione di reti tra le città che intraprendono azioni innovative su iniziativa della Commissione.

Articolo 9

Azioni innovative nel campo dello sviluppo urbano sostenibile

1. Su iniziativa della Commissione, il FESR può sostenere azioni innovative nel campo dello sviluppo sostenibile, entro il limite dello 0,2% della dotazione totale annua del FESR. Tali azioni comprendono studi e progetti pilota diretti a identificare o sperimentare nuove soluzioni a problemi relativi allo sviluppo urbano sostenibile che abbiano rilevanza a livello di Unione.
2. In deroga all'articolo 4, le azioni innovative possono contribuire a tutte le attività necessarie per realizzare gli obiettivi tematici indicati all'articolo 9 del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC] e le corrispondenti priorità d'investimento.

3. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 13 per quanto riguarda le procedure per la selezione e la realizzazione delle azioni innovative.

Articolo 10

Zone che presentano svantaggi naturali o demografici

I programmi operativi cofinanziati dal FESR che includono zone che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. [...] /2012 [RDC], prestano particolare attenzione al superamento delle difficoltà specifiche proprie di queste zone.

Articolo 11

Regioni ultraperiferiche

1. La dotazione specifica aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche è utilizzata per compensare i costi supplementari derivanti dagli svantaggi indicati all'articolo 349 del trattato, sostenuti nelle regioni ultraperiferiche per finanziare:
 - (a) gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9 del regolamento UE) n. [...] /2012 [RDC];
 - (b) i servizi di trasporto merci e gli aiuti iniziali a servizi di trasporto;
 - (c) le operazioni connesse alle limitate capacità di magazzinaggio, alle dimensioni eccessive e alla manutenzione degli strumenti di produzione e alla mancanza di capitale umano sul mercato locale.

Almeno il 50% della dotazione specifica aggiuntiva è destinata ad azioni che contribuiscono a diversificare e modernizzare le economie delle regioni ultraperiferiche, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi tematici di cui all'articolo 9, punti da 1 a 3, del regolamento (UE) n.[...] /2012 [RDC].

2. La dotazione specifica aggiuntiva può anche essere utilizzata per finanziare aiuti operativi e le spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico nelle regioni ultraperiferiche.
3. L'importo al quale si applica il tasso di cofinanziamento è proporzionale ai soli costi aggiuntivi di cui al paragrafo 1 sostenuti dal beneficiario nel caso di aiuti operativi e di spese derivanti dagli obblighi e dai contratti del servizio pubblico e può coprire i costi totali ammissibili nel caso di spese per investimenti.
4. Il finanziamento previsto dal presente articolo non è utilizzato per sostenere:
 - (a) operazioni riguardanti i prodotti indicati nell'allegato I del trattato;
 - (b) aiuti al trasporto di persone autorizzati dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del trattato;

- (c) esenzioni fiscali e le esenzioni dagli oneri sociali.

Capo IV

Disposizioni finali

Articolo 12

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, degli interventi approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1080/2006 o ad altri atti normativi applicabili a tali interventi al 31 dicembre 2013, che continuano quindi ad applicarsi a tali interventi o progetti fino alla loro chiusura.
2. Le domande di assistenza presentate a norma del regolamento (CE) n. 1080/2006 restano valide.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a partire dal 1° gennaio 2014.
3. La delega dei poteri di cui all'articolo 9, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri ivi specificati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o a una data successiva in essa precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato in conformità all'articolo 9, paragrafo 3, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non hanno mosso alcuna obiezione entro due mesi dalla sua notifica a queste due istituzioni, oppure se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non formuleranno obiezioni. Tale periodo può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato di coordinamento dei Fondi. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, sia applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1080/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 16

Riesame

Il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano il presente regolamento entro il 31 dicembre 2022 in conformità all'articolo 177 del trattato.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO

Indicatori comuni per il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" (articolo 6)

	UNITÀ	DENOMINAZIONE
Investimento produttivo		
	Imprese	Numero di imprese beneficiarie di sovvenzioni
	Imprese	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno finanziario diverso dalle sovvenzioni
	Imprese	Numero di imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario
	Imprese	Numero di nuove imprese beneficiarie di un sostegno
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle PMI (sovvenzioni)
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico alle PMI (non sovvenzioni)
	Equivalenti tempo pieno	Numero di posti di lavoro creati in PMI assistite
Turismo	Visite	Numero di visite ad attrazioni beneficiarie di un sostegno
Infrastruttura TIC	Persone	Popolazione con accesso alla banda larga di almeno 30 Mbps
Trasporti		
Ferrovie	km	Lunghezza totale delle nuove linee ferroviarie
		di cui: TEN-T
	km	Lunghezza totale delle linee ferroviarie ricostruite o rinnovate
		di cui: TEN-T
Strade	km	Lunghezza totale delle strade di nuova costruzione

		di cui: TEN-T
	km	Lunghezza totale delle strade ricostruite o rinnovate
		di cui: TEN-T
Trasporti urbani	Viaggi di passeggeri	Aumento dei viaggi degli utenti di servizi di trasporto urbano che beneficiano di un sostegno
Vie navigabili	Tonnellate/km	Aumento delle merci trasportate per vie navigabili
Ambiente		
Rifiuti solidi	Tonnellate	Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti
Approvvigionamento idrico	Persone	Popolazione addizionale beneficiaria dell'approvvigionamento idrico potenziato
	m ³	Riduzione stimata delle perdite nella rete di distribuzione idrica
Trattamento delle acque reflue	Equivalente popolazione	Popolazione addizionale beneficiaria del trattamento delle acque reflue potenziato
Prevenzione e gestione dei rischi	Persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni
	Persone	Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro gli incendi forestali e altre misure di protezione
Riabilitazione dei suoli	Ettari	Superficie totale dei suoli riabilitati
Impermeabilizzazione dei suoli	Ettari	Variazione dell'impermeabilizzazione dei suoli dovuta allo sviluppo
Natura e biodiversità	Ettari	Superficie degli habitat in migliore stato di conservazione
Ricerca e innovazione		
	Persone	Numero di personale R&S/ricercatori che operano in infrastrutture per la ricerca recentemente costruite o attrezzate
	Imprese	Numero di imprese che cooperano con istituti di ricerca assistiti

	Equivalenti tempo pieno	Numero di posti per personale R&S /ricercatori creati in entità assistite
	EUR	Investimenti privati combinati al sostegno pubblico in progetti di R&S o innovazione
	Imprese	Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una novità per il mercato, grazie a progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di un sostegno
	Imprese	Numero di imprese che hanno introdotto prodotti nuovi o sostanzialmente migliorati, che costituiscono una novità per l'impresa, grazie a progetti di innovazione o R&S che hanno beneficiato di un sostegno
Energia e cambiamento climatico		
Energie rinnovabili	MW	Capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili
Efficienza energetica	Unità abitative	Numero di unità abitative con classificazione del consumo energetico migliorata
	kWh/anno	Diminuzione del consumo di energia primaria degli edifici pubblici
	Utenti	Numero di utenti di energia addizionali collegati a reti intelligenti
Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra	Tonnellate equivalenti CO ₂	Diminuzione stimata dei gas a effetto serra in tonnellate equivalenti CO ₂
Infrastrutture sociali		
Assistenza all'infanzia e istruzione	Persone	Capacità di servizio dell'infrastruttura per l'assistenza all'infanzia o l'istruzione beneficiaria di un sostegno
Sanità	Persone	Capacità dei servizi sanitari beneficiari di un sostegno
Edilizia abitativa	Unità abitative	Numero di unità abitative che beneficiano di migliori condizioni

Patrimonio culturale	Visite	Numero di visite in siti beneficiari di un sostegno
Sviluppo urbano		
	Persone	Popolazione che vive in zone con strategie di sviluppo urbano integrato
	m ²	Nuovi spazi aperti in zone urbane
	m ²	Nuovi edifici pubblici o commerciali in zone urbane
	m ²	Nuove abitazioni in zone urbane